

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 22 novembre 2006

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 30 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2007. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati (*di colore rosso*) per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 28 gennaio 2007 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 25 febbraio 2007.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2007 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

CORTE COSTITUZIONALE

S O M M A R I O

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 370. Sentenza 6 - 14 novembre 2006.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Consiglio delle autonomie locali - Istituzione e disciplina con legge ordinaria della Provincia autonoma di Trento - Ricorso del Governo - Eccezione di inammissibilità per omesso esame dei parametri ricavabili dallo statuto speciale - Reiezione.

- Legge della Provincia autonoma di Trento 15 giugno 2005, n. 7.
- Costituzione, art. 123, ultimo comma; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10.

Consiglio delle autonomie locali - Istituzione e disciplina con legge ordinaria della Provincia autonoma di Trento - Ricorso del Governo - Denunciata utilizzazione della fonte legislativa ordinaria in luogo di quella statutaria prevista dall'art. 123 Cost. ed applicabile alle Regioni a statuto speciale in forza dell'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001 - Non fondatezza della questione.

- Legge della Provincia autonoma di Trento 15 giugno 2005, n. 7.
- Costituzione, art. 123, ultimo comma; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10.

Consiglio delle autonomie locali - Istituzione e disciplina con legge ordinaria della Provincia autonoma di Trento - Attribuzione al Consiglio del potere di formulare proposte legislative - Ricorso del Governo - Denunciata violazione delle disposizioni statutarie che attribuiscono la potestà legislativa esclusivamente al Consiglio regionale e ai Consigli provinciali nonché lamentato contrasto con la natura consultiva del Consiglio delle autonomie locali - Intervenute modifiche legislative, soddisfattive delle censure - Cessazione della materia del contendere.

- Legge della Provincia autonoma di Trento 15 giugno 2005, n. 7, art. 8, comma 1, lettera c).
- Costituzione, art. 123, ultimo comma; d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, artt. 8, 9, 26, 47 e 60.

Consiglio delle autonomie locali - Istituzione e disciplina con legge ordinaria della Provincia autonoma di Trento - Previsione di un regolamento interno del Consiglio provinciale che disciplini la partecipazione del Consiglio delle autonomie locali all'iter di formazione delle leggi provinciali - Ricorso del Governo - Denunciata violazione delle disposizioni statutarie che attribuiscono la potestà legislativa esclusivamente al Consiglio regionale e ai Consigli provinciali nonché lamentato contrasto con la natura consultiva del Consiglio delle autonomie locali - Non fondatezza della questione.

- Legge della Provincia autonoma di Trento 15 giugno 2005, n. 7, art. 8, comma 3.
- Costituzione, art. 123, ultimo comma; d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, artt. 8, 9, 26, 47 e 60

Pag. 11

N. 371. Sentenza 6 - 14 novembre 2006.

Giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento civile a carico di un senatore per il risarcimento del danno asseritamente derivante da dichiarazioni rese nel corso di una intervista pubblicata da un quotidiano - Deliberazione di insindacabilità delle opinioni adottata dalla Camera di appartenenza - Ricorso per conflitto di attribuzione del Tribunale di Milano - Ecceputa inammissibilità per intervenuta pronuncia di non doversi procedere nei confronti del parlamentare adottata in sede penale a seguito della medesima deliberazione di insindacabilità - Reiezione.

- Deliberazione del Senato della Repubblica del 31 gennaio 2001 (doc. IV-*quater*, n. 58).
- Costituzione, art. 68, primo comma.

Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento civile a carico di un senatore per il risarcimento del danno asseritamente derivante da dichiarazioni rese nel corso di una intervista pubblicata da un quotidiano - Deliberazione di insindacabilità delle opinioni adottata dalla Camera di appartenenza - Ricorso per conflitto di attribuzione del Tribunale di Milano - Intervenuta pronuncia di non doversi procedere nei confronti del parlamentare adottata in sede penale a seguito della medesima deliberazione di insindacabilità - Eccezione di inammissibilità per le possibili conseguenze sul rapporto tra l'azione civile esercitata in sede penale e quella esercitata in sede propria - Reiezione.

- Deliberazione del Senato della Repubblica del 31 gennaio 2001 (doc. IV-*quater*, n. 58).
- Costituzione, art. 68, primo comma.

Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento civile a carico di un senatore per il risarcimento del danno asseritamente derivante da dichiarazioni rese nel corso di una intervista pubblicata da un quotidiano - Deliberazione di insindacabilità delle opinioni adottata dalla Camera di appartenenza - Ricorso per conflitto di attribuzione del Tribunale di Milano - Intervenuta pronuncia di non doversi procedere nei confronti del parlamentare adottata in sede penale a seguito della medesima deliberazione di insindacabilità - Ecceputa inammissibilità per l'effetto preclusivo di detta pronuncia sul giudizio civile di risarcimento danni e per insufficiente motivazione sul punto - Reiezione.

- Deliberazione del Senato della Repubblica del 31 gennaio 2001 (doc. IV-*quater*, n. 58).
- Costituzione, art. 68, primo comma.

Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento civile a carico di un senatore per il risarcimento del danno asseritamente derivante da dichiarazioni rese nel corso di una intervista pubblicata da un quotidiano - Deliberazione di insindacabilità delle opinioni adottata dalla Camera di appartenenza - Ricorso per conflitto di attribuzione del Tribunale di Milano - Lamentata lesione della sfera delle proprie attribuzioni, costituzionalmente garantita - Insussistenza del nesso funzionale tra dichiarazioni rese *extra moenia* e atti parlamentari tipici - Rilevanza della comunanza di argomenti e contesto politico - Esclusione - Riferimento, nella dichiarazione, all'istituzione di una Commissione comunale di inchiesta - Possibilità di verificare la sussistenza del nesso funzionale con riferimento a tutta l'attività della Commissione - Esclusione - Rilevanza del riferimento ai lavori di una Commissione bicamerale d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite connesse - Esclusione - Non spettanza al Senato della Repubblica di adottare la deliberazione impugnata e conseguente annullamento della stessa.

- Deliberazione del Senato della Repubblica del 31 gennaio 2001 (doc. IV-*quater*, n. 58).
- Costituzione, art. 68, primo comma

Pag. 19

N. 372. Sentenza 6 - 14 novembre 2006.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Indagini preliminari - Acquisizione dei tabulati telefonici per finalità di accertamento e repressione dei reati - Attribuzione al giudice del potere di autorizzazione preventiva e di diretta acquisizione dei dati sulle comunicazioni - Omessa indicazione dei criteri per l'esercizio di tale potere - Vaglio preventivo del giudice sulla richiesta del pubblico ministero - Mancata previsione - Lamentata irragionevolezza nonché violazione del principio di eguaglianza fra le parti processuali e di buon andamento della pubblica amministrazione - Dedotta violazione dei principi di obbligatorietà dell'azione penale e del giusto processo nonché dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti limitativi della segretezza della corrispondenza - Intervenuta modifica legislativa successiva alle ordinanze di rimessione - Necessità di nuovo esame sulla rilevanza delle questioni - Restituzione degli atti ai giudici *a quibus*.

- D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 132, comma 3, nel testo introdotto dal d.l. 24 dicembre 2003, n. 354 (convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2004, n. 45), art. 3.
- Costituzione, artt. 3, 15, 97, 111 e 112.

Processo penale - Indagini preliminari - Acquisizione dei tabulati telefonici per finalità di accertamento e repressione dei reati - Acquisibilità ed utilizzabilità per reati diversi da quelli di cui all'art. 407, comma 2, lettera a), cod. proc. pen. decorso il termine di ventiquattro mesi dalle comunicazioni interessate - Esclusione - Dedotta violazione della libertà personale e domiciliare nonché dei diritti alla salute e di proprietà - Lamentato contrasto con il principio di obbligatorietà dell'azione penale e con i principi attinenti alla funzione giurisdizionale - Carenza di motivazione sulla non manifesta infondatezza della questione - Inammissibilità.

- D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 132, comma 3, nel testo introdotto dal d.l. 24 dicembre 2003, n. 354 (convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2004, n. 45), art. 3.
- Costituzione, artt. 2, 13, 14, 32, 42, 101, 104 e 112.

Processo penale - Indagini preliminari - Acquisizione dei tabulati telefonici per finalità di accertamento e repressione dei reati - Acquisibilità ed utilizzabilità per reati diversi da quelli di cui all'art. 407, comma 2, lettera a), cod. proc. pen. decorso il termine di ventiquattro mesi dalle comunicazioni interessate - Esclusione - Dedotta violazione del diritto di difesa nonché lamentata lesione del principio di eguaglianza e dei canoni di ragionevolezza e logicità - Insussistenza - Non fondatezza della questione.

- D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 132, comma 3, nel testo introdotto dal d.l. 24 dicembre 2003, n. 354 (convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2004, n. 45), art. 3.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111

Pag. 29

N. 373. Sentenza 6 - 14 novembre 2006.

Giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Proposizione da parte di autorità giudiziaria - Atto introduttivo - Ordinanza anziché ricorso - Sussistenza dei requisiti di sostanza del ricorso - Ammissibilità del conflitto.

Parlamento - Insindacabilità - Giudizio civile per il risarcimento dei danni a seguito delle dichiarazioni rese al di fuori delle sedi assembleari da un senatore della Repubblica, riportate su un periodico - Deliberazione di insindacabilità del Senato della Repubblica - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Tribunale di Milano - Denunciata mancanza di nesso funzionale tra opinioni espresse ed esercizio delle funzioni parlamentari - Mero riferimento ad attività parlamentare e generica inerenza a temi dibattuti in Parlamento - Irrilevanza della qualifica di parlamentare rispetto all'esercizio di diritti o di doveri non richiedenti l'intermediazione della rappresentanza parlamentare - Non spettanza al Senato della Repubblica della potestà esercitata - Annullamento della delibera di insindacabilità.

- Deliberazione del Senato della Repubblica 23 luglio 2003 (doc. IV-*quater*, n. 13).
- Costituzione, art. 68, comma primo

» 36

N. 374. Ordinanza 6 - 14 novembre 2006.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Circolazione stradale - Obbligo di indossare la cintura di sicurezza - Sanzioni per l'inosservanza - Decurtazione di cinque punti dalla patente - Sospensione della patente per quindici giorni alla seconda infrazione - Violazione del principio di eguaglianza - Lesione della libertà e della dignità personale - Contrasto con il rispetto della vita privata sancito dalla dichiarazione europea dei diritti dell'uomo e dalla dichiarazione universale dei diritti dell'uomo - Violazione del principio di ragionevolezza (in raffronto alle più miti sanzioni previste per condotte maggiormente pericolose) - *Ius superveniens* confermativo delle disposizioni censurate - Insussistenza dei presupposti per la restituzione degli atti al giudice *a quo* - Omessa motivazione sulla rilevanza della questione ed insufficiente descrizione della fattispecie concreta - Manifesta inammissibilità.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 172 modificato dal d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 1º agosto 2003, n. 214.
- Costituzione, artt. 2, 3, 13, 32, comma secondo; convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, art. 8; dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, art. 29, comma secondo

Pag. 39

N. 375. Ordinanza 6 - 14 novembre 2006.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Industria e commercio - Norme della Regione Lombardia - Contributi regionali per la realizzazione di progetti concernenti la diffusione e il consolidamento dell'innovazione tecnologica nelle piccole e medie imprese - Erogazione - Procedura valutativa «a sportello» - Disponibilità finanziaria insufficiente rispetto alle domande - Concessione dei contributi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle richieste - Esclusione di una valutazione comparativa - Lamentata irrazionalità del criterio di prevalenza individuato - Inconveniente di fatto derivante dalle modalità di attuazione della norma - Manifesta infondatezza della questione.

- D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 123, art. 5, comma 3; legge della Regione Lombardia 5 gennaio 2000, n. 1, art. 2, comma 76 (combinato disposto).
- Costituzione, art. 3

» 42

N. 376. Ordinanza 6 - 14 novembre 2006.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Circolazione stradale - Guida di motoveicoli a due ruote - Obbligo di indossare il casco protettivo - Trattamento sanzionatorio per l'inosservanza - Lamentato contrasto con il principio di eguaglianza e con il diritto alla proprietà privata - Omessa descrizione delle fattispecie oggetto di giudizio con conseguente difetto di motivazione sulla rilevanza e non manifesta infondatezza della questione - Manifesta inammissibilità.

- D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, artt. 171, commi 2 e 3, e 213, comma 2-sexies (comma introdotto dall'art. 5-bis, comma 1, lettera c), numero 2, del d.l. 30 giugno 2005, n. 115, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168).
- Costituzione, artt. 3 e 42

» 44

N. 377. Ordinanza 6 - 14 novembre 2006.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impresa e imprenditore - Registro delle imprese - Iscrizione obbligatoria non effettuata nel termine assegnato dal Conservatore - Iscrizione d'ufficio da parte del giudice - Omessa notificazione dell'ordinanza di rimessione a tutte le parti in causa - Mancanza di essenziale adempimento per l'instaurazione del giudizio di costituzionalità - Manifesta inammissibilità della questione.

- Cod. civ., art. 2190.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23

» 46

N. 378. Ordinanza 6 - 14 novembre 2006.

Giudizio sull'ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale per diffamazione a mezzo stampa a carico di un deputato - Deliberazione di insindacabilità delle opinioni espresse adottata dalla Camera di appartenenza - Ricorso per conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato proposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino - Sussistenza dei requisiti soggettivo ed oggettivo per l'instaurazione del conflitto - Ammissibilità del ricorso - Comunicazione e notificazione conseguenti.

- Deliberazione della Camera dei deputati 25 luglio 2005 (doc. IV-quater, n. 117).
- Costituzione, art. 68, comma primo; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37.....

Pag. 47

N. 379. Ordinanza 6 - 14 novembre 2006.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Professioni - Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili - Articolazione dello stesso in Consiglio nazionale ed in Ordini territoriali - Disciplina dell'ambito e dell'organizzazione degli Ordini territoriali - Ricorso della Regione Toscana - Denunciata violazione della sfera di competenza legislativa regionale in materia di professioni e del principio di leale collaborazione - Rinuncia al ricorso della Regione accettata dalla parte resistente - Estinzione del processo.

- D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139, artt. 6, comma 2, 7 e 8.
- Costituzione, artt. 117 e 118; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 25.....

» 50

N. 380. Ordinanza 6 - 14 novembre 2006.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Locazione di immobili urbani - Criteri legali di determinazione del canone equo - Ripartizione del territorio comunale in tre o in cinque zone in considerazione del numero di abitanti - Lamentata irragionevolezza della scelta legislativa e diversità di trattamento degli immobili siti in comuni confinanti di diversa classe demografica - Richiesta di pronuncia additiva in una materia che implica una pluralità di soluzioni, rimesse alla discrezionalità del legislatore - Manifesta inammissibilità della questione.

- Legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 18, secondo comma.
- Costituzione, art. 3, primo comma

» 51

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 490. Ordinanza della Corte di appello di Salerno del 5 maggio 2006.

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di non luogo a procedere - Mancata previsione - Violazione del principio di ragionevolezza e del principio della parità delle parti nel contraddittorio - Lesione del principio della obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale.

- Codice di procedura penale, art. 428, come sostituito dall'art. 4 della legge 20 febbraio 2006, n. 46.
- Costituzione, artt. 3, 111, comma secondo, e 112.

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Applicabilità ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della novella - Lesione del principio della ragionevole durata del processo.

- Legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10.
- Costituzione, art. 111, comma secondo

» 55

- N. **491.** Ordinanza del Tribunale di Grosseto (pervenuta alla Corte costituzionale l'11 ottobre 2006) del 20 febbraio 2006.
- Reati e pene - Prescrizione - Reati di competenza del giudice di pace - Reati puniti con la sola pena pecuniaria - Termine di prescrizione di tre anni - Mancata previsione - Irragionevolezza per il diverso trattamento riservato a reati più gravi (che godono di tale termine di prescrizione).**
- Codice penale, art. 157, comma primo, come sostituito dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251.
 - Costituzione, art. 3 Pag. 60
- N. **492.** Ordinanza del Tribunale di Grosseto (pervenuta alla Corte costituzionale l'11 ottobre 2006) del 14 marzo 2006.
- Reati e pene - Prescrizione - Reati di competenza del giudice di pace - Reati puniti con la sola pena pecuniaria - Termine di prescrizione di tre anni - Mancata previsione - Irragionevolezza per il diverso trattamento riservato a reati più gravi (che godono di tale termine di prescrizione).**
- Codice penale, art. 157, comma primo, come sostituito dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251.
 - Costituzione, art. 3 » 64
- N. **493.** Ordinanza del Tribunale di Grosseto (pervenuta alla Corte costituzionale l'11 ottobre 2006) del 13 dicembre 2005.
- Edilizia e urbanistica - Opere su beni paesaggistici eseguite in assenza di autorizzazione o in difformità da essa - Prevista estinzione del reato, c.d. di danno ambientale, in caso di rimessione in pristino - Mancata previsione di estinzione anche del reato edilizio conseguente alla realizzazione delle stesse opere, di cui all'art. 44, lett. c), del d.P.R. n. 380/2001 (già art. 20 lett. c), legge n. 47/1985) - Ingiustificata disparità di trattamento.**
- Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, art. 181, comma 1-*quinquies*, aggiunto dall'art. 1, comma 36, della legge 15 dicembre 2004, n. 308.
 - Costituzione, art. 3 » 68
- N. **494.** Ordinanza della Corte di appello di Brescia (pervenuta alla Corte costituzionale l'11 ottobre 2006) del 17 marzo 2006.
- Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento - Preclusione, salvo nelle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, se la nuova prova è decisiva - Contrasto con il principio di ragionevolezza - Lesione del diritto di difesa - Violazione del principio del contraddittorio processuale - Contrasto con il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale.**
- Codice di procedura penale, art. 593, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46.
 - Costituzione, artt. 3, 24, 111 e 112 » 71
- N. **495.** Ordinanza della Corte di appello di Brescia (pervenuta alla Corte costituzionale l'11 ottobre 2006) del 4 aprile 2006.
- Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento - Preclusione, salvo nelle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, se la nuova prova è decisiva - Contrasto con il principio di ragionevolezza - Lesione del diritto di difesa - Violazione del principio del contraddittorio processuale - Contrasto con il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale.**
- Codice di procedura penale, art. 593, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46.
 - Costituzione, artt. 3, 24, 111 e 112 » 76

N. 496. Ordinanza della Corte di appello di Brescia del 3 maggio 2006.

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento - Preclusione, salvo nelle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, se la nuova prova è decisiva - Contrasto con il principio di ragionevolezza - Lesione del diritto di difesa - Violazione del principio del contraddittorio processuale - Contrasto con il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale.

- Codice di procedura penale, art. 593, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46.
- Costituzione, artt. 3, 24, 111 e 112.....

Pag. 80

N. 497. Ordinanza del Tribunale di Castrovillari (pervenuta alla Corte costituzionale l'11 ottobre 2006) del 4 aprile 2006.

Straniero - Espulsione amministrativa - Delitto di trattenimento nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento impartito dal questore - Arresto e contestuale giudizio direttissimo - Previsione di una nuova immediata espulsione e dell'obbligo per il giudice di rilasciare il relativo nulla osta all'atto di convalida dell'arresto - Lesione del diritto di difesa - Violazione del principio del giusto processo.

- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 3-bis, modificato dall'art. 12, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 24 e 111.....

» 85

N. 498. Ordinanza del Tribunale di Castrovillari del 21 aprile 2006.

Straniero - Espulsione amministrativa - Delitto di trattenimento nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento impartito dal questore - Arresto e contestuale giudizio direttissimo - Previsione di una nuova immediata espulsione e dell'obbligo per il giudice di rilasciare il relativo nulla osta all'atto di convalida dell'arresto - Lesione del diritto di difesa - Violazione del principio del giusto processo.

- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 3-bis, modificato dall'art. 12, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 24 e 111.....

» 86

N. 499. Ordinanza del Tribunale di Bolzano (pervenuta alla Corte costituzionale l'11 ottobre 2006) del 24 febbraio 2006.

Filiazione - Cognome dei figli naturali - Figlio naturale riconosciuto contemporaneamente da entrambi i genitori - Acquisto automatico del cognome del padre - Impossibilità di libera e concordata scelta da parte dei genitori - Irragionevolezza - Lesione del diritto all'identità personale della prole - Discriminazione in danno della madre - Violazione del principio di eguaglianza fra uomo e donna - Richiamo agli obblighi internazionali assunti dall'Italia.

- Codice civile, art. 262, primo comma, seconda frase.
- Costituzione, artt. 2 e 3; Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, adottata a New York il 18 dicembre 1979, ratificata con legge 14 marzo 1985, n. 132, art. 16; Raccomandazioni del Consiglio Europeo 28 aprile 1995, n. 1271 e 18 marzo 1998, n. 1362.....

» 88

N. 500. Ordinanza della Commissione tributaria regionale del Lazio (pervenuta alla Corte costituzionale l'11 ottobre 2006) del 25 maggio 2005.

Imposte e tasse - Tassa automobilistica - Obbligo di corresponsione in unica soluzione, con pagamenti annuali anticipati, anziché in proporzione al periodo temporale di effettiva disponibilità del veicolo - Contrasto con il principio di capacità contributiva - Lesione del principio di eguaglianza.

- Decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1983, n. 53, art. 5.
- Costituzione, artt. 3 e 42.....

» 94

- N. 501. Ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia - sezione di Lecce, del 27 aprile 2006.

Impiego pubblico - Controversie relative al conferimento degli incarichi dirigenziali - Devoluzione al giudice ordinario, anziché al giudice amministrativo - Violazione dei limiti contenuti nella legge di delega - Violazione dei tradizionali criteri di riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, attesa la natura giuridica di interesse legittimo della posizione fatta valere in giudizio a fronte dell'ampia discrezionalità esercitata dalla pubblica amministrazione con l'atto di conferimento.

- Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, art. 63.
- Costituzione, artt. 76, 77, 103 e 113.....

Pag. 97

- N. 502. Ordinanza del Giudice di pace di Comiso del 16 giugno 2006.

Circolazione stradale - Sanzioni accessorie per violazioni del codice della strada - Sequestro amministrativo e confisca obbligatoria del ciclomotore o motoveicolo adoperato per commettere talune violazioni amministrative - Contrasto con il principio di eguaglianza - Disparità di trattamento sanzionatorio fra motociclisti e automobilisti a fronte di infrazioni di analoga gravità - Violazione del principio di ragionevolezza - Contrasto con la tutela della proprietà - Sproporzione tra illecito e sanzione.

- Codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285), art. 213, commi 2-*quinquies* e 2-*sexies*, introdotti dall'art. 5-*bis* del decreto legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito con modificazioni in legge 17 agosto 2005, n. 168.
- Costituzione, artt. 3 e 42.....

» 103

- N. 503. Ordinanza del Tribunale di Trieste del 29 maggio 2006.

Straniero - Espulsione amministrativa - Rientro senza autorizzazione nel territorio dello Stato dello straniero espulso - Trattamento sanzionatorio - Reclusione da uno a quattro anni - Irragionevolezza sotto diversi profili - Eccessività e ingiustificata equiparazione al più grave reato di rientro nel territorio nazionale dopo un'espulsione disposta dal giudice - Lesione del principio della finalità rieducativa della pena.

- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 13, come modificato dall'art. 1, comma 2-*ter*, del decreto legge 14 settembre 2004, n. 241, convertito con modificazioni nella legge 12 novembre 2004, n. 271.
- Costituzione, artt. 3 e 27, comma terzo.....

» 104

- N. 504. Ordinanza della Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna del 13 giugno 2006.

Imposte e tasse - Tassa automobilistica - Obbligo di pagamento in unica soluzione, per periodi annuali fissi anticipati, anziché in proporzione ai mesi dell'anno in cui si è protratto il possesso del veicolo - Contrasto con il principio di capacità contributiva - Violazione del principio di eguaglianza.

- Decreto legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53, art. 5, commi 32, 36 e 39, in combinato disposto con l'art. 1, lett. a), del decreto ministeriale 25 novembre 1985, n. 7307.
- Costituzione, artt. 3 e 53.....

» 107

- N. 505. Ordinanza del Tribunale di Lamezia Terme del 15 giugno 2006.

Impiego pubblico - Personale degli enti locali trasferito nei ruoli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario statale (A.T.A.) - Trattamento economico - Previsione, con norma di interpretazione autentica dell'attribuzione del trattamento economico annuo in godimento al 31 dicembre 1999 - Ingiustificato deterioramento di detto personale rispetto ai lavoratori A.T.A., a parità di qualifica ed anzianità di servizio - Violazione dei principi di certezza del diritto e di affidamento - Violazione del principio della retribuzione proporzionata ed adeguata.

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 218.
- Costituzione, artt. 3 e 36.....

» 109

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 370

Sentenza 6 - 14 novembre 2006

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Consiglio delle autonomie locali - Istituzione e disciplina con legge ordinaria della Provincia autonoma di Trento - Ricorso del Governo - Eccezione di inammissibilità per omesso esame dei parametri ricavabili dallo statuto speciale - Reiezione.

- Legge della Provincia autonoma di Trento 15 giugno 2005, n. 7.
- Costituzione, art. 123, ultimo comma; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10.

Consiglio delle autonomie locali - Istituzione e disciplina con legge ordinaria della Provincia autonoma di Trento - Ricorso del Governo - Denunciata utilizzazione della fonte legislativa ordinaria in luogo di quella statutaria prevista dall'art. 123 Cost. ed applicabile alle Regioni a statuto speciale in forza dell'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001 - Non fondatezza della questione.

- Legge della Provincia autonoma di Trento 15 giugno 2005, n. 7.
- Costituzione, art. 123, ultimo comma; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10.

Consiglio delle autonomie locali - Istituzione e disciplina con legge ordinaria della Provincia autonoma di Trento - Attribuzione al Consiglio del potere di formulare proposte legislative - Ricorso del Governo - Denunciata violazione delle disposizioni statutarie che attribuiscono la potestà legislativa esclusivamente al Consiglio regionale e ai Consigli provinciali nonché lamentato contrasto con la natura consultiva del Consiglio delle autonomie locali - Intervenute modifiche legislative, soddisfattive delle censure - Cessazione della materia del contendere.

- Legge della Provincia autonoma di Trento 15 giugno 2005, n. 7, art. 8, comma 1, lettera c).
- Costituzione, art. 123, ultimo comma; d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, artt. 8, 9, 26, 47 e 60.

Consiglio delle autonomie locali - Istituzione e disciplina con legge ordinaria della Provincia autonoma di Trento - Previsione di un regolamento interno del Consiglio provinciale che disciplini la partecipazione del Consiglio delle autonomie locali all'iter di formazione delle leggi provinciali - Ricorso del Governo - Denunciata violazione delle disposizioni statutarie che attribuiscono la potestà legislativa esclusivamente al Consiglio regionale e ai Consigli provinciali nonché lamentato contrasto con la natura consultiva del Consiglio delle autonomie locali - Non fondatezza della questione.

- Legge della Provincia autonoma di Trento 15 giugno 2005, n. 7, art. 8, comma 3.
- Costituzione, art. 123, ultimo comma; d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, artt. 8, 9, 26, 47 e 60.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Provincia autonoma di Trento 15 giugno 2005, n. 7 (Istituzione e disciplina del Consiglio delle autonomie locali), nonché dell'articolo 8, commi 1, lettera *c*) e 3, della medesima legge provinciale n. 7 del 2005, promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato in data 22 agosto 2005 e depositato presso la cancelleria della Corte il successivo giorno 24 ed iscritto al n. 78 del registro ricorsi 2005;

Visto l'atto di costituzione della Provincia autonoma di Trento;

Udito nell'udienza pubblica del 10 ottobre 2006 il giudice relatore Alfonso Quaranta;

Uditi l'avvocato dello Stato Gaetano Zotta per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Giandomenico Falcon per la Provincia autonoma di Trento.

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso notificato alla Provincia autonoma di Trento in data 22 agosto 2005 e depositato presso la cancelleria della Corte il successivo giorno 24, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato la legge della Provincia autonoma di Trento 15 giugno 2005, n. 7 (Istituzione e disciplina del Consiglio delle autonomie locali), per violazione dell'art. 123 Cost., in relazione all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), nonché l'articolo 8, commi 1, lettera *c*), e 3, della medesima legge provinciale per violazione degli artt. 8, 9, 26, 47 e 60 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige).

1.1.— L'Avvocatura premette che il predetto art. 123, ultimo comma, Cost., introdotto dall'art. 7 della legge costituzionale n. 3 del 2001, dispone che «in ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali». Tale norma, pur riferita esclusivamente alle Regioni a statuto ordinario, si applica, secondo la difesa statale, anche alle Regioni a statuto speciale, in virtù della clausola contenuta nell'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, secondo cui «sino all'adeguamento dei rispettivi statuti» le disposizioni della predetta legge costituzionale «si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite». Nel ricorso si puntualizza che «tali forme di maggiore autonomia sono, naturalmente, riferite anche agli enti locali».

Da ciò consegue che anche le Regioni a statuto speciale — «per le quali non sia intervenuto l'adeguamento dello statuto nel senso dell'ampliamento delle autonomie degli enti locali» — sarebbero tenute ad istituire il predetto Consiglio delle autonomie locali «con fonte statutaria e non con fonte legislativa ordinaria». Da qui la richiesta volta ad ottenere la declaratoria di illegittimità costituzionale della legge impugnata.

1.2. — Il ricorrente impugna, inoltre, nello specifico, l'art. 8, comma 1, lettera *c*), della medesima legge provinciale, il quale dispone che al Consiglio delle autonomie locali spetta, tra le altre funzioni, anche «la formulazione di proposte legislative»; e che, «ove approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti, la proposta costituisce oggetto di apposito disegno di legge presentato dalla Giunta provinciale entro trenta giorni dal ricevimento». Il comma 3 dello stesso articolo aggiunge poi che «il regolamento interno del Consiglio provinciale disciplina modalità, termini e procedure mediante le quali il Consiglio delle autonomie locali partecipa, nel rispetto dello statuto di autonomia, all'*iter* di formazione delle leggi presso il Consiglio provinciale». Tali disposizioni, secondo il ricorrente, si porrebbero in contrasto con gli artt. 8, 9, 26 e 47 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, che attribuiscono la potestà legislativa esclusivamente al Consiglio regionale e ai Consigli provinciali, nonché violerebbero l'art. 60 dello stesso statuto «in base al quale la disciplina del diritto di iniziativa legislativa è rimessa, peraltro con esclusivo riferimento all'iniziativa popolare, alla sola legge regionale (e non provinciale)».

1.3. — Infine, il ricorrente assume che i predetti commi 1, lettera *c*), e 3 dell'art. 8 della legge provinciale n. 7 del 2005 violerebbero lo stesso art. 123, ultimo comma, Cost., perché attribuiscono al Consiglio delle autonomie locali funzioni di iniziativa legislativa, «in contrasto con la qualificazione costituzionale di detto organo come meramente consultivo».

2. — Si è costituita la Provincia autonoma di Trento chiedendo che il ricorso venga dichiarato, in via principale, inammissibile e, in via subordinata, infondato.

3. — Con memoria depositata nell'imminenza dell'udienza pubblica, la Provincia osserva che il primo motivo di censura fondato sulla violazione dell'art. 123, ultimo comma, della Costituzione dovrebbe essere dichiarato inammissibile per insufficiente motivazione in ordine all'applicabilità dell'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, così come già affermato da questa Corte con la sentenza n. 175 del 2006 in relazione ad una analoga impugnazione che ha investito la legge della Regione Sardegna 17 gennaio 2005, n. 1 (Istituzione del Consiglio delle autonomie locali e della Conferenza permanente Regioni-enti locali).

In secondo luogo, la difesa della Provincia osserva, quale ulteriore ragione di inammissibilità della censura, che nel ricorso non si chiarisce quale sia la «fonte statutaria» e cioè se essa sia lo statuto speciale ovvero la c.d. legge statutaria di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 670 del 1972. In ogni caso, il parametro sarebbe, comunque, inconferente: «se in astratto si può concepire che esso sia invocato (...) per affermare il dovere delle Regioni speciali di istituire il Consiglio delle autonomie locali, non si può ammettere che esso sia invocato per affermare il dovere delle Regioni speciali di usare (...) lo statuto ordinario».

Secondo la Provincia resistente, nel merito il ricorso è, comunque, infondato per due diversi ordini (alternativi) di motivi.

In primo luogo, perché l'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001 consente l'applicazione delle norme contemplate nel nuovo titolo V, nella misura in cui queste ultime stabiliscono forme di autonomia più ampie per le sole «Regioni e Province» e non anche per gli enti locali. Diversamente argomentando vi potrebbero essere casi, come quello in esame, in cui si realizza una contraddizione intrinseca del sistema: la previsione, infatti, di un dovere per la Regione di istituire un «organo di consultazione tra la Regione e gli enti locali» si risolverebbe in una limitazione della sua autonomia — statutaria, legislativa e amministrativa — considerato che per determinati procedimenti si dovrebbe prevedere la fase del coinvolgimento dell'organo consultivo attraverso l'utilizzo di una specifica «fonte». Né indicazioni contrarie possono essere tratte dall'art. 1 della legge impugnata nella parte in cui si afferma che l'istituzione del Consiglio delle autonomie locali è effettuata «in attuazione dell'art. 123, quarto comma, della Costituzione e dell'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3»: si tratterebbe, infatti, nella prospettiva della Provincia autonoma, di una mera dichiarazione di intenti che «rimane sul piano politico, e non assume alcun rilievo giuridico».

In secondo luogo, si osserva come, anche a volere ritenere applicabile l'art. 123, quarto comma, Cost. alla Provincia di Trento, nondimeno non potrebbe ravvisarsi la violazione né dello statuto speciale, né della legge statutaria. In relazione allo statuto speciale, la difesa provinciale osserva come lo stesso non sia nella «disponibilità» della Provincia, avendo natura di legge costituzionale soggetta a procedimento speciale. A ciò si aggiunge che l'attuale statuto non preclude, nella parte relativa agli enti locali (Titolo IV), la possibilità di una istituzione legislativa di un organo di raccordo tra Provincia ed enti locali. La Provincia assume, inoltre, che la previsione di una forma di consultazione tra Provincia ed enti locali non potrebbe rientrare nel contenuto obbligatorio della legge statutaria, di cui all'art. 47 dello statuto, non afferendo alla «forma di governo». In ultima analisi, sarebbe, dunque, legittima la istituzione e la disciplina del Consiglio delle autonomie locali con legge ordinaria.

3.1. — Per quanto attiene all'asserita illegittimità dell'art. 8, comma 1, lettera *c*), la difesa della Provincia osserva come tale disposizione sia stata sostituita dall'art. 7 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino). Secondo la originaria previsione, il Consiglio delle autonomie locali formula «proposte legislative» e, se la proposta «è approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti», essa «costituisce oggetto di apposito disegno di legge presentato dalla Giunta provinciale al Consiglio provinciale entro trenta giorni dal ricevimento». La nuova disposizione — che non è stata oggetto di impugnazione — stabilisce che, ove la proposta legislativa sia approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti, «la Giunta provinciale valuta la proposta e formula un disegno di legge tenendo conto dei contenuti della proposta medesima». Secondo la difesa della Provincia autonoma, la modifica determinerebbe la cessazione della materia del contendere. A ogni modo, si sottolinea che anche nella versione precedente la disposizione in esame non attribuiva al

Consiglio delle autonomie locali un potere di iniziativa legislativa. L'art. 8, comma 1, lettera *c*), non vincolava, infatti, la Giunta a recepire la proposta del Consiglio: «tale proposta costituiva “oggetto” del disegno di legge giuntale, per cui la Giunta poteva rielaborare liberamente la proposta del Consiglio, che, pertanto, non poteva ritenersi titolare del potere di iniziativa legislativa». La nuova formulazione riduce ulteriormente il vincolo in capo alla Giunta, in quanto l'attribuzione del potere di «valutazione» della proposta implica una discrezionalità anche sull'*an* del disegno di legge: «la proposta del Consiglio delle autonomie locali non si trasforma meccanicamente in un disegno di legge (per cui esso non è titolare neppure di un potere “indiretto” di iniziativa legislativa)».

3.2. — In relazione alla censura che ha investito l'art. 8, comma 3, della stessa legge impugnata si osserva come anche tale disposizione non conferisca alcun potere di iniziativa legislativa, ma implichi soltanto «la partecipazione ad un procedimento attivato da altri».

Secondo la difesa della Provincia autonoma, il motivo di censura in esame sarebbe, inoltre, «oscuro».

In particolare, l'art. 26 dello statuto, non prenderebbe in considerazione le leggi provinciali. Ma anche a volere ritenere che la norma si possa riferire alla competenza legislativa del Consiglio provinciale, ciò non sarebbe sufficiente a dimostrare la illegittimità della norma in esame, che non inciderebbe sul potere deliberativo finale del Consiglio. Il Consiglio non sarebbe neanche tenuto a inserire nell'ordine del giorno il disegno di legge che la Giunta abbia in ipotesi fondato sulla proposta del Consiglio delle autonomie locali.

Infine, sarebbe inconferente il riferimento all'art. 60 dello statuto, considerato che le norme impuginate non si occupano di leggi regionali, né dell'iniziativa legislativa popolare.

3.3. — Con il terzo motivo di ricorso si assume la violazione da parte dello stesso art. 8, commi 1, lettera *c*), e 3, dell'ultimo comma dell'art. 123 Cost., in quanto attribuirebbero al Consiglio delle autonomie locali funzioni di iniziativa legislativa «in contrasto con la qualificazione costituzionale di detto organo come meramente consultivo».

La infondatezza di tale censura deriverebbe, da un lato, dalla inapplicabilità, per le ragioni esposte, dell'art. 123, quarto comma, Cost. alla Provincia autonoma di Trento; dall'altro lato, dalla circostanza che le norme impuginate non attribuiscono alcun potere di iniziativa legislativa al Consiglio delle autonomie locali. In ogni caso si tratterebbe di un mero potere di impulso da esercitarsi nell'ambito di una attività di consultazione senza alcuna attribuzione di compiti deliberativi.

Considerato in diritto

1. — Con il ricorso indicato in epigrafe il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la legge della Provincia autonoma di Trento 15 giugno 2005, n. 7 (Istituzione e disciplina del Consiglio delle autonomie locali), con la quale è stato istituito e disciplinato, in ambito regionale, il Consiglio delle autonomie locali.

Con tale impugnazione il ricorrente ha sollevato, sostanzialmente, due questioni: la prima investe l'intera legge sotto il profilo della violazione dell'art. 123, ultimo comma, della Costituzione e dell'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), in quanto la istituzione del Consiglio delle autonomie locali sarebbe avvenuta con legge ordinaria e non con «fonte statutaria»; la seconda è relativa alle norme specifiche contenute nel comma 1, lettera *c*), e nel comma 3 dell'art. 8 della stessa legge provinciale, che violerebbero gli artt. 8, 9, 26, 47 e 60 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), nonché l'art. 123, ultimo comma, della Costituzione.

2. — La Provincia autonoma di Trento, costituitasi in giudizio, ha, preliminarmente, eccepito la inammissibilità della prima questione, richiamando la sentenza n. 175 del 2006 di questa Corte, pronunciata in relazione all'impugnazione proposta dallo Stato nei confronti di analoga legge della Regione Sardegna 17 gennaio 2005, n. 1 (Istituzione del Consiglio delle autonomie locali e della Conferenza permanente Regioni-enti locali). Nel merito, poi, la difesa della Provincia ha dedotto l'infondatezza di entrambe le questioni proposte.

3. — Ha carattere preliminare l'esame della eccezione di inammissibilità sollevata dalla resistente.

Tale eccezione non può essere accolta.

È pur vero che, in una fattispecie che presenta spiccata analogia con quella ora in esame, questa Corte, con la citata sentenza n. 175 del 2006, ha dichiarato la inammissibilità dell'impugnazione proposta dallo Stato nei confronti della legge della Regione Sardegna sopra citata, in base al rilievo che il ricorrente non aveva preso in esame «anche i parametri costituzionali ricavabili dal relativo statuto, al fine di valutare se effettivamente le forme di autonomia riconosciute dalla legge costituzionale n. 3 del 2001 siano più estese rispetto a quelle già risultanti dalle disposizioni statutarie».

Nella questione ora in esame, relativa alla legge emanata dalla Provincia autonoma di Trento, lo stesso legislatore provinciale ha espressamente affermato che il Consiglio delle autonomie locali viene istituito «in attuazione dell'articolo 123, quarto comma, della Costituzione e dell'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (...)» (art. 1).

In tale situazione, pur non rivestendo la suddetta autoqualificazione una importanza decisiva agli effetti della individuazione del potere in forza del quale la legge oggetto di impugnazione è stata adottata, trova tuttavia giustificazione, sul piano processuale, la prospettazione, da parte del ricorrente, quale vizio inficiante la legge stessa, della sola violazione della disposizione costituzionale di cui all'art. 123, ultimo comma, Cost. in relazione all'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001.

Non può, dunque, ritenersi sussistente la medesima ragione di inammissibilità dell'impugnazione rilevata con la sentenza n. 175 del 2006, atteso che appare in questo caso sufficiente — ai fini dell'ammissibilità del ricorso — il richiamo al parametro costituzionale indicato dallo stesso legislatore provinciale.

4. — Nel merito, la questione di costituzionalità involgente l'intera legge impugnata non è fondata.

4.1. — È, innanzitutto, opportuno sottolineare che l'ultimo comma dell'art. 123 della Costituzione, introdotto dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, stabilendo che «in ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali», ha previsto un organo costituzionalmente necessario che deve essere disciplinato dallo statuto.

La finalità perseguita è quella di garantire la presenza di una nuova forma organizzativa stabile di raccordo tra le Regioni e il sistema delle autonomie locali al fine di attuare il principio di leale collaborazione nei rapporti infraregionali.

Si tratta, dunque, di una disposizione da cui potrebbero trarre vantaggio gli enti territoriali minori, ai quali verrebbe assicurata la rappresentanza dei propri interessi in un organismo, obbligatoriamente istituito, di coordinamento tra i diversi livelli istituzionali di governo.

4.2. — Ciò precisato, ai fini della risoluzione della questione di legittimità costituzionale posta all'esame di questa Corte, occorre stabilire se la suddetta disposizione costituzionale possa trovare applicazione, in forza dell'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, anche nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome.

Per dare risposta a tale quesito, è necessario stabilire, prioritariamente, quale sia la portata e il contenuto del citato art. 10 e se, in particolare, lo stesso consenta l'estensione dell'ultimo comma dell'art. 123 della Costituzione al sistema delle autonomie speciali.

4.2.1. — Il citato art. 10 prevede che «sino all'adeguamento dei rispettivi statuti» le disposizioni del novellato titolo V della parte seconda della Costituzione «si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite». Si configura, pertanto, «un rapporto di preferenza, nel momento della loro «applicazione», in favore delle disposizioni costituzionali» che prevedono, appunto, forme di autonomia più ampie di quelle risultanti dalle disposizioni statutarie (sentenza n. 314 del 2003).

La citata disposizione costituzionale è caratterizzata da «assoluta specialità», (cfr. sentenza n. 383 del 2005) — il che la rende insuscettibile sia di interpretazione estensiva che di applicazione analogica — ed ha una finalità essenzialmente transitoria: la funzione svolta dalla norma in esame è, infatti, quella di garantire alle Regioni speciali e alle Province autonome — attraverso un procedimento di adeguamento automatico e all'esito di una valutazione complessiva dei due sistemi in comparazione — quegli spazi di maggiore autonomia previsti dalle norme contemplate dal nuovo titolo V, in attesa della revisione dei singoli statuti speciali attraverso il procedimento introdotto dalla legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2 (Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei presidenti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano). Il legislatore costituzio-

nale del 2001 ha, pertanto, perseguito, con la norma in esame, l'obiettivo di evitare che il rafforzamento del sistema delle autonomie delle Regioni ordinarie, attuato dalla riforma del titolo V, potesse determinare un divario rispetto a quelle Regioni che godono di forme e condizioni particolari di autonomia.

4.2.2. — Occorre ora verificare se il citato art. 10 trovi applicazione soltanto quando il meccanismo dallo stesso prefigurato si risolva in una maggiore autonomia per le Regioni ovvero se, come sostenuto dal ricorrente, si possa applicare anche quando l'adeguamento garantisca una maggiore autonomia degli enti territoriali minori. In altri termini, si tratta di stabilire se le norme contenute nel titolo V possano estendersi alle Regioni ad autonomia differenziata anche nell'ipotesi in cui il fine perseguito è quello di assicurare un apparato di più ampie garanzie al sistema delle autonomie nel loro complesso.

Questa Corte ritiene che il meccanismo di estensione di cui al citato art. 10 possa funzionare soltanto quando esso miri a garantire, all'esito di una valutazione complessiva, maggiore autonomia all'ente Regione e non anche all'ente locale.

La restrizione del campo di operatività della citata disposizione discende, innanzitutto, dalla stessa formulazione letterale della norma che fa esclusivo riferimento alle Regioni a statuto speciale, non inserendo così nel proprio ambito applicativo gli enti territoriali minori che — godendo, dopo la riforma del titolo V, di una sicura sfera di autonomia costituzionalmente garantita — avrebbero altrimenti ricevuto una esplicita menzione da parte del legislatore costituzionale.

A ciò è da aggiungere che, qualora si ritenesse che il citato art. 10 postuli, ai fini della sua applicazione, una valutazione del complessivo sistema delle autonomie sia regionale che locale, si potrebbe verificare il caso in cui ad una ipotetica maggiore autonomia dell'ente locale corrisponda una minore autonomia dell'ente regionale. Potrebbe, infatti, accadere che una stessa norma costituzionale, introdotta attraverso il meccanismo previsto dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, sia idonea ad incrementare gli spazi di autonomia degli enti territoriali minori e contestualmente ad incidere in negativo sull'autonomia regionale.

Questa possibile valenza non univoca della direzione di una norma costituzionale contenuta nel titolo V impedisce la stessa applicabilità della clausola di equiparazione di cui all'art. 10, la quale presuppone una comparazione tra «grandezze omogenee» (*cfr.*, sia pure ad altro proposito, sentenza n. 314 del 2003). E tale comparazione non è possibile quando la confluenza di elementi divergenti impedisce di stabilire se una disposizione costituzionale introdotta dalla legge costituzionale n. 3 del 2001 comporti o meno, per gli enti destinatari, spazi di maggiore autonomia.

Per queste ragioni deve, dunque, ritenersi che l'adeguamento automatico previsto dal citato art. 10 operi esclusivamente a favore delle autonomie regionali e non anche delle autonomie locali.

È bene, però, precisare che, come questa Corte ha più volte affermato, quando la competenza legislativa di una Regione a statuto speciale si radica sulle norme contenute nella legge costituzionale n. 3 del 2001 — perché le stesse attribuiscono una competenza legislativa «più ampia» rispetto allo statuto — le disposizioni contenute nel titolo V trovano applicazione nella loro interezza (*cfr.* sentenza n. 383 del 2005). Il che significa che la legge regionale dovrà regolamentare il settore rientrando nell'ambito della propria potestà legislativa nel rispetto dei limiti e delle condizioni che la suddetta legge costituzionale ha posto anche a garanzia delle autonomie territoriali minori espressamente menzionate.

5. — Tuttavia, anche a prescindere dai profili sopra esaminati, l'art. 123, ultimo comma, Cost. non è, comunque, estensibile alle Regioni speciali, in virtù della clausola contemplata dall'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, risultando, sotto questo specifico aspetto, ininfluente il richiamo operato dall'art. 1 della legge impugnata alle suddette norme costituzionali.

Il citato articolo 123, ultimo comma, Cost. è, infatti, una disposizione che, per il suo contenuto precettivo, si può applicare soltanto nei confronti delle Regioni a statuto ordinario, attesa la non comparabilità tra le forme di potestà statutaria delle autonomie regionali ordinarie e speciali.

Le prime hanno, infatti, una potestà di autoorganizzazione che si manifesta mediante l'emanazione di uno statuto che, a seguito dell'entrata in vigore della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 (Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni), è una fonte regionale sia pure caratterizzata da un procedimento speciale di approvazione.

Per le Regioni speciali è, invece, prevista, da un lato, una fonte statale, quale è lo statuto speciale approvato con legge costituzionale, ai sensi dell'art. 116 Cost., con la parziale modifica introdotta dalla legge costituzionale n. 3 del 2001; dall'altro, una fonte di autoorganizzazione, quale è la c.d. legge statutaria, introdotta dalla legge costituzionale n. 2 del 2001 (cfr. art. 47 dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige).

Avendo riguardo al suindicato statuto speciale, è evidente che sussiste una incompatibilità strutturale con il disposto di cui all'ultimo comma dell'art. 123 Cost.: quest'ultima disposizione, imponendo una espressa riserva statutaria, presuppone ovviamente che la fonte regolatrice sia nella disponibilità della Regione.

Del pari è insostenibile che il vincolo statutario, posto dall'ultimo comma dell'art. 123 della Costituzione, debba intendersi riferito alle c.d. leggi statutarie e, dunque, ad una fonte rientrante nella disponibilità della stessa Regione o Provincia. Non solo, infatti, la legge statutaria è una fonte facoltativa, ma sussistono talune diversità sostanziali e formali rispetto agli statuti delle Regioni ordinarie — afferenti all'oggetto, ai limiti e al procedimento di formazione — che non consentono l'adeguamento automatico previsto dalla citata norma costituzionale.

L'esistenza, pertanto, di un articolato sistema eterogeneo — che rende non comparabili la potestà statutaria ordinaria e quella speciale — implica la impossibilità di ritenere applicabile alle Regioni ad autonomia differenziata e alle Province autonome l'ultimo comma dell'art. 123 Cost.

È bene, da ultimo, precisare che rimane, comunque, fermo il potere di detti enti di prevedere, in armonia con le proprie regole statutarie, particolari modalità procedurali volte ad introdurre nel rispettivo sistema forme organizzative stabili di raccordo tra l'ente Regione e gli enti locali ispirate dalla esigenza di assicurare la osservanza del principio di leale collaborazione. Ciò tanto più se si considera che lo statuto speciale del Trentino-Alto Adige attribuisce potestà legislativa alla Regione in materia di «ordinamento degli enti locali» (art. 4, numero 3).

Per le ragioni sin qui esposte, deve, pertanto, ritenersi non fondata la questione di legittimità costituzionale che ha investito l'intera legge provinciale n. 7 del 2005.

6. — Devono ora essere esaminate le censure rivolte dal ricorrente nei confronti dell'art. 8, commi 1, lettera c), e 3 per violazione degli artt. 8, 9, 26, 47 e 60 del d.P.R. n. 670 del 1972, nonché dell'ultimo comma dell'art. 123 Cost.

6.1. — L'art. 8, comma 1, lettera c), attribuisce al Consiglio delle autonomie locali il compito di formulare «proposte legislative» che possono costituire, ove approvate secondo le modalità stabilite dalla norma in esame, «oggetto di un apposito disegno di legge» presentato dalla stessa Giunta provinciale al Consiglio provinciale. Il ricorrente assume che tale disposizione si porrebbe in contrasto con gli evocati parametri costituzionali, in quanto inciderebbe sulla funzione di iniziativa legislativa e sulle competenze legislative del Consiglio regionale e dei Consigli provinciali, nonché sulla qualificazione del Consiglio delle autonomie locali quale organo meramente consultivo.

Successivamente alla proposizione del ricorso è, però, entrato in vigore l'art. 7, comma 1, lettera c), della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), che, sostituendo l'art. 8, comma 1, lettera c), della legge provinciale n. 7 del 2005, ha previsto che, ove la proposta legislativa formulata dal Consiglio delle autonomie locali sia approvata, secondo determinate modalità, «la Giunta provinciale valuta la proposta e formula un disegno di legge tenendo conto dei contenuti della proposta medesima».

La disposizione legislativa sopravvenuta deve ritenersi soddisfattiva rispetto alle censure fatte valere nell'atto introduttivo del giudizio.

Il legislatore provinciale, attraverso la modificazione della norma censurata, ha, infatti, affermato chiaramente che la Giunta provinciale ha il potere di valutare e rielaborare il contenuto della proposta ai fini della sua inclusione in un apposito disegno di legge. È evidente, pertanto, che soltanto tale procedimento ha il valore di formale iniziativa legislativa, avendo l'attività precedente svolta dal Consiglio delle autonomie locali una mera funzione consultiva e propositiva — che non determina alcun vincolo contenutistico — al fine di facilitare forme di raccordo organizzative tra sistema regionale e sistema delle autonomie locali.

Non risultando che la norma impugnata abbia ricevuto *medio tempore* attuazione, deve, pertanto, essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione alla censura che ha investito l'art. 8, comma 1, lettera c).

6.2. — L'ultima censura investe il terzo comma dello stesso art. 8 della legge provinciale.

Tale disposizione demanda ad un regolamento interno del Consiglio provinciale di disciplinare modalità, termini e procedure mediante le quali il Consiglio delle autonomie locali partecipa, nel rispetto dello statuto di autonomia, all'*iter* di formazione delle leggi provinciali.

Il ricorrente assume che anche in questo caso sarebbero stati violati:

gli artt. 8, 9, 26 e 47 dello statuto speciale, in quanto essi attribuiscono la potestà legislativa esclusivamente al Consiglio regionale e ai Consigli provinciali;

l'art. 60 dello stesso statuto, in quanto «la disciplina del diritto di iniziativa legislativa è rimessa, peraltro con esclusivo riferimento all'iniziativa popolare, alla sola legge regionale (e non provinciale)»;

l'art. 123 Cost., il quale configura il Consiglio delle autonomie locali quale organo meramente consultivo.

La questione non è fondata.

La norma impugnata si limita ad attribuire al Consiglio delle autonomie locali un compito, da definire mediante il regolamento interno del Consiglio provinciale, nella fase di formazione delle leggi provinciali, che comunque, per espressa statuizione, deve rispettare quanto previsto dallo statuto speciale e, quindi, non può incidere in alcun modo sulla titolarità della iniziativa legislativa, né tantomeno sulle competenze legislative attribuite a determinati organi dallo statuto stesso.

Per quanto attiene, invece, alla censura di violazione dell'art. 60 del d.P.R. n. 670 del 1972, è sufficiente rilevare come la disposizione statutaria richiamata ponga una riserva di legge regionale, ma con esclusivo riferimento alla disciplina dell'iniziativa legislativa popolare, mentre la legge impugnata non solo non prevede, in generale, poteri afferenti alla fase di iniziativa legislativa, ma non si occupa neanche delle forme di iniziativa legislativa popolare.

In relazione, infine, alla censura di violazione dell'art. 123, ultimo comma, Cost., la stessa deve essere rigettata per le medesime ragioni che hanno condotto a dichiarare non fondata la questione relativa all'intera legge provinciale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'articolo 8, comma 1, lettera c), della legge della Provincia autonoma di Trento 15 giugno 2005, n. 7 (Istituzione e disciplina del Consiglio delle autonomie locali), proposta, in riferimento agli articoli 8, 9, 26, 47 e 60 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), nonché all'art. 123, ultimo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della medesima legge provinciale n. 7 del 2005, proposta, in riferimento all'articolo 123, ultimo comma, della Costituzione e all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 8, comma 3, della predetta legge provinciale n. 7 del 2005, proposta, in riferimento agli articoli 8, 9, 26, 47 e 60 del citato d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e all'art. 123, ultimo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 novembre 2006.

Il Presidente: BILE

Il redattore: QUARANTA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 14 novembre 2006.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 371

Sentenza 6 - 14 novembre 2006

Giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento civile a carico di un senatore per il risarcimento del danno asseritamente derivante da dichiarazioni rese nel corso di una intervista pubblicata da un quotidiano - Deliberazione di insindacabilità delle opinioni adottata dalla Camera di appartenenza - Ricorso per conflitto di attribuzione del Tribunale di Milano - Eccepita inammissibilità per intervenuta pronuncia di non doversi procedere nei confronti del parlamentare adottata in sede penale a seguito della medesima deliberazione di insindacabilità - Reiezione.

- Deliberazione del Senato della Repubblica del 31 gennaio 2001 (doc. IV-*quater*, n. 58).
- Costituzione, art. 68, primo comma.

Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento civile a carico di un senatore per il risarcimento del danno asseritamente derivante da dichiarazioni rese nel corso di una intervista pubblicata da un quotidiano - Deliberazione di insindacabilità delle opinioni adottata dalla Camera di appartenenza - Ricorso per conflitto di attribuzione del Tribunale di Milano - Intervenuta pronuncia di non doversi procedere nei confronti del parlamentare adottata in sede penale a seguito della medesima deliberazione di insindacabilità - Eccezione di inammissibilità per le possibili conseguenze sul rapporto tra l'azione civile esercitata in sede penale e quella esercitata in sede propria - Reiezione.

- Deliberazione del Senato della Repubblica del 31 gennaio 2001 (doc. IV-*quater*, n. 58).
- Costituzione, art. 68, primo comma.

Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento civile a carico di un senatore per il risarcimento del danno asseritamente derivante da dichiarazioni rese nel corso di una intervista pubblicata da un quotidiano - Deliberazione di insindacabilità delle opinioni adottata dalla Camera di appartenenza - Ricorso per conflitto di attribuzione del Tribunale di Milano - Intervenuta pronuncia di non doversi procedere nei confronti del parlamentare adottata in sede penale a seguito della medesima deliberazione di insindacabilità - Eccepita inammissibilità per l'effetto preclusivo di detta pronuncia sul giudizio civile di risarcimento danni e per insufficiente motivazione sul punto - Reiezione.

- Deliberazione del Senato della Repubblica del 31 gennaio 2001 (doc. IV-*quater*, n. 58).
- Costituzione, art. 68, primo comma.

Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento civile a carico di un senatore per il risarcimento del danno asseritamente derivante da dichiarazioni rese nel corso di una intervista pubblicata da un quotidiano - Deliberazione di insindacabilità delle opinioni adottata dalla Camera di appartenenza - Ricorso per conflitto di attribuzione del Tribunale di Milano - Lamentata lesione della sfera delle proprie attribuzioni, costituzionalmente garantita - Insussistenza del nesso funzionale tra dichiarazioni rese *extra moenia* e atti parlamentari tipici - Rilevanza della comunanza di argomenti e contesto politico - Esclusione - Riferimento, nella dichiarazione, all'istituzione di una Commissione comunale di inchiesta - Possibilità di verificare la sussistenza del nesso funzionale con riferimento a tutta l'attività della Commissione - Esclusione - Rilevanza del riferimento ai lavori di una Commissione bicamerale d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite connesse - Esclusione - Non spettanza al Senato della Repubblica di adottare la deliberazione impugnata e conseguente annullamento della stessa.

- Deliberazione del Senato della Repubblica del 31 gennaio 2001 (doc. IV-*quater*, n. 58).
- Costituzione, art. 68, primo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione del Senato della Repubblica del 31 gennaio 2001 relativa alla insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal senatore Riccardo De Corato nei confronti di Walter Ganapini, promosso con ricorso del Tribunale di Milano, prima sezione civile, notificato il 25 novembre 2004, depositato in cancelleria il 14 dicembre 2004 ed iscritto al n. 31 del registro conflitti 2004;

Visto l'atto di costituzione del Senato della Repubblica;

Udito nell'udienza pubblica del 10 ottobre 2006 il giudice relatore Giovanni Maria Flick;

Udito l'avvocato Nicolò Zanon per il Senato della Repubblica.

Ritenuto in fatto

1. — Con ordinanza depositata il 6 ottobre 2003, il Tribunale di Milano, I sezione civile — nel corso del giudizio civile promosso da Walter Ganapini per il risarcimento dei danni conseguenti a dichiarazioni del senatore Riccardo De Corato — ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Senato della Repubblica, in relazione alla deliberazione, adottata dall'Assemblea il 31 gennaio 2001 (documento IV-*quater*, n. 58), con la quale, in conformità alla proposta formulata dalla Giunta per le elezioni e le immunità parlamentari, si era ritenuto che i fatti per i quali è in corso tale giudizio — già oggetto di procedimento penale per diffamazione a mezzo stampa nei confronti del senatore De Corato, definito con sentenza di non doversi procedere del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza in data 21 febbraio 2001 — concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni: con conseguente insindacabilità ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione.

Il ricorrente espone che la pretesa risarcitoria si fonda sulle dichiarazioni del senatore, contenute in un'intervista al quotidiano «La Repubblica», pubblicata il 22 dicembre 1997. Il parlamentare avrebbe dichiarato — avuto riguardo ai rifiuti umidi provenienti dalla città di Milano — che «il conferimento dell'umido in discariche di mezza Italia è stata una prerogativa della giunta Formentini-Ganapini», come risulta dagli «atti della Commissione d'inchiesta del comune»; aggiungendo che «l'attuale management dell'AMSA» (Azienda municipalizzata per i servizi ambientali) «è lo stesso voluto dall'allora assessore all'ambiente Ganapini nel 1995» e che «a conferma di tutto ciò, vi è l'avviso di garanzia che la procura di Lanciano, in provincia di Chieti, aveva emesso nei confronti di Ganapini, che, violando le leggi della Regione Abruzzo, aveva conferito nelle discariche di quel comune tonnellate di rifiuti di Milano».

Il Tribunale riferisce, altresì, che in relazione a tali dichiarazioni era stato in precedenza promosso, a seguito di querela del Ganapini, un procedimento penale nei confronti del senatore De Corato per diffamazione a mezzo stampa (art. 595, terzo comma, del codice penale): procedimento a fronte del quale il Senato aveva adottato la delibera di insindacabilità dianzi indicata, cui il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza aveva aderito, pronunciando sentenza di non doversi procedere per non essere l'imputato punibile ai sensi dell'art. 68 Cost.

Rilevato che l'effetto impeditivo della prosecuzione delle attività processuali, conseguente alla delibera di insindacabilità, si estende anche al giudizio civile, il giudice ricorrente solleva conflitto di attribuzione giacché, a suo avviso, il Senato non avrebbe correttamente esercitato il proprio potere valutativo, interferendo così illegittimamente nelle attribuzioni degli organi giurisdizionali.

Alla luce della giurisprudenza di questa Corte, difatti, il «nesso funzionale» — presupposto dall'art. 68, primo comma, Cost. ai fini dell'operatività della garanzia dell'insindacabilità in rapporto alle dichiarazioni rese dal parlamentare *extra moenia* — andrebbe inteso non come semplice collegamento di argomento o contesto, ma come identificabilità della dichiarazione stessa quale espressione di attività parlamentare: pertanto occorrerebbe «la identità sostanziale di contenuto fra l'opinione espressa in sede parlamentare e quella manifestata nella sede esterna». Tale condizione non ricorrerebbe nel caso di specie, non essendo ravvisabile alcuna sostanziale identità di contenuto tra le dichiarazioni oggetto di giudizio e l'interrogazione parlamentare presentata dal senatore De Corato al Ministro dell'ambiente il 2 ottobre 1996, su cui si era essenzialmente basata la valutazione di insindacabilità del Senato.

L'interrogazione — ponendo l'accento sull'asserita incapacità del sindaco Formentini e dell'assessore all'ambiente Ganapini a gestire l'emergenza rifiuti verificatasi nella città di Milano — si era limitata a chiedere al Ministro competente se fosse a conoscenza del fatto che il consiglio comunale aveva aperto un'inchiesta su detta gestione, con la nomina di apposita commissione, i cui atti e la cui relazione finale erano stati trasmessi alla Procura della Repubblica di Milano e alla Procura regionale della Corte dei conti. L'intervista giornalistica, invece, conteneva dichiarazioni di altro tenore, prive di corrispondenza con l'atto tipico, in particolare quanto all'avviso di garanzia che la Procura della Repubblica di Lanciano avrebbe emesso nei confronti del Ganapini, per il conferimento nelle discariche di quel comune di ingenti quantitativi di rifiuti provenienti da Milano, in violazione della normativa regionale.

Alla proposizione del conflitto non sarebbe d'altra parte di ostacolo la circostanza che il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza, allineandosi alle conclusioni del Senato, abbia dichiarato di non doversi procedere, in sede penale, nei confronti del parlamentare per i medesimi fatti per i quali è in corso il giudizio civile: giacché, a mente dell'art. 652 del codice di procedura penale, nel giudizio civile di danno ha efficacia di giudicato solo la sentenza irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento, e non anche la sentenza di non doversi procedere *ex art. 425 cod. proc. pen.*, resa in esito all'udienza preliminare.

Il Tribunale ricorrente chiede, pertanto, che la Corte dichiari la non spettanza al Senato del potere di qualificare come insindacabili le dichiarazioni rese dal sen. Riccardo De Corato, oggetto del giudizio civile in questione, trattandosi di potere esercitato al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 68, primo comma, Cost. con conseguente annullamento della deliberazione adottata dal Senato in data 31 gennaio 2001.

2. — Con ordinanza n. 338 del 2004, depositata il 10 novembre 2004, la Corte ha dichiarato ammissibile il conflitto.

L'ordinanza di ammissibilità, unitamente all'atto introduttivo del giudizio, è stata notificata in data 25 novembre 2004. Il conseguente deposito è stato effettuato il 14 dicembre 2004.

3. — Nel giudizio si è costituito il Senato della Repubblica, depositando documenti e svolgendo deduzioni, a conclusione delle quali ha chiesto che la Corte dichiari inammissibile e in subordine rigetti il ricorso, dichiarando che spettava al Senato affermare l'insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost., delle opinioni espresse dal senatore De Corato nei confronti del Ganapini, oggetto del giudizio civile pendente davanti al ricorrente.

La difesa del Senato eccepisce preliminarmente l'inammissibilità del ricorso, rilevando come tale giudizio derivi da fatto materiale che aveva già formato oggetto di procedimento penale per diffamazione a mezzo stampa, conclusosi con sentenza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza di non luogo a procedere per l'insindacabilità delle dichiarazioni in assunto diffamatorie: procedimento nel quale l'attore si era costituito parte civile.

Ove la delibera di insindacabilità fosse annullata, verrebbe meno la causa di improcedibilità e, ai sensi dell'art. 345 cod. proc. pen., l'anzidetta sentenza di non luogo a procedere, ancorché non più soggetta ad impugnazione, non impedirebbe l'esercizio dell'azione penale per il medesimo fatto e contro la stessa persona. Ciò comporterebbe, tuttavia, la «reviviscenza» della *facultas eligendi* dell'attore fra una nuova costituzione nell'iniziando processo penale, con trasferimento in quella sede dell'azione civile risarcitoria, e la coltivazione di quest'ultima nella sede sua propria: esito, questo, di dubbia ragionevolezza, posto che l'anzidetta *facultas eligendi* dovrebbe ritenersi definitivamente «consumata» con la precedente opzione del Ganapini per la costituzione di parte civile nel processo penale. Ove invece si ritenesse operante il principio di immanenza della costituzione di parte civile (art. 76 cod. proc. pen.), la rimozione della causa di improcedibilità determinerebbe l'automatica riacquisizione in capo all'attore dell'anzidetta veste processuale; con la conseguenza che il giudizio civile, da cui il ricorso per conflitto di attribuzione promana, rimarrebbe sospeso, tornando ad essere il giudice penale l'organo competente a pronunciarsi (art. 75, comma 3, cod. proc. pen.).

In sostanza, dunque, l'accoglimento del ricorso determinerebbe, in alternativa, o una violazione del principio di inammissibilità del contemporaneo esercizio dell'azione civile in sede penale e civile; oppure una situazione per cui il ricorrente non potrebbe giovare della decisione favorevole del conflitto, dovendo il suo processo rimanere sospeso in attesa della decisione di un giudice penale, che, peraltro, aveva già ritenuto di non promuovere alcun conflitto di attribuzione.

In aggiunta a ciò, il ricorso implicherebbe una sorta di «giudizio di secondo grado» sulla fondatezza delle argomentazioni poste a base della delibera di insindacabilità, nel quale, peraltro, la relativa valutazione verrebbe irragionevolmente effettuata non già dal competente giudice penale d'appello, in sede di impugnazione della sentenza di non luogo a procedere, ma da un giudice diverso (quello civile).

Un ulteriore motivo di inammissibilità sarebbe rappresentato dalla insufficiente indicazione, ad opera del ricorrente, delle ragioni per le quali la pronuncia del giudice penale non impedirebbe di adottare una soluzione opposta in sede civile; con conseguente mancato assolvimento dell'onere di «preciso riferimento agli elementi indispensabili per l'identificazione delle ragioni del conflitto», più volte affermato da questa Corte.

Nel merito, la difesa del Senato osserva che il 2 ottobre 1996 il senatore De Corato aveva presentato un'interrogazione parlamentare al Ministro dell'ambiente (interrogazione n. 4-02108) concernente la grave emergenza rifiuti verificatasi nel Comune di Milano, nella quale si ricordava come il presidente della Commissione d'inchiesta attivata dal comune avesse inviato copia della propria relazione conclusiva sia alla Procura della Repubblica di Milano che alla Procura regionale della Corte dei conti: con ciò implicitamente manifestando la convinzione che i comportamenti di alcuni dei soggetti interessati dall'inchiesta potessero assumere rilevanza penale. L'interrogazione rimarcava, altresì, come in detta relazione — approvata da tutti i componenti della Commissione, con la sola eccezione del rappresentante della Lega Nord — fossero state evidenziate in modo inequivoco irregolarità ed inefficienze addebitabili tanto al sindaco *pro tempore* quanto al Ganapini, il quale, in una prima fase, aveva contemporaneamente ricoperto la carica di assessore comunale e di presidente dell'AMSA (Azienda municipalizzata per i servizi ambientali). L'atto parlamentare tipico si concludeva, quindi, con la richiesta di sapere se i predetti dati fossero noti al Ministro dell'ambiente e per quale ragione, a dispetto di essi, il Governo avesse ritenuto di rinnovare la nomina del sindaco di Milano a commissario straordinario per l'emergenza rifiuti.

L'emergenza rifiuti nella città di Milano sarebbe stata, peraltro, solo uno degli aspetti dei quali i parlamentari interessati alle vicende ambientali avevano consapevolezza in quel periodo. Nel corso della XIII legislatura era stata infatti creata, con legge 10 aprile 1997, n. 97, una Commissione parlamentare bicamerale d'inchiesta «sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse», la quale aveva dedicato una particolare attenzione alla situazione della Regione Abruzzo. Al riguardo, la difesa del Senato fa specifico riferimento: al resoconto dell'audizione del sostituto procuratore della Repubblica presso la Pretura di Pescara, effettuata il 18 novembre 1997, che dava notizia dell'esistenza di una inchiesta denominata «Gambero», da cui sarebbe emerso un «patto di azione *contra legem* fra alcune imprese di smaltimento e un certo numero di imprenditori delle Regioni centrali e settentrionali produttori di rifiuti»; al resoconto del 19 febbraio 1998, da cui risultava che una delegazione della Commissione si sarebbe successivamente recata nelle province di Teramo, Pescara e Chieti per effettuare sopralluoghi e svolgere audizioni; a quello del 27 gennaio 1999, relativo all'audizione del sostituto procuratore della Repubblica di Vasto (Chieti); alla relazione finale della Commissione, la quale — nel dar conto della notevole quantità di rifiuti pericolosi che risultavano essere stati sversati in Abruzzo — ipotizzava un inquietante legame tra i rifiuti solidi urbani prodotti a Milano e le discariche abusive abruzzesi, essendo emerso che l'Azienda municipalizzata del capoluogo lombardo non inviava direttamente i rifiuti nella predetta regione (stante il divieto posto da una legge regionale), ma erano piuttosto «le società aggiudicatrici di appalti per la separazione delle diverse frazioni di rifiuto» a spedirle ivi «per le operazioni di trattamento e cernita»: con la particolarità, tuttavia, che una volta entrato «nel presunto stabilimento, il materiale acquistava "cittadinanza" abruzzese e, di conseguenza, per circa il 90 per cento veniva smaltito come rifiuto in quel sito».

A fronte di ciò, le dichiarazioni rilasciate il 22 dicembre 1997 dal parlamentare al quotidiano «La Repubblica» rappresenterebbero, dunque, un classico caso di divulgazione alla stampa del contenuto di atti parlamentari tipici: atti costituiti non soltanto dall'interrogazione presentata il 2 ottobre 1996 sulla specifica questione del trattamento dei rifiuti prodotti nella città di Milano (oltre che da quelle, sul medesimo tema, presentate dallo stesso senatore il 6, 11 e 18 maggio 2000, cui era riferimento nella proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari), ma anche dalle acquisizioni risultanti, già nel novembre 1997, dai lavori della Commissione parlamentare d'inchiesta.

La tesi del Tribunale ricorrente — il quale, nel riconoscere che la delibera di insindacabilità adottata in relazione al procedimento penale esplicava i suoi effetti anche in sede civile (e ciò in conformità all'avviso espresso nella seduta del 27 marzo 2002 dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, che aveva perciò escluso

la necessità di rinnovarla), si era però discostato dalla pronuncia del giudice penale, sull'assunto che tra l'interrogazione parlamentare e la dichiarazione pubblicata non sarebbe riscontrabile una «sostanziale identità di contenuto», ma una mera «comunanza di argomento» — non sarebbe infatti condivisibile. In entrambi i casi, si tratterebbe della medesima vicenda (la gestione dell'emergenza rifiuti nella città di Milano), del comportamento tenuto dal medesimo soggetto (il Ganapini) e delle responsabilità anche penali in cui quest'ultimo potrebbe essere incorso a seguito di inchieste della magistratura.

Né varrebbe addurre, in contrario, che nella dichiarazione resa alla stampa si evidenziano particolari di cui non vi è traccia nell'interrogazione — quale, in specie, l'avviso di garanzia proveniente dalla Procura di Lanciano — trattandosi di meri «elementi di contorno» rispetto al contenuto principale rinvenibile anche nell'atto tipico, che rispecchiano eventi apparentemente accaduti in un momento successivo all'interrogazione. Diversamente opinando, del resto, si perverrebbe al paradosso che il parlamentare — il quale intenda divulgare *extra moenia* le preoccupazioni già espresse in una interrogazione circa la correttezza del comportamento di un determinato soggetto — si troverebbe costretto a tacere gli accadimenti temporalmente successivi che vadano a rafforzare le preoccupazioni stesse: il che equivarrebbe a sostenere che la divulgazione dell'atto parlamentare tipico può avvenire solo attraverso la diffusione dei resoconti stenografici ufficiali, negando, con ciò, che l'attività dei membri delle Camere possa proiettarsi al di fuori delle aule parlamentari nell'interesse della libera dialettica politica.

Ma anche nell'ipotesi in cui una simile ricostruzione non fosse accolta, risulterebbe comunque risolutiva, nel senso della insindacabilità della dichiarazione in questione, la considerazione che il riferimento di essa all'inchiesta abruzzese rappresenta una divulgazione delle risultanze ufficiali degli atti della Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse: atti dai quali sarebbe emersa — per quanto dianzi indicato — l'esistenza di indagini della magistratura abruzzese relative ad illeciti commessi nell'attività di smaltimento dei rifiuti provenienti anche da Milano, che è plausibile avessero interessato anche il Ganapini per le funzioni svolte nel periodo interessato.

Tale fattispecie non potrebbe essere confusa con quella degli atti tipici compiuti sul medesimo tema da parlamentari diversi dal dichiarante, con la connessa questione della possibilità o meno, per quest'ultimo, di giovare di tali atti ai fini dell'insindacabilità delle proprie dichiarazioni *extra moenia*. Le risultanze degli atti di commissioni parlamentari d'inchiesta non costituirebbero infatti «opinioni» espresse da altri parlamentari, ma dati e notizie appartenenti alla conoscenza diffusa di tutti i membri del Parlamento e della stessa pubblica opinione: onde la loro divulgazione all'esterno risulterebbe coperta non solo dalla garanzia dell'insindacabilità, di cui all'art. 68, comma primo, Cost., ma anche dal principio di pubblicità degli atti parlamentari, sulla base dell'art. 64 Cost. e — ove ritenuti ancora in vigore — degli artt. 30 e 31 del regio editto sulla stampa 26 marzo 1848, n. 695.

4. — Nell'imminenza dell'udienza pubblica il Senato della Repubblica ha depositato memoria, insistendo affinché la Corte dichiari inammissibile o, in via subordinata, rigetti il ricorso.

La difesa del Senato rimarca come, nella verifica dell'esistenza del nesso funzionale, occorra tener conto anche degli atti della Commissione di inchiesta istituita dal Comune di Milano il 19 febbraio 1996, esplicitamente richiamati nell'interrogazione parlamentare, i quali dovrebbero essere pertanto considerati parte integrante dell'interrogazione stessa: atti che — al pari di quelli della Commissione parlamentare — avevano peraltro avuto ampia eco nella pubblica opinione.

La Commissione d'inchiesta era stata in effetti costituita allo scopo di verificare la realizzazione del piano predisposto dal Ganapini — all'epoca assessore all'ambiente e presidente-commissario dell'A.M.S.A. — al fine di fronteggiare lo stato di emergenza determinatosi nel capoluogo lombardo nello smaltimento dei rifiuti e, in particolare, «gli aspetti dei rapporti commerciali instaurati dall'A.M.S.A. nei confronti delle società a cui è stato affidato l'incarico del ritiro, smaltimento e trattamento» dei rifiuti solidi urbani. Dopo aver evidenziato come fosse il Ganapini ad autorizzare i dirigenti dell'A.M.S.A. a sottoscrivere i contratti, senza peraltro che vi fosse «alcun criterio selettivo tra più ditte, né alcuna trattativa», la relazione della Commissione concludeva affermando che l'intera attività contrattuale si era svolta «all'insegna della più assoluta leggerezza», con scarsa cura dei costi e con scelte per nulla severe nei confronti di imprese resesi precedentemente inadempienti, tanto da far supporre l'esistenza di una «volontà di coprire le società amiche». Di particolare rilievo risulterebbe poi la circostanza che, secondo la Commissione, «il ricorso a ditte esterne all'A.M.S.A.» si era dimostrato «ingiustificato», perché non ci si era «curati di verificare se le imprese potevano effettuare i conferimenti»; e che anche la maggiore fra tali imprese «avesse firmato il contratto con il comune il 22 dicembre 1995 quando con delibera regionale [...] l'uso delle discariche di cui disponeva in Veneto era stato vietato dalla Regione».

Anche i contratti dell'A.M.S.A. che avevano dato origine all'inchiesta della Procura di Lanciano richiamata nell'intervista erano stati d'altra parte stipulati con le modalità aspramente criticate dalla Commissione. Il 20 feb-

braio 1996, infatti, il Ganapini, nella qualità di commissario-presidente dell'A.M.S.A., aveva autorizzato il direttore generale dell'azienda a sottoscrivere un contratto con un consorzio di imprese per il trasporto della «frazione secca» dei rifiuti solidi urbani in un impianto situato in S. Maria Imbaro (Chieti). Pochi mesi dopo, e precisamente il 29 ottobre 1996, il legale rappresentante dell'A.M.S.A. — l'ing. R. M. — era stato citato a giudizio dalla Procura della Repubblica presso la Pretura circondariale di Lanciano, in quanto imputato, in concorso con i legali rappresentanti di detto consorzio e di altre imprese che avevano preso parte alle attività di smaltimento dei rifiuti, per la violazione della normativa statale e regionale in materia di rifiuti: iniziativa giudiziale della quale era stata data peraltro notizia dagli organi di informazione.

Ad avviso della difesa del Senato, tale complesso di circostanze — unitamente al fatto che il Ganapini avesse il potere di approvare le delibere d'urgenza sulla cui base venivano predisposti i contratti fra l'A.M.S.A. e le imprese per il trasporto ed il conferimento dei rifiuti nelle discariche — «possono aver indotto il sen. De Corato a ragionare, nelle dichiarazioni al quotidiano «La Repubblica», di un avviso di garanzia a carico del dr. Ganapini».

La medesima difesa ribadisce infine l'esigenza — già evidenziata con l'atto di costituzione — di tener conto anche degli atti della Commissione parlamentare bicamerale d'inchiesta «sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse», rispetto ai quali le dichiarazioni rese dal sen. De Corato nel corso dell'intervista presenterebbero, *in parte qua*, una sostanziale identità di contenuti.

Considerato in diritto

1. — Il Tribunale di Milano, I sezione civile — investito di un giudizio civile per risarcimento danni promosso da Walter Ganapini nei confronti del senatore Riccardo De Corato — con ordinanza depositata il 6 ottobre 2003, ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Senato della Repubblica, in relazione alla deliberazione, adottata dall'Assemblea il 31 gennaio 2001 (documento IV-*quater*, n. 58), con la quale si è ritenuto che i fatti per i quali è in corso tale giudizio — già oggetto di procedimento penale per diffamazione a mezzo stampa nei confronti del parlamentare, definito con sentenza di non doversi procedere emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza in data 21 febbraio 2001 — concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni: con conseguente insindacabilità ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione.

Il giudizio civile trae origine da dichiarazioni rese dal senatore De Corato nel corso dell'intervista pubblicata sul quotidiano «La Repubblica» del 22 dicembre 1997. In esse il parlamentare avrebbe in particolare affermato, con riferimento ai rifiuti umidi provenienti dalla città di Milano, che «il conferimento dell'umido in discariche di mezza Italia è stata una prerogativa della giunta Formentini-Ganapini», ciò risultando dagli «atti della Commissione d'inchiesta del comune»; che «l'attuale management dell'AMSA» (Azienda municipalizzata per i servizi ambientali) «è lo stesso voluto dall'allora assessore all'ambiente Ganapini nel 1995»; che, «a conferma di tutto ciò, vi è l'avviso di garanzia che la Procura di Lanciano, in Provincia di Chieti, aveva emesso nei confronti di Ganapini, che, violando le leggi della Regione Abruzzo, aveva conferito nelle discariche di quel comune tonnellate di rifiuti di Milano».

Il Tribunale ricorrente ritiene insussistenti i presupposti dell'insindacabilità di cui all'art. 68, primo comma, Cost., negando segnatamente che possa ravvisarsi un nesso funzionale tra le dichiarazioni rese alla stampa e l'interrogazione parlamentare presentata il 2 ottobre 1996 dal sen. De Corato sul tema della gestione dell'emergenza rifiuti nella città di Milano, stante il difetto di identità sostanziale fra i rispettivi contenuti.

Resiste il Senato della Repubblica, eccependo l'inammissibilità del ricorso sotto diversi profili e contestando, nel merito, l'assunto del giudice ricorrente, tenuto conto anche del fatto che, in ogni caso, le dichiarazioni in questione rappresenterebbero divulgazione di risultanze ufficiali degli atti della Commissione parlamentare d'inchiesta «sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse», istituita con legge 10 aprile 1997, n. 97.

Con successiva memoria, la difesa del Senato ha altresì evidenziato l'esigenza di ricostruire i contenuti dell'interrogazione parlamentare del 2 ottobre 1996, ai fini della verifica del nesso funzionale rispetto alla successiva intervista, anche alla luce delle risultanze degli atti della Commissione d'inchiesta istituita dal Comune di Milano richiamati nell'interrogazione stessa: ottica nella quale risulterebbe avvalorata la conclusione dell'insindacabilità, *ex art. 68, primo comma, Cost.*, delle dichiarazioni rese *extra moenia*.

2. — Deve, preliminarmente, essere ribadita l'ammissibilità del conflitto, sussistendone i presupposti oggettivi e soggettivi, come già ritenuto da questa Corte con l'ordinanza n. 338 del 2004.

2.1. — Al riguardo, la proposizione del conflitto non può ritenersi preclusa dall'avvenuta pronuncia, in sede penale, di sentenza che — recependo la valutazione espressa nella delibera di insindacabilità del Senato — ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti del parlamentare per le medesime dichiarazioni attualmente oggetto del giudizio civile.

Questa Corte ha già avuto modo di affermare che la declaratoria di improcedibilità della domanda risarcitoria, resa dal giudice di primo grado uniformandosi alla delibera di insindacabilità adottata dalla Camera di appartenenza del parlamentare convenuto, non impedisce al giudice di appello di sollevare conflitto di attribuzione in relazione alla medesima delibera, dovendosi escludere che il relativo potere, ove non esercitato, si «consumi» con la decisione di prime cure (sentenza n. 235 del 2005). Una simile tesi contrasterebbe, infatti, «con il principio secondo cui il giudice d'appello, in forza dell'effetto devolutivo dell'impugnazione, ha rilevanti poteri di cognizione e di decisione e, quindi, ha il potere di porsi ogni questione non preclusa che ritenga rilevante ai fini del decidere». Per converso, da tale principio, e dall'assenza, nella legge 11 marzo 1953, n. 87, «di un termine decadenziale per la proposizione dei conflitti interorganici» consegue che anche il giudice d'appello è competente ad esprimere in via definitiva la volontà del potere cui appartiene ... ed è legittimato a proporre un conflitto non sollevato dal giudice di primo grado».

Ad analoga conclusione deve evidentemente pervenirsi *a fortiori* nel caso in esame.

La circostanza, infatti, che la sentenza penale recettiva della valutazione di insindacabilità espressa dal Senato sia stata emessa nell'udienza preliminare, e non già a seguito di dibattimento, esclude, ai sensi dell'art. 652 cod. proc. pen., che essa possa comunque avere efficacia di giudicato nel giudizio civile di danno. Il Tribunale civile ricorrente è chiamato di conseguenza a pronunciarsi sulla domanda risarcitoria senza alcuna preclusione derivante dalla decisione del giudice penale: per modo che — stante il carattere «diffuso» del potere giurisdizionale e la conseguente competenza di ciascun organo ad esso appartenente ad esprimerne in via definitiva la volontà — detto Tribunale deve considerarsi senz'altro abilitato a proporre quel conflitto di attribuzione che il giudice penale, sull'assunto della correttezza della delibera di insindacabilità, aveva viceversa ritenuto di non dover sollevare.

2.2. — Né ha pregio l'eccezione di inammissibilità avanzata dalla difesa del Senato sul rilievo delle presunte incongruenze che — avuto riguardo alla vigente disciplina dell'esercizio dell'azione civile nel processo penale — conseguirebbero all'eventuale accoglimento del ricorso.

L'eccezione poggia sulla premessa — indimostrata — che l'annullamento della delibera di insindacabilità comporterebbe, sul versante penale, l'applicabilità dell'art. 345 cod. proc. pen., in forza del quale la sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere per difetto di una condizione di procedibilità, anche se non più soggetta ad impugnazione, non impedisce, ove sopravvenga la condizione di procedibilità mancante, l'esercizio dell'azione penale per il medesimo fatto e contro la medesima persona.

A prescindere da ogni rilievo circa l'effettiva validità di tale premessa — la quale, riportando la delibera di insindacabilità alla materia delle condizioni di procedibilità, la equipara, in sostanza, al diniego di una autorizzazione a procedere; mentre l'immunità prevista dall'art. 68, primo comma, Cost. ha natura sostanziale, tanto da precludere la possibilità di far valere la responsabilità del parlamentare in ogni sede giurisdizionale, anche diversa da quella penale (sentenza n. 265 del 1997) — è assorbente la considerazione che le conseguenze che potrebbero derivare, «in seconda battuta», dall'accoglimento del conflitto, sul piano dei rapporti tra azione civile ed azione penale, restano del tutto irrilevanti ai fini dell'ammissibilità del conflitto medesimo.

Rilevato, infatti, che il Tribunale ricorrente ha non solo il potere (per quanto in precedenza osservato), ma anche — e con tutta evidenza — il concreto interesse a sollevare il conflitto, in quanto certamente influente sugli esiti del giudizio che è chiamato a celebrare, il ricorso deve ritenersi *eo ipso* ammissibile: e ciò indipendentemente dagli ipotetici sviluppi processuali ventilati dalla difesa del Senato con riferimento al supposto «recupero», da parte del danneggiato, della facoltà di scelta fra l'esercizio dell'azione risarcitoria nella sede sua propria o mediante costituzione di parte civile nel processo penale.

2.3. — Quanto, poi, all'ulteriore eccezione di inammissibilità formulata dalla difesa del Senato in correlazione alla pregressa sentenza di proscioglimento del giudice penale, la sua infondatezza è insita in quanto dianzi osservato riguardo alla carenza di ogni effetto preclusivo di detta pronuncia nel giudizio civile.

Diversamente da quanto ipotizza la difesa, il conflitto di attribuzione sollevato dal Tribunale di Milano non può essere considerato un «giudizio di secondo grado» sulla correttezza della valutazione sottesa alla delibera di insindacabilità — rispetto a quello già formulato dal giudice penale — inammissibilmente demandato ad un organo (il giudice civile di primo grado) diverso da quello che, in base alle ordinarie regole processuali, dovrebbe

essere a ciò competente (il giudice penale di appello). Al contrario, si tratta semplicemente di prender atto che il giudice civile, adito con l'azione di risarcimento del danno, è abilitato a formulare *ex novo* ed in piena autonomia — per la ragione già indicata — il giudizio precedentemente espresso dal giudice penale.

2.4. — Parimenti infondata, infine, è l'altra eccezione di inammissibilità del Senato, basata sull'assunto che il giudice ricorrente non avrebbe sufficientemente esplicitato le ragioni per le quali la pronuncia del giudice penale non gli impedirebbe di adottare una soluzione opposta.

Il Tribunale ricorrente ha infatti puntualmente indicato sia la ragione per la quale la decisione del giudice penale non può considerarsi per lui vincolante; sia i motivi per i quali tale decisione non sarebbe condivisibile, avuto riguardo segnatamente all'assenza del «nesso funzionale».

3. — Nel merito, il ricorso è fondato.

3.1. — Alla luce della ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte, la prerogativa dell'art. 68, primo comma, Cost. non copre tutte le opinioni espresse dal parlamentare nello svolgimento della sua attività politica, ma solo quelle legate da nesso funzionale con le attività svolte nella qualità di membro di una delle due Camere: nesso funzionale che, nel caso di dichiarazioni rese *extra moenia*, presuppone che queste ultime possano essere identificate come espressione dell'esercizio di attività parlamentari. Indipendentemente dall'eventuale contenuto diffamatorio delle dichiarazioni stesse, il compito di questa Corte è quindi limitato alla verifica se esse, ancorché rese fuori della sede istituzionale, siano collegate ad attività proprie del parlamentare: se costituiscano, cioè, espressione della sua funzione o ne rappresentino il momento di divulgazione all'esterno (*ex plurimis*, sentenze n. 317 del 2006; n. 28, n. 164, n. 176, n. 196 e n. 235 del 2005; n. 52 del 2002; n. 10 e n. 11 del 2000).

Affinché detto scrutinio possa avere esito positivo, occorre il concorso di un duplice requisito: un legame temporale fra l'attività parlamentare e l'attività esterna, di modo che questa assuma una finalità divulgativa della prima; e una sostanziale corrispondenza di significato tra opinioni espresse nell'esercizio di funzioni parlamentari e atti esterni, non essendo sufficienti né una mera comunanza di argomenti, né un mero contesto politico cui le prime possano riferirsi (sentenze n. 317 e 258 del 2006; nonché, con riferimento all'omologa prerogativa prevista a favore dei consiglieri regionali dall'art. 122 Cost., sentenza n. 221 del 2006). Comunanza di argomenti e «contesto politico» non valgono, difatti, in sé, a connotare le dichiarazioni esterne come espressive della funzione, ove esse — non costituendo la sostanziale riproduzione delle specifiche opinioni manifestate dal parlamentare nell'esercizio delle proprie attribuzioni — siano non già il riflesso del peculiare contributo che ciascun deputato e ciascun senatore apporta alla vita parlamentare, mediante le proprie opinioni e i propri voti (come tale coperto, a garanzia delle prerogative delle Camere, dall'insindacabilità); bensì una ulteriore e diversa articolazione di siffatto contributo, elaborata ed offerta alla pubblica opinione nell'esercizio della libera manifestazione del pensiero assicurata a tutti dall'art. 21 Cost. (sentenze n. 317 del 2006; n. 51 del 2002).

3.2. — Nel caso in esame, fra le interrogazioni parlamentari presentate dal senatore De Corato sul tema della gestione dei rifiuti nella città di Milano, sono senz'altro prive di rilievo quelle del 6, 11 e 18 maggio 2000 — di cui è menzione nella relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari che ha preceduto la delibera di insindacabilità, ma che non risultano neppure prodotte dalla difesa del Senato nel presente giudizio — in quanto posteriori, addirittura di quasi due anni e mezzo, alle dichiarazioni *extra moenia* delle quali si discute (sentenze n. 260 e n. 317 del 2006).

Riguardo all'unica interrogazione parlamentare astrattamente rilevante, in quanto anteriore alle dichiarazioni stesse — quella del 2 ottobre 1996, sulla quale, in effetti, soprattutto si fondano la relazione della Giunta e la difesa giudiziale del Senato — il profilo della contestualità e del legame temporale — da valutare, per un verso, con riferimento al margine temporale di un anno fra essa e l'intervista; e, per un altro verso, con riferimento al permanere d'attualità del dibattito parlamentare sul tema dei rifiuti — è assorbito, comunque, dalla mancanza dell'altro requisito della sostanziale identità di contenuto.

Nell'interrogazione diretta al Ministro dell'ambiente, il parlamentare denunciava, in termini del tutto generici, l'asserita «incapacità» del sindaco Formentini e del Ganapini — quest'ultimo nella duplice veste di assessore all'ambiente e di presidente dell'Azienda municipalizzata per i servizi ambientali (AMSA) — «a gestire ... in maniera funzionale» l'emergenza rifiuti verificatasi nella città di Milano: incapacità che sarebbe emersa «in maniera inequivocabile» dalle indagini svolte dall'apposita Commissione d'inchiesta istituita dal comune, la cui relazione conclusiva era stata trasmessa, con gli atti relativi, per decisione quasi unanime della Commissione stessa, alla Procura della Repubblica di Milano ed alla Procura regionale della Corte dei conti.

Nelle dichiarazioni affidate alla stampa, per converso, il senatore non si è limitato soltanto ad attribuire alla «giunta Formentini-Ganapini» un più definito — ma pur sempre generico — metodo di condotta («il conferimento dell'umido in discariche di mezza Italia»), allegando a conferma di tale addebito le risultanze dei lavori della Commissione comunale d'inchiesta («tutto ciò è agli atti della Commissione d'inchiesta del comune»); ma

ha addebitato, altresì, al Ganapini la commissione di illeciti specifici e puntualmente localizzati al di fuori del territorio milanese — e, cioè, il conferimento di «tonnellate di rifiuti di Milano» nelle discariche del Comune di Lanciano, in violazione delle leggi regionali abruzzesi — evocando, a comprova dell'affermazione, l'«avviso di garanzia» in assunto emesso nei suoi confronti dalla Procura della Repubblica presso la Pretura di quel Comune.

Posto, quindi, che nel caso di pluralità di dichiarazioni rese in un unico contesto è ben possibile individuare espressioni che, in quanto provviste di autonomo significato, sono separatamente valutabili ai fini della verifica della sussistenza del nesso funzionale (sentenza n. 246 del 2004), deve concludersi che, almeno per la parte da ultimo evidenziata, le dichiarazioni rese *extra moenia* risultano prive di riscontro nell'atto parlamentare tipico: e ciò a prescindere da ogni valutazione — che non spetta alla Corte operare — circa il carattere realmente diffamatorio delle dichiarazioni stesse (sentenza n. 10 del 2000).

Né è possibile d'altra parte ritenere — contrariamente a quanto sostenuto dal Senato — che si sia di fronte a mere «circostanze di contorno» rispetto alle opinioni già espresse in sede di interrogazione, tali da non alterare la sostanziale corrispondenza di significato tra questa e le dichiarazioni affidate alla stampa. Una ipotesi di tal fatta è stata per vero ravvisata da questa Corte in situazioni nelle quali — a fronte della deduzione di un identico fatto — le dichiarazioni esterne si limitavano a dar conto di un qualche elemento, aggiuntivo rispetto a quelli rappresentati nell'atto tipico, che poteva valere a confermarne l'esistenza (quale, ad esempio, l'avvenuta presentazione di una denuncia, da parte di terzi, per i medesimi illeciti già specificamente censurati in una interrogazione parlamentare: sentenza n. 320 del 2000); o a puntualizzarne aspetti accessori (sentenza n. 321 del 2000). Il caso in esame è diverso: nella specie si passa da un generico addebito di incapacità ed inefficienza nello svolgimento di funzioni pubbliche, sia pur con possibili riflessi in termini di rilevanza penale (evocati dal riferimento all'invio degli atti della Commissione comunale d'inchiesta alla Procura della Repubblica di Milano), all'attribuzione di puntuali comportamenti criminosi, collegati alle predette funzioni, oggetto di asserita indagine da parte di altro ufficio giudiziario.

3.3. — Sotto diverso profilo, poi, neppure è possibile accedere alla ulteriore tesi sviluppata dal Senato nella memoria illustrativa, stando alla quale il contenuto dell'interrogazione parlamentare andrebbe ricostruito alla luce di un'analitica lettura degli atti della Commissione comunale d'inchiesta in essa richiamati, che assumerebbero rilievo ai fini della verifica della sussistenza del nesso funzionale.

Il limite della guarentigia di cui all'art. 68, primo comma, Cost., per quanto attiene alle dichiarazioni rese *extra moenia*, è rappresentato, difatti, dal carattere «riproduttivo» — nella sostanza, ancorché non nel lessico — di tali dichiarazioni rispetto ai contenuti propri dell'atto parlamentare, in connessione al carattere di pubblicità dell'attività parlamentare: si ripete cioè all'esterno, divulgandolo, quanto si è affermato *intra moenia*. In quest'ottica, se l'affermazione fatta nella sede parlamentare è consistita nella mera deduzione dell'esistenza di una inchiesta amministrativa conclusasi con un certo giudizio — senza che, peraltro, dalle risultanze di tale inchiesta vengano estrapolati episodi specifici, sia pure in termini di sintesi, ponendoli in evidenza nell'atto di sindacato ispettivo — è unicamente tale affermazione che può essere «riprodotta» all'esterno con la garanzia dell'insindacabilità *ex art.* 68, primo comma, Cost.

Deve escludersi, in altre parole, che il generico richiamo, effettuato nel corso di un'interrogazione parlamentare, ad una certa fonte informativa — tanto più quando questa assuma carattere articolato e complesso, come nel caso del riferimento agli atti d'una commissione amministrativa d'inchiesta — valga a creare *eo ipso* una sorta di «contenitore» da cui attingere la «copertura», in termini di insindacabilità, per tutte le dichiarazioni *extra moenia* che trovino corrispondenza soltanto nel contenuto di tali atti.

Inoltre, nel caso di specie, neppure integrando l'interrogazione parlamentare con gli atti della Commissione comunale d'inchiesta sarebbe possibile ravvisare il requisito della sostanziale identità contenutistica con la successiva intervista. Infatti, la relazione della Commissione, prodotta in giudizio dal Senato, appare intesa essenzialmente a censurare una gestione eccessivamente «disinvoltata» sul piano amministrativo-contabile, in rapporto alla scelta delle controparti e all'esecuzione dei rapporti contrattuali; non già a formulare specifici addebiti di violazione della normativa ambientale sui rifiuti (e, in particolare, delle leggi della Regione Abruzzo): e ciò altresì per quanto concerne l'affermazione, posta in particolare evidenza nella memoria del Senato, secondo cui «il ricorso a ditte esterne all'AMSA si è dimostrato ingiustificato perché non ci si è curati di verificare se le imprese potevano effettuare i conferimenti». Anche tale affermazione appare finalizzata a denunciare l'inefficienza della gestione, come si desume dall'asserzione immediatamente successiva («Amsa non ha ritenuto di agire direttamente ancorché l'avesse potuto fare sia procurandosi i macchinari», sia ottenendo «spazi nelle discariche, spazi che in effetti ha poi dovuto procurarsi per fronteggiare le inefficienze dei contraenti»).

In simile situazione, tra le opinioni espresse nell'atto parlamentare tipico e le dichiarazioni rese alla stampa può ravvisarsi, dunque, solo una comunanza di argomento, ma non una sostanziale identità contenutistica: con conseguente non configurabilità — anche sotto tale ulteriore profilo — del nesso funzionale.

Giova aggiungere, per altro verso, che nessun rilievo può avere, ai fini dell'operatività della garanzia di cui all'art. 68, primo comma, Cost., la circostanza — sulla quale pure insiste la difesa del Senato — che gli atti della Commissione comunale d'inchiesta abbiano avuto una più o meno vasta eco negli organi di informazione e, conseguentemente, nella pubblica opinione: e ciò perché detta garanzia non è collegata alla notorietà o rilevanza pubblica dei fatti, la quale può venire semmai in rilievo al diverso fine della eventuale configurabilità del diritto di cronaca, indipendente, peraltro, dalla qualità di parlamentare di chi lo esercita.

3.4. — Quanto, poi, agli ulteriori atti parlamentari evocati dalla difesa del Senato — le risultanze dei lavori della Commissione bicamerale d'inchiesta «sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse», ex legge n. 97 del 1997: lavori ai quali non si deduce peraltro che il senatore De Corato abbia in concreto partecipato — non è necessario vagliare in questa sede la validità della tesi secondo cui alla divulgazione dei resoconti di commissioni parlamentari d'inchiesta — in quanto atti ufficiali, costituenti «patrimonio comune» di tutti i membri del Parlamento e della stessa pubblica opinione — non sarebbe estensibile il consolidato orientamento di questa Corte circa l'irrelevanza, ai fini della verifica del nesso funzionale, degli atti compiuti da parlamentari diversi dall'autore delle dichiarazioni esterne (*ex plurimis*, sentenze n. 249, n. 260 e n. 317 del 2006; n. 146 del 2005; n. 347 del 2004).

Non possono venire comunque in considerazione i resoconti delle sedute del 18 febbraio 1998 e del 27 gennaio 1999, e tanto meno la relazione finale della Commissione discussa nella seduta del 25 ottobre 2000, trattandosi di atti successivi alle dichiarazioni che hanno originato il conflitto; mentre riguardo all'unico resoconto antecedente — quello dello seduta del 18 novembre 1997 — risulta dirimente il rilievo della palese non sovrapponibilità dei relativi contenuti a quelli dell'intervista.

Per la parte che interessa, infatti, il resoconto in parola dà atto dell'avvenuta audizione, ad opera della Commissione d'inchiesta, del sostituto procuratore della Repubblica presso la Pretura di Pescara, dott. Pasquale Fimiani: audizione nel corso della quale il magistrato aveva fornito notizie relative ad una indagine, denominata «Gambero», «svolta nel recente passato riguardo ad attività illecite legate ... allo smaltimento dei rifiuti in alcune aree della Regione Abruzzo», riferendo, altresì, dell'esistenza di «un patto di azione *contra legem* fra alcune imprese di smaltimento ed un certo numero di imprenditori delle regioni centrali e settentrionali produttori di rifiuti». Nessuno specifico riferimento viene fatto, per contro, né al collegamento tra le attività illecite in questione e la gestione dell'emergenza rifiuti nella città di Milano da parte degli organi comunali a ciò preposti, né tanto meno alla persona del Ganapini.

4. — Deve quindi concludersi che il Senato della Repubblica, nel deliberare l'insindacabilità delle dichiarazioni di cui si tratta, ha violato l'art. 68, primo comma, Cost. e ha leso in tal modo le attribuzioni dell'autorità giudiziaria ricorrente.

La deliberazione di insindacabilità deve essere, pertanto, annullata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che non spettava al Senato della Repubblica deliberare che le dichiarazioni rese dal senatore Riccardo De Corato, oggetto del giudizio civile pendente davanti al Tribunale di Milano, I sezione civile, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;

Annulla, di conseguenza, la deliberazione di insindacabilità adottata dal Senato della Repubblica nella seduta del 31 gennaio 2001 (documento IV-quater, n. 58).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 novembre 2006.

Il Presidente: BILE

Il redattore: FLICK

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 14 novembre 2006.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 372

Sentenza 6 - 14 novembre 2006

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Indagini preliminari - Acquisizione dei tabulati telefonici per finalità di accertamento e repressione dei reati - Attribuzione al giudice del potere di autorizzazione preventiva e di diretta acquisizione dei dati sulle comunicazioni - Omessa indicazione dei criteri per l'esercizio di tale potere - Vaglio preventivo del giudice sulla richiesta del pubblico ministero - Mancata previsione - Lamentata irragionevolezza nonché violazione del principio di eguaglianza fra le parti processuali e di buon andamento della pubblica amministrazione - Dedotta violazione dei principi di obbligatorietà dell'azione penale e del giusto processo nonché dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti limitativi della segretezza della corrispondenza - Intervenuta modifica legislativa successiva alle ordinanze di rimessione - Necessità di nuovo esame sulla rilevanza delle questioni - Restituzione degli atti ai giudici *a quibus*.

- D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 132, comma 3, nel testo introdotto dal d.l. 24 dicembre 2003, n. 354 (convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2004, n. 45), art. 3.
- Costituzione, artt. 3, 15, 97, 111 e 112.

Processo penale - Indagini preliminari - Acquisizione dei tabulati telefonici per finalità di accertamento e repressione dei reati - Acquisibilità ed utilizzabilità per reati diversi da quelli di cui all'art. 407, comma 2, lettera a), cod. proc. pen. decorso il termine di ventiquattro mesi dalle comunicazioni interessate - Esclusione - Dedotta violazione della libertà personale e domiciliare nonché dei diritti alla salute e di proprietà - Lamentato contrasto con il principio di obbligatorietà dell'azione penale e con i principi attinenti alla funzione giurisdizionale - Carenza di motivazione sulla non manifesta infondatezza della questione - Inammissibilità.

- D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 132, comma 3, nel testo introdotto dal d.l. 24 dicembre 2003, n. 354 (convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2004, n. 45), art. 3.
- Costituzione, artt. 2, 13, 14, 32, 42, 101, 104 e 112.

Processo penale - Indagini preliminari - Acquisizione dei tabulati telefonici per finalità di accertamento e repressione dei reati - Acquisibilità ed utilizzabilità per reati diversi da quelli di cui all'art. 407, comma 2, lettera a), cod. proc. pen. decorso il termine di ventiquattro mesi dalle comunicazioni interessate - Esclusione - Dedotta violazione del diritto di difesa nonché lamentata lesione del principio di eguaglianza e dei canoni di ragionevolezza e logicità - Insussistenza - Non fondatezza della questione.

- D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 132, comma 3, nel testo introdotto dal d.l. 24 dicembre 2003, n. 354 (convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2004, n. 45), art. 3.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 132 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), come sostituito dall'art. 3 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354 (Disposizioni urgenti per il funzionamento dei tribunali delle acque, nonché interventi per l'amministrazione della giustizia), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2004, n. 45, promossi con ordinanze del 13 marzo

2004 dal giudice per le indagini preliminari nel Tribunale di Cuneo, del 12, del 25 e del 13 marzo 2004 dal giudice per le indagini preliminari nel Tribunale di Pavia, del 5 giugno 2004 dal giudice per le indagini preliminari nel Tribunale di Palmi e del 23 dicembre 2004 dal giudice per le indagini preliminari nel Tribunale di Roma, iscritte rispettivamente ai nn. 585, 746, 747, 748 e 819 del registro ordinanze 2004 e al n. 77 del registro ordinanze 2005 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 26, 39 e 43, 1^a serie speciale, dell'anno 2004 e n. 9, 1^a serie speciale, dell'anno 2005.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 ottobre 2006 il giudice relatore Gaetano Silvestri.

Ritenuto in fatto

1. — Con ordinanza del 12 marzo 2004 il giudice per le indagini preliminari nel Tribunale di Pavia ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 132, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), in riferimento agli artt. 3, 97, 111 e 112 della Costituzione, nella parte in cui dispone[va] che il pubblico ministero, per accedere a fini d'indagine a dati concernenti il traffico telefonico, debba [dovesse] ottenere, nei ventiquattro mesi successivi alle relative comunicazioni, un preventivo provvedimento giudiziale di autorizzazione o di acquisizione dei dati medesimi.

Il rimettente — nel corso di indagini preliminari per i delitti di tentata estorsione, usura ed altro — aveva ricevuto richiesta di un decreto per l'acquisizione di dati concernenti il traffico telefonico attuato mediante determinate utenze, al fine di stabilire ove si trovassero alcuni indagati in un periodo di tempo rilevante per i fatti di causa. La domanda era stata formulata dal pubblico ministero in applicazione del comma 3 dell'art. 132 del d.lgs. n. 196 del 2003, nel testo vigente al momento dell'ordinanza di rimessione, introdotto dall'art. 3 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354 (Disposizioni urgenti per il funzionamento dei tribunali delle acque, nonché interventi per l'amministrazione della giustizia), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2004, n. 45.

La questione di legittimità della norma in allora vigente è fondata sul presupposto essenziale che non fosse ragionevole l'imposizione di un vaglio giudiziale preventivo per l'accesso del pubblico ministero alle informazioni concernenti il traffico telefonico.

La norma impugnata, infatti, avrebbe configurato per il giudice un intervento inutile, non ponendo per l'acquisizione dei dati la condizione di un quadro indiziario qualificato, e non contenendo, più in generale, alcuna specificazione dei criteri per la valutazione della domanda proposta dal magistrato inquirente.

Una tale disciplina, secondo il rimettente, avrebbe pregiudicato il buon andamento dell'amministrazione della giustizia (art. 97 Cost.), specie se interpretata nel senso che al giudice spettasse non solo il compito di rilasciare l'autorizzazione, ma anche quello di provvedere alla materiale raccolta dei dati presso il gestore di telefonia, quale semplice tramite per una successiva trasmissione dei dati stessi al pubblico ministero procedente. L'ingiustificata complicazione della procedura, d'altra parte, avrebbe implicato un contrasto con il principio di obbligatorietà di esercizio dell'azione penale (art. 112 Cost.).

Ad evidenziare la complessiva irrazionalità della normativa — secondo il rimettente — concorreva l'omessa previsione della possibilità per il pubblico ministero di procedere all'indagine in via d'urgenza, salva la necessità della successiva convalida da parte del giudice: un procedimento previsto dalla legge per atti ben più intrusivi, come l'intercettazione delle comunicazioni telefoniche, ma non, appunto, per il semplice accesso ai dati esteriori concernenti dette comunicazioni.

Ulteriori profili di illegittimità della disciplina si sarebbero connessi, infine, al diverso trattamento instaurato tra la parte pubblica e la difesa della persona sottoposta alle indagini o imputata: mentre il pubblico ministero era costretto, senza alcuna eccezione, ad ottenere un provvedimento autorizzativo od acquisitivo del giudice, il difensore era invece legittimato dalla legge (ultimo periodo del comma 3 dell'art. 132 del d.lgs. n. 196 del 2003) a richiedere direttamente al gestore di telefonia i dati concernenti il traffico attuato mediante le utenze intestate al proprio assistito. In tale situazione, sarebbero stati violati «il principio di eguaglianza fra le parti» (art. 3 Cost.) e quello del «giusto processo» (art. 111 Cost.).

1.1. — Con due ordinanze di identico tenore, deliberate rispettivamente in data 13 marzo 2004 e 25 marzo 2004, il giudice per le indagini preliminari nel Tribunale di Pavia ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 97, 111 e 112 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 132, comma 3, del d.lgs. n. 196 del 2003, nella parte

in cui dispone[va] che il pubblico ministero debba [dovesse] ottenere, per l'accesso a fini di indagine a dati concernenti il traffico telefonico, un preventivo provvedimento giudiziale di autorizzazione o di acquisizione dei dati medesimi.

Nei procedimenti *a quibus* il rimettente aveva ricevuto richiesta — in fase di indagini preliminari per delitti di tentata estorsione — di un decreto per l'acquisizione di dati concernenti il traffico telefonico attuato mediante determinate utenze. Norma applicabile, al momento, era il comma 3 dell'art. 132 del d.lgs. n. 196 del 2003, nel testo introdotto dall'art. 3 del citato d.l. n. 354 del 2003, come convertito dalla legge n. 45 del 2004.

Vi è sostanziale analogia di motivazione e *petitum* tra le ordinanze di rimessione ed il provvedimento già adottato dallo stesso giudice in data 12 marzo 2004, del quale già sopra si è detto.

2. — Con ordinanza del 13 marzo 2004 il giudice per le indagini preliminari nel Tribunale di Cuneo ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 232 (*recte*: 132) del d.lgs. n. 196 del 2003 — in riferimento agli artt. 15, secondo comma, 111, secondo comma, e 3, primo comma, Cost. — nella parte in cui prevede[va] che il giudice acquisisca [acquisisse] direttamente dati sul traffico telefonico, nei ventiquattro mesi successivi alle comunicazioni interessate, senza nel contempo specificare alcun criterio per la relativa deliberazione, e nella parte in cui delinea[va], per i casi di particolare urgenza dell'indagine, un regime «più restrittivo» di quello fissato per l'intercettazione di conversazioni telefoniche.

Il rimettente, nel corso di indagini preliminari a carico di ignoti per il delitto di rapina aggravata, aveva ricevuto richiesta di un decreto per l'acquisizione di dati concernenti il traffico telefonico attuato mediante il telefono mobile sottratto alla vittima del reato. Era applicabile, al momento, il comma 3 dell'art. 132 del d.lgs. n. 196 del 2003, nel testo introdotto dall'art. 3 del citato d.l. n. 354 del 2003, come convertito dalla legge n. 45 del 2004.

Il giudice *a quo* premette di non dubitare della compatibilità costituzionale di una disciplina che contempli un intervento autorizzativo per l'acquisizione dei cd. tabulati telefonici. Considera però lesiva del «principio generale di ragionevolezza» l'omessa previsione, per i casi di urgenza, di un procedimento per l'accesso diretto del pubblico ministero ai dati conservati dai gestori di telefonia, analogo a quello esistente per l'intercettazione delle conversazioni telefoniche, che il magistrato inquirente può disporre, sia pur con la necessità di una successiva convalida da parte del giudice, sebbene si tratti di una deroga ben più pregnante alla segretezza delle comunicazioni.

Altrettanto irragionevole sarebbe stata la scelta di assegnare al giudice il compito della materiale acquisizione delle informazioni, e non piuttosto un ruolo di mera autorizzazione, come stabilito invece per le intercettazioni e, nei casi regolati dal comma 4 dell'art. 132 del citato d.lgs. n. 196 del 2003, per lo stesso accesso ai «dati esteriori» delle comunicazioni.

A parere del rimettente, oltretutto, la discrezionalità del giudice non sarebbe stata orientata da parametri di valutazione riconoscibili. La ricorrenza di sufficienti indizi, in particolare, sarebbe stata esplicitamente richiesta solo dal comma 4 dell'art. 132, relativamente a comunicazioni di oltre ventiquattro mesi antecedenti all'indagine, non costituendo dunque condizione per l'accesso ad informazioni sul traffico telefonico più recente.

L'indeterminatezza di oggetto della valutazione giudiziale si sarebbe risolta, a parere del giudice *a quo*, in carenza di elementi utili per una congrua motivazione del conseguente provvedimento. Da ciò l'asserito contrasto della norma impugnata con il secondo comma dell'art. 15 Cost., che prevede un provvedimento giudiziario motivato per la limitazione della segretezza delle comunicazioni, ed anche con l'art. 111 Cost., poiché il giudice sarebbe stato chiamato non già ad un ruolo di garanzia e controllo, ma alla diretta elaborazione di scelte investigative.

2.1. — Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, si è costituito con atto depositato il 27 luglio 2004, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente infondata.

La legge, secondo la difesa erariale, non chiamava il giudice ad acquisire direttamente i documenti concernenti il traffico telefonico, posto che ad esso non spettavano attività di iniziativa (tanto meno a carattere esecutivo) nella gestione delle indagini. Per altro verso, l'omessa puntualizzazione esplicita dei presupposti del provvedimento non avrebbe escluso la loro esistenza (e l'eventuale loro precisazione ad opera della giurisprudenza), e certamente non avrebbe precluso la motivazione giudiziale. Arbitraria infine — sempre ad avviso della Avvocatura dello Stato — l'assimilazione operata con riguardo all'effettuazione urgente di intercettazioni telefoniche: «una cosa è l'intercettazione telefonica (che concerne un momento dinamico); altra cosa è il tabulato telefonico (che concerne un momento statico)».

3. — Con ordinanza del 5 giugno 2004 il giudice per le indagini preliminari nel Tribunale di Palmi ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 132, comma 3, del d.lgs. n. 196 del 2003, in riferimento agli artt. 3, 15 e 97 Cost., nella parte in cui dispone[va] che, nei ventiquattro mesi successivi alle relative comunica-

zioni, i dati concernenti il traffico telefonico vengano [venissero] acquisiti con decreto giudiziale motivato, su istanza del pubblico ministero, senza che al giudice sia [fosse] rimessa alcuna possibilità di vaglio effettivo della richiesta.

Il rimettente, dopo aver respinto per carenza della necessaria querela una richiesta di acquisizione di «tabulati» nell'ambito di indagini per un delitto di furto, ne aveva ricevuta un'altra pertinente al medesimo fatto, riquilificata come furto aggravato (reato procedibile d'ufficio). La norma impugnata, a suo avviso, avrebbe imposto l'accoglimento della nuova richiesta, configurando l'autorizzazione, sul piano generale, come «atto dovuto» da parte del giudice.

In queste condizioni, secondo il giudice *a quo*, la prescritta motivazione dell'ordinanza si sarebbe risolta nella mera descrizione della richiesta, in contrasto con il principio di ragionevolezza (che imporrebbe, per gli atti che incidono sulla sfera giuridica dei cittadini, un «libero vaglio critico» della relativa istanza), ed in contrasto con l'art. 15 Cost., che impone un provvedimento motivato per la limitazione del diritto alla segretezza delle comunicazioni. L'eventualità del compimento di attività processuali onerose in assenza di effettive necessità d'indagine, inoltre, avrebbe implicato un contrasto con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione.

Secondo il rimettente, la questione proposta sarebbe stata rilevante in quanto, nella specie, il pubblico ministero avrebbe agito in assenza di una condizione di procedibilità, essendo insussistente l'aggravante ipotizzata e difettando la querela per il reato non circostanziato.

3.1. — Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, si è costituito con atto depositato il 23 novembre 2004, chiedendo che la questione sia dichiarata non rilevante e, comunque, manifestamente infondata.

Lo stesso rimettente, in effetti, avrebbe escluso la sussistenza di un reato procedibile, circostanza che gli avrebbe consentito di valutare negativamente la richiesta e di respingerla con un provvedimento motivato. Sarebbero comunque infondate, nel merito, le prospettate ragioni di incostituzionalità.

4. — Con ordinanza del 23 dicembre 2004 il giudice per le indagini preliminari nel Tribunale di Roma ha sollevato — in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 14, 24, 32, 42, 101, 104, 111 e 112 Cost. — questione di legittimità costituzionale dell'art. 132 del d.lgs. n. 196 del 2003 nella parte in cui esclude, decorso il termine di ventiquattro mesi, l'acquisibilità e l'utilizzabilità dei dati di traffico telefonico per finalità di repressione di reati diversi da quelli di cui all'art. 407, comma 2, lettera *a*), del codice di procedura penale.

La questione è stata posta nell'ambito di un procedimento contro ignoti, relativo ad un fatto di omicidio colposo connesso alla circolazione stradale, ove si è manifestata l'esigenza di ricostruire le comunicazioni attuate mediante una determinata utenza mobile, in una data successiva di oltre ventiquattro mesi (ma non di oltre quarantotto) alle comunicazioni medesime. Secondo la normativa già vigente al momento dell'ordinanza di rimessione — cioè l'art. 132, comma 4, del d.lgs. n. 196 del 2003, nel testo introdotto dall'art. 3 del d.l. n. 354 del 2003, come convertito dalla legge n. 45 del 2004 — i dati rilevanti per l'indagine sarebbero stati acquisibili solo se si fosse proceduto per uno dei gravi reati elencati alla lettera *a*) del comma 2 dell'art. 407 cod. proc. pen., tra i quali non è compreso l'omicidio colposo. Dunque l'istanza di acquisizione formulata dal pubblico ministero avrebbe dovuto essere respinta, pur essendo le informazioni necessarie per l'accertamento dei fatti ancora disponibili, in quanto conservate proprio in applicazione del comma 4 del citato art. 132.

Il giudice *a quo* dubita che la norma impugnata assicuri un ragionevole temperamento tra opposte esigenze di tutela. Se da un lato è sostenibile (per quanto, a parere del giudice rimettente, opinabile) che tra i diritti inviolabili della persona sia compreso quello alla protezione dei dati personali, sull'opposto versante si trovano posizioni ed interessi certamente assistiti dalla medesima garanzia costituzionale, e specificamente sottoposti a tutela: dal diritto alla libertà personale (art. 13 Cost.) a quello all'integrità fisica e alla salute (art. 32 Cost.), dal diritto all'inviolabilità del domicilio (art. 14 Cost.) a quello di proprietà (art. 42 Cost.), fino alla più generale aspettativa che lo Stato preservi, attraverso il perseguimento in sede giurisdizionale dei comportamenti criminosi, le condizioni essenziali della convivenza civile (artt. 101, 104 e 112 Cost.).

I rilevanti limiti fissati per l'accesso ai «tabulati» comporterebbero, d'altra parte, una forte compressione del diritto di difesa del cittadino accusato di un reato e della persona offesa dal reato medesimo, precludendo la possibilità di ottenere informazioni utili e, dunque, l'acquisizione di mezzi di prova da spendere a sostegno della rispettiva posizione processuale (artt. 24 e 111, terzo comma, Cost.).

Secondo il rimettente, quale che sia la tutela costituzionalmente imposta per la riservatezza dei dati personali, il sacrificio determinatosi per i diritti appena elencati sarebbe irrazionale ed eccessivo. I limiti posti alla conservazione dei dati si giustificano per il rischio, progressivamente più elevato e meno giustificato, che degli stessi dati venga fatta un'illecita utilizzazione, da parte del gestore o di terze persone. Non sarebbe dunque in discus-

sione la legittimità della scelta legislativa di imporre, entro un lasso di tempo determinato, la cancellazione delle informazioni sul traffico telefonico. Sarebbe irrazionale, piuttosto, il sacrificio dei diritti «contrapposti» per tutta la fase in cui dette informazioni vengono conservate ad altri fini, restando dunque esposte al rischio della illecita diffusione. Nel periodo compreso tra i ventiquattro ed i quarantotto mesi, in particolare, il potenziale pregiudizio per la riservatezza resterebbe inalterato, ed anzi si aggraverebbe progressivamente, senza che ciò sia compensato dalla disponibilità di eventuali prove della commissione di delitti anche molto gravi, per quanto non compresi nell'elenco fissato alla lettera *a*) del comma 1 dell'art. 407 cod. proc. pen. La stessa discriminazione tra i reati suscettibili di indagine e quelli esclusi, in un tale contesto, resterebbe priva di fondamento oggettivo e comunque di ragionevolezza.

L'irrazionalità del sistema sarebbe ancor più evidente, secondo il giudice *a quo*, considerando che la legge impone la conservazione dei dati di traffico telefonico anche oltre la soglia dei quattro anni e, dunque, per un periodo durante il quale la loro acquisizione a fini di indagine penale è preclusa in assoluto. Il rimettente si riferisce, in particolare, al comma 6-*bis* dell'art. 181 del d.lgs. n. 196 del 2003, introdotto dall'art. 4 del d.l. n. 354 del 2003 (come convertito dalla legge n. 45 del 2004), che, sia pure in via transitoria, avrebbe fissato per la conservazione dei dati il termine di cinque anni (mediante rinvio alla previsione dell'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171, la quale disciplina il trattamento finalizzato alla composizione dei rapporti contrattuali tra utenti e gestori dei servizi di telefonia).

Il giudice *a quo* osserva da ultimo che — se si giungesse ad escludere che la riservatezza dei dati personali costituisca oggetto di un diritto inviolabile della persona, come tale dotato di rango pari a quello dei diritti ad esso «contrapposti» — resterebbe delegittimata in radice la scelta legislativa di vietare all'autorità giudiziaria, «fin tanto che in natura (e cioè presso il fornitore) esista il bene «dato personale»», di accedere alle relative informazioni per fini di accertamento della verità e di tutela dei diritti inviolabili offesi da comportamenti criminosi.

Considerato in diritto

1. — Il giudice per le indagini preliminari nel Tribunale di Pavia, con tre distinte ordinanze deliberate in altrettanti procedimenti, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 132, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), in riferimento agli artt. 3, 97, 111 e 112 della Costituzione, nella parte in cui disponeva che il pubblico ministero, per accedere a fini d'indagine a dati concernenti il traffico telefonico, dovesse ottenere, nei ventiquattro mesi successivi alle relative comunicazioni, un preventivo provvedimento giudiziale di autorizzazione o di acquisizione dei dati medesimi.

Anche la questione sollevata dal giudice per le indagini preliminari nel Tribunale di Cuneo — in riferimento agli artt. 15, secondo comma, 111, secondo comma, e 3, primo comma, Cost. — concerne il disposto in allora vigente del comma 3 dell'art. 132 del d.lgs. n. 196 del 2003, nella parte in cui prevedeva che il giudice acquisisse direttamente dati sul traffico telefonico, nei ventiquattro mesi successivi alle comunicazioni interessate, senza nel contempo specificare alcun criterio per la relativa deliberazione, e nella parte in cui delineava, per i casi di particolare urgenza dell'indagine, un regime «più restrittivo» di quello fissato per l'intercettazione di conversazioni telefoniche, non contemplando la possibilità per il pubblico ministero di adottare un proprio provvedimento acquisitivo, suscettibile di successiva convalida da parte del giudice.

Il giudice per le indagini preliminari nel Tribunale di Palmi, dal canto proprio, dubita della legittimità costituzionale della norma citata, in riferimento agli artt. 3, 15 e 97 Cost., poiché la norma stessa — pur disponendo che, nei ventiquattro mesi successivi alle relative comunicazioni, i dati concernenti il traffico telefonico venissero acquisiti, su istanza del pubblico ministero, con decreto giudiziale motivato — non avrebbe rimesso al giudice alcuna possibilità di vaglio effettivo e «critico» della richiesta.

Anche il giudice per le indagini preliminari nel Tribunale di Roma, infine, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 132 del d.lgs. n. 196 del 2003, in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 14, 24, 32, 42, 101, 104, 111 e 112 della Costituzione. La questione concerne, in questo caso, la disciplina dell'accesso ai dati di traffico telefonico ad oltre ventiquattro mesi dall'effettuazione delle relative comunicazioni, nella parte in cui preclude l'acquisizione dei dati stessi per finalità di repressione di reati non compresi nella previsione di cui all'art. 407, comma 2, lettera *a*), del codice di procedura penale.

2. — Tutte le questioni indicate riguardano il disposto dell'art. 132 del d.lgs. n. 196 del 2003, nel testo introdotto dall'art. 3 del d.l. n. 354 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2004. Può essere quindi disposta la riunione dei relativi giudizi.

3. — Le ordinanze dei Giudici per le indagini preliminari nei Tribunali di Pavia, Cuneo e Palmi, hanno ad oggetto la disciplina dell'accesso ai dati di traffico telefonico nei ventiquattro mesi successivi alle relative comunicazioni, ed attengono in vario modo alla necessità di un intervento del giudice, a carattere autorizzatorio se non addirittura materialmente acquisitivo, affinché il pubblico ministero potesse ottenere — secondo la normativa vigente alle date dei rispettivi atti introduttivi — le informazioni richieste presso i gestori del servizio di telefonia.

La materia è stata profondamente innovata, dopo le ordinanze di rimessione, dall'art. 6 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144 (Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale), come convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155.

Nel testo attualmente in vigore, il comma 3 dell'art. 132 del d.lgs. n. 196 del 2003 dispone che, nel termine di ventiquattro mesi dall'effettuazione delle comunicazioni relative, i dati di traffico telefonico sono acquisiti direttamente dal pubblico ministero, con un proprio decreto motivato.

Una tale disciplina incide, all'evidenza, su tutti gli aspetti delle questioni sollevate, elidendo i problemi connessi ai presupposti ed alla motivazione del provvedimento giudiziale, rimettendo al pubblico ministero il controllo sui tempi dell'indagine ed assegnandogli, infine, un potere di iniziativa diretta analogo a quello già previsto per il difensore della persona sottoposta alle indagini o imputata.

Con riguardo poi alle investigazioni successive di oltre ventiquattro mesi alla raccolta dei dati di traffico, per le quali ancor oggi è necessario che il giudice — ove ritenga la sussistenza di sufficienti indizi dei delitti di cui all'art. 407, comma 2, lettera a), cod. proc. pen. — rilasci un'autorizzazione con proprio decreto motivato, è prevista la possibilità di un provvedimento urgente del pubblico ministero, secondo la procedura descritta al comma 4-bis del nuovo testo dell'art. 132 sopra citato.

Gli atti vanno quindi restituiti ai giudici a *quibus* per un nuovo esame della rilevanza delle questioni proposte alla luce dello *ius superveniens*.

4. — La questione posta dal giudice per le indagini preliminari nel Tribunale di Roma — il quale dubita della legittimità costituzionale dell'art. 132 del d.lgs. n. 196 del 2003, nella parte in cui esclude, decorso il termine di ventiquattro mesi, che possano essere acquisiti e utilizzati dati di traffico telefonico per finalità di repressione di reati diversi da quelli di cui all'art. 407, comma 2, lettera a), cod. proc. pen. — è inammissibile con riferimento ai parametri di cui agli artt. 2, 13, 14, 32, 42, 101, 104 e 112 della Costituzione, data l'assenza di motivazione sulla non manifesta infondatezza.

5. — Con riferimento all'art. 3, in connessione con gli artt. 24 e 111 Cost., la questione non è fondata.

5.1. — Il legislatore ha operato un bilanciamento tra il principio costituzionale della tutela della riservatezza dei dati relativi alle comunicazioni telefoniche, riconducibile all'art. 15 Cost. (sentenza n. 81 del 1993), e l'interesse della collettività, anch'esso costituzionalmente protetto, alla repressione degli illeciti penali. Il sindacato di legittimità di questa Corte deve limitarsi alla verifica che la norma impugnata non abbia imposto limitazioni manifestamente irragionevoli dell'uno o dell'altro.

5.2. — Lo scrutinio di costituzionalità non deve essere effettuato in astratto, tra i valori in sé e per sé considerati, ma in concreto, valutando l'interazione reciproca tra l'accrescimento di tutela dell'uno e la corrispondente diminuzione di garanzia dell'altro, come disposti dal legislatore in vista della composizione del potenziale contrasto.

Con riferimento al caso *de quo*, non è condivisibile l'argomentazione del giudice rimettente, tesa a dimostrare la presunta irragionevolezza della norma che dispone l'accessibilità dei dati, da parte dell'autorità giudiziaria, per ventiquattro mesi ai fini dell'accertamento e della repressione dei reati in generale, e per ulteriori ventiquattro mesi quando si tratti dei reati di cui all'art. 407, comma 2, lettera a), cod. proc. pen. Tale argomentazione si basa sul rilievo che vi sarebbe un sacrificio maggiore dell'interesse alla repressione della generalità dei reati rispetto a quello riguardante i delitti elencati nella suddetta norma del codice di rito penale, senza che da tale differenziazione derivi una maggiore tutela per il diritto alla riservatezza. In altre parole, secondo il giudice rimettente, l'esistenza fisica dei dati, non ancora distrutti, comporterebbe un tasso di pericolosità, derivante dalla possibile illecita diffusione degli stessi, destinato a rimanere costante per tutto il tempo anteriore la loro distruzione, senza subire variazioni in rapporto alla gravità dei reati. Da ciò discenderebbe l'irragionevolezza della bipartizione — contenuta nella norma censurata — dei termini di accessibilità dei dati da parte dell'autorità giudiziaria.

L'infondatezza del ragionamento si coglie se si pensa all'influenza reciproca tra le due tutele, che si mantengono in equilibrio — secondo la valutazione del legislatore — sin quando sono messe a confronto entità di peso ritenuto equivalente (ventiquattro mesi a fronte della generalità dei reati, esclusi quelli di cui all'art. 407, comma 2, lettera a), cod. proc. pen.). Lo stesso legislatore ha ritenuto che, per mantenere l'equilibrio, all'aumento del peso di una delle due entità debba corrispondere un proporzionale aumento dell'altra, con la conseguenza

che, in corrispondenza di reati di particolare gravità, la limitazione, in termini relativi, della tutela della riservatezza è stata aumentata in ragione del maggior disvalore sociale sotteso ai reati di cui all'art. 407, comma 2, lettera a), cod. proc. pen.

Questa Corte ha già espresso l'orientamento di metodo sopra illustrato, con riferimento a materia analoga a quella in cui si inserisce la questione oggetto del presente giudizio: «l'utilizzazione delle intercettazioni telefoniche in procedimenti diversi, limitatamente all'accertamento di una categoria predeterminata di reati presuntivamente capaci di destare particolare allarme sociale, costituisce indubbiamente un non irragionevole bilanciamento operato discrezionalmente dal legislatore fra il valore costituzionale rappresentato dal diritto inviolabile dei singoli individui alla libertà e alla segretezza delle loro comunicazioni e quello rappresentato dall'interesse pubblico primario alla repressione dei reati e al perseguimento in giudizio di coloro che delinquono» (sentenza n. 63 del 1994).

5.3. — In definitiva, la tutela del diritto alla riservatezza può subire variazioni in rapporto all'esigenza concreta — purché costituzionalmente protetta — posta a raffronto. Affinché la norma sfugga alla censura di illegittimità costituzionale non è necessario, come ritiene il giudice *a quo*, che dalla differente disciplina del tempo di accessibilità dei dati, a seconda della gravità dei reati da perseguire, derivi una maggiore o minore tutela del diritto alla riservatezza; è sufficiente che la maggiore o minore limitazione sia posta in rapporto con la maggiore o minore gravità attribuita dal legislatore a reati diversi, individuati secondo scelte di politica criminale non censurabili in questa sede. Fermo restando il criterio generale di bilanciamento in astratto, spetta al legislatore individuare specifici equilibri non manifestamente irragionevoli, come avviene nel caso oggetto del presente giudizio.

6. — La non manifesta irragionevolezza della differenza di disciplina disposta dalla norma impugnata conduce all'ulteriore, logica conclusione che non esiste una ingiustificata disparità delle tutele offerte alle parti nel processo penale dagli artt. 24 e 111 Cost., così come prospettata nell'ordinanza di remissione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 132 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), sollevata dal giudice delle indagini preliminari nel Tribunale di Roma in riferimento agli artt. 2, 13, 14, 32, 42, 101, 104 e 112 della Costituzione;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dallo stesso giudice, in relazione alla medesima norma, con riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione;

Ordina la restituzione degli atti ai Giudici per le indagini preliminari nei Tribunali di Pavia, Cuneo e Palmi.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 novembre 2006.

Il Presidente: BILE

Il redattore: SILVESTRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 14 novembre 2006.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 373

Sentenza 6 - 14 novembre 2006

Giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Proposizione da parte di autorità giudiziaria - Atto introduttivo - Ordinanza anziché ricorso - Sussistenza dei requisiti di sostanza del ricorso - Ammissibilità del conflitto.

Parlamento - Insindacabilità - Giudizio civile per il risarcimento dei danni a seguito delle dichiarazioni rese al di fuori delle sedi assembleari da un senatore della Repubblica, riportate su un periodico - Deliberazione di insindacabilità del Senato della Repubblica - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Tribunale di Milano - Denunciata mancanza di nesso funzionale tra opinioni espresse ed esercizio delle funzioni parlamentari - Mero riferimento ad attività parlamentare e generica inerenza a temi dibattuti in Parlamento - Irrilevanza della qualifica di parlamentare rispetto all'esercizio di diritti o di doveri non richiedenti l'intermediazione della rappresentanza parlamentare - Non spettanza al Senato della Repubblica della potestà esercitata - Annulamento della delibera di insindacabilità.

- Deliberazione del Senato della Repubblica 23 luglio 2003 (doc. IV-*quater*, n. 13).
- Costituzione, art. 68, comma primo.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione del Senato della Repubblica del 23 luglio 2003, relativa alla insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal senatore Raffaele Jannuzzi nei confronti della dottoressa Anna Maria Leone, promosso con ricorso del Tribunale di Milano, sezione I civile, notificato il 25 novembre 2004, depositato in cancelleria il 14 dicembre 2004 ed iscritto al n. 30 del registro conflitti 2004;

Visto l'atto di costituzione del Senato della Repubblica;

Udito nell'udienza pubblica del 24 ottobre 2006 il giudice relatore Franco Bile;

Udito l'avvocato Giovanni Pitruzzella per il Senato della Repubblica.

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di un giudizio civile, promosso dalla dottoressa Anna Maria Leone, magistrato con funzioni di sostituto procuratore generale presso la Corte d'appello di Palermo, contro il senatore Raffaele Jannuzzi, il Tribunale di Milano, sezione I civile, in composizione monocratica, con ordinanza emessa il 13 novembre 2003 (e pervenuta alla Corte il 18 novembre 2003), ha proposto conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato avverso la delibera adottata il 23 luglio 2003 (doc. IV-*quater*, n. 13), con la quale il Senato della Repubblica ha dichiarato che i fatti oggetto di quel processo civile concernono opinioni espresse dal convenuto, quale membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione.

Il giudizio concerne la richiesta di risarcimento dei danni, asseritamente subiti dall'attrice in conseguenza di un articolo, a firma del convenuto, pubblicato sul settimanale Panorama il 22 ottobre 2002, con il titolo «Pres-

sione bassa ed udienze infinite» — riguardante il processo d'appello nei confronti del senatore Giulio Andreotti, all'epoca in corso a Palermo, in cui la medesima attrice sosteneva il ruolo di pubblico ministero d'udienza insieme ad altro magistrato — nel cui contesto, in particolare, si riferiva di un'abnorme dilatazione dei tempi processuali conseguente a mere esigenze personali della stessa e ad un errore in cui sarebbe incorsa nel richiamare l'appartenenza politica di un soggetto tra i molti implicati nel processo.

Trascritto il contenuto dell'articolo in contestazione, il ricorrente lamenta l'illegittimo esercizio del potere valutativo del Senato, a motivo dell'inesistenza nella condotta del parlamentare del necessario nesso fra le opinioni da lui espresse e l'esercizio delle sue funzioni, che non può essere ravvisato nel semplice collegamento di argomento e di contesto tra attività parlamentare e dichiarazione. Al contrario, il Tribunale ritiene che le affermazioni contenute nell'articolo in esame, pubblicato su di un settimanale in una rubrica di commenti, devono ritenersi prive di alcun nesso funzionale con atti rientranti nel mandato parlamentare, non risultando dagli atti di causa — ed in particolare dagli atti parlamentari relativi alla discussione ed alla deliberazione del Senato, nonché dalle difese della parte convenuta — che il loro contenuto corrisponda a dichiarazioni del senatore Jannuzzi espresse in sede parlamentare, ovvero costituisca divulgazione di opinioni espresse dal medesimo nell'ambito di atti parlamentari tipici.

Affermata dunque l'ammissibilità del conflitto sotto il profilo soggettivo ed oggettivo, il Tribunale di Milano, sospeso il giudizio, ha concluso chiedendo che la Corte costituzionale: a) «dichiari che non spettava al Senato della Repubblica il potere di qualificare come insindacabili le dichiarazioni contestate al senatore Raffaele (Lino) Jannuzzi, in quanto esercitato al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 68 primo comma Cost.»; b) «annulli la relativa deliberazione del Senato della Repubblica adottata in data 23 luglio 2003».

2. — Il conflitto è stato dichiarato ammissibile dalla Corte costituzionale con ordinanza n. 337 del 10 novembre 2004.

A cura del Tribunale di Milano, la predetta ordinanza è stata notificata al Senato della Repubblica, unitamente all'atto introduttivo, in data 25 novembre, e, ai fini del prescritto deposito, gli atti sono stati inviati a mezzo del servizio postale e sono pervenuti nella cancelleria della Corte il successivo 14 dicembre.

3. — Con memoria depositata in pari data, si è costituito il Senato della Repubblica, concludendo per la declaratoria di infondatezza del conflitto.

Richiamata l'evoluzione della giurisprudenza costituzionale sulla ricorrenza del nesso funzionale in tema di opinioni rese dal parlamentare *extra moenia* e sottolineato come la Corte abbia storicamente evitato di darne una definizione stringente, preferendo verificarne la ricorrenza caso per caso, la difesa del Senato afferma che l'attività di parlamentare e giornalista svolta dall'autore, dalla quale ha avuto origine l'articolo in esame, deve essere considerata come parte della sua più ampia attività (*rectius*, funzione) politica ed espressione, per quanto atipica, del relativo ruolo istituzionale; con la conseguenza dunque che non sembra più opinabile ormai che il mandato elettorale si espliciti in tutte le occasioni in cui il parlamentare raggiunga il cittadino, illustrando la propria posizione anche quando ciò avvenga al di fuori dei luoghi deputati all'attività legislativa in senso stretto, estrinsecandosi invece nei mezzi di informazione, negli organi di stampa ed in televisione.

Pertanto, in ragione di ciò, la difesa del Senato (reiterate le proprie argomentazioni in una memoria illustrativa di udienza) auspica l'intervento di «un ulteriore — ed anche stavolta non dogmatico, bensì attuale — aggiornamento giurisprudenziale del concetto di nesso funzionale [che] risponderebbe meglio alle già richiamate esigenze di bilanciamento fra i valori costituzionali implicati e confliggenti nell'ambito del giudizio sul conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato, con particolare riguardo alla garanzia di cui all'art. 68, comma 1, della Costituzione».

Considerato in diritto

1. — Il Tribunale di Milano ha proposto conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato avverso la delibera adottata il 23 luglio 2003 (doc. IV-*quater*, n. 13), con la quale il Senato della Repubblica ha dichiarato che i fatti oggetto del processo civile promosso dalla dottoressa Anna Maria Leone contro il senatore Raffaele Jannuzzi concernono opinioni espresse da quest'ultimo nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione.

Nel giudizio pendente davanti al ricorrente, l'attrice ha chiesto il risarcimento dei danni, asseritamente subiti in conseguenza di un articolo, a firma del convenuto, pubblicato sul settimanale Panorama il 22 ottobre 2002, con il titolo «Pressione bassa ed udienze infinite» — riguardante il processo d'appello nei confronti di Giulio

Andreotti, all'epoca in corso a Palermo, in cui la medesima attrice sosteneva il ruolo di pubblico ministero d'udienza insieme ad altro magistrato — nel cui contesto si faceva riferimento ad un'abnorme dilatazione dei tempi processuali conseguente a mere esigenze personali e di salute della stessa e ad un errore in cui sarebbe incorsa nel richiamare l'appartenenza politica di un soggetto tra i molti implicati nel processo.

Il Tribunale deduce, in sintesi, l'insussistenza dei presupposti della affermata insindacabilità, in assenza di un nesso funzionale tra queste dichiarazioni rese *extra moenia* ed alcun atto parlamentare tipico avente ad oggetto i fatti su cui verte il giudizio.

2. — Preliminarmente, deve essere confermata l'ammissibilità del conflitto sussistendone i presupposti soggettivi ed oggettivi, come già ritenuto da questa Corte nell'ordinanza n. 337 del 2004.

Costituisce, poi, principio consolidato nella giurisprudenza costituzionale quello secondo cui, riguardo ai conflitti proposti da una autorità giudiziaria, non ha rilievo il fatto che l'atto introduttivo abbia, anziché la forma del ricorso, quella dell'ordinanza, qualora, come nella specie, possieda tutti i requisiti di sostanza necessari per un valido ricorso (da ultimo, sentenze n. 335 e n. 314 del 2006).

3. — Nel merito, il ricorso è fondato.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, per l'esistenza di un nesso funzionale tra le dichiarazioni rese da un parlamentare al di fuori della sede istituzionale e l'espletamento delle sue funzioni di membro del Parlamento, è necessario che tali dichiarazioni possano essere identificate come espressione dell'esercizio di attività parlamentari (*cfr.* sentenze n. 10 e n. 11 del 2000), ed il compito di questa Corte è limitato alla verifica dell'esistenza di tale nesso (sentenze n. 335, n. 329 e n. 317 del 2006).

Nel caso in esame, né la delibera di insindacabilità né la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità del Senato contengono alcun riferimento ad atti tipici compiuti dal parlamentare sul tema oggetto del pubblicato articolo.

La relazione della Giunta (cui fa rinvio la delibera di insindacabilità) — sottolineato «ancora una volta che, data l'evoluzione che la figura del politico-parlamentare ha subito e continua a subire, non sembra nello spirito del principio costituzionale restringere le prerogative di insindacabilità esclusivamente alle discussioni che si tengono all'interno delle Aule e che siano intimamente connesse alla funzione stessa» — ritiene che «il mandato elettorale [...] si esplica in tutte quelle occasioni nelle quali il parlamentare raggiunge il cittadino ed illustra la propria posizione anche, e forse tanto più, quando questo avvenga al di fuori dei luoghi deputati all'attività legislativa in senso stretto e si espliciti invece nei mezzi di informazione, negli organi di stampa e in televisione». E conclude nel senso che, anche nella specie, sia ravvisabile l'insindacabilità trattandosi «di opinioni espresse nel quadro di quelle attività che, nel loro complesso, possono ritenersi facenti parte dell'attività parlamentare, dal momento che si tratta dell'estrinsecazione, in un organo di stampa, della posizione di un senatore in relazione a rilevanti fatti pubblici».

Ma — secondo la giurisprudenza di questa Corte — il mero riferimento all'attività parlamentare o comunque all'inerenza a temi di rilievo generale (pur anche dibattuti in Parlamento), entro cui le dichiarazioni si possano collocare, non vale in sé a connotarle quali espressive della funzione, ove esse, non costituendo la sostanziale riproduzione di specifiche opinioni manifestate dal parlamentare nell'esercizio delle proprie attribuzioni, siano non già il riflesso del peculiare contributo che ciascun deputato e ciascun senatore apporta alla vita parlamentare mediante le proprie opinioni e i propri voti (come tale coperto dall'insindacabilità, a garanzia delle prerogative delle Camere e non di un «privilegio personale [...] conseguente alla mera "qualità" di parlamentare»: sentenza n. 120 del 2004), ma un'ulteriore e diversa articolazione di siffatto contributo, elaborata ed offerta alla pubblica opinione nell'esercizio della libera manifestazione del pensiero assicurata a tutti dall'art. 21 della Costituzione (sentenze n. 329 e n. 317 del 2006 e n. 51 del 2002).

In tale prospettiva, va anche disatteso l'assunto del Senato, secondo cui «l'attività di parlamentare e giornalista, dalla quale ha avuto origine l'articolo *de quo*, [può] essere considerata ormai come parte della più ampia attività (*rectius*, funzione) di politico ed espressione — per quanto atipica — del relativo ruolo istituzionale»: questa Corte ha, infatti, già ritenuto in sé irrilevante (al fine d'affermare la sussistenza dei presupposti dell'insindacabilità) la qualifica rivestita dal membro del Parlamento rispetto all'esercizio di diritti o di doveri che, in quanto spettanti a tutti i cittadini, non richiedono l'intermediazione della rappresentanza parlamentare (*cfr.*, sentenze n. 329 e n. 286 del 2006).

Le dichiarazioni contenute nell'articolo di stampa a firma del parlamentare non rientrano, pertanto, nell'esercizio della sua specifica funzione e non sono garantite dall'insindacabilità. Conseguentemente, l'impugnata delibera del Senato della Repubblica ha violato l'art. 68, primo comma, della Costituzione, ledendo con ciò le attribuzioni dell'autorità giudiziaria ricorrente, e deve essere annullata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che non spettava al Senato della Repubblica affermare che i fatti oggetto del processo civile, proposto dalla dottoressa Anna Maria Leone contro il senatore Raffaele (Lino) Jannuzzi e pendente davanti al Tribunale di Milano, sezione I civile, in composizione monocratica, concernono opinioni espresse da quest'ultimo nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;

Annula, per l'effetto, la delibera di insindacabilità adottata dal Senato della Repubblica nella seduta del 23 luglio 2003 (doc. IV-quater, n. 13).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 novembre 2006.

Il Presidente e redattore: BILE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 14 novembre 2006.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

06C1011

N. 374

Ordinanza 6 - 14 novembre 2006

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Circolazione stradale - Obbligo di indossare la cintura di sicurezza - Sanzioni per l'inosservanza - Decurtazione di cinque punti dalla patente - Sospensione della patente per quindici giorni alla seconda infrazione - Violazione del principio di eguaglianza - Lesione della libertà e della dignità personale - Contrasto con il rispetto della vita privata sancito dalla dichiarazione europea dei diritti dell'uomo e dalla dichiarazione universale dei diritti dell'uomo - Violazione del principio di ragionevolezza (in raffronto alle più miti sanzioni previste per condotte maggiormente pericolose) - *Ius superveniens* confermativo delle disposizioni censurate - Insussistenza dei presupposti per la restituzione degli atti al giudice *a quo* - Omessa motivazione sulla rilevanza della questione ed insufficiente descrizione della fattispecie concreta - Manifesta inammissibilità.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 172 modificato dal d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214.
- Costituzione, artt. 2, 3, 13, 32, comma secondo; convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, art. 8; dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, art. 29, comma secondo.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

I giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 172 del codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), come modificato dal decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, in legge 1 agosto 2003, n. 214 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, recante modifiche ed integrazioni al codice della strada), promosso con ordinanza del 14 luglio 2005 dal giudice di pace di Manduria, nel procedimento civile vertente tra De Valerio Lucia e il Prefetto di Taranto, iscritta al n. 594 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 1, 1^a serie speciale, dell'anno 2006;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 settembre 2006 il giudice relatore Alfio Finocchiaro;

Ritenuto che — nel corso del giudizio di opposizione a verbale della Compagnia Carabinieri di Manduria del 10 giugno 2004, per violazione dell'art. 172 del codice della strada, per mancato uso della cintura di sicurezza, promosso da De Valerio Lucia, in cui l'opponente lamentava l'errore nella indicazione della targa del veicolo — il giudice di pace di Manduria ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 172 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificato dal decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito in legge 1 agosto 2003, n. 214, nella parte in cui prevede sanzioni in caso di mancato uso della cintura di sicurezza, in particolare con la perdita di cinque punti, e l'ulteriore sanzione della sospensione della patente per giorni 15 in caso di reiterazione, per violazione degli articoli 2, 3, 13 e 32, secondo comma, della Costituzione, e, inoltre, per violazione dell'articolo 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata dalla legge 4 agosto 1955, n. 848 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 e del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952) e dell'art. 29, secondo comma, della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948;

che la prescrizione di cui si tratta contrasterebbe, secondo il giudice *a quo*, con l'art. 2 della Costituzione, giacché i diritti inviolabili dell'uomo e lo sviluppo della sua personalità ne risulterebbero «tarpati e gravemente compressi», in assenza di dati di prevenzione specifica;

che il «soffocante» obbligo di far uso delle cinture contrasterebbe altresì con l'art. 3 della Costituzione, in quanto previsto solo per alcuni soggetti, essendone esentate numerose categorie di cittadini, così dimostrandosi che esse risultano di danno e di impaccio;

che l'obbligo dell'uso della cintura violerebbe, poi, l'art. 13 della Costituzione, perché non costituirebbe misura di prevenzione atta ad evitare danni a terzi, ma paternalistica previsione dell'ordinamento nei confronti del singolo, considerato in posizione di minorità etica e psicologica, retaggio di ordinamenti assolutistici e illiberali, in stridente contrasto con i principi dello Stato democratico;

che l'obbligo dell'uso della cintura recherebbe, ancora, *vulnus* all'art. 32, secondo comma, della Costituzione, che impone il rispetto della persona umana e la dignità delle sue scelte;

che le sanzioni per il mancato uso delle cinture sarebbero irragionevolmente repressive, più gravi di quelle previste per il sorpasso in curva, il passaggio con il semaforo rosso, la retromarcia in autostrada, l'inversione di marcia in curva, la circolazione contromano, il mancato fermo dopo aver provocato un incidente;

che sarebbe, infine, ravvisabile anche il contrasto con l'art. 8 della predetta Convenzione europea dei diritti dell'uomo, giacché l'obbligo della cintura non rispetterebbe la vita privata, anche per via degli invasivi controlli all'interno dell'abitacolo della vettura, a cura degli organismi deputati al rispetto della norma, nonché il contrasto con l'art. 29, secondo comma, della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo la declaratoria di inammissibilità e comunque di infondatezza della questione, non aparendo l'ordinanza di rimessione congruamente motivata, tenuto conto che l'obbligo di indossare la cintura risponde alla scelta legislativa discrezionale di salvaguardare la persona del guidatore e del passeggero dalle conseguenze traumatiche di incidenti stradali, e che la graduazione delle sanzioni non è sindacabile.

Considerato che il giudice di pace di Manduria dubita della legittimità costituzionale dell'art. 172 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificato dal decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, nella legge 1^o agosto 2003, n. 214, laddove prevede sanzioni in caso di mancato uso della cintura di sicurezza, in particolare con la perdita di cinque punti, e l'ulteriore sanzione della sospensione della patente per 15 giorni in caso di reiterazione,

per violazione: dell'art. 2 della Costituzione, a causa della grave compressione dei diritti inviolabili dell'uomo e dello sviluppo della sua personalità; dell'art. 3 della Costituzione, per la previsione di esenzione dall'obbligo per alcune categorie di cittadini, nonché del principio di ragionevolezza, essendo il trattamento sanzionatorio abnormemente più grave rispetto ad altre ipotesi di maggiore gravità; dell'art. 13 della Costituzione, per la violazione della libertà personale; dell'art. 32, secondo comma, della Costituzione, per contrasto con il rispetto dovuto alla persona umana; dell'art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata dalla legge 4 agosto 1955, n. 848 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 e del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa e firmato a Parigi il 20 marzo 1952) e dell'art. 29, secondo comma, della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948;

che non costituisce ragione per un'eventuale restituzione al giudice *a quo* la modifica legislativa della norma, per effetto dell'art. 1 del decreto legislativo 13 marzo 2006, n. 150, che, recependo una direttiva europea per una migliore tutela dei passeggeri minori, riformula la disposizione, tuttavia mantenendo tutti i presupposti in relazione ai quali il giudice di pace di Manduria formula le sue censure per il contrasto della norma denunciata con i parametri costituzionali;

che il giudice rimettente omette qualsiasi motivazione sulla rilevanza della questione, in particolare con riguardo ad aspetti del giudizio di merito — di cui il rimettente riferisce solo che l'opponente contesta l'errore dei verbalizzanti nel riportare la targa del veicolo — che, attenendo alla ricostruzione del fatto, potrebbero rendere superflua ogni considerazione sull'applicabilità della norma;

che, per costante giurisprudenza di questa Corte, la questione di legittimità costituzionale sollevata con ordinanza priva di motivazione sulla rilevanza o che contenga una insufficiente descrizione della fattispecie concreta, tale da non consentire una adeguata valutazione della stessa, è manifestamente inammissibile (v., *ex plurimis*, ordinanze n. 482, n. 453, n. 423, n. 139 del 2005; n. 393, n. 391 del 2004);

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 172 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificato dal decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214, sollevata, in riferimento agli articoli 2, 3, 13 e 32, secondo comma, della Costituzione, all'art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata dalla legge 4 agosto 1955, n. 848 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 e del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952) e all'art. 29, secondo comma, della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948, dal giudice di pace di Manduria, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 novembre 2006.

Il Presidente: BILE

Il redattore: FINOCCHIARO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 14 novembre 2006.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 375

Ordinanza 6 - 14 novembre 2006

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Industria e commercio - Norme della Regione Lombardia - Contributi regionali per la realizzazione di progetti concernenti la diffusione e il consolidamento dell'innovazione tecnologica nelle piccole e medie imprese - Erogazione - Procedura valutativa «a sportello» - Disponibilità finanziaria insufficiente rispetto alle domande - Concessione dei contributi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle richieste - Esclusione di una valutazione comparativa - Lamentata irrazionalità del criterio di prevalenza individuato - Inconveniente di fatto derivante dalle modalità di attuazione della norma - Manifesta infondatezza della questione.

- D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 123, art. 5, comma 3; legge della Regione Lombardia 5 gennaio 2000, n. 1, art. 2, comma 76 (combinato disposto).
- Costituzione, art. 3.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera *c*), della legge 15 marzo 1997, n. 59), e dell'art. 2, comma 76, della legge della Regione Lombardia 5 gennaio 2000, n. 1, recante «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)», promosso con ordinanza del 17 marzo 2004 dal Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sul ricorso proposto da Meccano System s.r.l. contro la Regione Lombardia ed altri, iscritta al n. 705 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 36, 1^a serie speciale, dell'anno 2004;

Visto l'atto di costituzione della Regione Lombardia, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 10 ottobre 2006 il giudice relatore Giuseppe Tesauro;

Uditi l'avvocato Beniamino Caravita di Toritto per la Regione Lombardia e l'avvocato dello Stato Massimo Salvatorelli per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, con ordinanza del 17 marzo 2004, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera *c*), della legge 15 marzo 1997, n. 59), e dell'art. 2, comma 76, della legge della Regione Lombardia 5 gennaio 2000, n. 1, recante «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)»;

che l'ordinanza è stata pronunciata nel giudizio promosso da una società di progettazione e costruzione di macchinari nei confronti della Regione Lombardia ed altri, ai fini dell'annullamento, previa sospensione, del

provvedimento di esclusione dal contributo regionale per la realizzazione di progetti concernenti la diffusione ed il consolidamento dell'innovazione tecnologica presso le piccole e medie imprese, previsto dall'art. 6, comma 1, lettera *d-quater*), della legge della Regione Lombardia 16 dicembre 1996, n. 35 (Interventi per lo sviluppo regionale delle imprese minori);

che, in base a quanto esposto dal rimettente, il contributo in esame, in virtù dell'art. 2, comma 76, della legge della Regione Lombardia n. 1 del 2000, è erogato in conformità con la procedura valutativa a sportello di cui all'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 123 del 1998;

che il T.a.r. dubita della ragionevolezza del combinato disposto dell'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 123 del 1998 e dell'art. 2, comma 76, della legge della Regione Lombardia n. 1 del 2000, nella parte in cui, dopo aver previsto che nella procedura valutativa a sportello l'istruttoria delle agevolazioni avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, stabilisce che, «ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dell'intervento è disposta secondo il predetto ordine cronologico»;

che, ad avviso del rimettente, posto che, in presenza di risorse limitate e di un'ampia platea di aspiranti, le istanze necessariamente si concentrano in uno spazio temporale circoscritto, l'ammissione ai contributi regionali dipenderebbe da circostanze imponderabili, quali la velocità dell'operatore addetto al protocollo, la scelta, da parte dei singoli interessati, della sede di registrazione delle domande più o meno affollata, la fila di aspiranti presenti allo sportello;

che, secondo il T.a.r., il *proprium* del procedimento a sportello si sostanzia nell'esclusione di una valutazione comparativa ed implica che, in carenza di risorse, accedano all'ausilio progetti, dotati di requisiti minimi predeterminati, individuati con meccanismi obiettivi;

che, tuttavia, il criterio di prevalenza individuato dal legislatore per il caso di esaurimento delle risorse disponibili non garantirebbe una scelta basata su una casualità pura, poiché la rilevazione dell'ordine cronologico di presentazione delle domande sarebbe «fortemente condizionata dall'intervento umano»;

che nel giudizio di costituzionalità si è costituita la Regione Lombardia, chiedendo di dichiarare l'inammissibilità, l'improcedibilità ovvero l'infondatezza della questione;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilità o l'infondatezza della questione.

Considerato che il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia dubita della legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera *c*), della legge 15 marzo 1997, n. 59) e dell'art. 2, comma 76, della legge della Regione Lombardia 5 gennaio 2000, n. 1, recante «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)», in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui, dopo aver previsto che nella procedura valutativa a sportello l'istruttoria delle agevolazioni avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, stabilisce che, «ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dell'intervento è disposta secondo il predetto ordine cronologico»;

che, a giudizio del rimettente, il criterio di prevalenza individuato dal legislatore per il caso di esaurimento delle risorse disponibili non garantirebbe una scelta basata su una «casualità pura», in quanto, consentendo l'accesso di un'impresa al contributo regionale per il solo fatto che ha presentato l'istanza alcuni minuti prima delle concorrenti, farebbe irragionevolmente dipendere la selezione da circostanze imponderabili, quali la velocità dell'operatore addetto al protocollo, la scelta, da parte dei singoli interessati, della sede di registrazione delle domande più o meno affollata, la fila di aspiranti presenti allo sportello;

che le circostanze evidenziate dal T.a.r. come rivelatrici dell'irrazionalità della disciplina del procedimento valutativo a sportello non derivano direttamente dalla formulazione delle norme denunciate, ma costituiscono evenienze strettamente connesse alle modalità di fatto della loro attuazione;

che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, inconvenienti fattuali ed abusi applicativi delle norme impugnate sono insuscettibili di dar luogo a questione di costituzionalità ed attengono, piuttosto, a materia propria dell'osservazione dei giudici di merito (v. sentenze n. 406 e n. 276 del 2005).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59) e dell'art. 2, comma 76, della legge della Regione Lombardia 5 gennaio 2000, n. 1, recante «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)», sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 novembre 2006.

Il Presidente: BILE

Il redattore: TESAURO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 14 novembre 2006.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

06C1013

N. 376

Ordinanza 6 - 14 novembre 2006

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Circolazione stradale - Guida di motoveicoli a due ruote - Obbligo di indossare il casco protettivo - Trattamento sanzionatorio per l'inosservanza - Lamentato contrasto con il principio di eguaglianza e con il diritto alla proprietà privata - Omessa descrizione delle fattispecie oggetto di giudizio con conseguente difetto di motivazione sulla rilevanza e non manifesta infondatezza della questione - Manifesta inammissibilità.

- D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, artt. 171, commi 2 e 3, e 213, comma 2-*sexies* (comma introdotto dall'art. 5-*bis*, comma 1, lettera c), numero 2, del d.l. 30 giugno 2005, n. 115, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168).
- Costituzione, artt. 3 e 42.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 171, commi 2 e 3, e dell'art. 213, comma 2-*sexies*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), comma introdotto dall'art. 5-*bis*, comma 1, lettera c), numero 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115 (Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione), nel testo integrato dalla legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168, promossi

con ordinanze del 20 dicembre 2005 (n. 5 ordinanze) e del 6 febbraio 2006 dal Giudice di pace di Scicli, rispettivamente iscritte ai nn. 50, 51, 52, 133 e 134 del registro ordinanze 2006 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 9 e 19, 1ª serie speciale, dell'anno 2006.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio dell'11 ottobre 2006 il giudice relatore Alfonso Quaranta.

Ritenuto che il giudice di pace di Scicli, con cinque ordinanze, ha sollevato questione di legittimità costituzionale — in riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione — degli artt. 171, commi 2 e 3, e 213, comma 2-*sexies* (comma introdotto dall'art. 5-*bis*, comma 1, lettera c), numero 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, recante «Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione», nel testo integrato dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada);

che il giudice *a quo*, peraltro, si limita — in ciascuno dei provvedimenti di rimessione — solo ad ipotizzare la «violazione del precetto costituzionale dell'eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, ex art. 3 della Costituzione», nonché il contrasto delle norme impugnate con il «diritto alla proprietà privata, tutelato dall'art. 42» della Carta fondamentale, null'altro precisando, in particolare, in ordine alle fattispecie sottoposte al suo vaglio;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto nel solo giudizio che trae origine dall'ordinanza r.o. n. 134 del 2006, eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità della questione «in quanto priva di ogni motivazione sulla rilevanza e la non manifesta infondatezza», nonché svolgendo, nel merito, talune considerazioni tese ad evidenziare la non contrarietà delle norme impugnate rispetto agli evocati parametri costituzionali.

Considerato che il giudice di pace di Scicli ha sollevato questione di legittimità costituzionale — in riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione — degli artt. 171, commi 2 e 3, e 213, comma 2-*sexies*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada);

che in ragione della connessione esistente tra i vari giudizi se ne impone la riunione ai fini di un'unica pronuncia;

che il predetto rimettente, tuttavia, ha omissso completamente di descrivere la fattispecie oggetto di ciascuno dei giudizi *a quibus*, giacché si è limitato ad enunciare un preteso contrasto fra le norme censurate e gli evocati parametri costituzionali, senza fornire alcuna motivazione in proposito;

che le descritte omissioni, giacché «si risolvono nella radicale carenza di motivazione sulla rilevanza e non manifesta infondatezza», comportano, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, «la manifesta inammissibilità della questione» sollevata (così, da ultimo, l'ordinanza n. 228 del 2006, ma si vedano anche, *ex plurimis*, le ordinanze n. 164, n. 161, n. 123 del 2006 e n. 123 del 2005).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi;

*Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 171, commi 2 e 3, e 213, comma 2-*sexies* (comma introdotto dall'art. 5-*bis*, comma 1, lettera c), numero 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, recante «Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione», nel testo integrato dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione, dal giudice di pace di Scicli, con le ordinanze di cui in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 novembre 2006.

Il Presidente: BILE

Il redattore: QUARANTA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 14 novembre 2006.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 377

Ordinanza 6 - 14 novembre 2006

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impresa e imprenditore - Registro delle imprese - Iscrizione obbligatoria non effettuata nel termine assegnato dal Conservatore - Iscrizione d'ufficio da parte del giudice - Omessa notificazione dell'ordinanza di remissione a tutte le parti in causa - Mancanza di essenziale adempimento per l'instaurazione del giudizio di costituzionalità - Manifesta inammissibilità della questione.

- Cod. civ., art. 2190.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2190 del codice civile, promosso con ordinanza del 26 aprile 2005 dal Giudice del registro delle imprese del Tribunale di Milano, sull'istanza proposta dal Conservatore del registro delle imprese c/o la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano, iscritta al n. 73 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 12, 1^a serie speciale, dell'anno 2006.

Udito nella Camera di consiglio dell'11 ottobre 2006 il giudice relatore Giuseppe Tesaurò.

Ritenuto che il giudice del registro delle imprese del Tribunale di Milano, con ordinanza del 26 aprile 2005, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 2190 del codice civile, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione;

che, secondo il rimettente, in virtù dell'art. 2190 cod. civ., nel caso in cui non sia stata richiesta un'iscrizione obbligatoria, l'ufficio del registro delle imprese invita l'imprenditore a richiederla entro un congruo termine, decorso il quale il giudice del registro può ordinarla con decreto;

che, a suo avviso, la norma impugnata, stabilendo siffatto «diretto intervento» del giudice e la sola reclamabilità del provvedimento da questi pronunciato, priverebbe la parte interessata di una fase della cognizione giurisdizionale di primo grado, «normalmente articolata nelle due fasi della cognizione del giudice del Registro e della cognizione del Collegio del reclamo», ponendosi in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione;

che, inoltre, l'onerosa procedura di iscrizione d'ufficio da parte del giudice — caratterizzata dalla fissazione di udienze in contraddittorio con gli interessati e dai relativi avvisi da inoltrare ai medesimi — sarebbe priva di giustificazione, con conseguente violazione anche del principio di ordinata ed efficiente organizzazione della funzione giurisdizionale, sancito dagli artt. 24 e 111 della Costituzione.

Considerato che, se nel corso di un giudizio viene sollevata una questione incidentale di legittimità costituzionale, l'ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte deve essere notificata, quando non ne sia stata data lettura nel pubblico dibattimento, alle «parti in causa» (art. 23, quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87) e deve essere poi trasmessa alla Corte con la prova, oltre che delle comunicazioni prescritte, delle notificazioni destinate ad assicurare la conoscenza dell'ordinanza da parte dei soggetti che possono costituirsi per esercitare il loro diritto di difesa nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale (art. 1 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale), decorrendo dall'avvenuta notificazione il termine per la costituzione nel giudizio davanti alla Corte (art. 25 della legge n. 87 del 1953, art. 3 delle norme integrative);

che sono «parti in causa», a ciascuna delle quali deve essere effettuata la notificazione dell'ordinanza, preordinata al giudizio incidentale di legittimità costituzionale, tutti i soggetti tra i quali è in corso il giudizio principale (ordinanze n. 13 del 2006 e n. 104 del 1999) ed il citato art. 23, quarto comma, della legge n. 87 del

1953 — secondo cui l'autorità giudiziaria che solleva la questione incidentale deve ordinare la notificazione dell'ordinanza «alle parti in causa» — è norma speciale del processo costituzionale incidentale, dettata in riferimento a qualsiasi tipo di processo nel quale la questione può essere sollevata e collega l'onere di notificazione alla sola circostanza che, in relazione al tipo di processo di cui trattasi, un soggetto se ne possa considerare parte;

che l'ordinanza in esame, della quale il rimettente non ha disposto la notificazione alla parte privata, non risulta ritualmente notificata a quest'ultima e, quindi, essendo mancato un essenziale adempimento della procedura prevista dall'art. 23 della legge n. 87 del 1953, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile (ordinanze n. 13 del 2006; n. 395 del 1997), indipendentemente da ogni valutazione in ordine alla legittimazione del rimettente a sollevare questione di legittimità costituzionale.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2190 del codice civile, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dal giudice del registro delle imprese del Tribunale di Milano, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 novembre 2006.

Il Presidente: BILE

Il redattore: TESAURO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 14 novembre 2006.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

06C1015

N. 378

Ordinanza 6 - 14 novembre 2006

Giudizio sull'ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale per diffamazione a mezzo stampa a carico di un deputato - Deliberazione di insindacabilità delle opinioni espresse adottata dalla Camera di appartenenza - Ricorso per conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato proposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino - Sussistenza dei requisiti soggettivo ed oggettivo per l'instaurazione del conflitto - Ammissibilità del ricorso - Comunicazione e notificazione conseguenti.

- Deliberazione della Camera dei deputati 25 luglio 2005 (doc. IV-quater, n. 117).
- Costituzione, art. 68, comma primo; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, sorto a seguito della deliberazione della Camera dei deputati del 25 luglio 2005, relativa alla insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dall'onorevole Carlo Taormina nei confronti del tenente colonnello Luciano Garofano, nella qualità di comandante del reparto investigazioni scientifiche dell'Arma dei carabinieri, promosso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, con ricorso depositato in cancelleria il 29 marzo 2006 ed iscritto al n. 13 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2006, fase di ammissibilità.

Udito nella Camera di consiglio dell'11 ottobre 2006 il giudice relatore Francesco Amirante.

Ritenuto che con ricorso del 20 marzo 2006 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla delibera del 25 luglio 2005 (doc. IV-*quater*, n. 117) con la quale — in conformità alla proposta adottata a maggioranza dalla Giunta per le autorizzazioni a procedere — è stato dichiarato che i fatti per i quali il deputato Carlo Taormina è sottoposto a procedimento penale per il delitto di diffamazione a mezzo stampa riguardano opinioni espresse da quest'ultimo nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari e sono, quindi, insindacabili ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;

che il ricorrente premette che il tenente colonnello Luciano Garofano, nella qualità di comandante del reparto investigazioni scientifiche dell'Arma dei carabinieri, aveva presentato, il 26 luglio ed il 19 novembre 2004, due distinte querele nei confronti del deputato Carlo Taormina, in conseguenza di ripetute dichiarazioni ritenute lesive della propria reputazione, riportate dagli organi di stampa e dalla televisione;

che, instauratosi il relativo procedimento penale nei confronti dell'onorevole Taormina, l'Assemblea parlamentare si era espressa, con la delibera oggetto del presente conflitto, nel senso dell'insindacabilità delle opinioni rese da quest'ultimo, il pubblico ministero aveva formulato la richiesta di archiviazione ma il querelante si era opposto, sollecitando il giudice a sollevare conflitto di attribuzione;

che il G.I.P. del Tribunale di Milano precisa che la vicenda trae origine dal processo penale in corso di svolgimento per l'omicidio di Samuele Lorenzi, avvenuto a Cogne, processo nel quale il deputato Taormina svolge il compito di difensore;

che dai capi di imputazione emerge che il deputato avrebbe in più occasioni leso la reputazione del tenente colonnello Garofano, accusandolo di aver manomesso un reperto utilizzato nel corso di un'indagine peritale compiuta nel menzionato processo penale;

che, sentito dalla Giunta per le autorizzazioni della Camera dei deputati, l'onorevole Taormina aveva evidenziato come l'omicidio di Samuele Lorenzi e le conseguenti indagini fossero stati già al centro del suo interessamento nella qualità di parlamentare, ancora prima che egli venisse officiato del mandato difensivo da parte della madre della vittima, imputata dell'omicidio, in proposito richiamando un'interrogazione da lui rivolta al Ministro della giustizia in data 22 aprile 2002 nella quale si ipotizzava che i «soggetti interessati» non avessero adottato, nell'immediato, le necessarie cautele affinché il luogo del delitto venisse preservato da possibili inquinamenti probatori;

che le successive dichiarazioni rese alla stampa ed alla televisione, pertanto, non sarebbero state altro — secondo il deputato — che la divulgazione delle perplessità a suo tempo già esternate in sede parlamentare, con conseguente diritto di godere dell'insindacabilità di cui all'art. 68, primo comma, della Costituzione;

che il ricorrente, dopo aver richiamato i principi affermati dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte in tema di insindacabilità, osserva che, nel caso specifico, la prerogativa invocata dalla Camera dei deputati non può trovare applicazione, poiché non sussiste alcun collegamento tra le frasi per le quali l'onorevole Taormina è imputato di diffamazione e gli atti tipici della funzione parlamentare;

che nell'interrogazione parlamentare del 22 aprile 2002, infatti, si chiede al Ministro della giustizia di compiere i necessari accertamenti — se del caso anche attivando i poteri disciplinari — in ordine ad una serie di fatti connessi con l'omicidio avvenuto a Cogne, in particolare censurando la mancata adozione, da parte degli investigatori, delle dovute cautele per proteggere il luogo del delitto da possibili inquinamenti probatori;

che le dichiarazioni per le quali il deputato Taormina è imputato, invece, riguardano tutt'altro aspetto della vicenda, ossia il comportamento del tenente colonnello Garofano, incaricato dal P.M. di svolgere alcune indagini peritali;

che non potrebbe esservi alcun collegamento fra l'interrogazione rivolta al Ministro della giustizia al fine dell'eventuale promovimento dell'azione disciplinare — iniziativa che avrebbe potuto avere come destinatari esclusivamente i magistrati del Tribunale di Aosta — e l'operato di un ufficiale dei carabinieri, direttore del reparto investigazioni scientifiche, nominato perito dal P.M., sicché le presunte negligenze in grado di favorire l'inquinamento delle prove non potevano certamente essere riferite al tenente colonnello Garofano, intervenuto in un secondo momento;

che ciò sarebbe ancora più evidente in quanto il deputato Taormina, sentito dalla Giunta per le autorizzazioni della Camera dei deputati, non ha fornito alcuna risposta alla specifica domanda del deputato Gironda Velardi il quale gli chiedeva proprio se fra i «soggetti interessati», autori delle presunte negligenze, egli ricompren- desse anche il menzionato ufficiale dei carabinieri;

che la mancanza del nesso funzionale, infine, sarebbe resa palese dal fatto che le dichiarazioni asserita- mente diffamatorie del parlamentare, oltre ad essere successive di due anni rispetto al citato atto di funzione, tro- vano il proprio fondamento in una serie di conoscenze specifiche che lo stesso non poteva possedere se non in quanto avvocato difensore nell'ambito del processo per l'omicidio di Cogne, ossia a titolo privato e professionale, senza alcun collegamento col mandato parlamentare.

Considerato che in questa fase la Corte è chiamata, ai sensi dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, a deliberare se il sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sia ammissibile, valutando, senza contraddittorio tra le parti, se ne sussistano i requisiti soggettivo ed oggettivo, rimanendo impre- giudicata ogni definitiva decisione anche in ordine all'ammissibilità;

che, quanto al requisito soggettivo, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano è legiti- timato a sollevare il conflitto, essendo competente a dichiarare definitivamente, in relazione al procedimento del quale è investito, la volontà del potere cui appartiene, in considerazione della posizione di indipendenza, costitu- zionalmente garantita, di cui godono i singoli organi giurisdizionali;

che, analogamente, la Camera dei deputati, che ha deliberato l'insindacabilità delle opinioni espresse da un proprio membro, è legittimata ad essere parte del conflitto, in quanto organo competente a dichiarare definiti- vamente la volontà del potere che rappresenta;

che, per quanto riguarda il profilo oggettivo del conflitto, il ricorrente denuncia la menomazione della propria sfera di attribuzione, garantita da norme costituzionali, in conseguenza dell'adozione, da parte della Camera dei deputati, di una deliberazione ove si afferma, in maniera asseritamente illegittima, che le opinioni espresse da un proprio componente rientrano nell'esercizio delle funzioni parlamentari, in tal modo godendo della garanzia di insindacabilità stabilita dall'art. 68, primo comma, della Costituzione;

che, pertanto, esiste la materia di un conflitto la cui risoluzione spetta alla competenza di questa Corte.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano nei confronti della Camera dei deputati con il ricorso indicato in epigrafe;

Dispone:

a) *che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza al ricorrente;*

b) *che l'atto introduttivo e la presente ordinanza siano, a cura del ricorrente, notificati alla Camera dei deputati entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere poi depositati, con la prova dell'avvenuta notifica, nella cancelleria di questa Corte entro il termine di venti giorni previsto dall'art. 26, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 novembre 2006.

Il Presidente: BILE

Il redattore: AMIRANTE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 14 novembre 2006.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 379

Ordinanza 6 - 14 novembre 2006

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Professioni - Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili - Articolazione dello stesso in Consiglio nazionale ed in Ordini territoriali - Disciplina dell'ambito e dell'organizzazione degli Ordini territoriali - Ricorso della Regione Toscana - Denunciata violazione della sfera di competenza legislativa regionale in materia di professioni e del principio di leale collaborazione - Rinuncia al ricorso della Regione accettata dalla parte resistente - Estinzione del processo.

- D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139, artt. 6, comma 2, 7 e 8.
- Costituzione, artt. 117 e 118; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 25.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 6, comma 2, 7 ed 8 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 (Costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a norma dell'articolo 2 della legge 24 febbraio 2005, n. 34), promosso con ricorso della Regione Toscana notificato il 15 settembre 2005, depositato in cancelleria il 22 settembre 2005 ed iscritto al n. 81 del registro ricorsi 2005.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 24 ottobre 2006 il giudice relatore Giuseppe Tesaurò;

Uditi l'avvocato Fabio Lorenzoni per la Regione Toscana e l'avvocato dello Stato Massimo Salvatorelli per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che con ricorso notificato il 15 settembre 2005, depositato nella cancelleria di questa Corte il successivo 22 settembre, la Regione Toscana ha sollevato, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione ed al principio di leale collaborazione, questione di legittimità costituzionale in via principale degli artt. 6, comma 2, 7 ed 8 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 (Costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a norma dell'articolo 2 della legge 24 febbraio 2005, n. 34);

che le norme, nelle parti impugnate, rispettivamente, stabiliscono che: l'Ordine professionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili «si articola nel Consiglio nazionale e negli Ordini territoriali» (art. 6, comma 2); «in ciascun circondario di tribunale è istituito un Ordine territoriale, qualora vi risiedono o hanno il domicilio professionale almeno duecento tra dottori commercialisti ed esperti contabili e ne facciano richiesta almeno cinquanta» (art. 7, comma 1) e, «in ogni caso ed indipendentemente dai numeri minimi di cui al comma 1, è costituito un Ordine territoriale in ogni capoluogo di Provincia» (art. 7, comma 2); «sono organi dell'Ordine territoriale il Consiglio, il Presidente, il Collegio dei revisori e l'Assemblea degli iscritti» (art. 8);

che, secondo la ricorrente, le citate disposizioni violerebbero l'art. 117 della Costituzione, in quanto recano una disciplina completa e di dettaglio nella materia delle «professioni» — attribuita alla competenza legislativa concorrente delle regioni — senza neppure prevedere il potere di queste ultime di regolamentare l'organizzazione territoriale degli Ordini;

che, inoltre, le norme impugnate si porrebbero in contrasto con l'art. 118 della Costituzione, poiché non sussisterebbero esigenze di carattere unitario legittimanti l'intervento statale — il quale, nell'osservanza del prin-

cipio di leale collaborazione, avrebbe comunque richiesto una «paritaria concertazione tra Stato e regione» —, dovendo ritenersi anzi peculiarmente importante il ruolo che le regioni possono svolgere a favore di un forte sviluppo delle professioni, in considerazione dei compiti svolti nei settori attinenti allo sviluppo economico del territorio;

che nel giudizio si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo — anche nella memoria depositata in prossimità dell'udienza pubblica — che il ricorso sia dichiarato inammissibile e, comunque, infondato;

che in data 11 ottobre 2006 la Regione Toscana ha depositato atto di rinuncia al ricorso;

che l'Avvocatura generale dello Stato ha depositato atto di accettazione della rinuncia, debitamente autorizzato dal Consiglio dei ministri.

Considerato che, ai sensi dell'art. 25 delle norme integrative per i giudizi dinanzi a questa Corte, la rinuncia al ricorso, seguita dall'accettazione della controparte, comporta l'estinzione del processo.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 novembre 2006.

Il Presidente: BILE

Il redattore: TESAURO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 14 novembre 2006.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

06C1017

N. 380

Ordinanza 6 - 14 novembre 2006

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Locazione di immobili urbani - Criteri legali di determinazione del canone equo - Ripartizione del territorio comunale in tre o in cinque zone in considerazione del numero di abitanti - Lamentata irragionevolezza della scelta legislativa e diversità di trattamento degli immobili siti in comuni confinanti di diversa classe demografica - Richiesta di pronuncia additiva in una materia che implica una pluralità di soluzioni, rimesse alla discrezionalità del legislatore - Manifesta inammissibilità della questione.

- Legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 18, secondo comma.
- Costituzione, art. 3, primo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18, secondo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), promosso con ordinanza del 26 agosto 1996 dal pretore di Firenze, nel procedimento civile vertente tra Pier Francesco Listri e Giuseppe Comella, iscritta al n. 101 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 15, 1^a serie speciale, dell'anno 2006.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 25 ottobre 2006 il giudice relatore Luigi Mazzella.

Ritenuto che, nel corso di un giudizio civile avente ad oggetto la determinazione del canone di locazione relativo ad un immobile adibito ad uso abitazione, il pretore di Firenze, con ordinanza del 26 agosto 1996 — trasmessa dal Tribunale di Firenze, sostituitosi al Pretore ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado), e pervenuta alla Corte costituzionale il 1° aprile 2006 — ha sollevato, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, secondo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), nella parte in cui esclude in ogni caso che il territorio dei comuni con popolazione non superiore a 20.000 abitanti possa essere ripartito avendo riguardo alla più articolata elencazione di zone di cui al primo comma dello stesso articolo;

che il rimettente, premesso che l'immobile oggetto del contratto di locazione stipulato dalle parti era situato in «zona agricola», evidenzia che il secondo comma dell'art. 18 della legge n. 392 del 1978 (che disciplina uno dei coefficienti da prendere in considerazione al fine del calcolo del canone e, precisamente, quello relativo alla «ubicazione» dell'immobile) contempla, per i comuni con popolazione non superiore a 20.000 abitanti (qual è quello di Fiesole), la ripartizione del territorio comunale in tre sole zone (zona agricola, centro edificato e centro storico), a differenza di quanto stabilito nel primo comma dello stesso art. 18 che, per i comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, prevede una ripartizione del territorio comunale in cinque zone (zona agricola, zona edificata periferica, zona edificata compresa tra quella periferica e il centro storico, zone di pregio particolare site nella zona periferica o nella zona agricola, centro storico);

che, secondo il giudice *a quo*, ove il comune con popolazione non superiore a 20.000 abitanti sia confinante con un comune che abbia popolazione superiore a quel limite (come accade nel caso del comune di Fiesole, confinante con quello di Firenze), non si potrebbe ritenere ragionevole la scelta del legislatore di non prevedere in assoluto, per il comune più piccolo, le «zone di pregio particolare site nella zona agricola» o la «zona edificata periferica», poiché, quando si tratta del valore di un'abitazione e della sua utilità abitativa, sarebbe inadeguato avere riguardo al singolo comune e non al più ampio contesto territoriale in cui il comune stesso è inserito, perché, in tal modo, non viene dato rilievo alla vicinanza con la media o grande città e non si considera che zone del comune confinante possono costituire la periferia della media o grande città e che lo sviluppo dei mezzi di trasporto ha eliminato le distanze, parificando la funzionalità delle abitazioni ubicate nelle predette due categorie di centri abitati;

che, in ordine alla rilevanza della questione, il rimettente ha sostenuto che, ove fosse possibile anche per i comuni con popolazione non superiore a 20.000 abitanti una più articolata ripartizione del territorio comunale, la quale permettesse di distinguere tra zone agricole e zone di pregio particolare all'interno delle zone agricole, il luogo ove è ubicato l'immobile oggetto del contratto di locazione stipulato dalle parti del giudizio *a quo* potrebbe essere ricompreso in «zona agricola di pregio», oppure in «zona edificata periferica» (neppure essa prevista dal secondo comma dell'art. 18 della legge n. 392 del 1978), con una sostanziale differenza in punto di canone legale;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri che ha concluso chiedendo che la questione di legittimità costituzionale sia dichiarata inammissibile o infondata;

che, secondo l'interveniente, la questione sarebbe inammissibile, in quanto, seppure la Corte dovesse dichiarare l'illegittimità della norma così come richiesto dal rimettente, si creerebbe un vuoto normativo che impedirebbe comunque al giudice *a quo* di decidere la causa, non potendosi estendere automaticamente ai comuni con popolazione non superiore a 20.000 abitanti i coefficienti di cui al primo comma dell'art. 18 della legge n. 392 del 1978, perché altrimenti si verrebbe a determinare un'irragionevole equiparazione del valore locativo degli immobili situati in un piccolo comune a quello degli immobili ubicati in comuni con popolazione molto maggiore;

che, sempre a parere del Presidente del Consiglio dei ministri, la scelta di stabilire parametri uniformi per la determinazione del canone di locazione non potrebbe essere considerata di per sé lesiva del principio di

eguaglianza, così come non sarebbe possibile ritenere costituzionalmente dovuta una disciplina legislativa speciale che adottasse un criterio di determinazione del costo base degli immobili adeguato al costo effettivo o che assumesse criteri di calcolo del canone valevoli solamente per alcune parti del territorio nazionale.

Considerato che il pretore di Firenze dubita, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 18, secondo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), nella parte in cui esclude che il territorio dei comuni con popolazione non superiore a 20.000 abitanti possa essere ripartito avendo riguardo alla più articolata elencazione di zone di cui al primo comma dello stesso articolo e ciò anche nel caso in cui il territorio di tali comuni confini con quello di comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti;

che, successivamente alla pronuncia dell'ordinanza di rimessione, è intervenuta la legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), la quale ha abrogato, tra gli altri, gli articoli della legge n. 392 del 1978 che fissavano i coefficienti di calcolo del canone di locazione, ivi incluso l'art. 18 oggetto della presente questione di costituzionalità (art. 14, comma 4, della legge n. 431 del 1998);

che, tuttavia, è certa la persistente rilevanza della questione rimessa alla Corte, perché l'art. 14, comma 5, della legge n. 431 del 1998 stabilisce che «ai contratti per la loro intera durata ed ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ad ogni effetto le disposizioni normative in materia di locazioni vigenti prima di tale data» ed è indubbio che il giudizio *a quo* fosse pendente alla data di entrata in vigore della legge n. 431 del 1998;

che questa Corte ha ripetutamente affermato (sentenze n. 308 e 258 del 1994, n. 298 del 1993, tra le altre) che le pronunce additive (come quella richiesta dall'odierno rimettente) sono consentite solamente quando la questione si presenti a rime obbligate, cioè quando la soluzione sia logicamente necessitata ed implicita nello stesso contesto normativo;

che, al contrario, in materia di suddivisione del territorio dei comuni con popolazione non superiore a 20.000 abitanti ai fini della determinazione del canone di locazione degli immobili ad uso abitativo, dall'ordinamento non è possibile estrarre un'univoca e costituzionalmente obbligata soluzione che vada a sostituire quella denunciata come illegittima dal rimettente, dovendosi operare scelte (in ordine alle categorie di zone da introdurre in aggiunta alle tre già contemplate dalla norma denunciata ed al coefficiente di calcolo da attribuire a ciascuna di esse) che implicano valutazioni di plurime circostanze di fatto suscettibili di sfociare in varie e diverse soluzioni;

che questa Corte ha affermato altresì che, in materia di individuazione dei criteri di calcolo dell'equo canone, il legislatore esercitò un'ampia discrezionalità (sentenza n. 55 del 2000, ordinanze nn. 146 del 1991, 17 del 1989, 1084 e 1048 del 1988);

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, secondo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), sollevata, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, dal pretore di Firenze con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 novembre 2006.

Il Presidente: BILE

Il redattore: MAZZELLA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 14 novembre 2006.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 490

*Ordinanza del 5 maggio 2006 emessa dalla Corte di appello di Salerno
nel procedimento penale a carico di De Luca Vincenzo*

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di non luogo a procedere - Mancata previsione - Violazione del principio di ragionevolezza e del principio della parità delle parti nel contraddittorio - Lesione del principio della obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale.

- Codice di procedura penale, art. 428, come sostituito dall'art. 4 della legge 20 febbraio 2006, n. 46.
- Costituzione, artt. 3, 111, comma secondo, e 112.

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Applicabilità ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della novella - Lesione del principio della ragionevole durata del processo.

- Legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10.
- Costituzione, art. 111, comma secondo.

LA CORTE DI APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento in epigrafe indicato a carico di De Luca Vincenzo, nato a Ruvo del Monte l'8 maggio 1949, residente a Salerno, via Lanzalone.

Con sentenza dell'11 ottobre 2001 il G.u.p. del Tribunale di Salerno dichiarava non doversi procedere nei confronti di De Luca Vincenzo in ordine al reato di cui all'art. 317 c.p. ascritto perché il fatto non sussiste.

Avverso la predetta sentenza proponeva ricorso per cassazione il procuratore della Repubblica ed appello il procuratore generale, chiedendo che la Corte volesse disporre il giudizio nei confronti del De Luca davanti al Tribunale di Salerno.

All'udienza odierna il p.g. ha depositato una memoria con la quale ha chiesto a questa Corte di voler sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 428 c.p.p., come modificato dall'art. 4 della legge 9 marzo 2006, n. 46, e dell'art. 10 della predetta legge perché in contrasto con gli articoli 3, 111 e 112 della Costituzione.

Il difensore dell'imputato ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dell'appello.

Tanto premesso, questa Corte, sotto il profilo della rilevanza della questione, osserva che l'art. 10, secondo comma, della legge prevede l'immediata dichiarazione di inammissibilità, con ordinanza non impugnabile, dell'appello contro una sentenza di proscioglimento proposto dall'imputato o dal pubblico ministero, con una esplicita deroga al principio *tempus regit actum*, che normalmente regola la successione delle norme processuali.

L'inesistenza di eccezioni alla dichiarazione di inammissibilità e di qualsiasi valutazione da parte del giudice, diversa dalla mera constatazione che è stato proposto un appello dal p.m. avverso una sentenza di proscioglimento (per cui si prevede anche la non impugnabilità della relativa ordinanza) non consente di pervenire, con il mezzo della interpretazione, ad altra soluzione.

Ne consegue che la questione di legittimità costituzionale del nuovo testo dell'art. 428 c.p.p. e dell'art. 10 della legge n. 46 del 2006 proposta dal p.g. è rilevante perché solo la dichiarazione di incostituzionalità delle citate norme consentirebbe a questa Corte di appello di esaminare i motivi di appello proposti dal p.m. appellante.

Passando ora ad esaminare il profilo della non manifesta infondatezza, si osserva che la proposta questione appare non manifestamente infondata in relazione agli articoli 3, 111, secondo comma, e 112 della Costituzione per i motivi che di seguito, sinteticamente, si espongono.

A) L'art. 111, secondo comma, della Costituzione prevede che: «Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti ad un giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata».

Dunque:

a) la parità delle parti deve connotare l'intero processo, quindi anche ogni sua singola fase (esclusa quella delle indagini preliminari);

b) in ogni momento del processo deve essere garantito il contraddittorio delle parti.

Attraverso questi due momenti si svolge il tentativo di giungere all'accertamento della verità, in cui si sostanzia il processo.

Il quarto comma della stessa norma prevede poi che: «il processo penale è regolato dal contraddittorio nella formazione della prova».

A meno di non voler interpretare quest'ultima disposizione come una inutile ripetizione del primo comma, se ne deve dedurre che questo afferma la necessità che il processo, nella sua interezza, si svolga nel contraddittorio fra le parti ed in condizioni di parità delle stesse ed il quarto regoli specificamente il principio del contraddittorio nella fase della formazione della prova, tanto più che, nel secondo comma dell'art. 111 vi è un espresso riferimento al fatto che la parti si muovono, in parità, davanti ad un giudice terzo ed imparziale e queste sue qualità hanno modo di oggettivarsi non solo nel momento della acquisizione della prova, ma anche in quello della decisione del processo.

Già dalla ordinanza della Corte costituzionale n. 421 del 2001, peraltro, si evince che il Giudice delle leggi non ha condiviso la tesi di chi sostiene che il principio della parità delle parti sarebbe limitato alla fase del contraddittorio, perché, in realtà, il principio introdotto dal secondo comma dell'art. 111 Cost. non è altro che la veste autonoma data ad un principio desumibile dal sistema dei valori costituzionali (art. 3 Cost. in particolare).

La parità delle parti deve dunque caratterizzare ogni momento del processo in ragione di quegli che sono gli interessi di cui ogni parte è portatrice:

il p.m. esercita la pretesa punitiva dello Stato, per vedere affermata la responsabilità di chi ha violato la legge penale, ed in questo tende a realizzare gli interessi generali della giustizia;

l'imputato esercita la pretesa, costituzionalmente garantita (art. 24 Cost.) di vedersi riconosciuto innocente.

La parità delle parti deve, per quanto si è detto, avere per oggetto anche la fase dell'appello e sin dal suo inizio, ossia dalla determinazione dei casi in cui è consentito proporlo.

B) L'art. 428 c.p.p., come novellato dalla legge 46 del 2006, ha previsto che il p.m. e l'imputato possano proporre ricorso per cassazione avverso le sentenze di non luogo a procedere pronunziate dal g.u.p. al termine della udienza preliminare.

Il principio di parità di cui all'art. 111 Cost. sembrerebbe rispettato, ma così non è trattandosi di una parità solo formale ed irragionevole in quanto è assolutamente ovvio che nessun interesse ha l'imputato ad appellare la sentenza di non luogo a procedere, che nessun pregiudizio, può produrgli sotto il profilo civile, perché non è pronunziata a seguito di dibattimento (art. 652 c.p.p.), mentre fa stato (e dunque costituisce un vantaggio per l'imputato) nel giudizio disciplinare (art. 653 c.p.p.).

La nuova norma quindi limita il potere di impugnare all'unica parte che ha reale interesse ad impugnare una sentenza di non luogo a procedere, vale a dire il p.m.

Si abolisce quindi del tutto il potere del p.m. di poter impugnare le decisioni che lo vedono soccombente rispetto alla sua pretesa punitiva, e, dunque, gli si impedisce di ricercare, attraverso l'impugnazione, di pervenire all'attuazione dell'accertamento della verità materiale cui il processo penale deve tendere (Corte cost. sent. n. 254 e 255/1992).

C) Già all'indomani della soppressione del requisito dell'evidenza nel corpo del primo comma dell'art. 425 c.p.p., (art. 1, legge 8 aprile 1993, n. 105) la giurisprudenza affermò il principio della necessità di pronunziare sentenza di non luogo a procedere sia nel caso di prova positiva della innocenza, sia nel caso di mancanza, insufficienza o contraddittorietà della prova di colpevolezza, sempre che essa non apparisse integrabile nella successiva

fase del dibattimento (Cass. 5 febbraio 1999 n. 1490), ossia in tutti i casi in cui fosse accertata la «inidoneità delle fonti di prova acquisite ad un adeguato sviluppo probatorio, nella dialettica del contraddittorio dibattimentale» (Cass., 3 novembre 1998, Annunziata; 30 gennaio 1995, Valle; 18 novembre 1998, Gabriele); o, in altri termini, come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 71 del 1996, nei casi in cui «si appalesi la superfluità del giudizio» e cioè solo qualora sia «fondato prevedere che l'eventuale istruzione dibattimentale non possa fornire utili apporti per superare il quadro di insufficienza o contraddittorietà probatoria».

In ordine ai poteri del g.u.p. dopo la riforma operata con la legge 479 del 1999, la Corte di cassazione ha rilevato che la sentenza di non luogo a procedere emessa all'esito della udienza preliminare, a norma dell'art. 425 cod. proc. pen., anche dopo le modifiche citate, mantiene la sua natura «processuale», destinata esclusivamente a paralizzare la domanda di giudizio formulata dal pubblico ministero (Cass. 1° agosto 2000 n. 1662).

Il g.u.p. deve operare le sue valutazioni anche di merito in funzione della idoneità o meno degli elementi acquisiti a sostenere l'accusa in giudizio, non senza aver verificato, prima della decisione, la possibilità di completare le risultanze investigative attraverso un supplemento di indagini (art. 421-*bis* c.p.p.).

Il giudice dell'udienza preliminare può prosciogliere nel merito l'imputato — in forza di quanto disposto dall'art. 425, comma 3, cod. proc. pen. — anche quando gli elementi acquisiti risultano insufficienti e contraddittori e simile esito è imposto, come previsto dall'ultima parte del comma 3 dell'art. 425 citato, allorché detti elementi siano comunque non idonei a sostenere l'accusa in giudizio (Cass. 19 dicembre 2001 n. 45275, sul c.d. lodo Mondadori).

Dunque, la insufficienza o contraddittorietà degli elementi a carico dell'imputato deve essere parametrata alla prognosi della inutilità del dibattimento; sicché esattamente deve escludersi un esito liberatorio in tutti i casi in cui detti elementi si prestino a soluzioni alternative e «aperte» (Cass., 9 ottobre 1995, n. 3467; Cass., 21 aprile 1997, n. 2875; Cass. 5 febbraio 1998 n. 687 e Cass. 19 dicembre 2001 n. 45275).

Se questa è la funzione che il giudice della udienza preliminare deve svolgere, non si può negare che al p.m. si debba riconoscere il potere di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento per far valere l'erronea valutazione operata dal g.i.p. della prognosi della inutilità del dibattimento che incide sull'esercizio dell'azione penale.

L'art. 428 c.p.p. nel testo ante riforma prevedeva una impugnazione nel merito della sentenza di non luogo a procedere del g.u.p., con una «rivalutazione» nel merito da parte del giudice di appello relativa proprio alla fondatezza della richiesta di rinvio a giudizio e quindi la valutazione della sufficienza o meno degli elementi addotti dal p.m. ai fini della celebrazione del giudizio, il che è come a dire sui presupposti stessi dell'esercizio dell'azione penale.

Con la nuova normativa in maniera del tutto irragionevole, viene eliminata tale rivalutazione così creando sostanzialmente l'impossibilità di rivedere nel merito la valutazione del giudice dell'udienza preliminare che pertanto rimane sottratta a qualsiasi impugnazione: invero l'appello non è più ammissibile e d'altra parte il ricorso per Cassazione è dichiarato ammissibile dall'art. 606 c.p.p. solo per specifici motivi, tra i quali non è sicuramente compresa la semplice valutazione o la «sufficienza o meno» degli elementi per il giudizio.

Tale ingiustificata anomalia si concretizza in tutti i casi in cui non vi è né mancanza, né contraddittorietà, né manifesta illogicità della motivazione, ma solo appunto una possibile alternativa valutazione degli elementi addotti.

L'anomalia è ancora più grave e irragionevole laddove si consideri che, in ragione della esigenza di completezza delle indagini preliminari (Corte cost., sentenza n. 88 del 1991), il pubblico ministero, già prima della udienza preliminare, deve aver già esercitato il potere e assolto al dovere di svolgere tutte le attività necessarie in vista delle determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale, tenendo anche conto del fatto che sulla base degli elementi raccolti l'imputato potrà chiedere ed ottenere di essere giudicato con il rito abbreviato, per cui non può esimersi dal predisporre un esaustivo quadro probatorio in vista dell'esercizio dell'azione penale (Corte cost. sent. 115/2001).

Se dunque le indagini preliminari devono essere complete e tener conto anche del diritto dell'imputato di chiedere il rito abbreviato davanti al g.u.p., si converrà che l'inappellabile giudizio di questi sulla inutilità del

dibattimento incide indiscutibilmente sull'esercizio della azione penale, negando addirittura l'esistenza dei suoi presupposti in fatto, con una evidente violazione dell'art. 112 della Costituzione, essendo possibile il nuovo esercizio dell'azione penale solo sulla scorta di nuove prove decisive e non per la pretermissione di quelle già esistenti.

In altri termini, è proprio l'esercizio dell'azione penale a subire una limitazione tanto drastica da incrinare irreparabilmente il carattere obbligatorio da un lato e da sottrarre la titolarità al p.m. dall'altro: di fatto la scelta tra il perseguimento della pretesa punitiva ed il suo definitivo abbandono è rimessa non già all'apprezzamento dell'organo dell'accusa, ma al giudizio inappellabile del g.u.p., il quale diviene in tal modo arbitro di impedire — attraverso una pronunzia, che per come rilevato, il diritto vigente considera meramente processuale — una cognizione del fatto piena e pienamente attuativa del principio del contraddittorio; la qual cosa è tanto più irragionevole in quanto, per taluni reati, anche di rilevante gravità (art. 550 c.p.p.) la pretesa viene esercitata senza alcun filtro ed in forma diretta.

D) La Corte costituzionale ha affermato il principio che il potere di appello del pubblico ministero non può essere ricondotto all'obbligo di esercitare l'azione penale. (Corte cost. sentenze n. 280 del 1995, n. 206 del 1997, ord. 426/1998), per cui la configurazione dei relativi poteri rimane affidata alla legge ordinaria, censurabile per irragionevolezza se i poteri stessi nel loro complesso, dovessero risultare inidonei all'assolvimento dei compiti previsti dall'art. 112 della Costituzione (Corte cost. sent. 98 del 1994).

Tale indirizzo, tuttavia, si è formato ed è stato affermato con riferimento alla impugnazione di provvedimenti emessi «a cognizione piena», cioè nei casi in cui, a seguito di regolare giudizio, vi è stata decisione nel merito della imputazione, ossia sulla responsabilità o meno dell'imputato, da parte del giudice e non solo sulla idoneità o meno delle prove raccolte a sostenere l'accusa in giudizio, ossia sulla concreta esperibilità dell'azione penale in un giudizio a cognizione piena. Non si può dire dunque che il sistema creato con la riforma sia idoneo a garantire al p.m. l'assolvimento dei compiti previsti dall'art. 112 della Costituzione che, dunque, ne risulta violato.

E) Parte della dottrina ha sostenuto, a giustificazione della riforma con la eliminazione del potere di appello del p.m. avverso le sentenze di proscioglimento pronunziate in primo grado, che esso sarebbe giustificato dalla necessità di evitare di esporre l'imputato al pericolo di un ribaltamento della decisione del primo giudice, davanti al quale si sono formate, nel contraddittorio delle parti, le prove, da parte di un giudice (di appello) che solo eccezionalmente procede alla rinnovazione della istruttoria dibattimentale (essendo l'attuale appello solo una revisione del primo giudizio e non un giudizio nuovo).

È del tutto evidente che questa obiezione non può riguardare il caso della sentenza del g.u.p. ex art. 428 c.p.p. in cui ancora non vi è stata alcuna formazione della prova, nella sua pienezza, davanti al giudice del dibattimento, ma solo una valutazione della sua idoneità a sostenere l'ipotesi dell'accusa.

Sotto questo profilo il sistema precedente alla riforma era perfettamente coerente perché all'esito del giudizio di appello questo giudice si limitava ad emettere il decreto di citazione davanti al giudice di primo grado che, nel contraddittorio delle parti, avrebbe poi proceduto al giudizio per la verifica della responsabilità o meno dell'imputato.

È giocoforza allora concludere che nella riforma non si intravede nessuno scopo diverso da quello di privare, puramente e semplicemente, il pubblico ministero del potere di appellare le sentenze di non luogo a procedere, che costituiscono la negazione addirittura della idoneità della sua pretesa punitiva a avere un possibile esito positivo nel giudizio di primo grado, operando una diminuzione dei poteri processuali di quella parte senza rispettare alcun canone di ragionevolezza, non essendo la pronunzia del g.u.p. pronunziata a seguito di contraddittorio pieno sulle prove.

G) Nel momento in cui si incide sul potere processuale di una delle parti del processo, deve esistere un altro interesse che giustifichi quella privazione, come si ricava dalle pronunzie della Corte costituzionale sulla questione della legittimità degli artt. 443, comma 3 e 595 c.p.p. nella parte in cui non consentono al p.m. di proporre appello, sia in via principale, che in via incidentale avverso le sentenze di condanna, emesse a seguito di giudizio abbreviato.

È noto che in proposito il Giudice delle leggi ha ritenuto ragionevole che il potere di impugnazione del p.m. possa cedere rispetto all'obiettivo primario di una rapida e completa definizione dei processi svoltisi in primo grado secondo il rito abbreviato in base, cioè, ad una decisione:

richiesta dall'imputato che ha rinunciato all'istruzione dibattimentale, fondata, di conseguenza, sul materiale probatorio raccolto dal p.m. nel corso delle indagini preliminari e, dunque, dalla parte che subisce la successiva limitazione in termini di appello;

decisione che, comunque, ha visto realizzare la pretesa punitiva fatta valere (sent. 98 del 1994; ord. 421/2001, sent. 115/2001; ord. 46/2004).

Proprio la mancata, parziale realizzazione della pretesa punitiva ha consentito, al contrario, di ritenere costituzionalmente legittimo il potere del p.m. di impugnare una sentenza di condanna nel processo conclusosi con il rito abbreviato se l'impugnazione riguarda il titolo del reato.

In questo caso, come in quello della sentenza emessa a seguito di patteggiamento, anch'essa inappellabile, il ricorso alla prova contratta, l'attuazione del principio di economia processuale e, soprattutto, la realizzazione della pretesa punitiva di cui il p.m. è portatore nell'interesse della collettività, giustificano la contrazione del potere di iniziativa della parte pubblica, così come, nel caso delle sentenze del giudice di pace, è la minore offensività dei reati che ne sono oggetto a giustificare la scelta legislativa.

Non si individua, invece, alcuna ragione che possa giustificare la privazione del potere del p.m. di impugnare una sentenza che gli impedisce di accedere alla fase del giudizio senza che questa sua privazione sia conseguenza del raggiungimento di altri più importanti obiettivi processuali.

H) Anche la normativa transitoria dettata con l'art. 10, applicabile anche alle sentenze *ex art.* 425 c.p.p., presenta un evidente profilo di incostituzionalità *ex art.* 111, secondo comma Cost. essendo innegabile che per i procedimenti in corso nei quali sia stato già proposto l'appello *ex art.* 428 c.p.p., non appare giustificata, anche in termini di ragionevole durata del processo, una dilazione dei termini così come stabiliti dalla norma: dichiarazione di inammissibilità, proposizione ricorso per cassazione entro il termine di gg. 45 (ove ne sussistano i presupposti), celebrazione del giudizio di Cassazione, eventuale accoglimento con giudizio di rinvio al giudice dell'udienza preliminare, fissazione della nuova udienza innanzi al g.u.p., decisione sulla richiesta di rinvio a giudizio.

Se tale innegabile ritardo — peraltro in presenza di disposizioni legislative che hanno ridotto il termine per l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione — è comunque evidente per la nuova disciplina a regime pieno (sentenza g.u.p. *ex art.* 425 c.p.p., ricorso in Cassazione, eventuale annullamento con rinvio al g.u.p., nuova udienza preliminare e nuova decisione) assume i caratteri propri della irragionevolezza e comunque della incostituzionalità, sotto il profilo evidenziato, quantomeno in relazione a quei processi, come quello in esame, nei quali il giudice, nella specie la Corte di appello, avrebbe dovuto solo esprimere nell'immediatezza la sua decisione circa l'eventuale rinvio a giudizio dell'imputato con fissazione dell'udienza innanzi al tribunale.

Per tutti i suesposti motivi, la Corte di appello di Salerno.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 428 c.p.p., come modificato dall'art. 4 della legge 20 febbraio 2006 n. 46 e dell'art. 10 della stessa legge per contrasto con gli articoli 3, 111 secondo comma, e 112 della Costituzione;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Manda alla cancelleria perché la presente ordinanza sia notificata al sig. Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Sig.ri Presidenti dei due rami del Parlamento;

Sospende sino all'esito il giudizio in corso.

Salerno, addì 5 maggio 2006

Il Presidente: STABILE

N. 491

*Ordinanza del 20 febbraio 2006 (pervenuta alla Corte costituzionale l'11 ottobre 2006)
emessa dal Tribunale di Grosseto nel procedimento penale a carico di Cerretani Tiziano*

Reati e pene - Prescrizione - Reati di competenza del giudice di pace - Reati puniti con la sola pena pecuniaria - Termine di prescrizione di tre anni - Mancata previsione - Irragionevolezza per il diverso trattamento riservato a reati più gravi (che godono di tale termine di prescrizione).

- Codice penale, art. 157, comma primo, come sostituito dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251.
- Costituzione, art. 3.

IL TRIBUNALE

nel procedimento penale iscritto al numero di cui in epigrafe, a carico di Cerretani Tiziano in ordine al reato di cui all'art. 636, comma primo, c.p., sentite le parti, alla pubblica udienza del 20 febbraio 2006, ha dato lettura della seguente ordinanza.

È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 157, comma primo, c.p., come sostituito dall'art. 6, legge 5 dicembre 2005, n. 251, in relazione all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui prevede il termine minimo di prescrizione di anni sei per i delitti e di anni quattro per le contravvenzioni, anziché di anni tre, anche per i reati puniti con la sola pena pecuniaria attribuiti alla competenza del giudice di pace ai sensi dell'art. 4, commi primo e secondo, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274.

1) Esposizione dei fatti e rilevanza.

L'imputato è stato citato dinanzi a questo tribunale competente per rispondere del reato di cui all'art. 636, comma primo, c.p. per aver introdotto, nei giorni 26 e 28 giugno del 2000, un gregge di pecore nel fondo di proprietà di Seràfini Riccardo contro la volontà di quest'ultimo.

Il delitto contestato rientra tra quelli indicati dall'art. 4, comma primo, lett. a), d.lgs. cit., ma la competenza appartiene a questo tribunale in composizione monocratica trattandosi di fatto commesso anteriormente al 2 gennaio 2002 (v. art. 64, comma 1). Tuttavia, debbono essere applicate le sanzioni previste per i reati di competenza del giudice di pace, stante il combinato disposto di cui agli artt. 63 e 64, comma secondo, d.lgs. cit.

In particolare, poiché il reato contestato (art. 636, comma primo, c.p.) è punito con la sola pena della multa, debbono continuare ad applicarsi le pene pecuniarie vigenti secondo quanto previsto dall'art. 52, comma primo, d.lgs. cit.

Nel presente giudizio non è mai stato aperto il dibattimento, per cui sono applicabili le nuove disposizioni per effetto delle quali i termini di prescrizione risultino più brevi (v. art. 10, comma terzo, legge n. 251 del 2005).

In punto di rilevanza, si osserva che l'accoglimento della questione di legittimità costituzionale — nei termini di cui appresso — comporterebbe la prescrizione triennale del delitto per cui si procede, con la conseguenza che dovrebbe essere immediatamente pronunciata la sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato ai sensi dell'art. 129 c.p.p. (il termine massimo di tre anni e nove mesi è, infatti, ampiamente maturato), non risultando dagli atti l'evidenza della prova giustificativa di una pronuncia assolutoria più favorevole. Diversamente, sulla base del regime normativo vigente, la prescrizione non risulta maturata né con riferimento al termine di sei anni di cui al nuovo art. 157, comma primo, c.p., né con riferimento al regime normativo vigente all'epoca della commissione del fatto in quanto la prescrizione quinquennale (art. 157, comma primo, n. 4) è stata interrotta con il decreto di citazione a giudizio del 16 novembre 2004, mentre il termine massimo di sette anni e mezzo (identico in relazione ad entrambe le discipline) non è ancora scaduto.

Di qui la rilevanza della questione fondata sui motivi che si vanno ad indicare.

2) Non manifesta infondatezza.

L'art. 157, comma quinto, c.p., come sostituito dall'art. 6 legge n. 251/2005, prevede la prescrizione triennale quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria.

I primi commentatori hanno subito evidenziato i problemi relativi all'esatta delimitazione del campo applicativo della norma.

Preso atto del silenzio dei lavori parlamentari sul punto, l'attenzione è stata accentrata sui reati di competenza del giudice di pace, in relazione alle sanzioni della permanenza domiciliare e del lavoro di pubblica utilità (v. artt. 52 e ss. d.lgs. n. 274/2000).

Tali sanzioni, in effetti, sono diverse dalle pene ordinarie di natura detentiva e pecuniaria, per cui è ravvisabile l'unico presupposto applicativo contemplato dalla disposizione di cui al nuovo art. 157, comma quinto, c.p., rappresentato per l'appunto dalla punibilità del reato per cui si procede con pene diverse da quelle tipiche.

Vi è, in realtà, chi ha obiettato che la disposizione *de qua* non può trovare applicazione in ordine alle pene applicabili dal giudice di pace stante il disposto di cui all'art. 58, comma primo, d.lgs. cit., in cui si stabilisce che per ogni effetto giuridico le pene dell'obbligo di permanenza domiciliare e del lavoro di pubblica utilità si considerano come pena detentiva della specie corrispondente a quella della pena originaria.

Tale obiezione, però, non appare condivisibile.

La norma di cui all'art. 58, infatti, prevede soltanto un'assimiliazione quanto agli effetti giuridici, finendo però in tal modo per rimarcare, anziché per negare, la diversa natura giuridica delle pene applicabili dal giudice di pace rispetto alle ordinarie pene detentive.

Il legislatore del 2005, emulando quello del 1981 (v. art. 57 legge n. 689/1981), ha dettato una norma di chiusura del sistema con l'intento di colmare i vuoti normativi che possono insorgere ogni qualvolta si debba fare applicazione di una disciplina dettata per le sole pene ordinarie (e non anche specificatamente per quelle diverse applicabili nei reati di competenza del giudice di pace). In effetti, il sistema giuridico penale è costruito attorno alle sanzioni ordinarie (di natura pecuniaria e detentiva) per cui ogni qualvolta viene prevista una sanzione diversa da quella tipica si pongono problemi di coordinamento con i diversi istituti giuridici, e di qui l'esigenza di un criterio generale e suppletivo volto a risolvere i molteplici profili interpretativi che possono porsi. Tale disposizione, però, ha natura generale e suppletiva, nel senso che è applicabile tutte le volte in cui per un determinato effetto giuridico non sia ravvisabile una disciplina specifica dettata proprio in relazione alle pene diverse da quelle ordinarie.

Pertanto, la stessa disposizione non elimina affatto la diversità tra la sanzione atipica e quella detentiva ordinaria.

D'altra parte, quest'ultima conclusione trova sostegno anche in alcune disposizioni della stessa disciplina che regola il processo dinanzi al giudice di pace. Così, l'art. 56 d.lgs. cit. esclude la configurabilità del reato di evasione ex art. 385 c.p. in caso di violazione delle medesime pene atipiche, a dimostrazione del fatto che non vi è una equiparazione di esse ad ogni effetto giuridico alla pena detentiva.

Analogamente, la non sospensibilità ai sensi dell'art. 60 d.lgs. cit. deve giustificarsi anche in relazione alla diversità tra le pene c.d. paradedentive e quelle detentive ordinarie, posto che, diversamente, cioè laddove si volesse ravvisare una perfetta equiparazione tra di esse, si prospetterebbe probabilmente una questione di legittimità costituzionale della normativa speciale.

Si può allora concludere che l'art. 58 d.lgs. cit. non consente di affermare che le pene atipiche in questione sono pene detentive, trattandosi invece di pene diverse da quelle ordinarie, con la conseguenza che la stessa disposizione non è di per sé d'ostacolo alla applicabilità del nuovo art. 157, comma quinto, c.p. ai reati di competenza del giudice di pace.

Ed allora, tornando alle considerazioni di partenza, si deve affermare più in generale che la previsione di cui all'art. 58 comporta l'equiparazione, quanto agli effetti giuridici, della pena della permanenza domiciliare e di quella del lavoro di pubblica utilità alla pena detentiva, fatta eccezione per i casi in cui sia ravvisabile una specifica norma che disciplini in modo autonomo la pena diversa in relazione ad un determinato effetto giuridico.

Così, correttamente la suprema Corte, prima dell'entrata in vigore della legge n. 251/2005, ha affermato con orientamento consolidato che ai fini della determinazione del tempo necessario per la prescrizione dei reati attribuiti alla cognizione del giudice di pace, puniti con la pena pecuniaria o, in alternativa, con le sanzioni c.d. paradedentive, si doveva aver riguardo alla disciplina delle pene detentive ordinarie in virtù della disposizione di cui all'art. 58 d.lgs. cit. (v., per tutte, Cass.pen., sez. IV, 22 aprile 2004, n. 18640).

Tale orientamento, però, non può più essere invocato dopo la novella legislativa in esame, in quanto la norma di cui al nuovo art. 157, comma quinto, quanto agli effetti della determinazione del tempo necessario a prescrivere, assume i connotati di norma speciale prevalente rispetto alla disposizione generale di cui all'art. 58 d.lgs. cit.

Sotto altro profilo e sempre ai fini della individuazione del campo applicativo della disposizione in esame, è opportuno osservare che le pene diverse in questione, a differenza delle sanzioni sostitutive previste dalla legge n. 689/1981, non sono applicabili in via discrezionale alternativamente alla pena detentiva ordinaria, in quanto quest'ultima pena non è mai applicabile ai reati di competenza del giudice di pace. La mancanza di tale discrezionalità porta quindi a considerare le pene diverse come pene dirette.

A favore della tesi che qui si sostiene milita anche un argomento di natura logica, in quanto si deve ritenere che il legislatore abbia voluto prevedere un termine di prescrizione più breve per i reati di competenza del giudice di pace, non solo in relazione alla minore gravità degli stessi, ma anche in considerazione della durata più breve delle indagini preliminari riguardo a tali procedimenti (v. art. 16 d.lgs. cit.). Secondo una certa ricostruzione, infatti, la *ratio* della disciplina della prescrizione dei reati risponde alla finalità sostanziale costituita dalla durata ragionevole del processo penale (v. Cass.pen, sez. I, n. 172803/1986), di modo che appare conforme a logica ritenere che il legislatore del 2005 abbia voluto stabilire un termine di prescrizione più breve in ordine ai reati assoggettati ad una disciplina procedimentale più celere e snella, qual è quella riservata ai reati di competenza del giudice di pace.

Infine, può essere addotto un ulteriore argomento poggiante su una regola ermeneutica di conservazione della disposizione di legge, secondo cui la norma giuridica deve interpretarsi nel senso in cui possa avere qualche applicazione, anziché in quello secondo cui non ne avrebbe alcuna. Ebbene, coloro che sostengono la non applicabilità della disposizione di cui al comma quinto del nuovo art. 157 c.p. ai reati di competenza del giudice di pace sono costretti a riconoscere che la stessa norma non risulta applicabile ad altre fattispecie penali, per cui appare preferibile l'interpretazione che le riconosce un suo ambito applicativo.

Sotto altro profilo, c'è chi ha osservato, argomentando principalmente dal dato letterale, che la norma *de qua* si applica nelle ipotesi in cui il reato risulti punibile esclusivamente con pene diverse e non anche nei casi in cui la pena diversa sia applicabile in via alternativa rispetto a quella pecuniaria. Muovendo da tale premessa, si è quindi osservato che la stessa disposizione non potrebbe comunque trovare applicazione in ordine ai reati di competenza del giudice di pace in quanto, relativamente a questi ultimi, le pene diverse non sarebbero mai previste come pene principali esclusive, bensì sempre come alternative alla pena pecuniaria, con la conseguenza che il termine necessario a prescrivere dovrebbe comunque determinarsi con riferimento al regime previsto per le pene pecuniarie (nuovo art. 157, comma primo).

Quest'ultima osservazione non è condivisibile perché poggia su un assunto erroneo, in quanto non tiene conto dell'art. 52, comma terzo, d.lgs. cit., che prevede che nei casi di recidiva reiterata infraquinquennale si deve applicare la pena della permanenza domiciliare o quella del lavoro di pubblica utilità, salvo che siano ritenute prevalenti o equivalenti le circostanze attenuanti.

Relativamente a quest'ultimo inciso, si sottolinea come il nuovo art. 157 c.p. stabilisce che il tempo necessario a prescrivere si determina senza tener conto delle circostanze attenuanti e delle aggravanti, fatta eccezione per le aggravanti per cui la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria e per quelle ad effetto speciale, nel qual caso si tiene conto dell'aumento massimo di pena previsto (comma secondo). Inoltre, il successivo terzo comma stabilisce che non si deve tener conto del giudizio di comparazione *ex art.* 69 c.p.

Ciò significa che in caso di contestazione della recidiva reiterata infraquinquennale in ordine ad un reato di competenza del giudice di pace, diverso da quelli di cui al comma primo ed al comma secondo, lett. a), primo periodo, dell'art. 52 (stante il disposto di cui al comma quarto), il tempo necessario a prescrivere deve essere determinato con esclusivo riferimento alle pene principali della permanenza domiciliare o del lavoro di pubblica utilità. Infatti, da un lato deve tenersi conto del trattamento sanzionatorio riservato alla ipotesi di contestazione della recidiva reiterata infraquinquennale in quanto si tratta di circostanza aggravante per cui viene prevista una pena diversa da quella ordinaria (nuovo art. 157, comma secondo) e, dall'altro, non può tenersi conto della prevalenza o della equivalenza con le attenuanti (stante il divieto di cui al comma terzo), con la conseguenza che, ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, si deve aver riguardo, in questi casi, solo alle pene diverse, anche nella ipotesi in cui il giudice, in sede di decisione, ritenga di risolvere la comparazione con le attenuanti con un giudizio di equivalenza o di prevalenza di queste ultime.

Risulta, pertanto, confutata l'affermazione secondo cui non vi sarebbe un caso in cui la prescrizione dei reati di competenza del giudice di pace deve essere determinata con riferimento esclusivo alle pene diverse da quelle ordinarie.

Ed allora, e con ciò si entra nel vivo della questione di non manifesta infondatezza, appare dimostrato che per le ipotesi più gravi di competenza del giudice di pace, in cui sia stata contestata la recidiva reiterata infraquinquennale, il tempo di prescrizione è pari a tre anni ai sensi del nuovo art. 157, comma quinto.

Pertanto, la fattispecie di cui all'art. 52, comma terzo, d.lgs. cit., può certamente costituire il termine di paragone a cui ancorare il giudizio di ragionevolezza *ex art.* 3 Costituzione, in quanto all'ipotesi più grave di competenza del giudice di pace è riservato un trattamento normativo persino più favorevole rispetto alle ipotesi meno gravi punite con la sola pena pecuniaria, con evidente violazione del principio di uguaglianza.

Nel presente giudizio, infatti, essendo stato contestato il reato *ex art.* 636, comma primo, c.p. punito con la sola pena della multa, deve continuare ad applicarsi tale sanzione, secondo quanto previsto dall'art. 52, comma

primo, d.lgs. cit. Di conseguenza, il tempo necessario a prescrivere va individuato con riferimento a quanto stabilito dall'art. 157, comma primo, c.p. stante l'inequivoco tenore letterale dell'inciso finale di quest'ultima norma, per cui — trattandosi di delitto — il termine minimo è fissato in sei anni.

Al fine di evidenziare tale macroscopica incongruenza, è sufficiente osservare che il reato oggetto di questo giudizio è soggetto alla prescrizione minima di sei anni, mentre qualora fosse stata contestata la recidiva reiterata infraquinquennale in ordine alla ipotesi più grave di cui al secondo comma dell'art. 636 c.p. il termine necessario a prescrivere sarebbe stato pari ad anni tre (stante il combinato disposto di cui agli artt. 52, comma secondo, lett. a), secondo periodo, e comma terzo, d.lgs. cit., e nuovo art. 157, commi secondo, terzo e quinto, c.p.).

3) Inammissibilità di una interpretazione adeguatrice.

Vi è anche chi ha osservato che — una volta ritenuta l'applicabilità del nuovo art. 157, comma quinto, alle pene diverse previste per i reati di competenza del giudice di pace, l'incongruenza normativa risultante dal diverso trattamento riservato ai reati puniti con la sola pena pecuniaria dovrebbe essere neutralizzata attraverso un'interpretazione analogica costituzionalmente orientata, nel senso che il regime normativo più favorevole dovrebbe essere esteso a tutti i reati di competenza del giudice di pace ivi compresi (a maggior ragione) quelle puniti con la sola pena pecuniaria.

La tesi, però, non appare condivisibile.

Non si ignora, infatti, che il divieto *ex art. 14* preleggi è ritenuto operativo solo nei casi di interpretazione *in malam partem*, ma l'ostacolo, nella fattispecie in esame, non è costituito dal divieto suddetto, bensì dalla previsione di cui all'art. 12, comma secondo, delle preleggi che subordina il ricorso all'interpretazione analogica ai casi in cui il giudizio non possa essere deciso sulla base di una precisa disposizione. Ebbene, come già rilevato, l'inciso finale del comma primo del nuovo art. 157 c.p. non lascia spazio per un'interpretazione diversa, posto che il legislatore ha stabilito in maniera inequivoca che nei casi di reati puniti con la sola pena pecuniaria il termine minimo di prescrizione è di quattro anni se si tratta di contravvenzioni e di sei anni se si tratta di delitti, senza fare alcuna eccezione in ordine ai reati di competenza del giudice di pace. L'univoco tenore letterale della norma non consente una diversa interpretazione adeguatrice, secondo il noto brocardo *in claris non fit interpretatio*.

Va da sé, però, che l'attuale regime normativo è palesemente affetto da irragionevolezza, in quanto i reati meno gravi di competenza del giudice di pace puniti con la sola pena pecuniaria restano sempre soggetti al termine di prescrizione di cui al comma primo dell'art. 157 c.p. (quattro anni se contravvenzioni e sei anni se delitti) anche quando siano commessi dai recidivi reiterati infraquinquennali, stante il disposto di cui all'art. 52, comma quarto, mentre i più gravi reati di cui all'art. 52, comma secondo lett. a), secondo periodo, lett. b) e c), se è stata contestata la recidiva reiterata infraquinquennale, sono soggetti alla prescrizione triennale stante il combinato disposto di cui agli artt. 52, comma terzo, d.lgs. cit., e nuovo art. 157, commi secondo, terzo e quinto, c.p.

Pertanto, nella impossibilità di una diversa interpretazione costituzionalmente orientata, la questione va rimessa al giudice delle leggi.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 Cost., 23 e segg. legge n. 87 del 1953;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 157, comma primo, c.p., come sostituito dall'art. 6 legge 5 dicembre 2005, n. 251, in relazione all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui prevede il termine minimo di prescrizione di anni sei per i delitti e di anni quattro per le contravvenzioni, anziché di anni tre, anche per i reati puniti con la sola pena pecuniaria attribuiti alla competenza del giudice di pace ai sensi dell'art. 4, commi primo e secondo, dig. 28 agosto 2000, n. 274;

Sospende il giudizio in corso e dispone a immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che la presente ordinanza, a cura della cancelleria, sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere.

Grosseto, addì 20 febbraio 2006

Il giudice: COMPAGNUCCI

N. 492

*Ordinanza del 14 marzo 2006 (pervenuta alla Corte costituzionale l'11 ottobre 2006)
emessa dal Tribunale di Grosseto nel procedimento penale a carico di Lai Franco ed altri*

Reati e pene - Prescrizione - Reati di competenza del giudice di pace - Reati puniti con la sola pena pecuniaria - Termine di prescrizione di tre anni - Mancata previsione - Irragionevolezza per il diverso trattamento riservato a reati più gravi (che godono di tale termine di prescrizione).

- Codice penale, art. 157, comma primo, come sostituito dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251.
- Costituzione, art. 3.

IL TRIBUNALE

Nel procedimento penale iscritto al numero di cui in epigrafe, a carico di Lai Franco, Bettaccini Eleonora, Bezzini Francesco e Urracci Giacinto in ordine ai reati di cui agli artt. 110 e 612 c.p. tutti, ed all'art. 594 c.p. il solo Lai, sentite le parti, alla pubblica udienza del 14 marzo 2006, ha dato lettura della seguente ordinanza.

È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 157, comma primo, c.p., come sostituito dall'art. 6, legge 5 dicembre 2005, n. 251, in relazione all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui prevede il termine minimo di prescrizione di anni sei per i delitti e di anni quattro per le contravvenzioni, anziché di anni tre, anche per i reati puniti con la sola pena pecuniaria attribuiti alla competenza del giudice di pace ai sensi dell'art. 4, commi primo e secondo, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274.

1) Esposizione dei fatti e rilevanza.

Gli imputati sono stati citati dinanzi a questo tribunale competente per rispondere tutti in concorso fra loro del reato di cui all'art. 612, comma primo, c.p. per aver pronunciato nei confronti di Leone Pietro Antonio una frase minacciosa ed il solo Lai del reato di cui all'art. 594 c.p. per aver offeso l'onore ed il decoro di Givone Lega Elisa, proferendo nei suoi confronti la parola «fallita».

I delitti contestati rientrano tra quelli indicati dall'art. 4, comma primo, lett. a), d.lgs. cit., ma la competenza appartiene a questo tribunale in composizione monocratica trattandosi difatti commessi anteriormente al 2 gennaio 2002 (v. art. 64, comma 1). Tuttavia, debbono essere applicate le sanzioni previste per i reati di competenza del giudice di pace, stante il combinato disposto di cui agli artt. 63 e 64, comma secondo, d.lgs. cit.

In particolare, poiché il reato ex art. 612 c.p. è punito con la sola pena della multa e quello di cui all'art. 594 c.p. con la pena alternativa della reclusione sino a sei mesi o della multa è applicabile la sola pena della multa (nella misura originaria rispetto al primo delitto, da euro 258 a 2.582 per l'altro reato), secondo quanto previsto rispettivamente dall'art. 52, comma primo, e comma secondo, lett. a), primo periodo, d.lgs. cit.

Gli imputati sono stati citati a giudizio dal p.m. solo per l'udienza odierna, per cui, non essendo mai stato aperto il dibattimento, sono applicabili le nuove disposizioni per effetto delle quali i termini di prescrizione risultino più brevi (v. art. 10, comma terzo, legge n. 251 del 2005).

In punto di rilevanza, si osserva che l'accoglimento della questione di legittimità costituzionale — nei termini di cui appresso — comporterebbe la prescrizione triennale dei delitti per cui si procede, con la conseguenza che dovrebbe essere immediatamente pronunciata la sentenza di non doversi procedere per estinzione dei reati ai sensi dell'art. 129 c.p.p. (il termine massimo di tre anni e nove mesi è, infatti, ampiamente maturato), non risultando dagli atti l'evidenza della prova giustificativa di una pronuncia assolutoria più favorevole. Diversamente, sulla base del regime normativo vigente, la prescrizione non risulta maturata né con riferimento al termine di sei anni di cui al nuovo art. 157, comma primo, c.p., né con riferimento al regime normativo vigente all'epoca della commissione dei fatti (16 dicembre 2000) in quanto la prescrizione quinquennale (art. 157, comma primo, n. 4) è stata interrotta con il decreto di citazione a giudizio del 5 dicembre 2005, mentre il termine massimo di sette anni e mezzo (identico in relazione ad entrambe le discipline) non è ancora scaduto.

Di qui la rilevanza della questione fondata sui motivi che si vanno ad indicare.

2) Non manifesta infondatezza.

L'art. 157, comma quinto, c.p., come sostituito dall'art. 6 legge n. 251/2005, prevede la prescrizione triennale quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria.

I primi commentatori hanno subito evidenziato i problemi relativi all'esatta delimitazione del campo applicativo della norma.

Preso atto del silenzio dei lavori parlamentari sul punto, l'attenzione è stata accentrata sui reati di competenza del giudice di pace, in relazione alle sanzioni della permanenza domiciliare e del lavoro di pubblica utilità (v. artt. 52 e ss. d.lgs. n. 274/2000).

Tali sanzioni, in effetti, sono diverse dalle pene ordinarie di natura detentiva e pecuniaria, per cui è ravvisabile l'unico presupposto applicativo contemplato dalla disposizione di cui al nuovo art. 157, comma quinto, c.p., rappresentato per l'appunto dalla punibilità del reato per cui si procede con pene diverse da quelle tipiche.

Vi è, in realtà, chi ha obiettato che la disposizione *de qua* non può trovare applicazione in ordine alle pene applicabili dal giudice di pace stante il disposto di cui all'art. 58, comma primo, d.lgs. cit., in cui si stabilisce che per ogni effetto giuridico le pene dell'obbligo di permanenza domiciliare e del lavoro di pubblica utilità si considerano come pena detentiva della specie corrispondente a quella della pena originaria.

Tale obiezione, però, non appare condivisibile.

La norma di cui all'art. 58, infatti, prevede soltanto un'assimiliazione quanto agli effetti giuridici, finendo però in tal modo per rimarcare, anziché per negare, la diversa natura giuridica delle pene applicabili dal giudice di pace rispetto alle ordinarie pene detentive.

Il legislatore del 2005, emulando quello del 1981 (v. art. 57 legge n. 689/1981), ha dettato una norma di chiusura del sistema con l'intento di colmare i vuoti normativi che possono insorgere ogni qualvolta si debba fare applicazione di una disciplina dettata per le sole pene ordinarie (e non anche specificatamente per quelle diverse applicabili nei reati di competenza del giudice di pace). In effetti, il sistema giuridico penale è costruito attorno alle sanzioni ordinarie (di natura pecuniaria e detentiva) per cui ogni qualvolta viene prevista una sanzione diversa da quella tipica si pongono problemi di coordinamento con i diversi istituti giuridici, e di qui l'esigenza di un criterio generale e suppletivo volto a risolvere i molteplici profili interpretativi che possono porsi. Tale disposizione, però, ha natura generale e suppletiva, nel senso che è applicabile tutte le volte in cui per un determinato effetto giuridico non sia ravvisabile una disciplina specifica dettata proprio in relazione alle pene diverse da quelle ordinarie.

Pertanto, la stessa disposizione non elimina affatto la diversità tra la sanzione atipica e quella detentiva ordinaria.

D'altra parte, quest'ultima conclusione trova sostegno anche in alcune disposizioni della stessa disciplina che regola il processo dinanzi al giudice di pace. Così, l'art. 56 d.lgs. cit. esclude la configurabilità del reato di evasione *ex* art. 385 c.p. in caso di violazione delle medesime pene atipiche, a dimostrazione del fatto che non vi è una equiparazione di esse ad ogni effetto giuridico alla pena detentiva.

Analogamente, la non sospensibilità ai sensi dell'art. 60 d.lgs. cit. deve giustificarsi anche in relazione alla diversità tra le pene c.d. paradedentive e quelle detentive ordinarie, posto che, diversamente, cioè laddove si volesse ravvisare una perfetta equiparazione tra di esse, si prospetterebbe probabilmente una questione di legittimità costituzionale della normativa speciale.

Si può allora concludere che l'art. 58 d.lgs. cit. non consente di affermare che le pene atipiche in questione sono pene detentive, trattandosi invece di pene diverse da quelle ordinarie, con la conseguenza che la stessa disposizione non è di per sé d'ostacolo alla applicabilità del nuovo art. 157, comma quinto, c.p. ai reati di competenza del giudice di pace.

Ed allora, tornando alle considerazioni di partenza, si deve affermare più in generale che la previsione di cui all'art. 58 comporta l'equiparazione, quanto agli effetti giuridici, della pena della permanenza domiciliare e di quella del lavoro di pubblica utilità alla pena detentiva, fatta eccezione per i casi in cui sia ravvisabile una specifica norma che disciplini in modo autonomo la pena diversa in relazione ad un determinato effetto giuridico.

Così, correttamente la suprema Corte, prima dell'entrata in vigore della legge n. 251/2005, ha affermato con orientamento consolidato che ai fini della determinazione del tempo necessario per la prescrizione dei reati attribuiti alla cognizione del giudice di pace, puniti con la pena pecuniaria o, in alternativa, con le sanzioni c.d. paradedentive, si doveva aver riguardo alla disciplina delle pene detentive ordinarie in virtù della disposizione di cui all'art. 58 d.lgs. cit. (v., per tutte, Cass. pen., sez. IV, 22 aprile 2004, n. 18640).

Tale orientamento, però, non può più essere invocato dopo la novella legislativa in esame, in quanto la norma di cui al nuovo art. 157, comma quinto, quanto agli effetti della determinazione del tempo necessario a prescrivere, assume i connotati di norma speciale prevalente rispetto alla disposizione generale di cui all'art. 58 d.lgs. cit.

Sotto altro profilo e sempre ai fini della individuazione del campo applicativo della disposizione in esame, è opportuno osservare che le pene diverse in questione, a differenza delle sanzioni sostitutive previste dalla legge

n. 689/1981, non sono applicabili in via discrezionale alternativamente alla pena detentiva ordinaria, in quanto quest'ultima pena non è mai applicabile ai reati di competenza del giudice di pace. La mancanza di tale discrezionalità porta quindi a considerare le pene diverse come pene dirette.

A favore della tesi che qui si sostiene milita anche un argomento di natura logica, in quanto si deve ritenere che il legislatore abbia voluto prevedere un termine di prescrizione più breve per i reati di competenza del giudice di pace, non solo in relazione alla minore gravità degli stessi, ma anche in considerazione della durata più breve delle indagini preliminari riguardo a tali procedimenti (v. art. 16 d.lgs. cit.). Secondo una certa ricostruzione, infatti, la *ratio* della disciplina della prescrizione dei reati risponde alla finalità sostanziale costituita dalla durata ragionevole del processo penale (v. Cass. pen, sez. I, n. 1 72803/1986), di modo che appare conforme a logica ritenere che il legislatore del 2005 abbia voluto stabilire un termine di prescrizione più breve in ordine ai reati assoggettati ad una disciplina procedimentale più celere e snella, qual è quella riservata ai reati di competenza del giudice di pace.

Infine, può essere addotto un ulteriore argomento poggiante su una regola ermeneutica di conservazione della disposizione di legge, secondo cui la norma giuridica deve interpretarsi nel senso in cui possa avere qualche applicazione, anziché in quello secondo cui non ne avrebbe alcuna. Ebbene, coloro che sostengono la non applicabilità della disposizione di cui al comma quinto del nuovo art. 157 c.p. ai reati di competenza del giudice di pace sono costretti a riconoscere che la stessa norma non risulta applicabile ad altre fattispecie penali, per cui appare preferibile l'interpretazione che le riconosce un suo ambito applicativo.

Sotto altro profilo, c'è chi ha osservato, argomentando principalmente dal dato letterale, che la norma *de qua* si applica nelle ipotesi in cui il reato risulti punibile esclusivamente con pene diverse e non anche nei casi in cui la pena diversa sia applicabile in via alternativa rispetto a quella pecuniaria. Muovendo da tale premessa, si è quindi osservato che la stessa disposizione non potrebbe comunque trovare applicazione in ordine ai reati di competenza del giudice di pace in quanto, relativamente a questi ultimi, le pene diverse non sarebbero mai previste come pene principali esclusive, bensì sempre come alternative alla pena pecuniaria, con la conseguenza che il termine necessario a prescrivere dovrebbe comunque determinarsi con riferimento al regime previsto per le pene pecuniarie (nuovo art. 157, comma primo).

Quest'ultima osservazione non è condivisibile perché poggia su un assunto erraneo, in quanto non tiene conto dell'art. 52, comma terzo, d.lgs. cit., che prevede che nei casi di recidiva reiterata infraquinquennale si deve applicare la pena della permanenza domiciliare o quella del lavoro di pubblica utilità, salvo che siano ritenute prevalenti o equivalenti le circostanze attenuanti.

Relativamente a quest'ultimo inciso, si sottolinea come il nuovo art. 157 c.p. stabilisce che il tempo necessario a prescrivere si determina senza tener conto delle circostanze attenuanti e delle aggravanti, fatta eccezione per le aggravanti per cui la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria e per quelle ad effetto speciale, nel qual caso si tiene conto dell'aumento massimo di pena previsto (comma secondo). Inoltre, il successivo terzo comma stabilisce che non si deve tener conto del giudizio di comparazione ex art. 69 c.p.

Ciò significa che in caso di contestazione della recidiva reiterata infraquinquennale in ordine ad un reato di competenza del giudice di pace, diverso da quelli di cui al comma primo ed al comma secondo, lett. a), primo periodo, dell'art. 52 (stante il disposto di cui al comma quarto), il tempo necessario a prescrivere deve essere determinato con esclusivo riferimento alle pene principali della permanenza domiciliare o del lavoro di pubblica utilità. Infatti, da un lato deve tenersi conto del trattamento sanzionatorio riservato alla ipotesi di contestazione della recidiva reiterata infraquinquennale in quanto si tratta di circostanza aggravante per cui viene prevista una pena diversa da quella ordinaria (nuovo art. 157, comma secondo) e, dall'altro, non può tenersi conto della prevalenza o della equivalenza con le attenuanti (stante il divieto di cui al comma terzo), con la conseguenza che, ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, si deve aver riguardo, in questi casi, solo alle pene diverse, anche nella ipotesi in cui il giudice, in sede di decisione, ritenga di risolvere la comparazione con le attenuanti con un giudizio di equivalenza o di prevalenza di queste ultime.

Risulta, pertanto, confutata l'affermazione secondo cui non vi sarebbe un caso in cui la prescrizione dei reati di competenza del giudice di pace deve essere determinata con riferimento esclusivo alle pene diverse da quelle ordinarie.

Ed allora, e con ciò si entra nel vivo della questione di non manifesta infondatezza, appare dimostrato che per le ipotesi più gravi di competenza del giudice di pace, in cui sia stata contestata la recidiva reiterata infraquinquennale, il tempo di prescrizione è pari a tre anni ai sensi del nuovo art. 157, comma quinto.

Pertanto, la fattispecie di cui all'art. 52, comma terzo, d.lgs. cit., può certamente costituire il termine di paragone a cui ancorare il giudizio di ragionevolezza ex art. 3 Costituzione, in quanto all'ipotesi più grave di competenza del giudice di pace è riservato un trattamento normativo persino più favorevole rispetto alle ipotesi meno gravi punite con la sola pena pecuniaria, con evidente violazione del principio di uguaglianza.

Nel presente giudizio, infatti, essendo stati contestati il reato di cui all'art. 612, comma primo, c.p. punito con la sola pena della multa ed il reato di cui all'art. 594 c.p., punito alternativamente con la pena della reclusione sino a sei mesi o della multa, risulta applicabile solo la pena pecuniaria, secondo quanto previsto rispettivamente dall'art. 52, comma primo, e comma secondo, lett. a), primo periodo, d.lgs. cit. Di conseguenza, il tempo necessario a prescrivere va individuato con riferimento a quanto stabilito dall'art. 157, comma primo, c.p. stante l'inequivoco tenore letterale dell'inciso finale di quest'ultima norma, per cui — trattandosi di delitti — il termine minimo è fissato in sei anni.

Al fine di evidenziare tale macroscopica incongruenza, è sufficiente osservare che i reati oggetto di questo giudizio sono soggetti alla prescrizione minima di sei anni, mentre qualora fosse stata contestata la recidiva reiterata infraquinquennale in ordine alla ipotesi più grave di cui al terzo comma dell'art. 594 c.p. il termine necessario a prescrivere sarebbe stato pari ad anni tre (stante il combinato disposto di cui agli artt. 52, comma secondo, lett. a), secondo periodo, e comma terzo, d.lgs. cit., e nuovo art. 157, commi secondo, terzo e quinto, c.p.).

3. — Inammissibilità di una interpretazione adeguatrice.

Vi è anche chi ha osservato che — una volta ritenuta l'applicabilità del nuovo art. 157, comma quinto, alle pene diverse previste per i reati di competenza del giudice di pace — l'incongruenza normativa risultante dal diverso trattamento riservato ai reati puniti con la sola pena pecuniaria dovrebbe essere neutralizzata attraverso un'interpretazione analogica costituzionalmente orientata, nel senso che il regime normativo più favorevole dovrebbe essere esteso a tutti i reati di competenza del giudice di pace ivi compresi (a maggior ragione) quelle puniti con la sola pena pecuniaria.

La tesi, però, non appare condivisibile.

Non si ignora, infatti, che il divieto *ex art. 14* preleggi è ritenuto operativo solo nei casi di interpretazione *in malam partem*, ma l'ostacolo, nella fattispecie in esame, non è costituito dal divieto suddetto, bensì dalla previsione di cui all'art. 12, comma secondo, delle preleggi che subordina il ricorso all'interpretazione analogica ai casi in cui il giudizio non possa essere deciso sulla base di una precisa disposizione. Ebbene, come già rilevato, l'inciso finale del comma primo del nuovo art. 157 c.p. non lascia spazio per un'interpretazione diversa, posto che il legislatore ha stabilito in maniera inequivoca che nei casi di reati puniti con la sola pena pecuniaria il termine minimo di prescrizione è di quattro anni se si tratta di contravvenzioni e di sei anni se si tratta di delitti, senza fare alcuna eccezione in ordine ai reati di competenza del giudice di pace. L'univoco tenore letterale della norma non consente una diversa interpretazione adeguatrice, secondo il noto brocardo *in claris non fit interpretatio*.

Va da sé, però, che l'attuale regime normativo è palesemente affetto da irragionevolezza, in quanto i reati meno gravi di competenza del giudice di pace puniti con la sola pena pecuniaria restano sempre soggetti al termine di prescrizione di cui al comma primo dell'art. 157 c.p. (quattro anni se contravvenzioni e sei anni se delitti) anche quando siano commessi dai recidivi reiterati infraquinquennali, stante il disposto di cui all'art. 52, comma quarto, mentre i più gravi reati di cui all'art. 52, comma secondo, lett. a), secondo periodo, lett. b) e c), se è stata contestata la recidiva reiterata infraquinquennale, sono soggetti alla prescrizione triennale stante il combinato disposto di cui agli artt. 52, comma terzo, d.lgs. cit., e nuovo art. 157, commi secondo, terzo e quinto, c.p.

Pertanto, nella impossibilità di una diversa interpretazione costituzionalmente orientata, la questione va rimessa al giudice delle leggi.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 Cost., 23 e segg. legge n. 87 del 1953;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 157, comma primo, c.p., come sostituito dall'art. 6 legge 5 dicembre 2005, n. 251, in relazione all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui prevede il termine minimo di prescrizione di anni sei per i delitti e di anni quattro per le contravvenzioni, anziché di anni tre, anche per i reati puniti con la sola pena pecuniaria attribuiti alla competenza del giudice di pace ai sensi dell'art. 4, commi primo e secondo, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274;

Sospende il giudizio in corso e dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che la presente ordinanza, a cura della cancelleria, sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere.

Grosseto, addì 14 marzo 2006

Il giudice: COMPAGNUCCI

N. 493

*Ordinanza del 13 dicembre 2005 (pervenuta alla Corte costituzionale l'11 ottobre 2006)
emessa dal Tribunale di Grosseto nel procedimento penale a carico di Cinci Valerio ed altre*

Edilizia e urbanistica - Opere su beni paesaggistici eseguite in assenza di autorizzazione o in difformità da essa - Prevista estinzione del reato, c.d. di danno ambientale, in caso di rimessione in pristino - Mancata previsione di estinzione anche del reato edilizio conseguente alla realizzazione delle stesse opere, di cui all'art. 44, lett. c), del d.P.R. n. 380/2001 (già art. 20 lett. c), legge n. 47/1985) - Ingiustificata disparità di trattamento.

- Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, art. 181, comma 1-*quinquies*, aggiunto dall'art. 1, comma 36, della legge 15 dicembre 2004, n. 308.
- Costituzione, art. 3.

IL TRIBUNALE

Nel procedimento penale a carico di Cinci Valerio, Vallini Katia e Novelli Antonella in ordine ai reati di cui agli artt. 20, lett. c), legge n. 47/1985 e 163 d.lgs. n. 490/1999, alla pubblica udienza del 13 dicembre 2005, sentite le parti, ha pronunciato la seguente ordinanza.

È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 181, comma 1-*quinquies*, d.lgs. n. 42 del 2004, nei termini di seguito indicati.

1. — Cinci Valerio (in qualità di comproprietario), Novelli Antonella (in qualità di comproprietaria) e Vallini Katia (quale direttore dei lavori) sono stati citati a giudizio al fine di rispondere dei reati di cui agli artt. 20, lett. c), legge n. 47/1985 e 163 d.lgs. n. 490/1999 per aver realizzato alcune opere edilizie in zona sottoposta a vincolo paesaggistico in assenza di concessione edilizia (oggi permesso di costruire) e del nulla osta dell'autorità preposta alla tutela del vincolo.

All'odierna udienza, il difensore degli imputati ha avanzato istanza di patteggiamento in ordine ad ogni reato contestato ivi compresa la imputazione nei confronti del Cinci e della Novelli e relativa alla realizzazione del servizio tecnologico con relativo sistema di smaltimento ad esso allacciato, costituito da un prefabbricato in legno poggiato su platea di calcestruzzo delle dimensioni di metri 1,64×1,64, ed il p.m. ha prestato il proprio consenso.

2. — Ai fini della rilevanza, si osserva che questo giudice è tenuto a verificare che non sussistano i presupposti per l'emissione di una sentenza di proscioglimento, come si ricava dal combinato disposto di cui agli artt. 444, comma 2, e 129 c.p.p. Ebbene, l'accoglimento della questione di legittimità costituzionale, nei termini che seguono, imporrebbe l'emissione della pronuncia di non doversi procedere per estinzione dei reati edilizio ed ambientale conseguente alla realizzazione del manufatto suddetto, mentre con il regime normativo vigente può essere ravvisata la estinzione del solo reato ambientale e non anche di quello edilizio.

Infatti, dalla attestazione di conformità in sanatoria rilasciata dal dirigente dell'ufficio urbanistica del Comune di Monterotondo Marittimo in data 2 ottobre 2004, in ordine alle imputazioni diverse da quella relativa alla realizzazione del bagno, si evince che i comproprietari hanno provveduto sia alla rimozione del sistema fognante allacciato al manufatto in legno (già alla data del 31 ottobre 2002) sia del manufatto appoggiato al suolo nonché della base di appoggio di detto manufatto (come accertato nel sopralluogo del 2 ottobre 2004).

Pertanto, a seguito di tali attività di demolizione, il reato ambientale contestato agli imputati Cinci e Novelli e relativo alla realizzazione del manufatto adibito a bagno è da ritenere estinto *ex art.* 181, comma 1-*quinquies*, d.lgs. n. 42/2004, mentre non può considerarsi estinto il reato edilizio conseguente alla realizzazione dello stesso manufatto in quanto non è prevista esplicitamente l'estinzione anche di tale reato. Né, sotto altro profilo, il reato edilizio suddetto può ritenersi estinto a seguito del rilascio del permesso in sanatoria, posto che l'accertamento di conformità è stato formulato proprio sul presupposto della totale demolizione dell'opera abusiva in esame.

Di conseguenza, sussiste la rilevanza della questione di legittimità costituzionale nei termini che si vanno ad indicare.

3. — In ordine al requisito della non manifesta infondatezza, appare opportuno prendere le mosse da una disamina dei principi giurisprudenziali elaborati in relazione alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 42 del 2004.

3.1. — In primo luogo, è principio pacifico nella giurisprudenza di legittimità che non sussiste assorbimento tra il reato edilizio di cui all'art. 20, legge n. 47/1985 (oggi art. 44 d.P.R. n. 380/2001) ed il reato c.d. di danno ambientale di cui all'art. 163, d.lgs. n. 490/1999 (oggi art. 181, comma 1, d.lgs. n. 42/2004), trattandosi di reati con diversa obiettività giuridica (v., tra le tante, Cass. 24 ottobre 1995, n. 10557; 9 settembre 1994, n. 9749).

3.2. — Così, è stato più volte ribadito che la fattispecie estintiva conseguente al rilascio della concessione in sanatoria (oggi permesso in sanatoria) di cui al combinato disposto degli artt. 36 e 45 d.P.R. n. 380/2001 (già artt. 13 e 22 legge n. 47/1985) riguarda esclusivamente il reato edilizio e non anche quello ambientale (v., per tutte, Cass., sez. III, 2 luglio 1994, n. 7541).

A tal riguardo, la Corte costituzionale ha avuto modo di dichiarare la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 13 e 22, legge n. 47/1985 nella parte in cui non prevede che il rilascio della concessione edilizia in sanatoria estingua, oltre alle violazioni di natura strettamente urbanistica, anche il reato di danno ambientale (Corte cost., ord. 6 marzo 2001, n. 46; ord. 21 luglio 2000, n. 327).

In particolare, la Corte ha osservato che il diverso trattamento normativo trova giustificazione nella particolare esigenza di tutela dei beni paesaggistico-ambientali considerata tra i principi fondamentali della Costituzione come forma di tutela della persona umana nella sua vita, sicurezza e sanità, con riferimento anche alle generazioni future, in relazione al valore estetico-culturale assunto dall'ordinamento quale valore primario ed assoluto insuscettibile di essere subordinato a qualsiasi altro (Corte cost. ord. n. 46/2001).

3.3. — In ordine alla questione specifica della riduzione in pristino dell'opera abusiva, prima della entrata in vigore del d.lgs. n. 42/2004, era principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui l'eliminazione delle opere abusive non comportava l'estinzione del reato commesso con la loro costruzione, potendo la stessa essere soltanto valutata ai fini sia della mancanza di un danno penalmente rilevante, sia della buona fede dell'imputato (v., per tutte, Cass., sez. III, 29 settembre 1998, n. 10199; 14 marzo 1992, n. 2706). In particolare, è interessante riportare un passo della motivazione della prima pronuncia richiamata, in cui si afferma che la demolizione delle opere abusive non comporta l'estinzione del reato commesso con la loro costruzione, in quanto nei reati urbanistici ha rilevanza penale anche l'elusione del controllo che l'autorità amministrativa è chiamata ad esercitare, in via preventiva e generale, sull'attività edilizia assoggettata al regime concessorio ed allorché un'attività siffatta venga iniziata senza il preventivo assenso dell'amministrazione comunale si ha inesistenza di un danno urbanistico soltanto nell'ipotesi di cui all'art. 13 legge n. 47/1985, mentre al di fuori di tali ipotesi l'eliminazione spontanea del manufatto abusivo non vale ad eliminare l'antigiuridicità sostanziale del fatto reato: il territorio, infatti, ha comunque subito un *vulnus*, pur se vi è stata una successiva attività spontanea rivolta ad elidere le conseguenze dannose del reato (Cass., 29 settembre 1998, n. 10199).

Relativamente al disposto di cui all'art. 8-*quater*, legge n. 298 del 1985, che escludeva la punibilità nei confronti di coloro che avevano demolito o eliminato le opere abusive entro la data di entrata in vigore della legge di conversione (5 luglio 1985), la Cassazione ha affermato che si trattava di una disposizione testualmente riferita e limitata sotto il profilo temporale alle demolizioni di opere abusive eseguite entro la data di entrata in vigore suddetta (Cass., sez. III, 29 settembre 1998, n. 10199).

Tale ultima conclusione riceveva l'autorevole avallo della Corte costituzionale, che con la sentenza n. 167 del 1989 osservò che la interpretazione limitativa non era da considerare illegittima sotto il profilo costituzionale in quanto la demolizione dell'opera abusiva non eliminava l'antigiuridicità del fatto. In altri termini, secondo la Consulta, la norma in questione integrava una causa di non perseguibilità con esenzione di pena per ragioni di politica criminale e non certo come effetto della caduta di antigiuridicità per cause intrinseche attinenti al nucleo sostanziale dell'illecito, con la conseguenza che la indicazione di limiti temporali a taluni effetti di estinzione del reato o della pena, o di non procedibilità, doveva ritenersi riservata alla discrezionalità del legislatore (Corte cost. sent. n. 167 del 1989).

Pertanto, prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 42 del 2004, la giurisprudenza di legittimità affermava con orientamento consolidato che la demolizione dell'opera abusiva non comportava l'estinzione né del reato edilizio né di quello c.d. di danno ambientale, potendo la demolizione rilevare solo ai fini della buona fede dell'imputato o della sussistenza del danno.

A tal proposito, e ad integrazione di quanto osservato *sub*. 2 in punto di rilevanza della questione, si rileva come nella fattispecie la natura del manufatto, il lasso di tempo trascorso tra la realizzazione e la demolizione, ed il comportamento degli imputati non consentano di ritenere l'insussistenza del danno, in quanto l'opera ha certamente determinato un *vulnus* al territorio; né, d'altra parte, vi sono elementi per ravvisare la buona fede degli imputati, per cui gli stessi — in difetto della esplicita previsione di estinzione del reato edilizio conseguente alla rimessione in pristino — non potrebbero beneficiare di una pronuncia di non doversi procedere *ex* art. 129 c.p.p. in ordine allo stesso.

4. — Con l'entrata in vigore del d.lgs. n. 42 del 2004, il legislatore ha previsto esplicitamente l'estinzione del reato di cui all'art. 181, comma 1 (già art. 163, d.lgs. n. 490/1999) a seguito della rimessione in pristino delle aree o degli immobili soggetti a vincoli paesaggistici, a condizione che ciò avvenga a cura del trasgressore prima che sia disposta d'ufficio dall'autorità amministrativa e comunque prima che intervenga la condanna (art. 181, comma 1-*quiquies*).

Tale norma deve ritenersi applicabile anche agli abusi commessi prima dell'entrata in vigore della stessa disposizione, in virtù del principio *ex art. 2, comma 2, c.p.* (per l'applicazione della speciale ipotesi di depenalizzazione sancita dai commi 1-*ter* e 1-*quater* agli abusi pregressi, v. Cass. sent. n. 18205/2005).

La fattispecie estintiva *de qua* è da ritenere applicabile a qualsiasi abuso, a prescindere dalla natura e dalla gravità dello stesso, essendo solo prevista la rimessione in pristino in epoca precedente alla demolizione d'ufficio ed alla emissione della condanna.

Di conseguenza, nella fattispecie, gli imputati possono certamente beneficiare di tale disposizione più favorevole per quanto riguarda la contestazione del reato ambientale *ex art. 163, d.lgs. n. 490/1999*, posto che dagli atti risulta la totale rimessione in pristino del manufatto oggetto di contestazione, avvenuta ad opera dei proprietari in epoca anteriore sia alla demolizione d'ufficio sia alla sentenza di condanna.

Diversamente, gli stessi non possono beneficiare della medesima disposizione in ordine al reato edilizio *ex art. 20, lett. c), legge n. 47/1985 (oggi art. 44, lett. c), d.P.R. n. 380/2001)* in quanto la causa estintiva è stata prevista solo in ordine al reato c.d. di danno ambientale, con implicita esclusione (attesa la tassatività delle previsioni estintive di reati) dei reati edilizi, logicamente e normativamente distinti ed autonomi rispetto alle violazioni della legge ambientale (quest'ultima considerazione è contenuta nella ordinanza n. 46 del 2001 della Corte costituzionale).

Si tratta, pertanto, di valutare la ragionevolezza del diverso trattamento normativo.

Ebbene, la valutazione deve partire dalle considerazioni riportate in precedenza *sub. 3.2.* in ordine alla particolare esigenza di tutela del bene ambientale, motivazioni che avevano condotto il legislatore, da un lato, a tenere distinte, ai fini dell'estinzione conseguente all'accertamento di conformità, le ipotesi del reato edilizio e di quello ambientale, e la Consulta, dall'altro, ad affermare la legittimità di tale diverso trattamento normativo.

Muovendo da tale premessa, appare francamente sprovvista di ogni ragionevole giustificazione la previsione dell'estinzione del reato ambientale a seguito della rimessione in pristino e non anche del reato edilizio, in considerazione proprio della maggiore rilevanza del bene giuridico protetto dal reato ambientale.

Il diverso trattamento normativo non si giustifica in relazione alla natura del reato: a diversa conclusione, infatti, si sarebbe potuti pervenire nella ipotesi in cui il reato edilizio, a differenza di quello ambientale, fosse stato considerato di mero pericolo, ma la giurisprudenza di legittimità può dirsi consolidata nell'orientamento secondo cui il reato ambientale ha natura di reato di pericolo per la cui configurabilità non è necessario un effettivo pregiudizio per l'ambiente (v., tra le tante, Cass. 20 marzo 2003, n. 12863; 28 marzo 2003, n. 14461; 29 aprile 2003, n. 19761).

Sotto altro profilo, si può obiettare che proprio l'autonomia tra le due fattispecie di reato (v. *supra subb. 3.1. e 3.2.*) non permette di ravvisare quello schema «ternario» necessariamente presupposto dal giudizio di ragionevolezza *ex art. 3 della Costituzione*.

A tale obiezione, tuttavia, si può agevolmente replicare che il principio di uguaglianza non può ritenersi violato solo nella ipotesi classica del trattamento differenziato di situazioni sostanzialmente identiche, ma anche in quella di trattamento identico di fattispecie dotate di offensività diversa e quindi, a maggior ragione, pure nel caso di trattamento più sfavorevole riservato alla fattispecie penale oggettivamente meno grave.

Ebbene, è proprio quest'ultima ipotesi a ricorrere nella vicenda che ci occupa, in quanto il regime normativo attualmente vigente prevede, in caso di rimessione in pristino, l'estinzione del reato c.d. di danno ambientale e non anche di quello edilizio, nonostante che il bene giuridico tutelato da quest'ultimo non abbia la rilevanza costituzionale propria del bene tutelato dall'altra fattispecie penale, ed in assenza di altri elementi atti a giustificare in qualche modo il diverso trattamento normativo.

Infine, potrebbe obiettarsi che la disposizione di cui all'art. 181, comma 1-*quiquies*, deve qualificarsi come derogatoria alla disciplina generale circa la punibilità di ogni forma di trasformazione del territorio a prescindere dall'effettivo pregiudizio procurato, con il conseguente richiamo di quell'orientamento secondo cui il principio di uguaglianza in questi casi potrebbe essere invocato solo al fine di ripristinare la disciplina generale, ingiustificatamente derogata da quella particolare, e non già al fine di estendere ad altri casi quest'ultima (v. Corte cost. sent. n. 383 del 1992).

Anche a tale eccezione, però, si deve replicare che la Consulta ha precisato che è possibile estendere l'ambito di una previsione eccezionale o derogatoria quando tra il caso ricompreso e quello escluso ricorra l'*eadem ratio derogandi* (ord. n. 484 del 1994), non potendo allora ritenersi che la salvaguardia della discrezionalità legislativa esima la Corte dal valutare se non vi siano manifesti motivi di irrazionalità, e di discriminazioni prive di fondamento giustificativo (Corte cost. sent. n. 185 del 1995), soprattutto in considerazione del fatto che in questo caso la valutazione di irragionevolezza non condurrebbe ad una interpretazione *in malam partem* in materia penale.

In definitiva, non essendo possibile una interpretazione adeguatrice sulla base del diritto vigente, stante la tassatività delle ipotesi estintive, non rimane che sottoporre la questione al vaglio della Consulta.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 Cost., 23 e segg., legge n. 87 del 1953;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 181, comma 1-quinquies, d.lgs. n. 42 del 2004, in relazione all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede l'estinzione anche del reato edilizio di cui all'art. 44, lett. c), d.P.R. n. 380/2001 (già art. 20, lett. c), legge n. 47/1985) in caso di rimessione in pristino delle aree o degli immobili soggetti a vincoli paesaggistici da parte del trasgressore, prima che venga disposta d'ufficio dall'autorità amministrativa, e comunque prima che intervenga la condanna;

Sospende il giudizio in corso e dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che la presente ordinanza, a cura della cancelleria, sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere.

Grosseto, addì 13 dicembre 2005

Il giudice: COMPAGNUCCI

06C01022

N. 494

*Ordinanza del 17 marzo 2006 (pervenuta alla Corte costituzionale l'11 ottobre 2006)
emessa dalla Corte di appello di Brescia nel procedimento penale a carico di Cremaschi Alberto ed altri*

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento - Preclusione, salvo nelle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, se la nuova prova è decisiva - Contrasto con il principio di ragionevolezza - Lesione del diritto di difesa - Violazione del principio del contraddittorio processuale - Contrasto con il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale.

- Codice di procedura penale, art. 593, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46.
- Costituzione, artt. 3, 24, 111 e 112.

LA CORTE DI APPELLO

Sulla eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 593 c.p.p., come modificato dall'art. 1, legge n. 46/2006, proposta all'odierna udienza dal procuratore generale;

OSSERVA IN FATTO

Con sentenza del Tribunale di Mantova, sezione distaccata di Castiglione dello Stiviere, in data 10 febbraio 2004, gli imputati erano assolti dai reati di cui agli art. 5, lett. a) e 6, legge 30 aprile 1962, n. 283 fatti commessi fino al 20 agosto 2002. Il giudice osservava come la ASL di Brescia aveva segnalato il rinvenimento di tracce di boldenone nelle urine di vitelli allevati presso la azienda agricola Medeghini collegata a quella degli imputati; la sostanza è un anabolizzante il cui uso è vietato negli animali utilizzati per alimentazione; le analisi ne evidenzia-

vano la presenza in 5 campioni di cui uno solo di poco superiore ai due nanogrammi; il teste Mazzefoli responsabile del servizio veterinario, dichiarava che la presenza della sostanza in misura inferiore al limite di «2 ppb» non può essere considerato indice di trattamento illecito.

Il consulente della difesa esponeva come recenti studi ed esperimenti abbiano dimostrato che il boldenone che è una sostanza simile al testosterone, viene prodotta dall'animale alimentato con sostanze vegetali e può risultare pertanto presente senza che vi sia stata somministrazione illecita; solo il rinvenimento di boldenone coniugato può dimostrare che la sostanza sia stata metabolizzata dopo la somministrazione; nel caso di specie fu, al contrario, individuato di solo boldenone in forma libera di per se non indicativo di trattamento.

Avverso detta decisione presentava appello il procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia chiedendo venisse invece affermata la penale responsabilità degli imputati condannandoli alla pena di giustizia.

All'odierna udienza il procuratore generale, preso atto delle limitazioni alla facoltà di appello del pubblico ministero introdotte dalla sopravvenuta modifica dell'art. 593 c.p.p. per effetto della previsione di cui all'art. 1, legge n. 46/2006, e ritenute dette limitazioni operanti per l'impugnazione in discussione nel presente procedimento, eccipiva illegittimità costituzionale della norma da ultima citata con riferimento agli artt. 3, 24, 25, 11 e 112 Cost.

Motivi della decisione

Con la norma, della cui legittimità costituzionale il procuratore generale dubita, la disciplina dei casi di appello prevista dall'art. 593 c.p.p. è stata profondamente modificata con particolare riguardo all'appellabilità delle sentenze di proscioglimento pronunciate in primo grado, ad eccezione delle sentenze emesse a seguito di giudizio abbreviato e di altre specificamente indicate.

La previgente normativa escludeva tale appellabilità al terzo comma del citato art. 593, sia per il pubblico ministero che per l'imputato, con riferimento alle sentenze relative a contravvenzioni punite con la pena dell'ammenda o con pena alternativa, ed al secondo comma, limitatamente al solo imputato, per le sentenze di proscioglimento perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto.

Per effetto della recentissima modifica, il secondo comma dell'art. 593, nell'attuale formulazione, consente ora al pubblico ministero ed all'imputato di appellare le sentenze di proscioglimento solo allorché con i motivi di appello, ai sensi dell'art. 603 c.p.v. c.p.p., venga richiesta la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per l'assunzione di prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado, e dette prove abbiano il carattere della decisività; prevedendosi dal punto di vista procedurale che il giudice dell'appello, ove in via preliminare non ammetta la rinnovazione dell'istruttoria, dichiari l'inammissibilità del gravame, e che entro il termine di quarantacinque giorni dalla notificazione della relativa ordinanza le parti possano proporre ricorso per cassazione anche avverso la sentenza di primo grado.

L'art. 10, legge n. 46/2006 prevede poi che la legge stessa trovi applicazione per i procedimenti in corso; disponendo che l'atto di appello proposto avverso una sentenza di proscioglimento prima dell'entrata in vigore della nuova normativa sia dichiarato inammissibile con ordinanza non impugnabile, e che entro il termine di quarantacinque giorni dalla notificazione di quest'ultima possa essere presentato ricorso per cassazione avverso la decisione di primo grado.

Tanto premesso, e richiamando quanto precedentemente esposto sulla vicenda processuale, è evidente la rilevanza nel presente giudizio della questione proposta dal procuratore generale. Al procedimento in esame, per effetto della citata norma transitoria, deve senz'altro applicarsi, invero, la nuova disciplina; essendo di conseguenza l'appello in discussione soggetto a declaratoria di inammissibilità, con la conseguente possibilità, per il pubblico ministero appellante, di esperire il ben diverso e più delimitato rimedio del ricorso per cassazione¹⁾.

Il requisito della rilevanza dell'eccezione è dunque sussistente.

Altrettanto deve concludersi, peraltro, in ordine all'ulteriore presupposto della non manifesta infondatezza della questione.

1) Pur avuto riguardo all'ampliamento dei casi di ricorso per cassazione operato dall'art. 8 della stessa legge n. 46/2006 con l'inserimento, nel testo dell'art. 606 c.p.p., della mancata assunzione di una prova decisiva anche laddove richiesta nel corso dell'istruzione dibattimentale e della contraddittorietà o illogicità della motivazione risultante da atti del processo specificamente indicati dal ricorrente.

È opportuno premettere che, per quanto la novella legislativa abbia ad oggetto l'appellabilità delle sentenze di proscioglimento da parte sia dell'imputato che del pubblico ministero, è nei confronti di quest'ultimo che la limitazione dell'accesso al gravame in discussione assume portata preponderante e, sostanzialmente, rilievo centrale. All'imputato era invero già inibita dalla precedente normativa la possibilità di appellare sentenze di proscioglimento con formula piena. Ma, a prescindere da questa pur pregnante circostanza, non occorre spendere molte parole per evidenziare come in generale, a fronte di una pronuncia assolutoria, l'interesse ad impugnare si concentri in concreto sul pubblico ministero più che sull'imputato.

L'incidenza di una siffatta limitazione sui poteri di impugnazione del pubblico ministero non richiede, a sua volta, particolare commento. È sufficiente osservare come per effetto di essa l'ufficio della pubblica accusa si veda privato nella grandissima maggioranza dei casi del potere di appellare una sentenza di proscioglimento in primo grado. L'esercizio di tale potere presuppone infatti, nell'attuale previsione normativa, che nuove prove siano emerse dopo il giudizio di primo grado; e, per giunta, che esse si presentino come decisive per il giudizio. Ove la marginalità statistica di una situazione così descritta può essere agevolmente apprezzata da chiunque abbia minima esperienza delle cose giudiziarie.

Una deprivatione di facoltà processuali di tale portata impone un controllo sulla ragionevolezza della relativa previsione normativa; e ciò soprattutto nel momento in cui le predette facoltà, in quanto riferite alla figura istituzionale del pubblico ministero, si ricollegano a valori di fondamentale rilevanza costituzionale.

Viene in risalto in primo luogo, a questo proposito, il principio dell'obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale, da parte del pubblico ministero, di cui all'art. 112 Cost.

La centralità del principio in parola nel sistema complessivo della giurisdizione penale è data, vale la pena qui ricordarlo, non solo dal suo contenuto specifico; ma altresì dalla sua funzionalità alla concreta attuazione di valori a loro volta caratterizzati da valenza costituzionale.

È dato acquisito da tempo nella stessa giurisprudenza costituzionale, formatasi sulle norme del codice di procedura penale ora vigente a partire dalla sua entrata in vigore, che l'esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero, ufficio non a caso interno ed integrante dell'ordine giudiziario nella visione del legislatore costituente, sia manifestazione del fondamentale principio di legalità, di cui all'art. 25 Cost., nel suo aspetto sostanziale; in quanto esso esprime, cioè, la necessità che alla commissione di reati, lesivi di interessi e valori spesso a loro volta di rango costituzionale o comunque di elevata rilevanza sociale, segua l'infrazione di una pena 2).

Non va peraltro trascurato, in questa prospettiva, il rilievo del diritto di difesa garantito dall'art. 24 Cost. anche alle parti offese dei reati. Diritto che non può ritenersi attuato dalle sole norme connesse all'istituto della costituzione di parte civile nel processo penale; rispetto al quale, a dire il vero, l'art. 6 legge n. 46/2006, modificando l'art. 576 c.p.p. con l'escludere il riferimento operativo della facoltà di impugnazione della parte civile al mezzo di gravame previsto per il pubblico ministero, continua a rendere possibile l'appello di essa parte civile avverso la sentenza di proscioglimento di primo grado, sia pure ai soli effetti della responsabilità civile. L'esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero vale infatti ad offrire alle vittime dei reati l'essenziale tutela del loro legittimo interesse ad ottenere giustizia, a prescindere dalle possibilità che dette vittime in concreto abbiano di accedere al processo nelle forme dell'azione civile ivi direttamente intrapresa.

Detto questo, è ben vero che la giurisprudenza della Corte costituzionale ha affermato come il potere di appello del pubblico ministero non possa essere ricondotto all'obbligo di esercitare l'azione penale. 3) Ma è vero altresì che il principio è stato dalla stessa giurisprudenza successivamente chiarito nel senso che la facoltà di impugnazione non costituisca «estricazione necessaria» dell'esercizio dell'azione penale. 4) Detta facoltà rappresenta dunque non più che uno dei possibili sviluppi, e non il necessario prolungamento dell'azione penale; ma, in questa prospettiva, limitazioni particolarmente consistenti al potere di impugnazione non possono che riverberarsi sulla completezza delle possibilità di esercizio dell'azione. E qui ci troviamo di fronte, come si è visto, ad una *deminutio* del potere di appello del pubblico ministero tale da ridurre lo stesso a casi marginali, per non dire estremi.

2) Il relativo percorso culminava nella sentenza n. 111 del 26 marzo 1993, con la quale si riteneva infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 507 c.p.p. sul presupposto che detta norma subordinasse l'assunzione di prove non indicate dalle parti al solo requisito dell'assoluta necessità ai fini del giudizio, a prescindere dall'eventuale inerzia o intempestività delle parti.

3) V. sent. n. 206 del 27 giugno 1997.

4) Sent. n. 110 del 1° aprile 2003; n. 165 del 9 maggio 2003.

Avuto riguardo al contesto di valori costituzionalmente rilevanti di cui le opportunità di esercizio dell'azione penale sono, per quanto esposto, espressione, diviene assolutamente doveroso interrogarsi sulla possibilità, per il legislatore ordinario, di apporre a detto esercizio limitazioni di tale entità nell'ambito della normale discrezionalità legislativa; e sulla necessità, di contro, che una scelta di questo genere debba essere ancorata rigorosamente ad un canone di ragionevolezza.

Vi è però anche un altro profilo di rilevanza costituzionale che deve essere oggetto di analisi in questa prospettiva; profilo che attiene al principio del contraddittorio processuale posto dall'art. 111 Cost.

È appena il caso di precisare che qui non si intende fare riferimento al principio del contraddittorio nella formazione della prova, di cui al quarto comma della norma costituzionale appena citata. Oggetto di attenzione deve essere invece il più generale richiamo del secondo comma dell'articolo alla necessità che il processo si svolga nel contraddittorio fra le parti ed in condizioni di parità delle stesse.

Il contraddittorio, invero, assurge qui a valore che pervade il processo nella sua interezza; e quindi necessariamente coinvolge la fase dell'appello, che del processo costituisce passaggio essenziale. Ed è, soprattutto, valore in sé considerato, a prescindere dai contingenti interessi delle parti; il contraddittorio è binario privilegiato del percorso processuale, garanzia di approssimazione quanto più efficace possibile alla verità. Ed in questa linea, la parità fra le parti, prima che tutela delle stesse, è oggettiva esigenza di un contraddittorio reale.

Se così è, la parità di cui si parla non può che inerire anche alla fase dell'appello; e, nell'ambito di essa, al suo momento introduttivo e fondante, ossia la definizione dei casi in cui è consentito appellare.

Ed allora, non è chi non veda come la norma della cui legittimità si discute introduca un evidente dato di squilibrio fra le parti; impedendo quasi totalmente al pubblico ministero l'appello in caso di esito assolutorio del giudizio di primo grado, laddove nell'opposto risultato della pronuncia di responsabilità è concessa all'imputato piena facoltà di impugnazione.

Questa Corte non ignora che la recente giurisprudenza costituzionale ⁵⁾ ha ritenuto che il principio della parità nel contraddittorio non comporti necessariamente l'identità fra i poteri processuali delle parti. Ma, anche in questo caso, ciò che è stato escluso è un vincolo di derivazione necessaria ed assoluta fra i due elementi. Rimane tutto da valutare, quindi, se in concreto la disparità fra determinati poteri, a cagione della loro rilevanza, non alteri in misura intollerabile l'equilibrio imposto dalla norma costituzionale; e, soprattutto, se di tale disparità non vada pretesa una giustificazione che la renda ragionevole.

In questa ottica, le possibilità di appello, per quanto detto pocanzi, ineriscono ad uno snodo fondamentale del processo; una loro impari distribuzione fra le parti rientra dunque fra quelle situazioni nelle quali la non sovrapponibilità dei poteri processuali pregiudica significativamente il principio del contraddittorio.

Anche per questo aspetto dunque, come per quello precedentemente esaminato, occorre sottoporre la scelta legislativa che ha prodotto la modifica dell'art. 593 c.p.p. ad un accurato scrutinio di ragionevolezza.

Le diverse considerazioni che precedono portano a quello che, a questo punto, si presenta come il cuore del problema; vale a dire, la compatibilità della norma esaminata con il principio di ragionevolezza, desumibile, come è noto, dall'art. 3 Cost. Ragionevolezza che deve però essere valutata nella prospettiva della tollerabilità del sacrificio che la norma impone agli altri valori costituzionali fin qui menzionati; segnatamente il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale, nel suo profilo di stretta funzionalità ai valori del principio di legalità sostanziale e del diritto di difesa delle vittime dei reati, ed il principio del contraddittorio nella parità delle parti, che dà forma al giusto processo.

Ebbene, un esame condotto in questa direzione non può che condurre ad un giudizio di irragionevolezza della norma; dovendosi ritenere il *vulnus* inferto ai principi appena citati non giustificato da alcuna esigenza meritevole di considerazione.

È da escludersi in primo luogo la ricorrenza nella fattispecie di ragioni corrispondenti o similari a quelle che ispirano la previsione di altre e diverse limitazioni dei poteri processuali del pubblico ministero; giudicate coerenti con il dettato costituzionale, sotto il profilo del principio del contraddittorio, dalle già segnalate decisioni della Corte costituzionale. Quali l'esclusione della possibilità per il pubblico ministero di presentare l'atto di impugnazione nella cancelleria del tribunale, diversa dal luogo di emissione del provvedimento impugnato, ove lo stesso si trovi, di cui all'art. 582 cpv. c.p.p. ⁶⁾, evidentemente sorretta da motivi di celerità processuale e comunque posta

⁵⁾ Sent. n. 110 del 1° aprile 2003; n. 165 del 9 maggio 2003; n. 46 del 27 gennaio 2004.

⁶⁾ Sent. n. 110 del 1° aprile 2003.

a fondamento di una limitazione di ben minore consistenza delle facoltà dell'organo dell'accusa; o l'inappellabilità, anche in prospettiva incidentale, da parte del pubblico ministero, della sentenza emessa a seguito di giudizio abbreviato, di cui all'art. 443 comma terzo c.p.p., ove ad analoghe ragioni di speditezza si aggiunge l'intento di favore per l'adozione di riti deflattivi 7). Nel caso di specie, non è ravvisabile alcun risultato di accelerazione dell'iter processuale che giustifichi la scelta legislativa la sostanziale soppressione di un mezzo di impugnazione disponibile al pubblico ministero.

Neppure può attribuirsi rilievo alla particolare posizione istituzionale che il pubblico ministero assume nel nostro ordinamento giudiziario; posizione caratterizzata dalla doverosa ricerca di prove favorevoli all'imputato in sede di indagine e da un'obiettiva considerazione degli elementi a carico dell'imputato stesso, che non vincola l'ufficio dell'accusa a richieste che siano necessariamente intese a sollecitare una conclusione in termini di condanna. Questi rilievi sono infatti superati nel momento in cui ci si trova nella fase processuale a cui attiene la norma in discussione; che presuppone la conseguita determinazione del pubblico ministero di impugnare la pronuncia assolutoria di primo grado per ottenere una sentenza di condanna, e quindi una valutazione culminata, pur nella particolare prospettiva che connota l'operato dell'ufficio d'accusa, nel giudizio di sussistenza di congrue prove a carico dell'imputato. Il che da un lato pone il pubblico ministero nella condizione di proseguire in secondo grado nell'esercizio dell'azione penale in attuazione dei valori di legalità e difesa sociale di cui si è ampiamente detto; e dall'altro esige che il processo mantenga un equilibrato contraddittorio fra tali ragioni e quelle della difesa dell'imputato, perché nessuna opportunità di ricerca della verità venga ad essere sottratta al giudizio.

Non può sottacersi, come la nuova disciplina dell'art. 593 c.p.p. crei un'irragionevole disparità di trattamento laddove per un verso impedisce al pubblico ministero l'appello contro sentenze di proscioglimento e per altro mantiene la possibilità per lo stesso pubblico ministero di appellare una sentenza di condanna; in tal modo privilegiando la cura di un interesse processuale di indubbiamente minore consistenza.

Queste considerazioni inducono a ritenere non manifestamente infondata la questione di legittimità della norma in oggetto con i richiamati artt. 24, 111 e 112 della Costituzione; e quindi esistenti i presupposti di legge perché gli atti vengano trasmessi alla Corte costituzionale per la decisione in merito, con la conseguente sospensione del procedimento.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 l. n. 87 del 1953;

Dichiara rilevante ai fini della definizione del giudizio e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale relativa al contrasto dell'art. 593 c.p.p., come modificato dall'art. 1, legge n. 46/2006, con gli artt. 3, 24, 111, 112 Cost.

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, e manda alla Cancelleria per la notifica dell'ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Presidenti delle due Camere del Parlamento, nonché alle parti processuali, all'atto del deposito del provvedimento.

Sospende il giudizio in corso.

Brescia, addì 10 marzo 2006

Il giudice: DEL GAUDIO

06C1023

7) Sent. n. 165 del 9 maggio 2003; n. 46 del 27 gennaio 2004.

N. 495

*Ordinanza del 4 aprile 2006 (pervenuta alla Corte costituzionale l'11 ottobre 2006)
emessa dalla Corte di appello di Brescia nel procedimento penale a carico di JITARU Ilie*

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento - Preclusione, salvo nelle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, se la nuova prova è decisiva - Contrasto con il principio di ragionevolezza - Lesione del diritto di difesa - Violazione del principio del contraddittorio processuale - Contrasto con il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale.

- Codice di procedura penale, art. 593, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46.
- Costituzione, artt. 3, 24, 111 e 112.

LA CORTE DI APPELLO

Sulla eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 593 c.p.p., come modificato dall'art. 10 legge n. 46/2006, proposta all'odierna udienza dal procuratore generale;

OSSERVA IN FATTO

Alle ore 16,30 circa del 15 dicembre 2004 un uomo alla guida di un'autovettura Renault Chamade con targa francese, nel percorrere questo Viale della Stazione provenendo da Piazzale Repubblica in direzione della Stazione ferroviaria, investiva Fiorini Aldina, dell'età di anni settantotto, nel mentre la stessa attraversava la strada su attraversamento pedonale posto in corrispondenza dell'intersezione sulla sinistra con Via Solferino.

La Fiorini veniva ricoverata presso la Casa di Cura Poliambulanza con diagnosi di trauma commotivo, e decedeva il successivo 26 dicembre.

Il 19 dicembre 2004 veniva nel frattempo rinvenuta in un parcheggio l'autovettura Renault Chamade con targhe francesi 7125XT06, strappate dallo loro sede e riposte dietro il sedile di guida. Il veicolo risultava intestato a Jitaru Ilie. I testi Soffientini Alberto e Balteanu Alin, intervenuti sul luogo del sinistro, riconoscevano il conducente dell'autovettura che aveva investito la Fiorini nella fotografia dello Jitaru.

Con l'impugnata sentenza del giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Brescia in data 20 giugno 2005 Jitaru Ilie, a seguito di giudizio abbreviato, veniva condannato alla pena di anni uno e mesi due di reclusione per il reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione di norme sulla circolazione stradale e veniva assolto dall'imputazione di inottemperanza all'obbligo di fermarsi dopo aver cagionato incidente stradale per insussistenza del fatto.

Avverso la citata sentenza, proponevano appello il difensore dell'imputato con riferimento alla condanna dello stesso per il reato di cui all'art. 589 cp. ed il procuratore generale in sede sul punto relativo all'assoluzione dell'imputato dall'accusa di cui all'art. 189 cod. strad..

All'odierna udienza il procuratore generale, preso atto delle limitazioni alla facoltà di appello del pubblico ministero introdotte dalla sopravvenuta modifica dell'art. 593 c.p.p. per effetto della previsione di cui all'art. 1, legge n. 46/2006, e ritenute dette limitazioni operanti per l'impugnazione in discussione nel presente procedimento, eccepiva illegittimità costituzionale della norma da ultima citata con riferimento agli artt. 3, 24, 25, 11 e 112 Cost.

OSSERVA IN DIRITTO

Con la norma della cui legittimità costituzionale il procuratore generale dubita la disciplina dei casi di appello prevista dall'art. 593 c.p.p. è stata profondamente modificata con particolare riguardo all'appellabilità delle sentenze di proscioglimento pronunciate in primo grado, con esclusione delle sentenze emesse a seguito di giudizio abbreviato e di altre specificamente indicate. La previgente normativa escludeva tale appellabilità al terzo comma del citato art. 593, sia per il pubblico ministero che per l'imputato, con riferimento alle sentenze

relative a contravvenzioni punite con la pena dell'ammenda o con pena alternativa, ed al secondo comma, limitatamente al solo imputato, per le sentenze di proscioglimento perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto.

Per effetto della recentissima modifica, il secondo comma dell'art. 593, nell'attuale formulazione, consente ora al pubblico ministero ed all'imputato di appellare contro le sentenze di proscioglimento solo allorché con i motivi di appello ai sensi dell'art. 603 cpv. c.p.p., venga richiesta la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per l'assunzione di prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado, e dette prove abbiano il carattere della decisività; prevedendosi dal punto di vista procedurale che il giudice dell'appello, ove in via preliminare non ammetta la rinnovazione dell'istruttoria, dichiarare l'inammissibilità dell'appello, e che entro il termine di quarantacinque giorni dalla notificazione della relativa ordinanza le parti possano proporre ricorso per cassazione anche avverso la sentenza di primo grado.

L'art. 10 legge n. 46/2006 prevede poi che la legge stessa trovi applicazione per i procedimenti in corso; disponendo che l'atto di appello proposto avverso una sentenza di proscioglimento prima dell'entrata in vigore della nuova normativa sia dichiarato inammissibile con ordinanza non impugnabile, e che entro il termine di quarantacinque giorni dalla notificazione di quest'ultima possa essere presentato ricorso per cassazione avverso la decisione di primo grado.

Tanto premesso, e richiamando quanto precedentemente esposto sulla vicenda processuale, è evidente la rilevanza nel presente giudizio della questione proposta dal procuratore generale. Al procedimento in esame, per effetto della citata norma transitoria, deve senz'altro applicarsi, invero, la nuova disciplina; essendo di conseguenza l'appello in discussione soggetto a declaratoria di inammissibilità, con la conseguente possibilità, per il pubblico ministero appellante, di esperire il ben diverso e tutto più delimitato rimedio del ricorso per cassazione 1).

Il requisito della rilevanza dell'eccezione è dunque sussistente.

Altrettanto deve concludersi, peraltro, in ordine all'ulteriore presupposto della non manifesta infondatezza della questione.

È opportuno premettere che, per quanto la novella legislativa abbia ad oggetto l'appellabilità delle sentenze di proscioglimento da parte sia dell'imputato che del pubblico ministero, è nei confronti di quest'ultimo che la limitazione dell'accesso al gravame in discussione assume portata preponderante e, sostanzialmente, rilievo centrale. All'imputato era invero già inibita dalla precedente normativa la possibilità di appellare sentenze di proscioglimento con formula piena. Ma, a prescindere da questa pur pregnante circostanza, non occorre spendere molte parole per evidenziare come in generale, a fronte di una pronuncia assolutoria, l'interesse ad impugnare si concentri in concreto sul pubblico ministero più che sull'imputato.

L'incidenza di una siffatta limitazione sui poteri di impugnazione del pubblico ministero non richiede, a sua volta, particolare commento. È sufficiente osservare come per effetto di essa l'ufficio della pubblica accusa si veda privato nella grandissima maggioranza dei casi del potere di appellare una sentenza di proscioglimento in primo grado. L'esercizio di tale potere presuppone infatti, nell'attuale previsione normativa, che nuove prove siano emerso dopo il giudizio di primo grado; e, per giunta, che esse si presentino come decisive per il giudizio. Ove la marginalità statistica di una situazione così descritta può essere agevolmente apprezzata da chiunque abbia minima esperienza delle cose giudiziarie.

Una deprivatione di facoltà processuali di tale portata impone un controllo sulla ragionevolezza della relativa previsione normativa; e ciò soprattutto nel momento in cui le predette facoltà, in quanto riferite alla figura istituzionale del pubblico ministero, si ricollegano a valori di fondamentale rilevanza costituzionale.

Viene in risalto in primo luogo, a questo proposito, il principio dell'obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale, da parte del pubblico ministero, di cui all'art 112 Cost.

La centralità del principio in parola nel sistema complessivo della giurisdizione penale è data, vale la pena qui ricordano, non solo dal suo contenuto specifico; ma altresì dalla sua funzionalità alla concreta attuazione di valori a loro volta caratterizzati da valenza costituzionale.

È dato acquisito da tempo nella stessa giurisprudenza costituzionale, formatasi sulle norme del codice di procedura penale ora vigente a partire dalla sua entrata in vigore, che l'esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero, ufficio non a caso interno ed integrante dell'ordine giudiziario nella visione del legislatore costi-

1) Pur avuto riguardo all'ampliamento dei casi di ricorso per cassazione operato dall'art. 8 della stessa legge n. 46/2006 con l'inserimento, nel testo dell'art. 606 c.p.p., della mancata assunzione di una prova decisiva anche laddove richiesta nel corso dell'istruzione dibattimentale e della contraddittorietà o illogicità della motivazione risultante da atti del processo specificamente indicati dal ricorrente.

tuate, sia manifestazione del fondamentale principio di legalità, di cui all'art. 25 Cost., nel suo aspetto sostanziale; in quanto esso esprime, cioè, la necessità che alla commissione di reati, lesivi di interessi e valori spesso a loro volta di rango costituzionale o comunque di elevata rilevanza sociale, segua l'infliczione di una pena 2).

Non va peraltro trascurato, in questa prospettiva, il rilievo dei diritti di difesa garantito dall'art. 24 Cost. anche alle parti offese dei reati. Diritto che non può ritenersi attuato dalle sole norme connesse all'istituto della costituzione di parte civile nel processo penale; rispetto al quale, a dire il vero, l'art. 6, legge n. 46/2006, modificando l'art. 576 c.p.p. con l'escludere il riferimento operativo della facoltà di impugnazione della parte civile al mezzo di gravame previsto per il pubblico ministero, continua a rendere possibile l'appello di essa parte civile avverso la sentenza di proscioglimento di primo grado, sia pure ai soli effetti della responsabilità civile. L'esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero vale infatti ad offrire alle vittime dei reati l'essenziale tutela del loro legittimo interesse ad ottenere giustizia, a prescindere dalle possibilità che dette vittime in concreto abbiano di accedere al processo nelle forme dell'azione civile ivi direttamente intrapresa.

Detto questo, è ben vero che la giurisprudenza della Corte costituzionale ha affermato come il potere di appello del pubblico ministero non possa essere ricondotto all'obbligo di esercitare l'azione penale. 3) Ma è vero altresì che il principio è stato dalla stessa giurisprudenza successivamente chiarito nel senso che la facoltà di impugnazione non costituisca «estrinsecazione necessaria» dell'esercizio dell'azione penale. 4) Detta facoltà rappresenta dunque non più che uno dei possibili sviluppi, e non il necessario prolungamento dell'azione penale; ma, in questa prospettiva, limitazioni particolarmente consistenti al potere di impugnazione non possono che riverberarsi sulla completezza delle possibilità di esercizio dell'azione. E qui ci troviamo di fronte, come si è visto, ad una *deminutio* del potere di appello del pubblico ministero tale da ridurre lo stesso a casi marginali, per non dire estremi.

Avuto riguardo al contesto di valori costituzionalmente rilevanti di cui le opportunità di esercizio dell'azione penale sono, per quanto esposto, espressione, diviene assolutamente doveroso interrogarsi sulla possibilità, per il legislatore ordinario, di apporre a detto esercizio limitazioni di tale entità nell'ambito della normale discrezionalità legislativa; e sulla necessità, di contro, che una scelta di questo genere debba essere ancorata rigorosamente ad un canone di ragionevolezza.

Vi è però anche un altro profilo di rilevanza costituzionale che deve essere oggetto di analisi in questa prospettiva; che attiene al principio del contraddittorio processuale posto dall'art. 111 Cost.

È appena il caso di precisare che qui non si intende fare riferimento al principio del contraddittorio nella formazione della prova, di cui al quarto comma della norma costituzionale appena citata. Oggetto di attenzione deve essere invece il più generale richiamo del secondo comma dell'articolo alla necessità che il processo si svolga nel contraddittorio fra le parti ed in condizioni di parità delle stesse.

Il contraddittorio, invero, assurge qui a valore che pervade il processo nella sua interezza; e quindi necessariamente coinvolge la fase dell'appello, che del processo costituisce passaggio essenziale. Ed è, soprattutto, valore in sé considerato, a prescindere dai contingenti interessi delle parti; il contraddittorio è binario privilegiato del percorso processuale, garanzia di approssimazione quanto più efficace possibile alla verità. Ed in questa linea, la parità fra le parti, prima che tutela delle stesse, è oggettiva esigenza di un contraddittorio reale.

Se così è, la parità di cui si parla non può che inerire anche alla fase dell'appello; e, nell'ambito di essa, al suo momento introduttivo e fondante, ossia la definizione dei casi in cui è consentito appellare.

Ed allora, non è chi non veda come la norma della cui legittimità si discute introduca un evidente dato di squilibrio fra le parti; impedendo quasi totalmente al pubblico ministero l'appello in caso di esito assolutorio del giudizio di primo grado, laddove nell'opposto risultato della pronuncia di responsabilità è concessa all'imputato piena facoltà di impugnazione.

Questa Corte non ignora che la recente giurisprudenza costituzionale 5) ha ritenuto che il principio della parità nel contraddittorio non comporti necessariamente l'identità fra i poteri processuali delle parti. Ma, anche in questo caso, ciò che è stato escluso è un vincolo di derivazione necessaria ed assoluta fra i due elementi.

2) Il relativo percorso culminava nella sentenza n. 111 del 26 marzo 1993, con la quale si riteneva infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 507 c.p.p. sul presupposto che detta norma subordinasse l'assunzione di prove non indicate dalle parti al solo requisito dell'assoluta necessità ai fini del giudizio, a prescindere dall'eventuale inerzia o intemperatività delle parti.

3) V. sent. n. 206 del 27 giugno 1997.

4) V. sent. n. 110 del 1° aprile 2003; n. 165 del 9 maggio 2003.

5) Sent. n. 110 del 1° aprile 2003; n. 165 del 9 maggio 2003; n. 46 del 27 gennaio 2004.

Rimane tutto da valutare, quindi, se in concreto la disparità fra determinati poteri, a cagione della loro rilevanza, non alteri in misura intollerabile l'equilibrio imposto dalla norma costituzionale; e, soprattutto, se di tale disparità non vada pretesa una giustificazione che la renda ragionevole.

In questa ottica, le possibilità di appello, per quanto detto pocanzi, ineriscono ad uno snodo fondamentale del processo; una loro impari distribuzione fra le parti rientra dunque fra quelle situazioni nelle quali la non sovrapponibilità dei poteri processuali pregiudica significativamente il principio del contraddittorio.

Anche per questo aspetto dunque, come per quello precedentemente esaminato, occorre sottoporre la scelta legislativa che ha prodotto la modifica dell'art. 593 c.p.p. ad un accurato scrutinio di ragionevolezza.

Le diverse considerazioni che precedono portano dunque a quello che a questo punto si presenta come il cuore del problema; vale a dire, la compatibilità della norma esaminata con il principio di ragionevolezza, desumibile, come è noto, dall'art. 3 Cost. Ragionevolezza che deve però essere valutata nella prospettiva della tollerabilità del sacrificio che la norma impone agli altri valori costituzionali fin qui menzionati; segnatamente il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale, nel suo profilo di stretta funzionalità ai valori del principio di legalità sostanziale e del diritto di difesa delle vittime dei reati, ed il principio del contraddittorio nella parità delle parti, che dà forma al giusto processo.

Ebbene, un esame condotto in questa direzione non può che condurre ad un giudizio di irragionevolezza della norma; dovendosi ritenere il *vulnus* inferto ai principi appena citati non giustificato da alcuna esigenza meritevole di considerazione.

È da escludersi in primo luogo la ricorrenza nella fattispecie di ragioni corrispondenti o simili a quelle che ispirano la previsione di altre e diverse limitazioni dei poteri processuali del pubblico ministero; giudicate coerenti con il dettato costituzionale, sotto il profilo del principio del contraddittorio, dalle già segnalate decisioni della Corte costituzionale. Quali l'esclusione della possibilità per il pubblico ministero di presentare l'atto di impugnazione nella cancelleria del tribunale, diversa dal luogo di emissione del provvedimento impugnato, ove lo stesso si trovi, di cui all'art. 582 cpv. c.p.p. 6) evidentemente sorretta da motivi di celerità processuale; o l'inappellabilità, anche in prospettiva incidentale, da parte del pubblico ministero, della sentenza emessa a seguito di giudizio abbreviato, di cui all'art. 443 comma terzo c.p.p., ove ad analoghe ragioni di speditezza si aggiunge l'intento di favore per l'adozione di riti deflattivi 7). Nel caso di specie, non è ravvisabile alcun risultato di accelerazione dell'*iter* processuale che giustifichi la scelta legislativa la sostanziale soppressione di un mezzo di impugnazione disponibile al pubblico ministero.

Neppure può attribuirsi rilievo alla particolare posizione istituzionale che il pubblico ministero assume nel nostro ordinamento giudiziario; posizione caratterizzata dalla doverosa ricerca di prove favorevoli all'imputato in sede di indagine e da un'obiettiva considerazione degli elementi a carico dell'imputato stesso, che non vincola l'ufficio dell'accusa a richieste che siano necessariamente intese a sollecitare una conclusione in termini di condanna. Questi rilievi sono infatti superati nel momento in cui ci si trovi nella fase processuale a cui attiene la norma in discussione; che presuppone la conseguita determinazione del pubblico ministero di impugnare la pronuncia assolutoria di primo grado per ottenere una sentenza di condanna, e quindi una valutazione culminata, pur nella particolare prospettiva che connota l'operato dell'ufficio d'accusa, nel giudizio di sussistenza di congrue prove a carico dell'imputato. Il che da un lato pone il pubblico ministero nella condizione di proseguire in secondo grado nell'esercizio dell'azione penale in attuazione dei valori di legalità e difesa sociale di cui si è ampiamente detto; e dall'altro esige che il processo mantenga un equilibrato contraddittorio fra tali ragioni e quelle della difesa dell'imputato, perché nessuna opportunità di ricerca della verità venga ad essere sottratta al giudizio.

Non può infine essere invocata, come correttamente osservato dal procuratore generale, la previsione del primo comma dell'art. 2 del protocollo 11 della Convenzione europea sulla salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificato con legge n. 296/1997. Se è vero infatti che la citata disposizione prevede che chiunque venga dichiarato colpevole di una infrazione penale da un tribunale ha il diritto di sottoporre ad un tribunale della giurisdizione superiore la dichiarazione di colpa o la condanna, è vero altresì che il secondo comma dello stesso articolo consente eccezione al principio nel caso in cui la persona interessata sia stata giudicata in prima istanza da un tribunale della giurisdizione più elevata o sia stata dichiarata colpevole e condannata a seguito di un ricorso avverso il suo proscioglimento; indicazione, quest'ultima, puntualmente corrispondente alla normativa preesistente all'intervento legislativo oggetto della questione.

6) Sent. n. 110 del 1º aprile 2003.

7) Sent. n. 165 del 9 maggio 2003; n. 46 del 27 gennaio 2004.

Non può sottacersi, di contro, come la nuova disciplina dell'art. 593 c.p.p. crei un'irragionevole disparità di trattamento laddove per un verso impedisce al pubblico ministero l'appello contro sentenze di proscioglimento e per altro mantiene la possibilità per lo stesso pubblico ministero di appellare una sentenza di condanna; in tal modo privilegiando la cura di un interesse processuale di indubbiamente minore consistenza.

Queste considerazioni inducono a ritenere non manifestamente infondata la questione di legittimità della norma in oggetto con i richiamati artt. 24, 111 e 112 della Costituzione; e quindi esistenti i presupposti di legge perché gli atti vengano trasmessi alla Corte costituzionale per la decisione in merito, con la conseguente sospensione del procedimento, limitatamente peraltro all'addebito di cui all'art. 189 cod. strad., per la cui decisione non è necessaria una trattazione congiunta con quella relativa all'appello proposto dal difensore in ordine al delitto di omicidio colposo.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 legge n. 87 del 1953; dichiara rilevante ai fini della definizione del giudizio e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale relativa al contrasto dell'art. 593 cpp, come modificato dall'art. 1, legge n. 46/2006, con gli artt. 3, 24, 111, 112 Cost.;

Separa gli atti relativi all'imputazione di cui all'art. 189 cod. strad. e ne dispone la trasmissione alla Corte costituzionale, mandando alla Cancelleria per la notifica dell'ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Sospende il relativo giudizio, disponendo procedersi alla discussione dell'appello del difensore.

Brescia, 4 aprile 2006

Il Presidente: PIANTA

06C1024

N. 496

*Ordinanza del 3 maggio 2006 emessa dalla Corte di appello di Brescia
nel procedimento penale carico di Hudorovic Davide ed altri*

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento - Preclusione, salvo nelle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, se la nuova prova è decisiva - Contrasto con il principio di ragionevolezza - Lesione del diritto di difesa - Violazione del principio del contraddittorio processuale - Contrasto con il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale.

- Codice di procedura penale, art. 593, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46.
- Costituzione, artt. 3, 24, 111 e 112.

LA CORTE DI APPELLO

Ritenuta l'inapplicabilità del disposto di cui all'art. 580 c.p.p. in relazione al fatto che il gravame proposto dal p.m. è fondato su motivi di merito;

Sulla eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 593 c.p.p., come modificato dall'art. 1, legge n. 46/2006, proposta in via di subordine all'odierna udienza dal procuratore generale;

OSSERVATO IN FATTO

Con sentenza in data 22 luglio 2005 il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Brescia assolveva Hudorovic Davide dai reati di tentato furto ai danni delle filiali di Modena, Bologna, Mereto Tomba della banca Unicredit, della filiale di Rimini della banca Popolare Valconca, del supermercato Vip di Ravenna, dell'esercizio commerciale Scarpe e Scarpe di Ferrara, fatti tutti commessi dal 24 aprile 2004 al 3 maggio 2004 con le aggra-

vanti di avere usato violenza sulle cose (capo D); assolveva Hudorovic Paolo e Bruno Valerio dal reato di furto del danaro contenuto nello sportello bancomat della banca Unicredit di San Martino Buon Albergo in data 14 luglio 2004 (capo L); assolveva Bruno Valerio e Bruno Carmen Aura dal reato di cui agli artt. 81, 110 e 648-bis c.p. per avere sostituito il danaro provento della commissione di furti e ricevuto in contante dagli Hudorovic utilizzandolo per pagare la vettura BMW X5 tg CM 812 XK (capo V); assolveva Bruno Carmen Aura dal reato di cui all'art. 12-*quinqies*, d.l. n. 306/1992 consistente nell'attribuzione fittizia alla Bruno della titolarità della vettura di cui sopra e dal reato di associazione allo scopo di commettere molteplici delitti, quali furti aggravati ai danni di sportelli bancomat e similari, danneggiamenti, illecita detenzione e porto in luogo pubblico di esplosivi ed armi da fuoco (capi VI e A).

Il g.u.p. con la medesima sentenza pronunciava condanna nei confronti degli stessi imputati in relazione ad altri reati.

Avverso le suddette assoluzioni proponeva appello il p.m. presso il Tribunale di Brescia, circoscrivendo l'impugnazione, quanto al reato di cui al capo D), al solo furto di Mereto di Tomba, chiedendo, in riforma, la condanna di Hudorovic Davide, Hudorovic Paolo e Bruno Valerio alla maggior pena principale e Bruno Carmen Aura alla pena di giustizia.

Proponevano appello anche i difensori degli imputati avverso i capi di condanna della sentenza.

OSSERVA IN DIRITTO

Con la norma, della cui legittimità costituzionale il procuratore generale dubita, la disciplina dei casi di appello prevista dall'art. 593 c.p.p. è stata profondamente modificata con particolare riguardo all'appellabilità delle sentenze di proscioglimento pronunciate in primo grado, ad eccezione delle sentenze emesse a seguito di giudizio abbreviato e di altre specificamente indicate.

La previgente normativa escludeva tale appellabilità al terzo comma del citato art. 593, sia per il pubblico ministero che per l'imputato, con riferimento alle sentenze relative a contravvenzioni punite con la pena dell'ammonda o con pena alternativa, ed al secondo comma, limitatamente al solo imputato, per le sentenze di proscioglimento perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto.

Per effetto della recentissima modifica, il secondo comma dell'art. 593, nell'attuale formulazione, consente ora al pubblico ministero ed all'imputato di appellare le sentenze di proscioglimento solo allorché con i motivi di appello, ai sensi dell'art. 603 cpv. c.p.p., venga richiesta la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per l'assunzione di prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado, e dette prove abbiano il carattere della decisività; prevedendosi dal punto di vista procedurale che il giudice dell'appello, ove in via preliminare non ammetta la rinnovazione dell'istruttoria, dichiari l'inammissibilità del gravame, e che entro il termine di quarantacinque giorni dalla notificazione della relativa ordinanza le parti possano proporre ricorso per cassazione anche avverso la sentenza di primo grado.

L'art. 10, legge n. 46/2006 prevede poi che la legge stessa trovi applicazione per i procedimenti in corso; disponendo che l'atto di appello proposto avverso una sentenza di proscioglimento prima dell'entrata in vigore della nuova normativa sia dichiarato inammissibile con ordinanza non impugnabile, e che entro il termine di quarantacinque giorni dalla notificazione di quest'ultima possa essere presentato ricorso per cassazione avverso la decisione di primo grado.

Tanto premesso, e richiamando quanto precedentemente esposto sulla vicenda processuale, è evidente la rilevanza nel presente giudizio della questione proposta dal procuratore generale. Al procedimento in esame, per effetto della citata norma transitoria, deve senz'altro applicarsi, invero, la nuova disciplina; essendo di conseguenza l'appello in discussione soggetto a declaratoria di inammissibilità, con la conseguente possibilità, per il pubblico ministero appellante, di esperire il ben diverso e più delimitato rimedio del ricorso per cassazione¹⁾.

Il requisito della rilevanza dell'eccezione è dunque sussistente.

Altrettanto deve concludersi, peraltro, in ordine all'ulteriore presupposto della non manifesta infondatezza della questione.

1) Pur avuto riguardo all'ampliamento dei casi di ricorso per cassazione operato dall'art. 8 della stessa legge n. 46/2006 con l'inserimento, nel testo dell'art. 606 c.p.p., della mancata assunzione di una prova decisiva anche laddove richiesta nel corso dell'istruzione dibattimentale e della contraddittorietà o illogicità della motivazione risultante da atti del processo specificamente indicati dal ricorrente.

È opportuno premettere che, per quanto la novella legislativa abbia ad oggetto l'appellabilità delle sentenze di proscioglimento da parte sia dell'imputato che del pubblico ministero, è nei confronti di quest'ultimo che la limitazione dell'accesso al gravame in discussione assume portata preponderante e, sostanzialmente, rilievo centrale. All'imputato era invero già inibita dalla precedente normativa la possibilità di appellare sentenze di proscioglimento con formula piena. Ma, a prescindere da questa pur pregnante circostanza, non occorre spendere molte parole per evidenziare come in generale, a fronte di una pronuncia assolutoria, l'interesse ad impugnare si concentri in concreto sul pubblico ministero più che sull'imputato.

L'incidenza di una siffatta limitazione sui poteri di impugnazione del pubblico ministero non richiede, a sua volta, particolare commento. È sufficiente osservare come per effetto di essa l'ufficio della pubblica accusa si veda privato nella grandissima maggioranza dei casi del potere di appellare una sentenza di proscioglimento in primo grado. L'esercizio di tale potere presuppone infatti, nell'attuale previsione normativa, che nuove prove siano emerse dopo il giudizio di primo grado; e, per giunta, che esse si presentino come decisive per il giudizio. Ove la marginalità statistica di una situazione così descritta può essere agevolmente apprezzata da chiunque abbia minima esperienza delle cose giudiziarie.

Una deprivazione di facoltà processuali di tale portata impone un controllo sulla ragionevolezza della relativa previsione normativa; e ciò soprattutto nel momento in cui le predette facoltà, in quanto riferite alla figura istituzionale del pubblico ministero, si ricollegano a valori di fondamentale rilevanza costituzionale.

Viene in risalto in primo luogo, a questo proposito, il principio dell'obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale, da parte del pubblico ministero, di cui all'art. 112 Cost.

La centralità del principio in parola nel sistema complessivo della giurisdizione penale è data, vale la pena qui ricordarlo, non solo dal suo contenuto specifico; ma altresì dalla sua funzionalità alla concreta attuazione di valori a loro volta caratterizzati da valenza costituzionale.

È dato acquisito da tempo nella stessa giurisprudenza costituzionale, formatasi sulle norme del codice di procedura penale ora vigente a partire dalla sua entrata in vigore, che l'esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero, ufficio non a caso interno ed integrante dell'ordine giudiziario nella visione del legislatore costituente, sia manifestazione del fondamentale principio di legalità, di cui all'art. 25 Cost., nel suo aspetto sostanziale; in quanto esso esprime, cioè, la necessità che alla commissione di reati, lesivi di interessi e valori spesso a loro volta di rango costituzionale o comunque di elevata rilevanza sociale, segua l'infrazione di una pena²⁾.

Non va peraltro trascurato, in questa prospettiva, il rilievo del diritto di difesa garantito dall'art. 24 Cost. anche alle parti offese dei reati. Diritto che non può ritenersi attuato dalle sole norme connesse all'istituto della costituzione di parte civile nel processo penale; rispetto al quale, a dire il vero, l'art. 6, legge n. 46/2006, modificando l'art. 576 c.p.p. con l'escludere il riferimento operativo della facoltà di impugnazione della parte civile al mezzo di gravame previsto per il pubblico ministero, continua a rendere possibile l'appello di essa parte civile avverso la sentenza di proscioglimento di primo grado, sia pure ai soli effetti della responsabilità civile. L'esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero vale infatti ad offrire alle vittime dei reati l'essenziale tutela del loro legittimo interesse ad ottenere giustizia, a prescindere dalle possibilità che dette vittime in concreto abbiano di accedere al processo nelle forme dell'azione civile ivi direttamente intrapresa.

Detto questo, è ben vero che la giurisprudenza della Corte costituzionale ha affermato come il potere di appello del pubblico ministero non possa essere ricondotto all'obbligo di esercitare l'azione penale³⁾. Ma è vero altresì che il principio è stato dalla stessa giurisprudenza successivamente chiarito nel senso che la facoltà di impugnazione non costituisca «estrinsecazione necessaria» dell'esercizio dell'azione penale⁴⁾. Detta facoltà rappresenta dunque non più che uno dei possibili sviluppi, e non il necessario prolungamento dell'azione penale; ma, in questa prospettiva, limitazioni particolarmente consistenti al potere di impugnazione non possono che riverberarsi sulla completezza delle possibilità di esercizio dell'azione. E qui ci troviamo di fronte, come si è visto, ad una *deminutio* del potere di appello del pubblico ministero tale da ridurre lo stesso a casi marginali, per non dire estremi.

Avuto riguardo al contesto di valori costituzionalmente rilevanti di cui le opportunità di esercizio dell'azione penale sono, per quanto esposto, espressione, diviene assolutamente doveroso interrogarsi sulla possibilità, per il

2) Il relativo percorso culminava nella sentenza n. 111 del 26 marzo 1993, con la quale si riteneva infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 507 c.p.p. sul presupposto che detta norma subordinasse l'assunzione di prove non indicate dalle parti al solo requisito dell'assoluta necessità ai fini del giudizio, a prescindere dall'eventuale inerzia o intemperatività delle parti.

3) V. sent. n. 206 del 27 giugno 1997.

4) V. sentt. n. 110 del 1° aprile 2003; n. 165 del 9 maggio 2003.

legislatore ordinario, di apporre a detto esercizio limitazioni di tale entità nell'ambito della normale discrezionalità legislativa; e sulla necessità, di contro, che una scelta di questo genere debba essere ancorata rigorosamente ad un canone di ragionevolezza.

Vi è però anche un altro profilo di rilevanza costituzionale che deve essere oggetto di analisi in questa prospettiva; profilo che attiene al principio del contraddittorio processuale posto dall'art. 111 Cost.

È appena il caso di precisare che qui non si intende fare riferimento al principio del contraddittorio nella formazione della prova, di cui al quarto comma della norma costituzionale appena citata. Oggetto di attenzione deve essere invece il più generale richiamo del secondo comma dell'articolo alla necessità che il processo si svolga nel contraddittorio fra le parti ed in condizioni di parità delle stesse.

Il contraddittorio, invero, assurge qui a valore che pervade il processo nella sua interezza; e quindi necessariamente coinvolge la fase dell'appello, che del processo costituisce passaggio essenziale. Ed è, soprattutto, valore in sé considerato, a prescindere dai contingenti interessi delle parti; il contraddittorio è binario privilegiato del percorso processuale, garanzia di approssimazione quanto più efficace possibile alla verità. Ed in questa linea, la parità fra le parti, prima che tutela delle stesse, è oggettiva esigenza di un contraddittorio reale.

Se così è, la parità di cui si parla non può che inerire anche alla fase dell'appello; e, nell'ambito di essa, al suo momento introduttivo e fondante, ossia la definizione dei casi in cui è consentito appellare.

Ed allora, non è chi non veda come la norma della cui legittimità si discute introduca un evidente dato di squilibrio fra le parti; impedendo quasi totalmente al pubblico ministero l'appello in caso di esito assolutorio del giudizio di primo grado, laddove nell'opposto risultato della pronuncia di responsabilità è concessa all'imputato piena facoltà di impugnazione.

Questa Corte non ignora che la recente giurisprudenza costituzionale⁵⁾ ha ritenuto che il principio della parità nel contraddittorio non comporti necessariamente l'identità fra i poteri processuali delle parti. Ma, anche in questo caso, ciò che è stato escluso è un vincolo di derivazione necessaria ed assoluta fra i due elementi. Rimane tutto da valutare, quindi, se in concreto la disparità fra determinati poteri, a cagione della loro rilevanza, non alteri in misura intollerabile l'equilibrio imposto dalla norma costituzionale; e, soprattutto, se di tale disparità non vada pretesa una giustificazione che la renda ragionevole.

In questa ottica, le possibilità di appello, per quanto detto pocanzi, ineriscono ad uno snodo fondamentale del processo; una loro impari distribuzione fra le parti rientra dunque fra quelle situazioni nelle quali la non sovrapponibilità dei poteri processuali pregiudica significativamente il principio del contraddittorio.

Anche per questo aspetto dunque, come per quello precedentemente esaminato, occorre sottoporre la scelta legislativa che ha prodotto la modifica dell'art. 593 c.p.p. ad un accurato scrutinio di ragionevolezza.

Le diverse considerazioni che precedono portano a quello che, a questo punto, si presenta come il cuore del problema; vale a dire, la compatibilità della norma esaminata con il principio di ragionevolezza, desumibile, come è noto, dall'art. 3 Cost. Ragionevolezza che deve però essere valutata nella prospettiva della tollerabilità del sacrificio che la norma impone agli altri valori costituzionali fin qui menzionati; segnatamente il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale, nel suo profilo di stretta funzionalità ai valori del principio di legalità sostanziale e del diritto di difesa delle vittime dei reati, ed il principio del contraddittorio nella parità delle parti, che dà forma al giusto processo.

Ebbene, un esame condotto in questa direzione non può che condurre ad un giudizio di irragionevolezza della norma; dovendosi ritenere il *vulnus* inferto ai principi appena citati non giustificato da alcuna esigenza meritevole di considerazione.

È da escludersi in primo luogo la ricorrenza nella fattispecie di ragioni corrispondenti o similari a quelle che ispirano la previsione di altre e diverse limitazioni dei poteri processuali del pubblico ministero; giudicate coerenti con il dettato costituzionale, sotto il profilo del principio del contraddittorio, dalle già segnalate decisioni della Corte costituzionale. Quali l'esclusione della possibilità per il pubblico ministero di presentare l'atto di impugnazione nella cancelleria del tribunale, diversa dal luogo di emissione del provvedimento impugnato, ove lo stesso si trovi, di cui all'art. 582 cpv. c.p.p.⁶⁾, evidentemente sorretta da motivi di celerità processuale e comunque posta a fondamento di una limitazione di ben minore consistenza delle facoltà dell'organo dell'accusa; o l'inappellabilità, anche in prospettiva incidentale, da parte del pubblico ministero, della sentenza emessa a seguito di giudizio abbreviato, di cui all'art. 443, comma terzo c.p.p., ove ad analoghe ragioni di speditezza si aggiunge l'intento di

5) Sentt. n. 110 del 1° aprile 2003; n. 165 del 9 maggio 2003; n. 46 del 27 gennaio 2004.

6) Sent. n. 110 del 1° aprile 2003.

favore per l'adozione di riti deflattivi⁷⁾. Nel caso di specie, non è ravvisabile alcun risultato di accelerazione dell'iter processuale che giustifichi la scelta legislativa la sostanziale soppressione di un mezzo di impugnazione disponibile al pubblico ministero.

Neppure può attribuirsi rilievo alla particolare posizione istituzionale che il pubblico ministero assume nel nostro ordinamento giudiziario; posizione caratterizzata dalla doverosa ricerca di prove favorevoli all'imputato in sede di indagine e da un'obiettiva considerazione degli elementi a carico dell'imputato stesso, che non vincola l'ufficio dell'accusa a richieste che siano necessariamente intese a sollecitare una conclusione in termini di condanna. Questi rilievi sono infatti superati nel momento in cui ci si trova nella fase processuale a cui attiene la norma in discussione; che presuppone la conseguita determinazione del pubblico ministero di impugnare la pronuncia assolutoria di primo grado per ottenere una sentenza di condanna, e quindi una valutazione culminata, pur nella particolare prospettiva che connota l'operato dell'ufficio d'accusa, nel giudizio di sussistenza di congrue prove a carico dell'imputato. Il che da un lato pone il pubblico ministero nella condizione di proseguire in secondo grado nell'esercizio dell'azione penale in attuazione dei valori di legalità e difesa sociale di cui si è ampiamente detto; e dall'altro esige che il processo mantenga un equilibrato contraddittorio fra tali ragioni e quelle della difesa dell'imputato, perché nessuna opportunità di ricerca della verità venga ad essere sottratta al giudizio.

Non può infine essere invocata, come correttamente osservato dal procuratore generale, la previsione del primo comma dell'art. 2 del protocollo n. 11 della Convenzione europea sulla salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificato con legge n. 296/1997. Se è vero infatti che la citata disposizione prevede che chiunque venga dichiarato colpevole di un reato da un giudice di primo grado ha il diritto di sottoporre ad un ufficio della giurisdizione superiore la dichiarazione di condanna, è vero altresì che il secondo comma dello stesso articolo consente eccezione al principio nel caso in cui la persona interessata sia stata giudicata in prima istanza da un tribunale della giurisdizione più elevata o sia stata dichiarata colpevole e condannata a seguito di un ricorso avverso il suo proscioglimento; indicazione, quest'ultima, puntualmente corrispondente alla normativa preesistente all'intervento legislativo oggetto della questione.

Non può sottacersi, di contro, come la nuova disciplina dell'art. 593 c.p.p. crei un'irragionevole disparità di trattamento laddove per un verso impedisce al pubblico ministero l'appello contro sentenze di proscioglimento e per altro mantiene la possibilità per lo stesso pubblico ministero di appellare una sentenza di condanna; in tal modo privilegiando la cura di un interesse processuale di indubbiamente minore consistenza.

Queste considerazioni inducono a ritenere non manifestamente infondata la questione di legittimità della norma in oggetto con i richiamati artt. 24, 111 e 112 della Costituzione; e quindi esistenti i presupposti di legge perché gli atti vengano trasmessi alla Corte costituzionale per la decisione in merito, con la conseguente sospensione del procedimento.

P. Q. M.

Visto l'art. 23, legge n. 87 del 1953;

Dichiara rilevante ai fini della definizione del giudizio e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale relativa al contrasto dell'art. 593 c.p.p., come modificato dall'art. 1, legge n. 46/2006, con gli artt. 3, 24, 111, 112 Cost.; dispone la separazione del giudizio relativamente ai capi assolutori della sentenza, oggetto del gravame del p.m. e la formazione di autonomo fascicolo attinente a tali capi, di cui dispone la trasmissione alla Corte costituzionale;

Manda alla cancelleria per la notifica dell'ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Sospende il giudizio in corso sull'appello del p.m., disponendo procedersi oltre in merito all'autonomo giudizio sulle impugnazioni proposte sui capi di condanna.

Brescia, addì 3 maggio 2006

Il Presidente: SANNITE

06C01025

⁷⁾ Sentt. n. 165 del 9 maggio 2003; n. 46 del 27 gennaio 2004.

N. 497

*Ordinanza del 4 aprile 2006 (pervenuta alla Corte costituzionale l'11 ottobre 2006)
emessa dal Tribunale di Castrovillari nel procedimento penale a carico di Kovi Vangjeli ed altro*

Straniero - Espulsione amministrativa - Delitto di trattenimento nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento impartito dal questore - Arresto e contestuale giudizio direttissimo - Previsione di una nuova immediata espulsione e dell'obbligo per il giudice di rilasciare il relativo nulla osta all'atto di convalida dell'arresto - Lesione del diritto di difesa - Violazione del principio del giusto processo.

- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 3-*bis*, modificato dall'art. 12, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 24 e 111.

IL TRIBUNALE

Nel proc. pen. n. 192/06 R.G.T. contro Kovi Vangjeli e Kovi Vlash, imputati del reato p. e p. dall'art. 14, comma 5-*ter* del d.lgs. n. 286/1998 (come modificato dall'art. 12, lett. g), legge 30 luglio 2002, n. 189 e sostituito dall'art. 1, comma 5-*bis* del d.l. 14 settembre 2004, n. 241, conv. con modificaz. nella legge 12 novembre 2004, n. 271) perché, essendo stato espulso ai sensi dell'art. 14, comma 5-*bis*, d.lgs. citato con ordine del Questore della Provincia di Cosenza — susseguente a decreto di espulsione del Prefetto della Provincia di Cosenza del 16 marzo 2006, nell'impossibilità del trattenimento presso un Centro di Permanenza Temporanea, con intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro cinque giorni dalla notifica (avvenuta in data 16 marzo 2006), senza giustificato motivo si intratteneva nel territorio dello Stato; (accertato in Castrovillari il 4 aprile 2006);

Ritenuto di dover sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 3-*bis* del decreto legislativo n. 286/1998, come modificato dall'art. 12 della legge 30 luglio 2002, n. 189, per violazione degli artt. 24 e 111 della Costituzione;

OSSERVA

Gli imputati, tratti in arresto in data odierna per violazione del citato art. 14, comma 5-*ter* del d.lgs. n. 286/1998, venivano presentati all'udienza dal pubblico ministero per la convalida dell'arresto ed il contestuale giudizio direttissimo. Nel corso della udienza di convalida, il p.m. chiedeva pronunciarsi altresì il nulla osta all'espulsione previsto dall'art. 13, comma 3-*bis* del decreto legislativo n. 286/1998, come modificato dall'art. 12 della legge 30 luglio 2002, n. 189.

A tal proposito deve considerarsi che la fattispecie di cui all'art. 14, comma 5-*ter*, del d.lgs. n. 286/1998, prevede che lo straniero che senza giustificato motivo si trattiene nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal questore ai sensi dell'art. 14, comma 5-*bis*, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. In tal caso si procede all'adozione di un nuovo provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.

Finalizzato a tale nuovo provvedimento di espulsione, risulta il nulla osta che il giudice rilascia all'atto della convalida, nel caso di arresto o di fermo, salvo che applichi la misura della custodia cautelare in carcere o che ricorrano inderogabili esigenze processuali valutate in relazione all'accertamento della responsabilità di eventuali concorrenti nel reato o imputati in procedimenti per reati connessi e all'interesse della persona offesa (in tal senso dispongono i commi 3 e 3-*bis* dell'art. 13 del d.lgs. n. 286/1998, come modificato dall'art. 12 della legge n. 189/2002).

Il successivo comma 5-*quinq*ues prevede che per i reati previsti dai commi 5-*ter* e 5-*quater* è obbligatorio l'arresto in flagranza e si procede con il rito direttissimo.

Infine, l'art. 17 del d.lgs. n. 286/1998 prevede che lo straniero sottoposto a procedimento penale è autorizzato a rientrare in Italia per il tempo strettamente necessario per l'esercizio del diritto di difesa.

Da quanto esposto deriva che — nel caso in cui non ricorrano le circostanze indicate dalla legge che ne escludono il rilascio — il nulla osta alla espulsione è provvedimento pressoché automatico nel caso di giudizio instaurato per effetto di arresto per i reati di cui all'art. 14.

L'obbligo di una nuova immediata espulsione — ed il rilascio del relativo nulla osta — si pone in contrasto con il dettato costituzionale in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione. L'applicazione della disciplina del rito direttissimo comporta infatti una sostanziale e concreta lesione del diritto dell'imputato ad una piena difesa nel processo penale (attesa l'immediatezza dell'espulsione), non potendo di fatto egli partecipare al giudizio con rito direttissimo, in dipendenza dei tempi estremamente ristretti di questo tipo di giudizio, a fronte di quelli, certamente più lunghi, necessari per rientrare in Italia in conformità al disposto di cui all'art. 17 della normativa in esame.

Consegue a ciò altresì la violazione del diritto ad un giusto processo, che comporta la possibilità di svolgere a pieno le funzioni della difesa.

P. Q. M.

Ritenuto di dover sollevare di ufficio la questione, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 3-bis del decreto legislativo n. 286/1998, come modificato dall'art. 12 della legge 30 luglio 2002, n. 189, per violazione degli artt. 24 e 111 Cost.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del presente giudizio;

Dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alla Presidenza del Consiglio dei ministri e che essa venga comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Castrovillari, addì 4 aprile 2006

Il giudice: COLLAZZO

06C1026

N. 498

*Ordinanza del 21 aprile 2006 emessa dal Tribunale di Castrovillari
nel procedimento penale a carico di Singh Sukraj*

Straniero - Espulsione amministrativa - Delitto di trattenimento nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento impartito dal questore - Arresto e contestuale giudizio direttissimo - Previsione di una nuova immediata espulsione e dell'obbligo per il giudice di rilasciare il relativo nulla osta all'atto di convalida dell'arresto - Lesione del diritto di difesa - Violazione del principio del giusto processo.

- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 3-bis, modificato dall'art. 12, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 24 e 111.

IL TRIBUNALE

Nel proc. pen. n. 218/06 R.G.T. contro Singh Sukraj, in atti compiutamente generalizzato, imputato del delitto p. e p. dall'art. 14, comma 5-ter del d.lgs. n. 286/1998 (inserito dall'art. 13, comma 1, lettera D) della legge 30 luglio 2002 n. 189, sostituito in seguito dall'art. 1, comma 5-bis del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, conv. con modificaz. nella legge 12 novembre 2004, n. 271) perché, essendo stato espulso ai sensi dell'art. 14, comma 5-bis, d.lgs. citato con ordine dato con provvedimento scritto del Questore della Provincia di Cosenza n. 219 — susseguente a decreto di espulsione (per ingresso clandestino) del Prefetto di Cosenza emesso in data 29 marzo 2006 — con intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro cinque giorni dalla notifica (avvenuta in data 30 marzo 2006), e con indicazione delle conseguenze penale derivanti dalla trasgressione, senza giustificato motivo si intratteneva nel territorio dello Stato; (accertato in Cassano allo Jonio il 20 aprile 2006);

Ritenuto di dover sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 3-bis del d.lgs. n. 286/1998, come modificato dall'art. 12 della legge 30 luglio 2002, n. 189, per violazione degli artt. 24 e 111 della Costituzione;

O S S E R V A

L'imputato, tratto in arresto il 20 aprile 2006 per violazione del citato art. 14, commi 5-*ter* del d.lgs. n. 286/1998, veniva presentato all'udienza dal pubblico ministero per la convalida dell'arresto ed il contestuale giudizio direttissimo. Nel corso della udienza di convalida, il p.m. chiedeva pronunciarsi altresì il nulla osta all'espulsione previsto dall'art. 13, comma 3-*bis* del decreto legislativo n. 286/1998, come modificato dall'art. 12 della legge 30 luglio 2002, n. 189.

A tal proposito deve considerarsi che la fattispecie di cui all'art. 14, comma 5-*ter*, del d.lgs. n. 286/1998, prevede che lo straniero che senza giustificato motivo si trattiene nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal questore ai sensi dell'art. 14, comma 5-*bis*, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. In tal caso si procede all'adozione di un nuovo provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.

Finalizzato a tale nuovo provvedimento di espulsione, risulta il nulla osta che il giudice rilascia all'atto della convalida, nel caso di arresto o di fermo, salvo che applichi la misura della custodia cautelare in carcere o che ricorrano inderogabili esigenze processuali valutate in relazione all'accertamento della responsabilità di eventuali concorrenti nel reato o imputati in procedimenti per reati connessi e all'interesse della persona offesa (in tal senso dispongono i commi 3 e 3-*bis* dell'art. 13 del d.lgs. n. 286/1998, come modificato dall'art. 12 della legge n. 189/2002).

Il successivo comma 5-*quinq*ues prevede che per i reati previsti dai commi 5-*ter* e 5-*quater* è obbligatorio l'arresto in flagranza e si procede con il rito direttissimo.

Infine, l'art. 17 del d. lgs. n. 286/1998 prevede che lo straniero sottoposto a procedimento penale è autorizzato a rientrare in Italia per il tempo strettamente necessario per l'esercizio del diritto di difesa.

Da quanto esposto deriva che — nel caso in cui non ricorrano le circostanze indicate dalla legge che ne escludono il rilascio — il nulla osta alla espulsione è provvedimento pressoché automatico nel caso di giudizio instaurato per effetto di arresto per i reati di cui all'art. 14.

L'obbligo di una nuova immediata espulsione — ed il rilascio del relativo nulla osta — si pone in contrasto con il dettato costituzionale in riferimento agli artt. 24 e 111 Costituzione. L'applicazione della disciplina del rito direttissimo comporta infatti una sostanziale e concreta lesione del diritto dell'imputato ad una piena difesa nel processo penale (attesa l'immediatezza dell'espulsione), non potendo di fatto egli partecipare al giudizio con rito direttissimo, in dipendenza dei tempi estremamente ristretti di questo tipo di giudizio, a fronte di quelli, certamente più lunghi, necessari per rientrare in Italia in conformità al disposto di cui all'art. 17 della normativa in esame.

Consegue a ciò altresì la violazione del diritto ad un giusto processo, che comporta la possibilità di svolgere a pieno le funzioni della difesa.

P. Q. M.

Ritenuto di dover sollevare di ufficio la questione, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 3-bis del d.lgs. n. 286/1998, come modificato dall'art. 12 della legge 30 luglio 2002, n. 189 per violazione degli artt. 24 e 111 Cost.;

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del presente giudizio;

Dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alla Presidenza del Consiglio dei ministri e che essa venga comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Castrovillari, addì 21 aprile 2006

Il giudice: COLLAZZO

N. 499

*Ordinanza del 24 febbraio 2006 (pervenuta alla Corte costituzionale l'11 ottobre 2006)
emessa dal Tribunale di Bolzano nel procedimento civile promosso da P.M. ed altro*

Filiazione - Cognome dei figli naturali - Figlio naturale riconosciuto contemporaneamente da entrambi i genitori - Acquisto automatico del cognome del padre - Impossibilità di libera e concordata scelta da parte dei genitori - Irragionevolezza - Lesione del diritto all'identità personale della prole - Discriminazione in danno della madre - Violazione del principio di eguaglianza fra uomo e donna - Richiamo agli obblighi internazionali assunti dall'Italia.

- Codice civile, art. 262, primo comma, seconda frase.
- Costituzione, artt. 2 e 3; Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, adottata a New York il 18 dicembre 1979, ratificata con legge 14 marzo 1985, n. 132, art. 16; Raccomandazioni del Consiglio Europeo 28 aprile 1995, n. 1271 e 18 marzo 1998, n. 1362.

IL TRIBUNALE DI BOLZANO

Ha emesso, nel procedimento di volontaria giurisdizione n. 2918/04 R.C.C., promosso da M. P. e R. P. nella loro qualità di genitori della figlia minore C. P., entrambi giusta delega a margine del ricorso introduttivo rappresentati e difesi dagli avv. dott. Ivo Tschurtschenthaler e dott. Alexia Aichner di Brunico, nel cui studio in Brunico hanno eletto domicilio, ricorrenti, la seguente ordinanza.

Premesso che con ricorso ai sensi dell'art. 95 del d.P.R. del 3 novembre 2000, n. 396 M. P. e R. P., nella loro qualità di genitori della comune figlia C. P. (nata il 13 novembre 2002) chiedevano, che questo Tribunale disponesse il cambiamento del cognome della figlia da «P.....» in «P.....» ed ordinasse la corrispondente rettifica dell'atto di nascita.

I ricorrenti riferivano di non essere coniugati, di aver riconosciuto contestualmente la figlia esprimendo, nell'occasione, il desiderio che questa portasse il cognome della madre, ossia, «P.....». Nonostante ciò l'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Brunico aveva, sulla base della denuncia di nascita contenente il contestuale riconoscimento della figlia comune, raccolta in data 15 novembre 2002 dal direttore sanitario dell'Ospedale di San Candido, trascritto il cognome «P.....» nel registro degli atti di nascita.

Nel corso del procedimento veniva escussa la teste M. T., dipendente dell'Ospedale di San Candido, che confermava il desiderio espresso dai genitori odierni ricorrenti di veder assegnato alla figlia il cognome della madre «P.....».

Ritenuto ai sensi dell'art. 262, comma 1, cod. civ., in caso di riconoscimento contemporaneo da parte di entrambi i genitori il figlio naturale si vede automaticamente assegnato il cognome paterno, senza che ai genitori sia riconosciuta alcuna facoltà decisionale in proposito. Tale precisa disposizione normativa osta, nel caso in esame, all'accoglimento della comune richiesta di modifica del cognome della minore, con assegnazione a lei del nome materno al posto di quello paterno e conseguente rettifica dell'atto di nascita. La decisione sulla domanda va adottata in applicazione dell'art. 262 c.c. che quindi risulta determinante, ai fini del giudizio.

La questione di costituzionalità della norma, sollevata dai procuratori dei ricorrenti, pare essere non manifestamente infondata.

Come le disposizioni sulla trasmissione del cognome nella famiglia legittima, anche la norma *ex art.* 262, comma 1, c.c., si fonda sul principio della precedenza accordata alla trasmissione del cognome paterno. Tale principio s'inserisce nella visione patriarcale della famiglia, di cui al codice civile del 1942 e testi normativi precedenti. Il legislatore così da un lato fa prevalere il cognome paterno, quindi il sesso maschile, quale espressione della *patria potestas*; dall'altro ha, probabilmente nell'intento di tutelare il figlio nato fuori dal matrimonio ma inserito in una presunta famiglia di fatto, ritenuto di applicare a questa la disciplina regolante la famiglia legittima. All'apparenza il legislatore, in caso di riconoscimento contestuale del figlio naturale ad opera di entrambi i genitori, partiva dal presupposto dell'esistenza di stabile rapporto di convivenza, ragion per cui regolamentava la trasmissione del cognome in modo analogo a quello valido per il caso di figlio nato da genitori uniti in matrimonio.

Sorgono, sotto diversi aspetti, dubbi di costituzionalità in riguardo alla preferenza attribuita, anche in caso di filiazione naturale, alla trasmissione del cognome paterno rispetto a quello materno.

a) Violazione dell'art. 2 della Costituzione.

Il nome costituisce una delle espressioni più rilevanti dell'identità personale che è tutelata dall'art. 2 della Costituzione (si veda Corte cost. n. 297/1996). Non solo identifica la persona come individuo specifico nell'ambito della società, ma ha anche la funzione di rivelare la sua appartenenza ad una micro-formazione sociale qual'è non solo la famiglia legittima, ma anche la famiglia di fatto o anche la famiglia costituita da figlio e un solo genitore, anche in assenza di rapporto di convivenza tra i genitori. In questa accezione la trasmissione del cognome da parte dell'uno o dell'altro genitore si riflette sull'identificazione sociale del figlio e con ciò sul suo diritto all'identità personale.

Con la trasmissione del cognome paterno in caso di riconoscimento contemporaneo attuato da entrambi i genitori non coniugali, come prevista dall'art. 262, comma 1, c.c., al figlio viene automaticamente trasmessa la discendenza paterna e l'attribuzione sociale alla stirpe paterna, con contestuale preclusione di una evidenziazione del collegamento con il ramo materno. Tale unilaterale attribuzione del cognome non è né ragionevole né pare avere, in caso di genitori non coniugati, alcun cogente fondamento logico. Simile fondamento non pare possa ravvisarsi nella presunzione di una stabile convivenza tra i genitori, basata sul solo fatto del contemporaneo riconoscimento del figlio naturale, che potrebbe giustificare l'applicazione, in via analogica della disciplina normativa prevista per la famiglia legittima. In primo luogo il contestuale riconoscimento non può — da solo — essere valutato quale indizio per ritenere esistente la comunione di vita, quando invece comprova esclusivamente che entrambi i genitori accettano il bambino e sono disposti ad assumere le responsabilità per lo stesso (art. 261 c.c.). In secondo luogo, laddove in effetti sussista una stabile convivenza *more uxorio*, proprio tale circostanza può rivelare la consapevole volontà dei conviventi di non vedersi assoggettati alle regole valide per il rapporto matrimoniale. Non pare quindi adeguato insistere, ciononostante, sull'automatica trasmissione del cognome paterno, tanto più che detta disciplina non tutela ulteriori interessi oltre a quelli della unitarietà della famiglia legittima. La fattispecie considerata dall'art. 262, comma 1 c.c. non si riallaccia all'esistenza di una convivenza *more uxorio* tra i genitori che hanno effettuato il riconoscimento e non autorizza neppure la relativa presunzione.

Con la disciplina esistente neppure viene tutelato l'interesse del figlio alla conservazione o allo sviluppo dell'identità personale, posto che in concreto potrebbe risultare assai più vicino al ceppo materno. Soprattutto nei casi in cui il padre non convive con il figlio, il portare il cognome paterno non necessariamente risponde meglio ai suoi interessi — si pensi a tutte le situazioni, in cui il padre biologico, dopo iniziale entusiasmo e nonostante riconoscimento, si sia in seguito defilato senza più minimamente preoccuparsi della prole; in simile caso non sussiste tra figlio e ramo paterno alcun legame né sociale né affettivo, che debba essere pubblicamente manifestato tramite l'attribuzione del cognome paterno.

Del pari non sussiste né principio né necessità, per cui la trasmissione del nome debba essere uguale per più figli degli stessi genitori non coniugati; lo stesso art. 262 c.c. permette, che in caso di riconoscimento non contemporaneo il figlio assuma il cognome del genitore che per primo li riconosce, e che in caso di precedente riconoscimento da parte della madre possa, successivamente e dopo il riconoscimento da parte del padre, assumere il cognome paterno (comma 20, art. 262 c.c.). La disposizione non richiede poi, che ove vi siano più figli nati dagli stessi genitori non coniugati, questi debbano per forza portare tutti lo stesso cognome. Potrebbe avverarsi l'ipotesi di fratelli bilaterali con diversi cognomi, laddove uno dei figli sia stato riconosciuto prima dalla madre, il secondo dal padre o contemporaneamente da entrambi i genitori, senza che vi sia stata, per il primo, istanza di cambiamento del nome dopo il riconoscimento anche da parte del padre *ex art.* 262 c.c., comma 2.

Concludendo può affermarsi che il diritto all'identità personale della prole, tutelato dall'art. 2 della Costituzione, che bene può estrinsecarsi anche nel portare il cognome materno, venga lesa alla trasmissione automatica del cognome paterno nel caso del riconoscimento contemporaneamente effettuato da parte di entrambi i genitori, come prevista dall'art. 262, comma 1 c.c.

b) Violazione dell'art. 3 della Costituzione.

La norma per cui in caso di riconoscimento contemporaneo di figlio naturale a questi automaticamente sia attribuito il cognome paterno, pare ledere il principio di uguaglianza tra uomo e donna a danno di quest'ultima.

Viene attribuita la prevalenza al cognome paterno, senza che la madre abbia la possibilità di trasmettere invece il suo cognome. Da un lato questa non può impedire il riconoscimento contemporaneo da parte del padre; dall'altro neppure il consenso esplicito del padre è idoneo per trasmettere al figlio il cognome materno.

La norma determina pertanto una discriminazione della madre (e quindi della donna in generale), nonostante alla stessa, anche in caso di filiazione naturale, il rinvio contenuto nell'art. 261 c.c. garantisca gli stessi diritti e doveri che spettano al padre, nei confronti del figlio.

Nel contesto appare utile richiamare gli obblighi internazionali assunti dall'Italia, posto che gli stessi, quale concrete espressioni del principio fondamentale di uguaglianza, possono fornire un valido criterio interpretativo. La convenzione dell'ONU del 18 dicembre 1979 per l'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, ratificata con legge 14 marzo 1985, n. 132, prevede all'art. 16, recante «*Tutela nel matrimonio e nella famiglia*», che gli Stati contraenti debbano adottare tutte le misure idonee ad eliminare la discriminazione della donna nell'ambito del matrimonio e della famiglia e debbano, sulla base della parità fra uomo e donna, altresì garantire:

«d) gli stessi diritti e le stesse responsabilità come genitori, indipendentemente dalla situazione matrimoniale, nelle questioni che si riferiscono ai figli in ogni caso, l'interesse dei figli sarà la considerazione preminente;

g) gli stessi diritti personali al marito e alla moglie, compresa la scelta del cognome, di una professione o di una occupazione».

Le raccomandazioni del Consiglio europeo n. 1271 del 1995 e n. 1362 del 1998 sanciscono che il mancato rispetto della stretta uguaglianza tra madre e padre nella trasmissione del nome contrasta con il principio fondamentale di uguaglianza.

Queste fonti internazionali confermano e rafforzano il dubbio di incostituzionalità dell'art. 262, comma 1, seconda frase c.c., già emerso dalla lettura dell'art. 3 della Costituzione.

c) In conclusione, questo tribunale ritiene che la decisione sulla costituzionalità della norma in oggetto non possa farsi dipendere dal fatto che un'eventuale declaratoria di incostituzionalità renderebbe praticabili più opzioni in punto scelta del cognome per il figlio naturale riconosciuto contestualmente da padre e madre, scelta questa rimessa al legislatore che l'avrebbe già compiuta accordando la preferenza al cognome paterno. La discrezionalità del legislatore nella scelta fra più soluzioni astrattamente possibili è insuscettibile di censura solo laddove operi nell'ambito dei limiti posti dalla Costituzione. Laddove invece siano violati i limiti costituzionali non pare possibile esimersi dalla declaratoria di incostituzionalità semplicemente adducendo che questa creerebbe una lacuna nell'ordinamento, colmabile solo dal legislatore nell'ambito della sua discrezionalità; si rischierebbe di porre in sospenso il sistema di tutela costituzionale garantita al cittadino.

P. Q. M.

Dichiara rilevante per la decisione del ricorso in esame e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 262, comma 1, seconda frase, cod. civ., per sospetta violazione degli artt. 2 e 3 della Costituzione, laddove la norma invocata dispone, per il caso di contestuale riconoscimento del figlio naturale operata da entrambi i genitori, la trasmissione automatica del cognome paterno, anziché consentire ai genitori libera e concordata scelta;

Dispone la sospensione del presente procedimento e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri, la comunicazione della presente ordinanza ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Si comunichi alle parti.

Bolzano, addì 24 febbraio 2006

Il Presidente estensore: ROLO

LANDESGERICHT BOZEN

ERSTE ABTEILUNG FÜR ZIVILSACHEN

Das Landesgericht Bozen, in Zusammensetzung der Richter:

Dr. Elisabeth ROILO Präsident u. Berichterstatter

Dr. Andrea PAPPALARDO Richter

Dr. Serena ALINARI Richter

erlässt im außerstreitigen Verfahren, Aktenzeichen Nr. 2918/04 R.C.C., eingeleitet von

M. P.

R. P.

in ihrer Eigenschaft als Eltern der mindeijährigen Tochter C. P., beide gemäß Vollmacht am Rande des einleitenden Rekurses vertreten und verteidigt von den prozessbevollmächtigten Rechtsanwälten Dr. Ivo Tschurtschenthaler und Dr. Alexia Aichner aus Bruneck, in deren Studio sie ihr Zustelldomizil erwählt haben,

Rekurswerber

folgenden

BESCHLUSS:

Vorausgeschickt

Mit Rekurs im Sinne des Art. 95 DPR vom 03.11.2000 Nr. 396 beantragten M. P. und R. P. in ihrer Eigenschaft als Eltern der gemeinsamen Tochter C. P. (geboren am 13.11.2002), das Landesgericht möge die Änderung des Nachnamens ihrer Tochter von „P.“ in „P.“ verfügen und die entsprechende Richtigstellung der Geburtsurkunde anordnen.

Die Antragsteller flihrten aus, nicht verheiratet zu sein, ihre Tochter gleichzeitig anerkannt und dabei den Wunsch geäußert zu haben, diese möge den Nachnamen der Mutter, also «P.», tragen. Dennoch habe der Standesbeamte der Gemeinde Bruneck aufgrund der vom Sanitätsdirektors des Krankenhauses Innichen aufgenommenen Geburtsanzeige vom 15.11.2002, welche auch die gleichzeitig erfolgte Anerkennung des gemeinsamen Kindes enthielt, den Nachnamen „P.“ ins Geburtenregister eingetragen.

Im Zuge des Verfahrens wurde die Zeugin M. T., Bedienstete des Krankenhauses Innichen, einvernommen, welche den von den Eltern und heutigen Antragstellern geäußerten Wunsch bestätigte, der Tochter den Nachnamen der Mutter „P.“ verliehen zu sehen.

Erachtet

Nach Maßgabe des Art. 262 Abs. 1, 2. Satz ZGB erhält das nicht ehelich geborene Kind bei gleichzeitiger Anerkennung durch beide Eltern automatisch den Nachnamen des Vaters, ohne dass den Eltern diesbezüglich irgend eine Entscheidungsmöglichkeit zuerkannt ist. Besagte genau definierte Gesetzesnorm steht in gegenständlichem Fall der Annahme des gemeinsamen Antrags auf Abänderung des Nachnamens der Minderjährigen entgegen, wonach ihr, bei entsprechender Berichtigung der Geburtsurkunde, der mütterliche an Stelle des väterlichen Nachnamens zuzuerkennen wäre. Die Entscheidung über den Antrag ist also in Anwendung des Art. 262 ZGB zu treffen; die genannte Gesetzesnorm ist somit fih das Verfahren erheblich.

Die vom Prozessbevollmächtigten der Antragsteller aufgeworfene Frage der Verfassungsmäßigkeit der besagten Vorschrift scheint nicht offensichtlich unbegründet zu sein.

Wie die Vorschriften über die Namensweitergabe in der ehelichen Familie, beruht auch die Vorschrift des Art. 262 Abs. 1 ZGB auf dem Prinzip des Vorrangs der Weitergabe des Vaternamens. Dieses Prinzip entspricht der im Zivilgesetzbuch von 1942 und schon früheren Gesetzgebungen enthaltenen patriarchalen Tradition und Sicht der Familie. Der Gesetzgeber lässt somit einerseits den Vaternamen, also das männliche Geschlecht als Ausdruck der *patria potestas* schwerer wiegen; andererseits wollte er wohl, wahrscheinlich um das außerehelich geborene aber in eine vermeintliche *de facto* Familie eingegliederte Kind zu schützen, auf dieselbe die für die legitime Familie geltenden Vorschriften anwenden. Der Gesetzgeber ging anscheinend bei der gleichzeitig erfolgten Anerkennung des unehelichen Kindes durch beide Eltern von einer bestehenden, stabilen Lebensgemeinschaft aus, weswegen er die Namensweitergabe analog zu jener regelte, die für Kinder von verheirateten Eltern zum Tragen kommt.

Zweifel an der Verfassungskonformität des auch bei außerehelicher Kindschaft dem väterlichen vor dem mütterlichen Nachnamen zugestandenen Vorrangs erheben sich unter verschiedenen Gesichtspunkten.

a) Verletzung von Art. 2 Verfassung

Der Name ist einer der relevantesten Ausdrücke der persönlichen Identität, die als Verfassungsgrundrecht durch Art. 2 der Verfassung geschützt ist (siehe Verfassungsgerichtshof Nr. 297/1996). Er dient nicht nur dazu, die Person nur als bestimmtes Rechtssubjekt in der Gesellschaft zu identifizieren, sondern hat auch noch die Funktion, ihre Zugehörigkeit zu einem mikro-gesellschaftlichen Gebilde öffentlich zum Ausdruck zu bringen, wie es eine eheliche oder nichteheliche Lebensgemeinschaft, auch ein bloßes Zusammenleben zwischen Kind und einem Elternteil ohne bestehende Lebensgemeinschaft zwischen den Eltern, sein kann. In diesem Sinne wirkt sich die Namensweitergabe durch den einen oder anderen Elternteil auf die soziale Identifizierung des Kindes und somit auf dessen Recht auf persönliche Identität aus.

Durch die von Art. 262 Abs. 1 ZGB vorgesehene Weitergabe des Vaternamens im Falle der gleichzeitiger Anerkennung durch beide nicht verheiratete Eltern wird dem Kind automatisch die väterliche Abstammung und die gesellschaftliche Zuordnung zum Vaterstamm vermittelt, gleichzeitig bleibt ihm die Zuordnung zum Mutterstamm verwehrt. Diese einseitige Namenszuordnung hat, im Falle nicht verheirateter Eltern, keine vernünftige und schon gar keine logisch zwingende Grundlage. Eine solche kann keinesfalls auf der Vermutung beruhen, dass bei gleichzeitiger Anerkennung des Kindes die Eltern wahrscheinlich in einer stabilen eheähnlichen Gemeinschaft leben, was allenfalls die analoge Anwendung der für die Nachkommenschaft von verheirateten Paaren geltenden Regeln rechtfertigen könnte.

Zum einen kann die gleichzeitige Anerkennung in keiner Weise als überzeugendes Indiz für das tatsächlich Bestehen einer eheähnlichen Lebensgemeinschaft gewertet werden, sondern einzig und allein als Nachweis dafür, dass beide Eltern zu dem Kind stehen, es somit als ihres anerkennen und dafür auch rechtlich Verantwortung tragen wollen (siehe Art. 261 ZGB). Zum zweiten kann, sollte tatsächlich eine nichteheliche stabile Lebensgemeinschaft bestehen, gerade dieser Umstand dafür bezeichnend sein, dass sich die Partner aus eigenem Willen und in selbstbewusster Weise den für die Ehe geltenden Gesetzesvorschriften eben nicht unterwerfen wollen. Daher scheint es unpassend, trotzdem — wie im Falle der bestehenden Ehe — die automatische Weitergabe des Vaternamens zu befürworten, zumal die genannte Regelung kein anderes Interesse schützt, als jenes der Bezeugung der Einheit der ehelichen Familie. Der von Art. 262, 1. Absatz, 2. Satz ZGB vorgegebene Tatbestand beruht nicht auf dem Bestehen einer eheähnlichen Lebensgemeinschaft der anerkennenden Eltern und lässt auch nicht notwendigerweise auf eine solche schließen.

Durch die bestehende Regelung wird das Interesse auf Wahrung bzw. Entwicklung der persönlichen Identität des Kindes nicht unbedingt geschützt, da dieses durchaus dem Mutterstamm näher stehen kann. Vor allem in jenen Fällen, in denen der Vater nicht mit dem Kind zusammenlebt, scheint das Tragen des Vaternamens nicht vorrangig im Interesse des Kindes zu sein — man denke an all die Situationen, in denen der biologische Vater, nach anfänglichem Überschwang und trotz erfolgter Anerkennung, sich wieder verabschiedet und sich um die Nachkommenschaft nicht kümmert, es zwischen Vaterstamm und Kind also weder zu gesellschaftlicher noch zu gefühlsmäßiger Bindung kommt, die durch die Weitergabe des väterlichen Nachnamens öffentlich zu bezeugen ist.

Auch gibt es kein Prinzip und keine Notwendigkeit, nach dem die Namensweitergabe für alle Kinder zweier nicht verheirateter Eltern einheitlich erfolgen müsste, weil derselbe Art. 262 ZGB erlaubt, dass bei nicht gleichzeitig erfolgter Anerkennung das Kind den Nachnamen des erstanererkennenden Elternteils annimmt, und für den Fall, dass die Mutter das Kind zuerst anerkennt, es später — nach erfolgter Anerkennung auch durch den Vater — dessen Namen annehmen kann (Abs. 2). Die in Frage gestellte Norm verlangt auch nicht, dass mehrere Kinder derselben nicht verheirateten Eltern notwendigerweise den gleichen Nachnamen annehmen müssen. Es könnte also durchaus vorkommen, dass beidseitige Geschwister verschiedene Nachnamen tragen, beispielsweise wenn das erste Kind zuerst von der Mutter, das zweite zuerst vom Vater oder auch gleichzeitig von beiden Eltern anerkannt wird, ohne dass für das erste die Namensänderung ex Art. 262 ZGB, 2. Abs. beantragt wird.

Abschließend kann festgehalten werden, dass das durch Art. 2 Verf. geschützte Recht auf persönliche Identität des Kindes, das sich auch im Tragen des Namens der Mutter äußern kann, von der im Art. 262, 1. Absatz, ZGB vorgesehenen automatischen Weitergabe des Vaternamens bei gleichzeitiger Anerkennung durch beide Eltern verletzt wird.

b) Verletzung des Art. 3 Verfassung

Die Vorschrift, wonach bei gleichzeitiger Anerkennung dem Kind automatisch der Vaternamen zugeteilt wird, scheint den in Art. 3 der Verfassung enthaltenen Gleichheitsgrundsatzes zwischen Mann und Frau zum Schaden letzterer zu verletzen.

Dem Vaternamen wird der Vorrang einräumt und die Kindsmutter hat keine Möglichkeit, ihren Nachnamen weiterzugeben. Einerseits kann sie nicht die gleichzeitige Anerkennung des Kindes durch den Vaters verhindern; andererseits ist selbst das ausdrückliche Einverständnis des Vaters nicht geeignet, dem Kind den Mutternamen weiterzugeben.

Die Regelung läuft also auf eine Diskriminierung der Mutter (und somit des weiblichen Geschlechts) hinaus, obwohl der Kindsmutter, auch im Falle unehelicher Nachkommenschaft aufgrund des Verweises nach Art. 261 ZGB dem Kind gegenüber die gleichen Rechte zuerkannt bzw. auferlegt sind, wie dem Vater.

Im Zusammenhang scheint ein Hinweis auf die internationalen Verpflichtungen Italiens angebracht; diese können immerhin als konkrete Ausformungen des Gleichheitsgrundsatzes ein wertvolles Interpretationskriterium

darstellen. Das im Rahmen der UNO abgeschlossene Übereinkommen vom 18. Dezember 1979 zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau, ratifiziert mit Gesetz 14. März 1985 Nr. 132 sieht laut Art. 16 unter dem Titel „*Schutz in der Ehe und der Familie*“ vor, dass die Vertragsstaaten alle geeigneten Maßnahmen zur Beseitigung der Diskriminierung der Frau in Ehe- und Familienfragen zu setzen haben und auf der Grundlage der Gleichberechtigung von Mann und Frau insbesondere folgende Rechte gewährleisten müssen:

„d) gleiche Rechte und Pflichten als Eltern, ungeachtet ihres Familienstands, in allen ihre Kinder betreffenden Fragen; in jedem Fall sind die Interessen der Kinder vorrangig zu berücksichtigen;

g) die gleichen persönlichen Rechte als Ehegatten, einschließlich des Rechts auf Wahl des Familiennamens, eines Berufs und einer Beschäftigung;“

Die Empfehlungen des Europarates Nr. 1271 von 1995 und Nr. 1362 von 1998 erklären die Missachtung der anerkannten Gleichheit zwischen Mutter und Vater in der Weitergabe des Familiennamens im Widerspruch zum Gleichheitsgrundsatz.

Diese internationalen Rechtsquellen bestätigen und verstärken die schon aus Art. 3 der Verfassung zu entnehmenden Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit des Art. 262 Abs. 1, Satz 2 ZGB.

c) **Abschließend** vertritt dieses Gericht die Ansicht, dass die Entscheidung über die Verfassungsmäßigkeit der gegenständlichen Vorschrift nicht davon abhängig gemacht werden kann, dass sich bei einer etwaigen Feststellung der Verfassungswidrigkeit mehrere mögliche Lösungen für die Namenswahl ergeben, zwischen denen der Gesetzgeber zu wählen hätte; die Wahl hätte dieser bereits mit dem Vorzug des Vaternamens getroffen. Das Ermessen des Gesetzgebers bezüglich der Auswahl zwischen verschiedenen sich anbietenden Lösungen ist nur im Rahmen der gesetzten verfassungsmäßigen Schranken unzensurierbar. Wird aber diese Schranke der Verfassungskonformität missachtet, kann von der Erklärung der Verfassungswidrigkeit der beanstandeten Rechtsnorm nicht mit Berufung auf das Argument Abstand genommen werden, es entstehe eine Gesetzeslücke, die nur vom Gesetzgeber in Ausübung seines Ermessens ausgefüllt werden könnte — auf diese Weise bliebe die Wirksamkeit des Schutzes der Bürger vor verfassungswidrigen Normen dahingestellt.

AUS DIESEN GRÜNDEN

erklärt

das Gericht die Frage nach der Verfassungsmäßigkeit des Art. 262 Abs. 1, 2. Satz ZGB, der im Falle der gleichzeitigen Anerkennung des nicht ehelich geborenen Kindes durch beide Eltern die automatische Weitergabe des väterlichen Nachnamens vorsieht, anstatt den Eltern freie und vereinbarte Wahlmöglichkeit zu bieten, wegen vermuteter Verletzung der Art. 2 und 3 Verfassung für entscheidungserheblich und für nicht offensichtlich un begründet, und

verfügt

— die Aussetzung des gegenständlichen Verfahrens und die Übennittlung der Prozessunterlagen an den Verfassungsgerichtshof;

— die Zustellung dieses Beschlusses an den Präsidenten des Ministerrats;

— die Mitteilung des Beschlusses an die Präsidenten von Abgeordnetenversammlung und Senat der Republik.

Die Kanzlei teile diesen Beschluss den Parteien mit.

Bozen, am 24.02.2006

Der Präsident und Verfasser
(Dr. Elisabeth Roilo)

N. 500

Ordinanza del 25 maggio 2005 (pervenuta alla Corte costituzionale l'11 ottobre 2006) emessa dalla Commissione tributaria regionale del Lazio sul ricorso proposto dall'Agenzia delle entrate - Ufficio di Viterbo contro Lucente Maria

Imposte e tasse - Tassa automobilistica - Obbligo di corresponsione in unica soluzione, con pagamenti annuali anticipati, anziché in proporzione al periodo temporale di effettiva disponibilità del veicolo - Contrasto con il principio di capacità contributiva - Lesione del principio di eguaglianza.

- Decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1983, n. 53, art. 5.
- Costituzione, artt. 3 e 42.

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

Ha emesso la seguente ordinanza sull'appello n. 3139/04 depositato il 15 giugno 2004, avverso la sentenza n. 164/03/2004, emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Viterbo, proposto dall'ufficio: Agenzia delle entrate - Ufficio Viterbo.

Controparte: Lucente Maria, via F. Fanti, 8 - 01038 Soriano nel Cimino (Viterbo), difeso da avv. Fabrizio De Lorenzo, viale Angelico, 67 - 00195 Roma.

Atti impugnati: Cartella di pagamento tasse auto 1997.

F A T T O

Con cartella di pagamento n. 125 2002 00213261 51, emessa in base a ruolo ordinario n. 2002/519, reso esecutivo dall'Ufficio delle entrate di Viterbo in data 27 settembre 2002, notificata il 7 febbraio 1993, il Concessionario del servizio di riscossione tributi per la provincia di Viterbo invitava la signora Lucente Maria a pagare la somma complessiva di € 980,09, a titolo di tassa per la proprietà dell'autoveicolo targato VT 209015, dovuta per l'anno 1997, giusta processo verbale n. 012899.

Contro la suddetta cartella l'interessata proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Viterbo, deducendo l'illegittimità dell'operato dell'Amministrazione, per i seguenti motivi:

ad un preliminare avviso ricevuto da parte dell'ACI per il mancato pagamento del tributo suddetto, ella aveva risposto facendo presente che, in quell'anno la tassa non sarebbe dovuta, per aver perduto la disponibilità del veicolo a causa di confisca disposta dai Vigili urbani del Comune di Viterbo;

ad un successivo avviso fattole pervenire dall'Ufficio delle entrate di Viterbo, in data 5 dicembre 2000 con il quale le veniva ingiunto di pagare la somma complessiva di lire 1.764.000, per la causale di cui trattasi, opponeva un ricorso amministrativo eccependone comunque la nullità, per non essere stata indicata l'autorità cui ricorrere in via giurisdizionale, in alternativa al ricorso amministrativo;

nonostante detti precedenti, l'Ufficio delle entrate di Viterbo iscriveva a ruolo la suddetta tassa, con i relativi accessori, nei termini di cui alla cartella di pagamento in premessa.

Nel merito la ricorrente deduceva la nullità dell'imposizione, per infondatezza del presupposto, risultando il veicolo tassato confiscato con effetto della 25 gennaio 1997.

La Commissione adita, con sentenza n. 164/03/03 del 17 luglio 2003, accoglieva il ricorso, nel rilievo che la confisca del veicolo fa venir meno la titolarità dello stesso in capo alla ricorrente a far data dal rapporto dei vigili urbani del 25 gennaio 1997: né, per i venticinque giorni dell'anno 2001 (*rectius*: 1997) sarebbe dovuto alcunché in quanto a quella data non era ancora scaduto il termine per il pagamento della tassa di possesso.

Contro tale pronuncia di 1° grado l'Ufficio dell'Agenzia delle entrate di Viterbo ha proposto appello con atto depositato in data 15 giugno 2004, sostenendo che la Commissione tributaria provinciale non avrebbe preso in alcuna considerazione quanto già esposto dall'ufficio nelle sue controdeduzioni al ricorso. Infatti, la vicenda della confisca dell'autoveicolo, cui si riferisce la tassa, ha avuto uno sviluppo diverso da quello rappresentato dalla parte: i Vigili urbani di Viterbo operarono il sequestro amministrativo del veicolo in base a verbale in data 25 gennaio 1997 di affidamento e di nomina del custode dell'autoveicolo, provvedimento che non comporta la perdita della proprietà.

Successivamente, la Prefettura di Viterbo adottava l'ordinanza n 30/1997 in data 23 giugno 1997 che disponeva solo a quella data la confisca del veicolo, anch'essa temporanea in quanto il contribuente poteva riottenere il possesso del mezzo provvedendo al pagamento dovuto. Senonché la signora Lucente, contro l'ordinanza, propose opposizione presso il Tribunale di Viterbo, riottenendo il veicolo, previa regolarizzazione ai fini assicurativi condanna del Comando dei Vigili urbani al pagamento delle spese di custodia come da verbale di restituzione in data 28 gennaio 2002. La ricorrente ha poi provveduto alla demolizione e riconsegna delle targhe in data 25 marzo 2002.

Da tutto ciò — prosegue l'ufficio — emerge che la signora Lucente non ha mai perduto il diritto di proprietà sull'autoveicolo di cui trattasi ma solo temporaneamente la disponibilità; e in quanto tale, la medesima è tenuta al pagamento della tassa, sia per l'anno 1997 che per gli anni successivi, fino alla riconsegna delle targhe avvenuta in data 25 marzo 2002.

La signora Lucente si è costituita in giudizio con atto depositato in data 14 settembre 2004, deducendo di aver provato che alla data di scadenza del termine per pagare il tributo, ella aveva già perduto la disponibilità del veicolo per intervenuta confisca da parte dei vigili urbani. Quanto avvenuto successivamente (giudizio presso il tribunale, restituzione del veicolo e cancellazione al P.R.A.) sono fatti che non possono avere alcun rilievo con la pretesa tributaria; ciò considerando che la confisca, che è una sanzione accessoria, può essere disposta solo dal prefetto, ma essa retroagisce al momento del sequestro del mezzo. Nella sostanza — afferma — ella non ha avuto la disponibilità del veicolo fin dal 25 gennaio 1997 e ne è rimasta spossessata per ben cinque anni, tanto che è stata costretta a procedere alla sua demolizione.

D I R I T T O

La normativa applicabile alla presente controversia è contenuta nell'art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1983, n 53.

Come è noto, con tale disposizione, il tributo già esistente e noto come «tassa di circolazione» venne trasformato in tassa sulla proprietà (o di possesso ?) dei veicoli e degli autoscafi iscritti nei rispettivi pubblici registri. Con detta trasformazione del tributo preesistente, al pagamento della tassa sono tenuti i soggetti che, alla scadenza del termine utile per il pagamento, come stabilito con decreto del Ministro delle finanze, risultano essere proprietari dei veicoli (limitando l'osservazione in questa sede, per ragioni di attinenza di materia, ai soli veicoli di trasporto terrestre) iscritti al pubblico registro automobilistico (P.R.A.). Tale obbligo prescinde dalla effettiva utilizzazione dei veicoli e cessa solo con la cancellazione del veicolo dal Pubblico Registro Automobilistico.

È previsto dallo stesso articolo citato che la perdita del possesso del veicolo per forza maggiore o per fatto del terzo o la indisponibilità conseguente a provvedimento dell'autorità giudiziaria o della pubblica amministrazione, che risulti annotata al P.R.A. fa venir meno l'obbligo del pagamento del tributo per i periodi successivi a quello in cui è stata effettuata l'annotazione.

In base alla sopra richiamata regolamentazione, non vi sarebbero censure da opporre all'operato dell'Amministrazione finanziaria che intende recuperare il tributo non assolto per l'anno 1997, ancorché l'intestatario del veicolo abbia perduto la sua disponibilità in base a provvedimento dell'Autorità amministrativa fin dal 25 gennaio 1997: con la conseguenza che l'appello di quest'ultima proposito avverso la sentenza della Commissione tributaria di Viterbo andrebbe accolto.

Senonché, sembra a questa Commissione che la regolamentazione del tributo presenti alcuni aspetti applicativi che sembrano non collimare con i principi della Costituzione.

Si premette, anzitutto, che la connotazione del tributo di cui si tratta come avanti tratteggiata importa che esso, al di là di questioni puramente nominalistiche, debba qualificarsi come un'imposta, correlata al presupposto della proprietà, o comunque del possesso del veicolo, quale manifestazione di capacità contributiva. La sua obbligazione in base alle disposizioni regolamentari emanate a suo tempo dal Ministero delle finanze viene assolta per periodi annuali fissi, decorrenti dal 1° gennaio, 1° maggio e 1° settembre, periodo che per il caso in discussione risultava fissato alla data del 1° gennaio, salvo il prolungamento del termine per effettuare concretamente il pagamento a tutto il 31 gennaio.

L'assetto normativo appena richiamato e il pagamento per periodi annuali anticipati e con decorrenza fissa comportano che l'obbligazione tributaria di cui si tratta appare parzialmente slegata dall'effettiva disponibilità del bene, essendo essa solo in parte collegata all'effettiva proprietà del veicolo o comunque al suo possesso e in definitiva alla sua disponibilità. Ciononostante, pure nelle ipotesi in cui è venuto a mancare il presupposto della

proprietà o del possesso, il tributo rimane ugualmente dovuto dai soggetti intestatari dei veicoli, per un lasso temporale ultrattivo rispetto alla disponibilità del bene, assunto come presupposto del tributo. Tale è il caso di chi, spossessato della disponibilità del veicolo per forza maggiore, per fatto del terzo o per disposizione dell'Autorità, è tenuto al pagamento del tributo per tutto il periodo di imposta per il quale lo ha anticipato, essendo normativamente previsto che l'obbligo del pagamento viene meno solo a partire dal periodo di imposta successivo a quello in cui è stato provveduto ad annotare sul P.R.A. la perdita del possesso del veicolo.

Tutto ciò sembra a questa Commissione porsi in stridente contrasto con principi desumibili degli artt. 3 e 53 della Costituzione.

Senza approfondire l'essenza del rapporto fra il principio della capacità contributiva e quello di uguaglianza, è qui opportuno sottolineare come il legislatore, nell'esercizio del potere di scelta delle fonti da cui attingere per l'acquisizione delle risorse finanziarie, e la stessa misura del prelievo, sia tenuto all'osservanza del principio di uguaglianza, per il quale a situazioni diverse debbono corrispondere trattamenti diversi, in ossequio al principio della capacità contributiva, interpretato come specificazione del principio di uguaglianza, secondo il quale a situazioni uguali debbono corrispondere uguali trattamenti impositivi e viceversa.

Del resto, in altri ambiti tributari, il legislatore si è di regola correntemente uniformato a tali principi: vedasi, ad esempio, la regolamentazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) di cui al d.lgs. n. 504/1992, dove è puntualmente previsto (art. 10) che «l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso...».

Una regolamentazione simile che fosse prevista per le tasse automobilistiche sarebbe senza dubbio più consona ai richiamati principi di uguaglianza e di capacità contributiva esistenti nella Carta costituzionale.

Tale situazione fa apparire, pertanto, le sopra riportate disposizioni non in perfetta linea con le previsioni sia dell'art. 3 che dell'art. 53 della Costituzione. Infatti, l'obbligo del pagamento del tributo in una unica soluzione sembra innanzitutto porsi in contraddizione con la stessa legge (art. 5, comma 32 della legge n. 531/1983), laddove stabilisce che l'obbligo del tributo cessa con la cancellazione del veicolo dal P.R.A. Con il che la disposizione non obbedisce più al presupposto della capacità contributiva, potendosi dare il caso che, subito dopo l'avvenuto pagamento anticipato per una annualità del tributo per un autoveicolo, questo venga cancellato dal pubblico registro automobilistico, facendo venir meno lo stesso presupposto del tributo pagato.

P. Q. M.

Vista la legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritenuta la rilevanza della questione rispetto al giudizio tributario indicato in premessa;

Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per contrasto con gli articoli 3 e 53 della Costituzione, dell'art. 5 della legge 28 febbraio 1983, n. 53, nella parte in cui stabilisce che la tassa di proprietà degli autoveicoli debba essere corrisposta in una unica soluzione, con pagamenti annuali anticipati, anziché in relazione e in proporzione al periodo temporale di effettiva disponibilità del veicolo.

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale a cura della segreteria, nonché la notifica alle parti costituite della presente ordinanza.

Dispone che la presente ordinanza sia notificata, a cura della segreteria, al Presidente del Consiglio dei ministri, al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato.

Così disposto in Roma, il 19 gennaio 2005.

Il Presidente: ROSSI BRIGANTE

Il relatore: MARTINI

N. 501

Ordinanza del 27 aprile 2006 emessa dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia - Sezione di Lecce sul ricorso proposto da Rubino Maria Rosaria contro Comune di Brindisi ed altro

Impiego pubblico - Controversie relative al conferimento degli incarichi dirigenziali - Devoluzione al giudice ordinario, anziché al giudice amministrativo - Violazione dei limiti contenuti nella legge di delega - Violazione dei tradizionali criteri di riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, attesa la natura giuridica di interesse legittimo della posizione fatta valere in giudizio a fronte dell'ampia discrezionalità esercitata dalla pubblica amministrazione con l'atto di conferimento.

- Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, art. 63.
- Costituzione, artt. 76, 77, 103 e 113.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 2050/2005 proposto da Rubino Maria Rosaria, rappresentata e difesa in giudizio dall'avv. Nicola Massari, ed elettivamente domiciliata nello studio di questi in Lecce alla via Zanardelli n. 7 presso lo studio dell'avv. Vantaggiato;

Contro il comune di Brindisi, in persona del sindaco legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso in giudizio dall'avv. Francesco Trane e Emanuela Guarino ed elettivamente domiciliato in Lecce presso lo studio dell'avv. Astuto alla via Umberto I n. 28; e nei confronti di Gismondi Cosima, rappresentata e difesa in giudizio dall'avv. Lorenzo Durano ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. G. Pellegrino alla via Augusto Imperatore n. 16; per l'annullamento, previa sospensione del provvedimento sindacale n. 56473 dell'8 settembre 2005 con il quale è stato conferito l'incarico di dirigente dei Servizi sociali alla dott.ssa Cosima Gismondi e della delibera di G.C. n. 392 del 5 agosto 2005 ivi richiamata, con la quale è stata disciplinata presso il comune di Brindisi l'attribuzione degli incarichi dirigenziali fuori dotazione organica ed è stato approvato lo schema di contratto individuale d'incarico dirigenziale;

Visto il ricorso ed i relativi allegati;

Visto l'atto, depositato in segreteria in data 27 febbraio 2006, contenente motivi aggiunti avverso l'art. 24 del Regolamento dei servizi del comune di Brindisi;

Vista la memoria prodotta dall'amministrazione intimata nonché dalla controinteressata Gismondi;

Visti tutti gli atti di causa;

Udito alla camera di consiglio del 2 marzo 2006 il giudice relatore dott. Giulio Castriota Scanderbeg e uditi per la ricorrente l'avv. Massari, l'avv. Trane per il comune di Brindisi e l'avv. Durano per la controinteressata Gismondi;

Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue.

F A T T O

La ricorrente, già affidataria di incarico dirigenziale nel Settore dei servizi sociali presso il comune di Brindisi, incarico venuto meno ai sensi dell'art. 110, comma 3 del d.lgs. n. 267/2000 a seguito delle dimissioni del sindaco, lamenta col ricorso all'esame la illegittimità dell'atto gravato col quale il nuovo sindaco della città di Brindisi ha affidato alla odierna controinteressata Gismondi lo stesso incarico dirigenziale già di appannaggio di essa ricorrente nella decorsa consiliatura.

Di qui i motivi di impugnativa della ricorrente avverso tale nuovo atto di investitura articolati sotto i distinti profili della violazione di legge e dell'eccesso di potere, con la richiesta di annullamento degli atti gravati e di ogni statuizione conseguenziale anche in ordine alle spese di lite.

Si sono costituite le parti intime per resistere al ricorso e per chiederne il rigetto e, prima ancora, per la declaratoria di inammissibilità del mezzo per difetto di giurisdizione di questo giudice adito.

All'udienza pubblica del 2 marzo 2006 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

D I R I T T O

La controversia all'esame involge pacificamente il conferimento di un incarico dirigenziale in un Ente locale, giacché questo è il contenuto dell'atto gravato in principalità di cui si chiede la rimozione in questa sede giudiziale.

Il Collegio è dunque investito in via prioritaria della questione di giurisdizione, questione sulla quale hanno peraltro lungamente argomentato le parti intime nei propri scritti difensivi.

È noto che ai sensi dell'art. 63 del d.lgs. n. 165/2001 (recante le Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, riproduttivo sul punto del contenuto delle pregresse disposizioni sul riparto, art. 68 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 33 del d.lgs. n. 546 del 1993, e poi dall'art. 29 del d.lgs. n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 18 del d.lgs. n. 387 del 1998) «sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4, incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti. Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi. L'impugnazione davanti al giudice amministrativo dell'atto amministrativo rilevante nella controversia non è causa di sospensione del processo».

In base al chiaro tenore letterale della disposizione appena richiamata non par dubbio che la controversia in esame, involgente come detto il conferimento di un incarico dirigenziale nell'ambito di un Ente locale, dovrebbe essere attratta, in quanto pacificamente estranea ad ogni ambito di residuale giurisdizione del giudice amministrativo, nei grandi confini della giurisdizione ordinaria, per come tracciati dagli interventi normativi dianzi citati.

Pertanto, in applicazione del citato precetto normativo sul riparto, questo giudice amministrativo, verificata l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione del quarto comma del medesimo articolo, attesa la pacifica non ricorrenza nella specie di una procedura concorsuale (o anche soltanto comparativa tra più soggetti), dovrebbe in base al quadro normativo attualmente vigente declinare la propria giurisdizione nella presente controversia e dichiarare conseguentemente la inammissibilità del ricorso proposto.

E tuttavia a tale soluzione si oppone, a parer del Collegio, una considerazione di ordine prioritario ed assorbente sulla compatibilità costituzionale di un tale assetto normativo in tema di riparto di giurisdizione con riguardo alla materia dei conferimenti (e delle conseguenti revoche) degli incarichi dirigenziali.

Il Collegio dubita infatti della legittimità costituzionale di tale ampia devoluzione compiuta dal legislatore delegato con l'art. 63, d.lgs. n. 165/2001 in favore del giudice ordinario ed il dubbio attinge la sua maggior consistenza proprio in relazione al tema del conferimento (e della revoca) degli incarichi dirigenziali, ciò che rappresenta — come detto — oggetto specifico del presente giudizio.

Va premesso che il citato art. 63 è parte del Testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili delle amministrazioni pubbliche (d.lgs. n. 165/2001), che è stato emanato — in attuazione dell'art. 1, comma 8 della legge delega n. 340 del 24 novembre 2000 — con finalità di riordino delle norme regolanti i rapporti di lavoro dei dipendenti pubblici.

Trattandosi di disposizione contenuta in un testo unico con finalità di riordino della normativa esistente e di semplificazione, la stessa — come anticipato — è pedissequamente riproduttiva di una norma già presente nel sistema, e cioè dell'art. 68 del d.lgs. n. 29 del 1993, come modificato dall'art. 18 del d.lgs. n. 387/1998.

Tale premessa vale a chiarire che se è pur vero che la questione di costituzionalità che qui si intende portare all'attenzione del Giudice delle leggi deve intendersi trasferita sul dianzi citato art. 63, d.lgs. n. 165/2001 (sul mec-

canismo relativo a detto trasferimento v. in particolare Corte cost. n. 84 del 1996, n. 454 del 1998 e n. 376 del 2000), giacché tale disposizione riproduce e rappresenta l'unico testo di legge attualmente vigente di cui viene in gioco l'applicazione alla fattispecie in esame, nondimeno lo scrutinio deliberativo di costituzionalità proprio di questa fase non potrebbe prescindere dall'esame della genesi della citata disposizione (con particolare riguardo alle previsioni del già citato art. 68 del d.lgs. n. 29 del 1993 e s.m.i.), in quanto è proprio con tali disposizioni che sono maturate le scelte normative in tema di riparto di giurisdizione, scelte poi meccanicamente fatte proprie dal legislatore del testo unico.

Peraltro, il Collegio non ignora che questa ecc.ma Corte costituzionale si è già pronunciata — con ordinanza n. 149 del 25 maggio 2004 — sulla questione di costituzionalità oggetto della presente rimessione, dichiarando la manifesta inammissibilità della stessa.

A base di quel *decisum* tuttavia la Corte ha addotto la carenza di una sufficiente indagine da parte del giudice *a quo* in ordine alla natura della selezione culminata con il contestato conferimento di incarico dirigenziale che formava oggetto del giudizio di merito, così concludendo per la inammissibilità del mezzo, per non aver sostanzialmente il giudice rimettente verificato la necessaria applicabilità alla fattispecie — riguardante un incarico dirigenziale a tempo determinato a soggetto esterno all'amministrazione — dell'art. 68, comma 1 del d.lgs. n. 29 del 1993 e non piuttosto della previsione del comma 4 (relativo alla giurisdizione del giudice amministrativo sulle procedure concorsuali), e di non aver quindi scandagliato ogni opzione interpretativa in ordine al possibile radicarsi della sua giurisdizione residuale.

Nel tentativo di mettersi al riparo da analoghi rilievi il Collegio, attesa la medesimezza della materia trattata (incarico dirigenziale *ad tempus* ad un soggetto esterno), ritiene opportuno svolgere al riguardo brevi considerazioni di supporto.

Nella fattispecie all'esame, come sinteticamente già detto, l'incarico dirigenziale alla controinteressata (come d'altronde quello a suo tempo stipulato con la odierna ricorrente, poi risolto contestualmente all'avvicendamento dell'organo sindacale) è stato conferito ai sensi del combinato disposto dell'art. 110, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 24 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi vigente nel comune di Brindisi ed approvato con deliberazione G.C. n. 343 del 20 marzo 1998; tali disposizioni prevedono infatti la possibilità per l'Ente locale di stipulare, al di fuori della vigente dotazione organica, contratti per la costituzione di rapporti di lavoro dirigenziale a tempo determinato per il conseguimento di specifici obiettivi, lo svolgimento di funzioni di supporto o l'esercizio di attribuzioni di coordinamento di strutture, anche destinate all'assorbimento di funzioni istituzionali, fermi restando i requisiti richiesti, dal vigente ordinamento, per la qualifica da assumere.

Si prevede espressamente (art. 24 cit., secondo comma) che l'Amministrazione procede mediante costituzione diretta e fiduciaria del rapporto di lavoro anche con personale già dipendente in possesso dei necessari requisiti, «eventualmente preceduta, se ritenuto opportuno, da valutazione curriculare di tipo informale o di altri momenti valutativi, anche di carattere esplorativo, considerati idonei».

Come si vede, lo strumento finalizzato, alla costituzione di rapporti di lavoro dirigenziale a tempo determinato fuori dalla dotazione organica dell'Ente è caratterizzato da estrema flessibilità, tanto in relazione all'ampia platea dei candidati sui quali può cadere la scelta dell'Ente (interni o esterni all'Amministrazione), quanto con riguardo alle modalità selettive dei soggetti da incaricare, connotate da larghi tratti di fiduciarità e senza alcun vincolo di selezione comparativa.

A fronte di tali coordinate di riferimento, la contestata scelta operata nello specifico dall'Amministrazione comunale di Brindisi a mezzo dell'atto gravato, non sembra esorbitare dai confini delineati dalla normativa di riferimento sotto il profilo della omessa previa valutazione comparativa dei requisiti curricolari di più soggetti giacché, come detto, tale opzione non è contemplata come obbligatoria né nella disposizione di rango primario (art. 110 TUEL) né in quella di livello secondario (art. 24 Reg. cit.), in cui è anzi espressa la scelta dell'ampia facoltatività del criterio selettivo che, pur richiedente in capo al candidato requisiti di professionalità corrispondenti alla natura dell'incarico conferito, non risulta necessariamente ancorato ad un meccanismo — neppure paraconcorsuale — di selezione comparativa tra più soggetti aspiranti.

Non par dubbio pertanto che, a fronte di tale specifico quadro normativo d'insieme, non potrebbe giammai radicarsi la giurisdizione di questo giudice amministrativo, astretta — ai sensi del citato quarto comma del-

l'art. 63 del d.lgs. n. 165/2001 (già quarto comma dell'art. 68 del d.lgs. n. 29/1993 e s.m.i.) — alle sole procedure concorsuali finalizzate all'assunzione; senza possibilità, peraltro, per quanto appena detto in relazione alla mera facoltatività di meccanismi presupponenti la scelta comparativa tra più soggetti, di predicare l'astratta obbligatorietà di procedure selettive concorsuali o paraconcorsuali e di radicare in via consequenziale, per simmetria, la giurisdizione del giudice amministrativo sulla controversia insorta in dipendenza della ipotetica violazione di quelle procedure selettive.

Né, d'altra parte, potrebbe addivenirsi alla conclusione di ipotizzare la eventuale illegittimità costituzionale della disciplina sostanziale dei conferimenti degli incarichi a contratto riveniente dalle citate disposizioni per violazione della regola costituzionale sul concorso (art. 97 Cost.) quale modalità normale d'accesso ai pubblici impieghi; è noto, infatti, che detta modalità è stata delineata dal legislatore costituzionale soltanto quale strumento preferenziale e non esclusivo di selezione del personale pubblico, come d'altronde si desume dalla espressa salvezza in ordine a diverse opzioni di legge contenuta nella stessa disposizione costituzionale nonché dalle tante scelte di sistema prevedenti la chiamata di soggetti a posti di pubblico impiego al di fuori di meccanismi selettivi concorsuali o paraconcorsuali.

Ciò premesso, va pertanto ribadito che, in base al diritto vigente, la presente controversia, involgente l'affidamento di un contratto a tempo determinato fuori dalla dotazione organica, esula dalla cognizione del giudice amministrativo, che pertanto difetta di giurisdizione nella materia dei conferimenti degli incarichi dirigenziali (fermo restando che l'accesso alla qualifica dirigenziale avviene per concorso o corso-concorso ai sensi degli artt. 28 e segg. del d.lgs. n. 165/2001, con devoluzione al G.A. delle relative questioni ai sensi dell'art. 63, comma 4 cit. e che invece il conferimento degli incarichi dirigenziali a chi è già in possesso della relativa qualifica, costituisce un atto di gestione del rapporto di lavoro e rientra di conseguenza nell'ambito cognitorio del G.O.). Ora, il Collegio deve osservare che, come già anticipato, tale scelta distributiva della giurisdizione appare dubbia sul piano della legittimità costituzionale.

Come già detto, infatti, la opzione in favore dell'allargamento della giurisdizione del giudice ordinario anche alla materia degli incarichi dirigenziali risulta in concreto operata dal d.lgs. n. 387/1998 (art. 18) che, nel sostituire il testo dell'art. 68 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, ha per la prima volta espressamente ricompreso, nelle controversie già devolute al giudice ordinario in materia di pubblico impiego, anche quelle riguardanti il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali.

Senonché tale scelta del legislatore delegato, in quanto non sorretta da indicazioni in tal senso contenute nelle diverse leggi-delega succedutesi nel tempo, appare al Collegio del tutto arbitraria e perciò violativa, per eccesso di delega, dell'art. 76 e dell'art. 77 della Costituzione.

Ed invero, la legge n. 59 del 1997 (art. 11, comma 4, lett. g) sulla base della quale — nel testo modificato dall'art. 1, comma 14 della legge 16 giugno 1998, n. 191 — è stato adottato il d.lgs. n. 387 del 29 ottobre 1998 (il cui art. 18 ha sostituito l'art. 68 del d.lgs. n. 29 del 1993) contiene una generica — ancorché ampia — delega al Governo finalizzata a devolvere, entro il 30 giugno 1998, al giudice ordinario tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

Nessuna menzione tuttavia si rinviene nel testo di detta legge-delega (neppure nella formulazione originaria, sulla base della quale è stato adottato il d.lgs. n. 80 del 1998, il cui art. 29 ha anch'esso sostituito l'art. 68 del d.lgs. n. 29 del 1993) alla materia dei conferimenti degli incarichi dirigenziali, la cui inclusione nel novero delle controversie da devolvere alla cognizione del giudice ordinario è stato quindi il frutto di una scelta del legislatore delegato, non pertinente all'ambito di esercizio della funzione legislativa del Governo.

Vero è che analoga scelta espansiva era già stata compiuta dal legislatore delegato in sede di adozione del citato d.lgs. n. 80/1998 ove, pur in assenza di indicazioni in tal senso, la giurisdizione del giudice ordinario era stata estesa alle controversie concernenti l'assunzione al lavoro (v. il testo del richiamato art. 68, d.lgs. n. 29/1993, come sostituito dall'art. 29 del d.lgs. n. 80/1998); e tuttavia anche tale scelta, per quanto la questione deve ritenersi ultronea rispetto all'oggetto di questo giudizio e comunque superata dalla nuova riscrittura del testo dell'art. 68 cit. operata dal ridetto art. 18, d.lgs. n. 387/1998 (poi riprodotto pedissequamente nell'art. 63 del d.lgs. n. 165/2001), sembrava esporsi, ancorché con qualche sfumatura di minor consistenza (su cui non è il caso di indulgere oltre attesa la già evidenziata irrilevanza della questione), al medesimo vizio di assenza di copertura ad opera della legge delega.

Significativo appare, piuttosto, che la primigenia versione dell'art. 68, d.lgs. n. 29/1993, in perfetta aderenza ai principi ed ai criteri direttivi contenuti nella prima delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione della disciplina del pubblico impiego (legge 23 dicembre 1992, n. 421, art. 2, comma 1, lett. c) prevedente il generico affidamento al G.O. delle controversie di lavoro riguardanti i pubblici dipendenti), prevedeva semplicemente la devoluzione al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro di tutte le controversie riguardanti il rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, senza alcun riferimento specifico a quelle relative al momento genetico del rapporto, quali appunto le controversie involgenti l'assunzione al lavoro o l'affidamento degli incarichi dirigenziali a contratto. E d'altra parte anche la prima modifica del citato art. 68 del d.lgs. n. 29/1993 (ad opera dell'art. 33 del d.lgs. n. 546/1993) introduceva, in aggiunta alla generica ed ampia devoluzione di tutte le controversie riguardanti il rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, non poche ipotesi tipiche di controversie da devolvere al giudice ordinario, non senza tuttavia specificare che si trattava in ogni caso di controversie attinenti al rapporto in corso.

Ora, proprio partendo da tale ultima notazione, espressione di una antica fedeltà legislativa al tradizionale impianto di ripartizione delle controversie tra le due giurisdizioni, il Collegio è persuaso che la devoluzione operata in favore del giudice ordinario ad opera di tutte le leggi-delega dianzi richiamate non abbia mai riguardato la fase genetica del rapporto di lavoro e cioè, per essere più chiari, non abbia mai avuto a suo precipuo oggetto quelle controversie inerenti quell'attività (che si concreta normalmente con l'adozione di atti o con l'attivazione di procedimenti) posta in essere dalla pubblica amministrazione (e dai soggetti alle stessa equiparati) prima della costituzione del vincolo contrattuale tra le parti.

È noto infatti che in tale momento genetico del rapporto d'impiego l'Amministrazione o si autolimita e preconstituisce criteri selettivi per la individuazione del soggetto da assumere nei ranghi del personale dipendente (ed in tali casi la risoluzione delle contese è attribuita al G.A. dall'art. 68, comma 4, del d.lgs. n. 29/1993 attesa la consistenza delle situazioni giuridiche coinvolte e per l'intreccio di queste e delle pretese attinenti agli atti di conformazione e gestione organizzativa) o gode di una discrezionalità ancor più ampia (*a fortiori*, si potrebbe dire, a seguito della c.d. «privatizzazione» del pubblico impiego e della connessa dotazione di nuovi ed ampi strumenti di flessibilità) sicché sembrerebbe fuorviante ipotizzare in capo ai soggetti aspiranti all'incarico situazioni giuridiche diverse dall'interesse legittimo pretensivo; se sono conosciute, infatti, dal G.A. le questioni in cui l'ambito della discrezionalità è più limitato, è giocoforza ritenere che l'ampiezza della discrezionalità esercitata nel conferimento di un incarico dirigenziale impedisce alle posizioni giuridiche che si assumano lese di acquisire consistenza tale da giustificare la loro giustiziabilità ad opera del G.O.

Ora, nessuno dubita che il giudice naturale dell'interesse legittimo, per scelta costituzionale, sicuramente non irreversibile ma pur sempre allo stato dotata di efficacia conformativa per il legislatore ordinario, resta il giudice amministrativo (art. 103 Cost.); di guisa che le controversie involgenti il momento anteriore alla costituzione del rapporto di pubblico impiego non possono che appartenere a tale naturale alveo giurisdizionale di perimetrazione costituzionale.

Peraltro tale assetto tradizionale dell'impianto costituzionale sul riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo sembra particolarmente rafforzato dal più recente intervento in tema della Corte costituzionale (il riferimento è alla sentenza n. 204 del 6 luglio 2004); come è noto, in tale pronuncia la Corte, interpretando restrittivamente l'ambito delle «particolari materie» (art. 103 Cost.) che possono eccezionalmente facultare la devoluzione al G.A. della giurisdizione sui diritti soggettivi, ha di fatto ricacciato la giurisdizione di quest'ultimo nel suo tradizionale e naturale ambito cognitorio, e cioè quello in cui è ravvisabile esercizio di funzione amministrativa — nelle multiformi modalità conosciute dal diritto amministrativo moderno — ed in cui le posizioni dei privati sono pur sempre qualificabili, perdurando l'attuale assetto, in termini di interessi legittimi.

Ciò detto, va ulteriormente precisato che il Collegio è ben consapevole degli sviluppi che potrebbe assumere, a costituzione invariata, la legislazione ordinaria in tema di riparto di materie da affidare all'uno o all'altro plesso giurisdizionale; non si ignora, infatti, che mentre la giurisdizione del giudice ordinario sui diritti soggettivi è presidiata, in termini di quasi esclusività, dalla ricordata previsione di eccezionale devoluzione, soltanto in particolari materie, di analoga giurisdizione al giudice amministrativo (art. 103 Cost.); quest'ultimo al contrario non gode di analogo presidio costituzionale posto che, pur nella generica attribuzione in suo favore (art. 103 Cost.)

della tutela degli interessi legittimi, lo stesso potrebbe vedersi sottratte ampie fette di giurisdizione sugli interessi ad opera di scelte puntuali del legislatore ordinario compiute in perfetta aderenza alle previsioni dell'art. 113, terzo comma, Cost.

Ma nessuno potrebbe dubitare che siffatte scelte, in quanto incidenti su un assetto costituzionale ben definito ed in quanto implicanti sottrazione di contenzioso al suo giudice naturale (conservato in tale sua specialità da tutte le riforme costituzionali fino ad oggi intervenute e vieppiù confermato dai recenti interventi della Corte costituzionale quale giudice deputato alla tutela dei cittadini contro l'illegittimo esercizio della funzione amministrativa), devono necessariamente compiersi dal legislatore statale nella deputata sede parlamentare.

Ora, poiché nella materia che ci occupa — come già detto — non è dato al contrario riscontrare alcuna scelta in tal senso da parte del legislatore delegante, deve ritenersi costituzionalmente illegittima l'attribuzione al giudice ordinario, operata *motu proprio* dal legislatore delegato (art. 68, d.lgs. n. 29/1993, come sostituito dall'art. 18, d.lgs. n. 387/1998 e come trasfuso nell'art. 63, d.lgs. n. 165/2001), della giurisdizione sulle controversie in materia di conferimento e revoca degli incarichi dirigenziali. Evidente infatti risulta la violazione dei citati artt. 76 e 77 della Costituzione per i profili formali attinenti la carenza di criteri e principi direttivi legittimanti la devoluzione di cui qui si dubita e, più in generale, per la carenza di un momento di ponderata scelta, ad opera del Parlamento quale Organo sovrano deputato in via primaria alla funzione legislativa, su materie involgenti valori e principi desumibili dalla stessa Costituzione (artt. 103 e 113 Cost.).

Come anticipato, i predetti vizi di legittimità costituzionale che inficiano — a parer della Sezione — la disposizione di cui all'art. 68 devono intendersi trasferiti all'art. 63, d.lgs. n. 165/2001 nel testo attualmente vigente ed in relazione al quale soltanto, per quanto già detto, deve essere sollevata nei termini dianzi indicati la presente questione di legittimità costituzionale della disposizione.

Dalle considerazioni che precedono discende la non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità del precitato art. 63, d.lgs. n. 165/2001, per contrasto con gli artt. 76 e 77 della Costituzione per violazione dei limiti contenuti nella legge delega, nonché con gli artt. 103 e 113 della Costituzione per violazione dei parametri che presiedono ad un ragionevole e ponderato riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo.

Da ultimo va appena osservato che la rilevanza della questione di costituzionalità, considerata la sua immediata incidenza sul meccanismo di riparto della giurisdizione, può considerarsi nella specie *in re ipsa*, posto che dall'applicazione nel caso all'esame dell'art. 63 cit. non potrebbesi prescindere e che pertanto dalla positiva soluzione dell'incidente di costituzionalità discende la stessa possibilità di definire nel merito il presente giudizio.

Di qui la necessità di sospendere il giudizio e di rimettere previamente gli atti di causa alla Corte costituzionale perché si esprima sulla detta questione di costituzionalità, nei termini dianzi prospettati.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Non definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:

a) *solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 63 del d.lgs. n. 165/2001 per contrasto con gli artt. 76 e 77 Cost. nonché con gli artt. 103 e 113 della Costituzione, nei sensi e limiti di cui in motivazione;*

b) *sospende il giudizio in corso;*

c) *ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza venga trasmessa alla Corte costituzionale, sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato, nonché alle parti.*

Così deciso in Lecce, nella Camera di consiglio del 2 marzo 2006.

Il Presidente: CAVALLARI

L'estensore: CASTRIOTA SCANDERBEG

N. 502

*Ordinanza del 16 giugno 2006 emessa dal Giudice di pace di Comiso
nel procedimento civile promosso da Nocella Salvatore contro Comune di Comiso*

Circolazione stradale - Sanzioni accessorie per violazioni del codice della strada - Sequestro amministrativo e confisca obbligatoria del ciclomotore o motoveicolo adoperato per commettere talune violazioni amministrative - Contrasto con il principio di eguaglianza - Disparità di trattamento sanzionatorio fra motociclisti e automobilisti a fronte di infrazioni di analoga gravità - Violazione del principio di ragionevolezza - Contrasto con la tutela della proprietà - Sproporzione tra illecito e sanzione.

- Codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285), art. 213, commi 2-*quinquies* e 2-*sexies*, introdotti dall'art. 5-*bis* del decreto legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito con modificazioni in legge 17 agosto 2005, n. 168.
- Costituzione, artt. 3 e 42.

IL GIUDICE DI PACE

Letti gli atti del giudizio di opposizione avverso verbale di contestazione depositato in cancelleria in data 17 marzo 2006 e vista la legge n. 87 del 1953;

Considerato che il ricorrente ha impugnato il provvedimento di sequestro amministrativo, lamentando l'incostituzionalità dell'art. 213, commi 2-*quinquies* e *sexies*, come modificato dal d.l. n. 115/2005 convertito in legge n. 168/2005, per contrasto con gli artt. 3 e 42 della Costituzione.

Invero la nuova previsione normativa è contraria all'art. 3 della Costituzione (principio di uguaglianza) atteso che, a fronte di identiche violazioni o di analoga gravità, prevede la confisca solo ed esclusivamente quando la violazione sia commessa utilizzando un ciclomotore o un motociclo, e non anche quando la violazione sia commessa con l'uso di un altro tipo di veicolo.

Può accadere che un soggetto, alla guida del proprio ciclomotore senza casco allacciato secondo la nuova disposizione legislativa rischia la confisca del ciclomotore, mentre lo stesso soggetto, alla guida della propria automobile senza cintura di sicurezza allacciata, rischia solo una sanzione pecuniaria e non anche la confisca.

In entrambi i casi la *ratio* della norma è quella di tutelare l'incolumità fisica del cittadino, con la differenza che in un caso è prevista la confisca e nell'altro solo la sanzione pecuniaria.

Pertanto, tale norma deve ritenersi incostituzionale nella parte in cui, senza un ragionevole interesse, crea una disparità di trattamento tra motociclisti ed automobilisti, in spregio al principio di uguaglianza dell'art. 3 della Costituzione.

La stessa norma è in netto contrasto anche con l'art. 42 della Costituzione, che tutela la proprietà privata.

Prevedere la confisca di un ciclomotore solo perché con l'utilizzazione di esso si è commessa una mera violazione amministrativa, appare assolutamente irragionevole e privo di quell'interesse generale o pubblico se si pone mente al fatto che l'art. 42 suddetto prevede che la proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge.

La confisca, quindi, è giustificata solo in presenza di gravi violazioni amministrative e/o penali. Prevedere una sanzione accessoria così grave, quale la confisca, per una violazione punita con una irrisoria sanzione pecuniaria, crea una evidente sproporzione tra illecito e sanzione, con chiara violazione del principio di ragionevolezza delle leggi.

Conseguentemente questo giudice di pace ritenuta non infondata la questione di illegittimità sollevata da Nocella Salvatore e ritenuto che il giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità;

P. Q. M.

Ordina la trasmissione immediata degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso.

Dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Comiso, addì 16 giugno 2006

Il giudice di pace coordinatore: FOTIA

N. 503

*Ordinanza del 29 maggio 2006 emessa dal Tribunale di Trieste
nel procedimento penale a carico di Buture Constantin Nicolae*

Straniero - Espulsione amministrativa - Rientro senza autorizzazione nel territorio dello Stato dello straniero espulso - Trattamento sanzionatorio - Reclusione da uno a quattro anni - Irragionevolezza sotto diversi profili - Eccessività e ingiustificata equiparazione al più grave reato di rientro nel territorio nazionale dopo un'espulsione disposta dal giudice - Lesione del principio della finalità rieducativa della pena.

- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 13, come modificato dall'art. 1, comma 2-ter, del decreto legge 14 settembre 2004, n. 241, convertito con modificazioni nella legge 12 novembre 2004, n. 271.
- Costituzione, artt. 3 e 27, comma terzo.

IL TRIBUNALE

Nel processo nei confronti di Buture Constantin, nato a Focsani (Romania) il 18 settembre 1974 ha emesso la seguente ordinanza.

1. — In data 27 maggio 2006 Buture Constantin veniva tratto in arresto da agenti della Questura di Trieste, perché ritenuto versare nella flagranza del reato di cui all'art. 13, comma 13 del d.lgs. n. 286/1998.

Il pubblico ministero chiedeva la convalida dell'arresto e la celebrazione del giudizio direttissimo; fissata l'udienza del 29 maggio 2006, l'arresto veniva convalidato e, contestualmente, l'imputato personalmente formulava richiesta di rito abbreviato semplice. Acquisito il fascicolo relativo agli atti di indagine preliminare, le parti formulavano ed illustravano le rispettive conclusioni. Esclusa la sussistenza di elementi apprezzabili in termini assorbenti per una pronuncia *ex art. 129 c.p.p.*, per emettere una decisione, questo giudice deve preventivamente valutare la congruità della pena (*cf.* la sentenza della Corte costituzionale del 2 luglio 1990, n. 313); tuttavia, rispetto a tale apprezzamento, è pregiudiziale la valutazione concernente la conformità alla carta costituzionale delle norme di cui potrà essere fatta applicazione a tal fine, particolarmente della previsione edittale che si riferisce al reato per cui si procede, peraltro nei limiti in cui tale valutazione è consentita dall'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e dall'art. 23, comma 3 della legge 11 marzo 1953, n. 87. In relazione ad identica fattispecie, tra gli altri, anche il Tribunale di Trieste, in altra composizione monocratica, ha proposto questione di legittimità costituzionale, il cui contenuto questo giudice monocratico condivide appieno e che qui si riporta, facendolo proprio:

2. — Anzitutto, pare opportuna una breve digressione sull'evoluzione della normativa di cui si deve fare applicazione in questa sede.

Prevedeva l'art. 151 TULPS che lo straniero espulso non potesse rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dell'interno e che il trasgressore fosse punito con l'arresto da due a sei mesi.

L'art. 46, comma 1, lett. a) della legge 6 marzo 1998, n. 40, ha abrogato l'art. 151 TULPS; a questa è subentrata la previsione incriminatrice di cui all'art. 13, comma 13 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, rimanendo però immutata la sanzione prevista per il trasgressore.

L'art. 12, comma 1 della legge 30 luglio 2002, n. 189, ha poi però inasprito la sanzione, prevedendo che la medesima condotta fosse punibile con l'arresto da sei mesi a un anno.

Infine, la sanzione edittale è stata ulteriormente modificata dall'art. 1 del d.l. 14 settembre 2004, n. 241, convertito con modifiche dalla legge 12 novembre 2004, n. 271, per il quale la medesima condotta è punibile con la reclusione da uno a quattro anni.

Peraltro, il d.l. n. 241, nelle modifiche introdotte in sede di conversione, ha inasprito anche la sanzione editale stabilita per il reato di cui all'art. 14, comma 5-ter del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, portandola — dall'originaria previsione dell'arresto da sei mesi a un anno — a quella della reclusione da uno a quattro anni.

Le modifiche alla normativa *de qua* dettate dal citato decreto conseguono alla pronuncia, da parte della Corte costituzionale, della sentenza n. 223 del 15 luglio 2004, con la quale era stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-*quinqies* del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, per contrasto con gli artt. 3 e 13 della Costituzione, «... nella parte in cui stabilisce che per il reato previsto dal comma 5-ter del medesimo art. 14 è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto ...», per la manifesta irragionevolezza della previsione dell'arresto obbligatorio, previsto dalla norma nonostante che sulla base del vigente ordinamento processuale esso non fosse suscettibile di sfociare in alcuna misura cautelare.

D'altro canto, dalle dichiarazioni degli esponenti della maggioranza parlamentare (nella misura in cui dalle stesse si può desumere l'«intenzione» del legislatore) e dagli atti parlamentari relativi all'*iter* di approvazione della

legge di conversione si ricavano indicazioni univoche, le quali confermano che le modifiche introdotte con il d.-l. n. 241 del 2004 sono state motivate dalla necessità di ovviare alla pronuncia della sentenza della Corte costituzionale n. 223 del 2004.

Invero, in tali atti si rinviene più volte l'espressa indicazione della necessità di superare le censure mosse dalla Corte costituzionale («... Sul cammino della Bossi-Fini si è abbattuta la mannaia della Corte costituzionale ... Ritengo che con il d.l. in esame il Governo ed il Parlamento siano intervenuti correttamente per rispondere ai rilievi della Corte ...» (A.C. 5369, discussione del 2 novembre 2004 sul testo approvato al Senato il 20 ottobre 2004, repliche del relatore alla legge).

Va dunque notato che l'innalzamento del limite edittale massimo porta la fattispecie in esame nell'ambito di operatività del sistema generale di applicabilità delle misure coercitive, ai sensi dell'art. 280, comma 2 c.p.p., sicché viene meno il presupposto dal quale la Corte aveva argomentato l'irragionevolezza della previsione dell'arresto obbligatorio per siffatto reato.

Peraltro, va notato che, pur non venendo direttamente interessata dalle pronunce della Corte costituzionale la fattispecie di cui all'art. 13, comma 13, la modifica della sanzione edittale ad essa relativa si giustifica per il coordinamento del sistema sanzionatorio, posto che anche in precedenza le previsioni edittali dell'art. 14, comma 5-ter e dell'art. 13, comma 13 erano analoghe. Dunque anche per quest'ultima fattispecie è ora previsto l'arresto obbligatorio in flagranza ed è possibile l'applicazione di tutte le misure coercitive contemplate nel Capo II del Libro IV del Codice di procedura penale.

3. — Dubita lo scrivente giudice che la misura della pena edittale prevista per il reato in esame sia conforme al dettato costituzionale.

In primo luogo, essa pare in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, perché non appare rispettosa del principio di uguaglianza, sotto i profili della ragionevolezza e della proporzionalità.

Si deve però premettere che la Corte costituzionale, pur riservando alla discrezionalità del legislatore lo «... stabilire quali comportamenti debbano essere puniti, determinare quali debbano essere la qualità e la misura della pena ed apprezzare parità e disparità di situazioni ...», ha affermato ripetutamente che «... l'esercizio di tale discrezionalità può essere censurato quando esso non rispetti il limite della ragionevolezza e dia quindi luogo ad una disparità di trattamento palese e ingiustificata ...» (sentenza n. 25 del 1994; il principio è richiamato anche nella sentenza n. 333 del 1992, nell'ordinanza n. 220 del 1996 e nella sentenza n. 84 del 1997).

Allora, riguardo ai profili dianzi richiamati, è stato chiarito (sentenza n. 409 del 1989) che il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione «... esige che la pena sia proporzionata al disvalore del fatto illecito commesso, in modo che il sistema sanzionatorio adempia nel contempo alla funzione di difesa sociale ed a quella di tutela delle posizioni individuali...». Tale funzione non verrebbe adempiuta qualora non venisse rispettato il limite della ragionevolezza.

Per meglio delineare quest'ultimo si può fare riferimento alla giurisprudenza della Corte costituzionale che, nell'intento di specificare i connotati del principio costituzionale di uguaglianza, ha fatto riferimento a un più ampio sistema di valori, che abbraccia molteplici principi costituzionali, che va letto nel suo insieme e impone soluzioni interpretative fra loro coerenti: il riferimento va alla sentenza n. 91 del 1973 e, soprattutto, alla sentenza n. 215 del 1987, che afferma «... Sul tema della condizione giuridica del portatore di handicaps confluiscono un sistema di valori che attingono ai fondamentali motivi ispiratori del disegno costituzionale... conseguentemente, il canone ermeneutico da impiegare in siffatta materia è essenzialmente dato dall'interrelazione e dall'integrazione tra i precetti in cui quei valori trovano espressione e tutela...»; ancor più esplicitamente, la sentenza n. 204 del 1982 insegna che il valore essenziale dell'ordinamento giuridico di un paese civile va ricercato «... nella coerenza tra le parti di cui si compone... canone di coerenza che nel campo delle norme di diritto è l'espressione del principio di uguaglianza di trattamento tra eguali posizioni sancito dall'art. 3...».

Così, la Corte costituzionale ha ripetutamente dimostrato di ritenere sindacabile l'esercizio della discrezionalità da parte del legislatore, sul punto relativo alla corrispondenza delle scelte legislative al canone di ragionevolezza: al riguardo, si possono ricordare la sentenza n. 55 del 1974 (con la quale si è ritenuto che la norma impugnata dettasse sì una disciplina differenziata, però per situazioni che il legislatore aveva ritenuto diverse e che tale apprezzamento non fosse privo di razionalità) e la sentenza n. 126 del 1979, nella quale si insegna che «... effettuata una scelta politica nell'esercizio della sua discrezionalità, logica vuole che il legislatore stesso attui poi con coerenza il criterio prescelto, mediante una disciplina normativa idonea al conseguimento del fine voluto. Diversamente, ove l'incoerenza fosse tale da determinare irrazionali discriminazioni, la legge risulterebbe viziata non solo nel merito, ma anche sotto il profilo della legittimità costituzionale ...».

Anche sullo specifico tema del giudizio sulla razionalità delle scelte del legislatore in tema di proporzione fra reato e pena, la Corte ha più volte affermato la possibilità di sindacare disparità di trattamento talmente rilevanti

da apparire prive di giustificazione, e ciò è avvenuto anche quando poi, in concreto, la Corte ha ritenuto di non rilevare nelle norme denunciate squilibri di ampiezza tale da comportare il suo intervento demolitivo (*cfr.*, ad esempio, la sentenza n. 271 del 1974).

Peraltro, la già citata sentenza n. 409 del 1989 costituisce un importante punto di arrivo nel percorso interpretativo seguito dalla Corte, venendo in essa esplicitato che il principio di proporzionalità induce a negare legittimità alle «... incriminazioni che, anche se presumibilmente idonee a raggiungere finalità statuali di prevenzione, producono, attraverso la pena, danni all'individuo (ai suoi diritti fondamentali) ed alla società sproporzionatamente maggiori dei vantaggi ottenuti (o da ottenere) da quest'ultima con la tutela dei beni e dei valori offesi dalle predette incriminazioni ...».

4. — Nel caso di specie ritiene questo giudice che, in relazione ai principi sopra ricordati, la sanzione editale prevista per il reato in esame sia eccessiva, oltre che del tutto sproporzionata al disvalore della condotta che intende reprimere.

Si nota, invero, che l'inasprimento operato dall'ultima novella è macroscopico, sia perché la medesima condotta ora integra un delitto anziché una contravvenzione, sia perché l'odierno minimo editale coincide col vigente massimo editale; se poi si guarda al periodo immediatamente precedente, si nota che la medesima condotta fino al 2002 veniva punita con l'arresto da due a sei mesi, dunque con una sanzione che, al massimo, arrivava alla metà dell'odierno minimo editale.

Al contempo, però, il fenomeno dell'immigrazione clandestina che la normativa in esame si propone di contrastare non ha subito apprezzabili evoluzioni, né si sono registrati mutamenti che possano avere indotto il legislatore a riconsiderare il valore dei beni giuridici tutelati e a introdurre norme più severe, e questo nemmeno se si prende in esame il maggior arco di tempo che risale fino al 1998.

D'altro canto, una qualche giustificazione sotto questo profilo non si rinviene nemmeno dall'esame dei lavori parlamentari: in particolare, non si rinviene nella relazione all'emendamento del d.l. n. 241/2004, posto che i relatori fanno riferimento esplicito soltanto alla necessità di adeguarsi alla sentenza della Corte costituzionale n. 223 del 2004, intendendo tale adeguamento come inasprimento della pena, così da consentire l'arresto obbligatorio per coloro che non ottemperino all'ordine del questore.

Infine, va notato che l'irragionevolezza della previsione in esame è confermata anche dal raffronto con la fattispecie prevista dall'art. 13, comma 13-*bis* prima parte, la quale commina la medesima pena a colui che rientri nel territorio nazionale dopo un'espulsione disposta dal giudice: fatto quest'ultimo che, però, è da ritenere ben più grave, in quanto presuppone la commissione di un reato o quantomeno la pendenza di un procedimento penale, mentre ciò non ricorre per la fattispecie di cui all'art. 13, comma 13.

5. — Ritiene ancora lo scrivente giudice che la norma penale in esame contrasti con l'art. 27, terzo comma della Costituzione.

Invero, deve venire anzitutto ricordato come la Corte costituzionale, dopo avere inizialmente ritenuto che il precetto costituzionale appena invocato si riferisse essenzialmente all'esecuzione penale e dunque non avesse riguardo alla misura editale della pena fissata dal legislatore, ha ripetutamente affermato che esso si riferisce a tutti i momenti in cui vige la sanzione penale, particolarmente in quello in cui la minaccia di una pena per un determinato comportamento esplica finalità di prevenzione generale: «... se la finalità rieducativa venisse limitata alla fase esecutiva, rischierebbe grave compromissione ogniqualvolta specie e durata della sanzione non fossero state calibrate (né in sede normativa né in quella applicativa) alle necessità rieducative del soggetto...» (v. sentenza n. 313 del 1990 e sentenza n. 341 del 1994).

Nel caso di specie, come si è già notato sopra, l'inasprimento della pena è stato dettato unicamente dall'esigenza di legittimazione costituzionale — sotto il particolare profilo esplicitato dalla Corte nella sentenza n. 223 del 2004 — un determinato *iter* procedurale, che passa attraverso la previsione dell'arresto obbligatorio (art. 13, comma 13-*ter*) e la possibilità di applicare misure cautelari coercitive, verosimilmente perché tali scansioni procedurali si intendono quali strumenti di prevenzione speciale.

Tuttavia, ciò ha comportato un vero e proprio rovesciamento di prospettiva, che conferisce al diritto sostanziale una funzione servente rispetto alle norme processuali.

Invero, nel nostro ordinamento la fissazione della misura editale della pena risponde certamente a scelte di politica criminale che il legislatore pone in essere sulla base del contesto sociale in cui opera e avendo di mira la difesa di un determinato bene giuridico; peraltro, il dettato costituzionale impone che la pena — anche nell'astratta previsione editale — venga proporzionata in guisa tale da riuscire utile alla rieducazione del condannato.

Per tale ragione, una previsione editale che venga modulata unicamente in funzione dell'esperibilità di un determinato *iter* processuale, in mancanza di altre ragioni che obiettivamente giustifichino il suo notevole inasprimento, viene di fatto disancorata dagli ordinari parametri di riferimento e, perciò, perde anche la sua precipua funzione rieducativa.

Quindi, l'entità della pena non è una leva che il legislatore possa muovere ad arbitrio, per conseguire finalità di politica criminale determinate, senza tenere in conto il disvalore della condotta e il bisogno di rieducazione del reo che essa mette in evidenza.

Fermo restando che non si intende anticipare in questa sede la valutazione in ordine alla responsabilità dell'imputato (ovvero in ordine alla congruità della specifica pena concordata dalle parti), va notato che il presente giudizio non può venire definito indipendentemente dalla risoluzione della questione sopra evidenziata, apparendo che necessariamente dovrebbe farsi applicazione della norma sopra citata e sospetta di illegittimità costituzionale.

Per le ragioni sopra indicate, questo giudice ritiene non manifestamente infondata l'esposta questione di legittimità costituzionale.

Il processo perciò deve venire sospeso e gli atti immediatamente trasmessi alla Corte costituzionale, per la risoluzione della questione.

Va ordinata altresì, a cura della cancelleria, la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri e la sua comunicazione ai Presidenti delle Camere.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 13 del d.lgs. n. 286/1998 — come modificato dall'art. 1 del d.l. 14 settembre 2004, n. 241, convertito con modifiche dalla legge 12 novembre 2004, n. 271 — nella parte in cui prevede la pena della reclusione da uno a quattro anni per lo straniero espulso che rientri nel territorio dello Stato senza la speciale autorizzazione del Ministro dell'interno, per violazione degli artt. 3 e 27, terzo comma della Costituzione;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione della questione;

Sospende il giudizio nei confronti dell'imputato;

Dispone la notifica della presente ordinanza, a cura della cancelleria, al Presidente del Consiglio dei ministri;

Dispone la comunicazione della presente ordinanza, a cura della cancelleria, ai Presidenti delle Camere;

Manda alla cancelleria per gli altri adempimenti di competenza.

Trieste, addì 29 maggio 2006

Il giudice: GIANELLI

06C1032

N. 504

Ordinanza del 13 giugno 2006 emessa dalla Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna sul ricorso proposto dalla Regione Emilia-Romagna contro Casadei Evio

Imposte e tasse - Tassa automobilistica - Obbligo di pagamento in unica soluzione, per periodi annuali fissi anticipati, anziché in proporzione ai mesi dell'anno in cui si è protratto il possesso del veicolo - Contrasto con il principio di capacità contributiva - Violazione del principio di eguaglianza.

- Decreto legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53, art. 5, commi 32, 36 e 39, in combinato disposto con l'art. 1, lett. a), del decreto ministeriale 25 novembre 1985, n. 7307.
- Costituzione, artt. 3 e 53.

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

Ha emesso la seguente ordinanza, sull'appello n. 1284/05 depositato il 5 maggio 2005, avverso la sentenza n. 3/12/04 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Bologna proposto dall'ufficio: Regione Emilia-Romagna difeso da Pennesi avv. Andrea, Strada Maggiore, 47 - 40100 Bologna, controparte: Casadei avv. Evio, via della Beverara, 101 - 40131 Bologna; atti impugnati: altro n. prot. 35266/03, tasse auto 2003.

Il contribuente, Casadei Evio, in primo grado ricorreva contro il mancato accoglimento, da parte della Regione Emilia-Romagna, della domanda di rimborso (parziale) della tassa automobilistica, pagata dall'istante per l'intero anno 2003 (€ 206,40) per la vettura di sua proprietà targata BO E38783, cancellata dal P.R.A. con annotazione del 10 marzo di quell'anno.

La Regione non si costituiva in giudizio.

La Commissione adita, con sentenza n. 3/12/04 pronunciata il 19 gennaio 2004, accoglieva la domanda del ricorrente, «alla luce del d.l. n. 953 del 1982» per il quale sono tenuti al pagamento della tassa automobilistica coloro che risultano, dal P.R.A., essere proprietari del veicolo con riferimento al periodo cui il tributo si riferisce.

Avverso la decisione dei giudici di prime cure, in data 11 aprile 2005, l'Ufficio proponeva appello, evidenziando come il pagamento della tassa automobilistica per periodo fisso annuale non consentisse il rimborso parziale di quanto già versato a quel titolo.

Il contribuente, costituendosi in giudizio, presentava le proprie controdeduzioni sostenendo che la legge, tuttora operativa, stabilisce che la tassa automobilistica è dovuta in ragione di anno solare e che le modalità ministeriali stabilite per l'introito non possono trasformarla in tassa fissa annuale. In conclusione, ancorché la legge non disciplini il rimborso della parte di tassa non dovuta per il caso di pagamento anticipato che va oltre alla data di cancellazione, ciò non significa che il rimborso non sia ugualmente doveroso, trattandosi di prelievo fiscale indebito, da ripetere per essere venuta meno la *causa debendi*.

Questa Commissione ritiene di promuovere preliminarmente — in riferimento agli articoli 3 e 53 della Costituzione — giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi 32, 36 e 39 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 (Misure in materia tributaria), convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53, «in combinato disposto con l'art. 1, lettera a), del decreto del Ministro delle finanze 25 novembre 1985, n. 7307 (Nuove forme di pagamento delle tasse automobilistiche), nella parte in cui prevede il pagamento della tassa automobilistica in un'unica soluzione, per periodi annuali fissi anticipati senza prevedere che l'imposta sia dovuta proporzionalmente ai mesi dell'anno in cui si è protratto il possesso del veicolo.

A parere di questa Commissione, infatti, la disposizione impugnata si pone in contrasto sia con il principio di capacità contributiva, (di cui al richiamato art. 53 della Costituzione) obbligando al pagamento anticipato dell'imposta per l'intero periodo annuale anche nel caso in cui il presupposto impositivo (cioè il possesso dell'autovettura) venga meno nel corso del periodo medesimo, sia con il principio di eguaglianza (come statuito all'art. 3 della Carta) in quanto l'imposta risulta dovuta, in uguale misura, da chi possiede un'autovettura per l'intero anno e da chi la detiene per un periodo di tempo più breve, diversamente da quanto stabilito, ad esempio, per analoga imposta di possesso (ICI), che è invece riscossa proporzionalmente ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso dell'immobile.

La questione proposta, dunque, appare evidentemente rilevante nel giudizio *de quo* (dovendosi appunto decidere circa la debenza dell'imposta) e non manifestamente infondata, alla luce delle valutazioni sommariamente espresse. Deve, pertanto, sospendersi il giudizio in corso ed ogni relativa pronuncia (in rito, nel merito e sulle spese processuali) e trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale per l'esame della questione prospettata.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953 n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi 32, 36 e 39 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 (Misure in materia tributaria), convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53, in combinato disposto con l'art. 1, lettera a), del decreto del Ministro delle finanze 25 novembre 1985, n. 7307 (Nuove forme di pagamento delle tasse automobilistiche), nella parte in cui prevede il pagamento della tassa automobilistica in un'unica soluzione, per periodi annuali fissi anticipati, senza prevedere che la stessa sia dovuta proporzionalmente ai mesi dell'anno in cui si è protratto il possesso del veicolo, per possibile contrasto con artt. 3 e 53, Cost.

Dispone la sospensione del giudizio in corso e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone altresì che, a cura della Segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Bologna, addì 29 settembre 2005

Il Presidente: GIORGI

Il relatore: PASQUI

N. 505

Ordinanza del 15 giugno 2006 emessa dal Tribunale di Lamezia Terme nel procedimento civile promosso da Andricciola Salvatore contro Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca ed altro

Impiego pubblico - Personale degli enti locali trasferito nei ruoli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario statale (A.T.A.) - Trattamento economico - Previsione, con norma di interpretazione autentica dell'attribuzione del trattamento economico annuo in godimento al 31 dicembre 1999 - Ingiustificato deterioro trattamento di detto personale rispetto ai lavoratori A.T.A., a parità di qualifica ed anzianità di servizio - Violazione dei principi di certezza del diritto e di affidamento - Violazione del principio della retribuzione proporzionata ed adeguata.

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 218.
- Costituzione, artt. 3 e 36.

IL TRIBUNALE

A scioglimento della riserva di cui al verbale di udienza che precede, viste le note prodotte dalle parti ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa iscritta al n. 60 del Ruolo Gen. Lavoro dell'anno 2005 tra Andricciola Salvatore rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Balsamo e M.I.U.R., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro.

PREMESSO

Con ricorso depositato il 27 gennaio 2005 il ricorrente in epigrafe adiva questo tribunale esponendo di aver lavorato, quale collaboratore scolastico, presso vari istituti scolastici alle dipendenze della Provincia di Catanzaro e di essere stato trasferito, in applicazione dell'art. 8 della legge n. 124/1999, nell'omologo ruolo scolastico statale presso la Scuola elementare statale «E. Borrello» di Lamezia Terme. Esponeva altresì che in contrasto con quanto stabilito dal comma secondo della norma richiamata non gli era stata integralmente riconosciuta l'anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza. In particolare deduceva che era stato applicato un criterio di inquadramento che prevedeva il riconoscimento del c.d. «maturato economico» e non anche del c.d. «maturato giuridico». Tanto premesso, chiedeva il riconoscimento del diritto ad una retribuzione correlata alla anzianità di servizio complessivamente maturata e la condanna al pagamento in suo favore delle conseguenti differenze retributive.

Si costituiva il M.I.U.R. eccependo l'infondatezza della domanda e la legittimità del trattamento economico riconosciuto al ricorrente in osservanza alle vigenti disposizioni normative, concludendo per il rigetto della domanda.

All'udienza del 23 febbraio 2006 parte resistente deduceva che nelle more del giudizio era stato emanata la legge n. 266/2005 (legge finanziaria per l'anno 2006) il cui art. 1, comma 218, disponeva con norma interpretativa nel senso del totale rigetto della domanda.

Parte ricorrente depositava note eccependo l'illegittimità costituzionale della norma ed il giudice si riservava sulla questione proposta.

RITENUTO

Si ritiene opportuno premettere sinteticamente il quadro normativo di riferimento della fattispecie.

L'art. 8 della legge n. 124/1999 ha stabilito al comma 1 che «il personale Ata degli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado è a carico dello Stato. Sono abrogate le disposizioni che prevedono la fornitura di tale personale da parte dei comuni e delle province».

Il comma 2 ha previsto che «il personale di ruolo di cui al comma 1, dipendente dagli enti locali, in servizio nelle istituzioni scolastiche statali alla data di entrata in vigore della presente legge è trasferito nei ruoli del personale Ata statale ed è inquadrato nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali corrispondenti per lo svolgimento dei compiti propri dei predetti profili. A detto personale vengono riconosciuti ai fini giuridici ed economici l'anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza nonché il mantenimento della sede in fase di prima applicazione in presenza della relativa disponibilità di posto».

Il comma 4 ha previsto che «il trasferimento del personale di cui ai commi 2 e 3 avviene gradualmente secondo tempi e modalità da stabilire con decreto della Pubblica istruzione emanato di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e della programmazione economica e per la funzione pubblica sentite le associazioni dei comuni, province ed enti montani.».

In attuazione del rinvio contenuto in tale disposizione per la disciplina di modalità e tempi del trasferimento sono stati emanati il d.i. n. 184 del 23 luglio 1999 e, previo accordo Aran/OO.SS. del 20 luglio 2000, il d.i. del 5 aprile 2001.

Il decreto interministeriale n. 184/1999 ha imposto agli enti locali di provvedere, sino al termine dell'esercizio finanziario 1999, alla retribuzione del personale Ata, transitato allo Stato per effetto dell'art. 8 della legge n. 124/1999, mediante applicazione del Ccnl del Comparto regioni e autonomie locali, demandando a successivi decreti dei Provveditorati agli studi e del Ministero della pubblica istruzione il compito di determinare la retribuzione stipendiale in godimento al personale trasferito e la definizione dei criteri di inquadramento nell'ambito del Comparto scuola. Il comma 2 dell'art. 3 di tale decreto ha previsto che «con successivo decreto del Ministero della pubblica istruzione, di concerto, verranno definiti i criteri di inquadramento nell'ambito del comparto scuola finalizzati all'allineamento degli istituti retributivi del personale in questione a quelli del comparto medesimo con riferimento alla retribuzione stipendiale, ai trattamento accessori ed al riconoscimento ai fini giuridici ed economici dell'anzianità maturata presso gli enti, previa contrattazione collettiva tra l'Aran e le organizzazioni sindacali rappresentative del comparto scuola ed enti locali ai sensi dell'art. 34 d.lgs. n. 29/1993 e dell'art. 47, legge n. 428/1990. Gli inquadramenti stipendiali verranno realizzati con decreti disposti dai Provveditorati agli studi».

L'accordo Aran/OO.SS. del 20 luglio 2002 — recepito con d.m. del 05 aprile 2001 — ha stabilito che al personale di cui all'accordo, pur nella prosecuzione ininterrotta del relativo rapporto di lavoro, cessa di applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2000 il Ccnl 1° aprile 1999 di regioni ed autonomie locali e dalla stessa data si applica il Ccnl della scuola.

L'art. 3 comma 1, riferendosi al personale transitato dal Comparto regioni e autonomie locali al Comparto scuola *ex lege* n. 124/1999 ha previsto che «ai suddetti dipendenti viene attribuita la posizione stipendiale, tra quelle indicate nell'allegata tabella B di importo pari o immediatamente inferiore al trattamento in godimento al 31 dicembre 1999».

In tale quadro normativo è intervenuta la recente disposizione di cui al comma 218 dell'art. 1 della legge n. 266/2005 del 23 dicembre 2005 che ha disposto che «il comma 2 dell'art. 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, si interpreta nel senso che il personale degli enti locali trasferito nei ruoli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) statale è inquadrato, nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali dei corrispondenti ruoli statali, sulla base del trattamento economico complessivo in godimento all'atto del trasferimento, con l'attribuzione della posizione stipendiale di importo pari o immediatamente inferiore al trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999 costituito dallo stipendio, dalla retribuzione individuale di anzianità nonché da eventuali indennità, ove spettanti, previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto degli enti locali vigenti alla data dell'inquadramento. L'eventuale differenza tra l'importo della posizione stipendiale di inquadramento e il trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999, come sopra indicato, viene corrisposta *ad personam* e considerata utile, previa temporizzazione, ai fini del conseguimento della successiva posizione stipendiale. È fatta salva l'esecuzione dei giudicati formatisi alla data di entrata in vigore della presente legge.».

Appare evidente come con tale intervento il legislatore abbia modificato radicalmente i termini giuridici della questione incidendo in modo sostanziale sulla portata applicativa della precedente normativa.

La norma infatti, pur facendo salva l'esecuzione dei giudicati formatisi alla data della sua entrata in vigore, ha portata retroattiva, in sintonia con il carattere dichiaratamente interpretativo della stessa.

Essa dunque deve essere applicata ai giudizi in corso — quale quello in oggetto — già pendenti alla data di entrata in vigore della legge, incontrando quale unico limite la formazione del giudicato, ed assume quindi valore rilevante ai fini del decidere.

Occorre brevemente ricordare come sulla base della oramai consolidata interpretazione dell'art. 8 della legge n. 124/1999, (*cfr. ex multis* Cass. nn. 3224/2005, 3225/2005, 7747/2005 e 18829/2005) cui questo giudicante ha già in diverse circostanze aderito, il diritto del personale Ata al riconoscimento integrale della anzianità maturata sotto il profilo non solo del maturato economico ma anche di quello giuridico sia stato uniformemente riconosciuto dalla giurisprudenza.

Diversamente l'applicazione dell'art. 1, comma 218 della legge n. 266/2005 determinerebbe, senza possibilità alcuna di difforme interpretazione, il rigetto della domanda.

Appare dunque chiara in tutta la sua evidenza la rilevanza della questione di costituzionalità sollevata.

Quanto al profilo della non manifesta infondatezza si osserva invece come lo stesso vada ravvisato, ad avviso del rimettente, non tanto nel profilo di irragionevolezza della norma quanto nella violazione del principio di affidamento dei cittadini alla certezza dei rapporti giuridici ed in ultima analisi del diritto ad una retribuzione proporzionata alla qualità e quantità del lavoro prestato secondo il disposto dell'art. 36 della Costituzione.

Si osserva infatti in via preliminare come la norma in esame non abbia natura interpretativa bensì innovativa dell'ordinamento.

Ritiene questo giudicante di pervenire a questa conclusione non tanto alla luce delle osservazioni relative alla assenza di dubbi interpretativi nelle numerose controversie insorte in tutto il territorio nazionale, potendosi diversamente opinare che il comma secondo dell'art. 8 nella sua previsione letterale di riconoscimento dell'anzianità giuridica ed economica volesse comunque rinviare per la fase applicativa anche delle modalità giuridiche e non solo temporali del passaggio (vedi comma 4) ai decreti ministeriali di attuazione.

Prospettando un siffatto dubbio interpretativo si potrebbe quindi con forza sostenere la necessità di una norma interpretativa, volta anche a sostenere, come argomentato dalla difesa tecnica dell'Avvocatura dello Stato, un significato della norma in linea con la sua copertura finanziaria ai sensi dell'art. 81 Cost., stabilita dal quinto comma dell'art. 8 della legge n. 124/1999 nei limiti del risparmio per lo Stato derivante dalla cessazione dei trasferimenti agli enti locali nella misura prevista per l'attribuzione dei trattamenti retributivi di specie.

Quel che osta però, ad avviso del rimettente, al riconoscimento della natura interpretativa della norma è la sua modalità espressiva che, con maldestra operazione tecnico-legislativa, non fornisce un significato alla norma interpretata ma ne sostituisce integralmente il contenuto recependo *in toto* quello previsto dalle norme regolamentari emanate in precedenza in materia.

Appare evidente l'intento del legislatore, che mosso da considerazioni di natura economica e di pubblico bilancio, per aggirare il senso delle critiche riscontrate in ambito giurisprudenziale, ha voluto fornire una veste formale di norma primaria alle previsioni prima espresse con norme secondarie in modo tale da consentire alle stesse di derogare ai principi generali in materia ed in particolare al disposto dell'art. 31 del d.lgs. n. 165/2001, richiamato dalle numerose decisioni della Corte di cassazione in senso sfavorevole alla amministrazione dello Stato.

Non può definirsi dunque interpretativa, nonostante la sua proclamata intestazione, una norma che non indica il senso della norma interpretata ma ne sostituisce integralmente il disposto.

Pur non risultando la norma avere natura interpretativa bensì innovativa dell'ordinamento, indiscusso resta però il suo valore dichiaratamente retroattivo.

È noto come la irretroattività della norma sia garanzia assicurata dalla Carta costituzionale nella sola materia penale e dunque alcuna censura di illegittimità può rilevarsi sul punto.

Per quanto riguarda poi diritti di natura economica, come quelli in oggetto, non è dato desumere una particolare protezione contro l'eventualità di norme retroattive (vedi Corte cost. sentenza n. 153/1994).

Quanto alla ragionevolezza della previsione, indubbiamente le sottese esigenze di tutela del pubblico bilancio appaiono giustificare una scelta legislativa volta a restringere il campo di applicazione di una norma.

Occorre però analizzare il profilo della tutela dell'affidamento dei cittadini alla sicurezza giuridica, che, come insegna la giurisprudenza della Corte, costituisce un essenziale elemento dello Stato di diritto (vedi sentenza n. 446/2002).

In linea generale può affermarsi che tale diritto non può essere leso da disposizioni retroattive che trasmodino in regolamento irrazionale di situazioni giuridiche sostanziali fondate su leggi anteriori.

Nella fattispecie esaminata in sentenza n. 446/2002 il Giudice delle leggi rigettava la questione di costituzionalità, proposta in materia previdenziale, ricordando al remittente la facoltà concessa al legislatore di introdurre in materia disposizioni più restrittive rispetto a situazioni giuridiche già consolidate.

Nella fattispecie oggi in esame però, esclusa per i motivi già visti la natura interpretativa della norma, deve rilevarsi come la norma in esame non sia intervenuta a modificare in modo più restrittivo un diritto già consolidato bensì a regolamentare *ex novo* il passaggio del personale Ata dagli enti locali allo Stato già interamente compiutosi sotto l'impero della norma *ratione temporis* vigente.

Con la modifica legislativa introdotta una norma che ha già consumato i suoi effetti *una tantum* verrebbe implicitamente abrogata e, salvo per i casi già passati in giudicato, privata di ogni efficacia giuridica mentre la fattispecie concreta verrebbe sottoposta a nuova disciplina.

Si ritiene che tale *modus legiferandi* produca un indubitabile *vulnus* al surricordato principio della certezza dei rapporti giuridici creando peraltro una evidente disparità tra soggetti sottoposti alla stessa situazione sostanziale soltanto in conseguenza dell'aleatorio svolgersi dei tempi processuali.

Infine appare opportuno ricordare come l'art. 8 della legge n. 124/1999, secondo la costante interpretazione della Corte di cassazione, abbia stabilito in modo conforme a quanto disposto dall'art. 31 del d.lgs. n. 165/2001 e dall'art. 2112 c.c., come il personale *de quibus agitur* avesse diritto ad un trattamento retributivo rapportato ad

un parametro contrattuale del comparto pubblico che tenesse conto di tutti gli anni di servizio svolti alle dipendenze degli enti locali. Tale parametro contrattuale, come è noto, costituisce valore di riferimento per l'art. 36 Cost. e per la definizione di retribuzione proporzionata alla qualità e quantità del lavoro prestato.

Con la norma sopravvenuta il legislatore ha dunque modificato *in peius* in modo retroattivo tale parametro intaccando il diritto alla retribuzione già consolidatosi in capo al personale transitato dagli enti pubblici allo stato, violando quindi in ultima istanza lo stesso art. 36 della Carta costituzionale. Per i profili esposti si ritiene la non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità della norma in esame.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1957, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 218, della legge n. 266/2005 in relazione agli artt. 3 e 36 della Costituzione.

Sospende il giudizio.

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché comunicata al Presidente del Senato ed al Presidente della Camera dei deputati.

Lamezia Terme, addì 15 giugno 2006

Il giudice del lavoro: MARRONE

06C1034

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2006-GUR-046) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.



* 4 5 - 4 1 0 5 0 0 0 6 1 1 2 2 *

€ 7,00